RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n) della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*» ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 ("Regolamento IA" o "AI Act"), attraverso, in particolare, la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione .

L'AI Act si propone di favorire lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo all'interno del mercato unico europeo di sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono elevati standard di sicurezza, affidabilità e conformità ai valori dell'UE. Tale obiettivo è perseguito mediante l'introduzione di una disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale che viene graduata in base al livello di rischio che essi presentano, distinguendo tra sistemi di IA a rischio inaccettabile, sistemi di IA ad alto rischio, sistemi di IA a rischio limitato e sistemi di IA a rischio minimo o nullo.

La legge n. 132/2025 ha introdotto un primo quadro normativo nazionale in materia di intelligenza artificiale, delineando un sistema di principi di governance e misure specifiche che, in linea con la normativa europea, tengono altresì conto del contesto istituzionale, economico e sociale italiano. L'iniziativa legislativa è mossa anzitutto dall'intento di delineare un sistema regolatorio che, inscrivendosi nel solco tracciato dall'AI Act, da un lato, consenta di prevenire e mitigare in modo efficace i rischi connessi allo sviluppo e all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e, dall'altro, valorizzi pienamente le opportunità offerte da tali tecnologie in termini di innovazione, competitività ed efficienza amministrativa.

Il proposto decreto legislativo si compone di **51 articoli suddivisi in 5 Capi**.

Il Capo I è dedicato alle "Disposizioni generali", il Capo II ai "Poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale", il Capo III alla "Intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione", il Capo IV alle "Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici", il Capo V alle "Disposizioni finanziarie".

Il **Capo I** reca disposizioni generali e si compone di un unico articolo, dedicato alle definizioni.

L'**articolo 1** ("*Definizioni*") reca le definizioni impiegate ai fini del presente decreto. Oltre a rinviare al quadro definitorio già previsto dall'articolo 3 dell'AI Act, dall'articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132, nonché

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e dell'articolo 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - tale disposizione introduce delle definizioni utili ad una più agile e sistematica lettura del decreto legislativo. Le definizioni tengono conto, inoltre, del quadro di governance già delineato dall'articolo 20 della legge n. 132/2025. Con riferimento alla definizione di "istituti finanziari" di cui alla lettera (g) del comma 2, la ricognizione effettuata mira a chiarire l'ambito di applicazione soggettivo delle nuove disposizioni rispetto al settore finanziario, tenuto conto della mancanza di una definizione esplicita di "istituto finanziario disciplinato dal diritto dell'Unione" richiamata dall'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA. Si provvede altresì, alla lettera n), a introdurre la definizione di "Spazio di Sperimentazione italiano per l'IA" in quanto spazio di sperimentazione istituito in osservanza dell'articolo 57, paragrafo 1, del medesimo regolamento europeo (nonché in osservanza dell'art. 20, co. 1, lett. c), della legge n. 132/2025), e disciplinato dal Capo II, Sezione VI del presente decreto.

Il **Capo II** disciplina i poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (artt. 2-34).

In coerenza con i già richiamati criteri direttivi, il decreto legislativo, per la parte che riguarda i poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale provvede ad attribuire all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale designate ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 132/2025, tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dall'AI Act (art. 24, co. 2, lett. a), della legge n. 132), provvedendo altresì a definire dei meccanismi di coordinamento funzionali a garantire un raccordo informativo e operativo rispetto a casistiche potenzialmente rilevanti per più Autorità. In conformità con la legge, resta ferma l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS) del ruolo di Autorità di vigilanza del mercato secondo quanto previsto dall'art. 74, par. 6, dell'AI Act (i.e. sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio individuati nell'Allegato III, punto 5, lett. b) e c), immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli intermediari finanziari e direttamente collegati alla fornitura di servizi finanziari). Tra i poteri di vigilanza attribuiti alle Autorità competenti è, inoltre, previsto quello di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio (art. 24, co. 2, lett. m), della legge n. 132).

Lo schema di decreto è trasversale per tutte le Autorità di vigilanza sul mercato e non modifica le discipline settoriali, al fine di garantire l'organicità,

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

l'unitarietà e l'immediata comprensione della complessiva normativa nazionale in materia di intelligenza artificiale, valorizzando le finalità specifiche dell'AI Act. Restano fermi i poteri esercitabili dalle Autorità di vigilanza del mercato ai sensi delle discipline settoriali applicabili a ciascuna e per le finalità da queste previste.

In attuazione del criterio direttivo relativo al ricorso alla disciplina secondaria (art. 24, co. 2, lett. c), della legge n. 132), il provvedimento valorizza, tra l'altro, il potere regolamentare delle autorità designate, prevedendo la possibilità di adottare disposizioni attuative, entro l'ambito e per le finalità espressamente contemplati dal regolamento europeo e dalla normativa unionale di attuazione (ad es., orientamenti della Commissione UE). Tale scelta garantisce adeguata flessibilità, tempestività e adeguatezza tecnica nell'implementazione delle regole, anche alla luce della rapida evoluzione tecnologica e dei mercati interessati.

Infine, lo schema di decreto legislativo attribuisce alle autorità competenti il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie e non pecuniarie e applicare le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 dell'AI Act, nel rispetto dei limiti edittali, dei criteri di proporzionalità e delle garanzie procedimentali stabiliti dal medesimo regolamento e dalle disposizioni nazionali in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo (art. 24, co. 2, lett. d), della legge n. 132). A tal proposito, il decreto provvede altresì all'adeguamento del quadro sanzionatorio, anche attraverso la definizione del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni, nonché mediante la definizione delle misure di esecuzione (art. 24, co. 2, lett. n), della legge n. 132).

In particolare, la sezione I è dedicata alle "*Disposizioni generali*" (artt. 2-3), la sezione II alle "*Autorità nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento*" (artt. 4-12), la sezione III al "*Sistema di notifica*" (art. 13), la sezione IV al "*Sistema di vigilanza del mercato*" (artt. 14-18), la sezione V alle "*Disposizioni sanzionatorie*" (artt. 19-25), la sezione VI agli "*Spazi di sperimentazione normativa*", (artt. 26-31) la sezione VII alle "*Modifiche della normativa di settore*" (artt. 32-33), la sezione VIII alle "*Ulteriori disposizioni*" (art. 34).

L'**articolo 2** ("*Oggetto e ambito di applicazione*") precisa l'oggetto del presente decreto, relativo alla definizione delle disposizioni necessarie all'adeguamento della normativa italiana all'AI Act e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. L'articolo definisce, inoltre, l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del decreto in esame, che coincide con i soggetti identificati dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'AI Act; si tratta, in particolare, dei fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell'Unione o in un paese terzo; degli utilizzatori (*deployer*) dei sistemi di IA – ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

autorità – che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all'interno dell'Unione; dei fornitori e deployer di sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati in un Paese terzo, laddove l'output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell'Unione; degli importatori e distributori di sistemi di IA; dei fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio; dei rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabiliti nell'Unione; persone interessate che si trovano nell'Unione .

L'**articolo 3** ("*Princìpi generali*") indica i principi generali che ispirano il decreto legislativo che, richiamando quelli contenuti all'articolo 3 della legge IA, è improntato ad una prospettiva di garanzia antropocentrica, volta ad un uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA e ad una vigilanza sui rischi per i diritti e le libertà fondamentali.

L'**articolo 4** ("*Autorità nazionali di notifica*") individua l' AgID l'Autorità nazionale di notifica, in attuazione dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, che prevede la designazione, da parte degli Stati membri, di una o più autorità di notifica. La disposizione definisce, altresì, le principali funzioni attribuite a tale Autorità, consistenti nella predisposizione e nell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti da parte dei medesimi organismi. La norma si prefigge di assicurare l'effettiva operatività del sistema di valutazione della conformità delineato dalla normativa europea, garantendo l'affidabilità degli organismi notificati e l'uniforme applicazione dei requisiti da essa previsti.

L'**articolo 5** ("*Autorità nazionali di vigilanza del mercato*") descrive l'architettura di governance nazionale in materia di vigilanza del mercato, come delineata dalla lettura combinata del Regolamento IA e della legge n. 132/2025. A tal riguardo, ferme restando le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 dell'AI Act, si conferma l'individuazione dell'ACN quale Autorità generale per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento IA. Il quadro di vigilanza è caratterizzato dalla presenza di due ambiti particolari di impiego dei sistemi di IA ad alto rischio, rispetto ai quali la valutazione di conformità al Regolamento IA è attribuita a delle Autorità munite di specifico know-how; all'ACN si affiancano, quindi, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, quali autorità di vigilanza del mercato, rispettivamente, per il comparto bancario, finanziario e assicurativo, laddove gli intermediari sottoposti alla vigilanza settoriale delle tre autorità immettano sul mercato, mettano in servizio o utilizzino sistemi di IA ad alto rischio individuati nell'Allegato III, punto 5, lett. b) e c), dell'AI Act. In particolare, con riferimento alle Autorità di vigilanza del settore finanziario richiamate, la lettera (b) del comma 1 contiene un criterio generale di ripartizione di competenze tra le stesse, basato sulla natura del servizio finanziario

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

direttamente collegato ad un sistema di IA ad alto rischio utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa e di distribuzione di prodotti assicurativi disciplinati ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ; resta fermo che, sulla base della tipologia dei sistemi di IA ad alto rischio elencati dalla versione vigente dell'Allegato III del Regolamento IA, la Banca d'Italia è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera b), dell'Allegato III del Regolamento IA e l'IVASS è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera c), dell'Allegato III del Regolamento IA. La descrizione del quadro di governance in materia di vigilanza del mercato si completa con il richiamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità competente limitatamente ai sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, punto 1, dell'AI Act, nella misura in cui tali sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia, nonché ai sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del citato regolamento, punti 6, 7 e 8, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act. La disposizione, dunque, conferma l'ACN, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del Regolamento IA, il Garante per la protezione dei dati personali quali autorità nazionali di vigilanza del mercato.

L'**articolo 6** ("*Punto di contatto unico*") individua i canali attraverso i quali può essere contattata l'ACN quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 dell'AI Act, designata in tale ruolo dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 132 del 2025 . Le modalità di contatto sono rese pubbliche sul sito istituzionale dell'ACN e sono altresì rese disponibili al pubblico attraverso l'elenco dei punti di contatto unici nazionali elaborato dalla Commissione europea. Con tale previsione, si è dunque inteso dare attuazione alle previsioni del citato articolo 70, paragrafo 2, dell'AI Act, che richiede agli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle modalità con cui le autorità competenti e i punti di contatto unici possono essere contattati, tramite mezzi di comunicazione elettronica, e di notificare alla Commissione l'identità del punto di contatto unico al fine di consentirle l'elaborazione del relativo elenco.

L'**articolo 7** ("*Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione*") disciplina le modalità di cooperazione tra le autorità a vario titolo coinvolte nell'attuazione del Regolamento IA, L'**articolo 7**, **comma 1**, prevede che l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato stipulino accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di realizzare la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'esercizio delle rispettive competenze; i medesimi accordi sono, altresì, finalizzati all'istituzione di meccanismi di cooperazione efficaci e di risposta rapida in caso di incidenti gravi.

Il **comma 2** attribuisce all'Autorità nazionale di notifica il compito di promuovere azioni di coordinamento con le autorità omologhe degli altri Stati membri, anche mediante la stipula di protocolli d'intesa, favorendo la

Camera dei Deputati **ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN**

circolazione di informazioni e prassi operative e contribuendo a garantire un funzionamento uniforme ed efficiente del sistema di notifica a livello europeo.

Inoltre, per promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, al **comma 3** si riconosce la possibilità per l'Autorità nazionale di notifica e per le Autorità nazionali di vigilanza del mercato di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa finalizzati alla realizzazione di iniziative di ricerca, sperimentazione e formazione, anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e ITS Academy.

Il **comma 4** dispone che le Autorità nazionali di vigilanza del mercato individuino forme di coordinamento operativo e informativo con le autorità competenti per la tutela dei diritti fondamentali, in modo da garantire e rafforzare l'efficacia delle attività di vigilanza in relazione al rispetto di tali diritti.

Il **comma 5** prevede forme di coordinamento tra le Autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale, le autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali, anche nella sua qualità di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1689, allo scopo di consentire, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione delle informazioni funzionali all'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Ai sensi del **comma 6**, infine, si prevede che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al successivo articolo 15, l'ACN individui forme di coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'**articolo 8** ("*Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato*") del provvedimento disciplina, invece, le modalità di coordinamento dell'ACN, quale autorità orizzontale di vigilanza del mercato sui sistemi di IA, con le Amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, designate quale Autorità responsabili dell'esecuzione (definite nel decreto "Autorità settoriali di vigilanza del mercato") della normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I del Regolamento IA, in attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 74, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento.

In particolare, all'ACN spetta il compito di garantire, nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e ispettivi, il coordinamento e la collaborazione con le pertinenti Autorità settoriali di vigilanza del mercato, anche mediante la stipula di appositi accordi, ai sensi dell'articolo 15, della legge n. 241 del 1990 (**comma 5**). Le modalità operative di tale raccordo vengono esplicitate al **comma 2**, nel quale si prevede espressamente che, ove la vigilanza abbia a oggetto un prodotto disciplinato sia dal Regolamento IA sia dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal decreto

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, svolgano in forma congiunta le attività connesse all'esercizio dei poteri di vigilanza.

Il **comma 3** del citato articolo introduce altresì la possibilità per l'ACN di svolgere le sue funzioni attraverso il supporto delle Autorità settoriali di vigilanza del mercato, avvalendosi anche dei relativi uffici territoriali, nonché delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea – nello specifico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 – e degli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza, ferme restando le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici.

Il **comma 4**, nello spirito di assicurare un pronto esercizio dei poteri di vigilanza dell'ACN rispetto ai prodotti rientranti nell'ambito di sua competenza, istituisce un obbligo informativo a carico delle Autorità settoriali di vigilanza del mercato nei confronti della citata Agenzia qualora, nell'esercizio delle rispettive competenze, tali Autorità ritengano che la verifica di conformità abbia ad oggetto un prodotto contenente uno o più sistemi di IA.

Il **comma 6** dell'articolo 8 ha ad oggetto la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato che dovessero sorgere nell'ambito dell'attività congiunta di cui al comma 2, rispetto ai quali è richiamato il meccanismo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del 2022, secondo cui è affidato al MIMIT, in qualità di ufficio unico di collegamento per l'Italia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, il compito di convocare un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra le Amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del conflitto su un singolo caso o in merito alla categoria di prodotti oggetto di vigilanza.

L'**articolo 9** ("*Collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato*") riguarda le modalità di collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato nell'ambito dell'esercizio delle rispettive funzioni, e in particolare con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei contesti speciali di impiego di cui all'articolo 74, paragrafi 6 e 8.

In particolare, tenuto conto che le Autorità del settore finanziario sono competenti esclusivamente per la vigilanza del mercato dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA, il **comma 1** dispone che l'ACN e le Autorità del settore finanziario collaborino, anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari diversi da quelli sopra richiamati. Ferma restando, dunque, la competenza dell'ACN per la vigilanza sui citati sistemi di IA non ad alto rischio, la disposizione persegue la finalità di garantire la

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

messa a fattor comune delle competenze delle autorità del settore finanziario rispetto ai sistemi di IA utilizzati dai soggetti da queste ultime vigilati.

Il **comma 2** apre alla possibilità che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, l'ACN possa avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza.

La stessa finalità di cui al comma 1 è perseguita dal **comma 3** con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego individuati dall'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act, prevedendo in tal caso che sia il Garante per la protezione dei dati personali a collaborare con l'ACN, anche attraverso la stipula degli accordi di cui sopra, per il corretto esercizio dei poteri di vigilanza.

Analogamente, il **comma 4** prevede che il Garante per la protezione dei dati personali e le autorità del settore finanziario collaborino con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del Regolamento IA.

Infine, il **comma 5** chiarisce gli obblighi di collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e quelle autorità del settore finanziario, europee e nazionali, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore, considerato che entrambe, nello svolgimento delle rispettive attività ai sensi e per le finalità dell'AI Act e delle norme settoriali, possono entrare in possesso di dati o informazioni rilevanti per l'efficace esercizio di tali attività. Questa previsione è in linea con l'esigenza di assicurare il perseguimento e il coordinamento di tutti gli obiettivi definiti dal complessivo quadro normativo e di vigilanza nazionale.

L'**articolo 10** ("*Coordinamento con il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157*"), al **comma 1**, prevede l'applicazione nei confronti dell'ACN delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022, con riserva di compatibilità rispetto a quanto previsto dall'AI Act, affinché quest'ultima possa disporre dei poteri di vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2019/1020. Viene fatta eccezione soltanto per gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 157 del 2022 in quanto tali disposizioni risultano incompatibili rispetto a quanto stabilito dal presente decreto.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 157 del 2022 il **comma 2** della norma in esame rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i parametri utili al calcolo dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.

L'**articolo 11** ("*Atti di indirizzo*") enuclea gli atti di indirizzo che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorità del settore finanziario possono adottare, secondo le rispettive competenze, individuandoli nelle linee guida, raccomandazioni o pareri particolari. La disposizione circoscrive le

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot. n. 2026/0051365/1.

finalità rispetto alle quali è esercitabile il menzionato potere di indirizzo, ovvero per fornire orientamenti che in via generale riguardano l'attuazione del Regolamento IA (art. 70, paragrafo 8), nonché più specificamente per fornire orientamenti in relazione a specifiche categorie di sistemi di IA ad alto rischio che presentano un rischio grave in due o più Stati membri (art. 74, paragrafo 11) e agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA (art. 57, paragrafi 6 e 7).

L'**articolo 12** ("*Comitato di coordinamento*") concerne il ruolo del Comitato di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, nell'ambito del sistema nazionale di governance dell'intelligenza artificiale. La disposizione si inserisce nel quadro dei meccanismi di raccordo e cooperazione tra le Autorità nazionali competenti delineato dal presente decreto, con la finalità di assicurare uniformità di indirizzo, coerenza applicativa e coordinamento operativo nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, alle Autorità del settore finanziario e alle ulteriori amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689. In particolare, il **comma 1** prevede che al Comitato di coordinamento partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, le Autorità del settore finanziario, fermi restando le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali.

Il **comma 2** attribuisce al Comitato di coordinamento la facoltà di fornire indirizzi unitari ai fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa concernenti la cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto, nonché ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 11.

Il successivo **comma 3** prevede che, al fine di garantire l'efficacia dei sopra citati atti di indirizzo, l'ACN e l'AgID informino il Comitato di coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli di intesa, nonché dell'avvio delle relative negoziazioni nei casi di cui all'articolo 7.

L'**articolo 13** ("*Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale*") disciplina i poteri attribuiti all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica e si inserisce nell'ambito delle disposizioni volte ad assicurare l'effettivo esercizio delle procedure di notifica, nonché il corretto svolgimento delle attività di vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità, secondo quanto stabilito dagli articoli 28, 30 e 36 del regolamento (UE) 2024/1689.

La disposizione delinea il complesso delle attribuzioni dell'Agenzia, i poteri e le funzioni di controllo e intervento sugli organismi notificati, prevedendo al comma 1 la possibilità per l'AgID, nell'ambito delle proprie competenze, di adottare disposizioni attuative del presente decreto e della normativa unionale.

Camera dei Deputati **ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN**

Il **comma 2** riconosce, quindi, all'Agenzia il compito di definire e attuare le procedure relative alla valutazione, alla designazione e alla notifica degli organismi di valutazione della conformità, al fine di garantire la coerenza delle stesse, non solo con i requisiti stabiliti a livello europeo, ma anche con le esigenze operative dell'ordinamento nazionale.

Il **comma 3** configura un sistema di monitoraggio costante sugli organismi notificati, prevedendo lo svolgimento di controlli, mediante audit periodici e straordinari, finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento, sopra menzionato, e dell'adempimento dei relativi obblighi da parte degli operatori.

La norma specifica poi che, in caso di accertate carenze o inadempimenti, l'AgID proceda, previo contraddittorio con l'organismo notificato, all'avvio dei procedimenti di limitazione, sospensione o revoca della designazione, nel rispetto delle garanzie procedimentali e di quanto previsto dalla legge del 7 agosto n. 241 del 1990.

Il **comma 4** stabilisce, inoltre, che gli oneri derivanti dalle attività di controllo sul mantenimento dei requisiti da parte degli organismi notificati siano posti a carico dei medesimi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, così da non incidere sulla finanza pubblica.

Al **comma 5**, conformemente a quanto previsto dal richiamato articolo 28, si prevede che AgID possa in ogni caso avvalersi dell'organismo nazionale di accreditamento, per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio, in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.

Infine, il **comma 6** promuove forme di collaborazione istituzionale con le autorità nazionali di vigilanza del mercato, con le altre autorità settoriali competenti, nonché con la Commissione europea e le autorità di notifica degli altri Stati membri, al fine di assicurare un efficace coordinamento nell'attuazione della normativa europea.

L'**articolo 14** (*"Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio"*) provvede a dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 5, del Regolamento IA, attribuendo ad ACN la competenza per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità.

A tal riguardo, il **comma 2** rinvia ad un decreto del Direttore generale dell'ACN, di intesa con AgID, per stabilire le modalità di registrazione, tenuta e gestione delle informazioni previste dall'allegato VIII del regolamento IA.

Tenuto conto che la registrazione riguarda i sistema di IA destinati a essere impiegati nell'ambito delle infrastrutture critiche, il **comma 3** garantisce che vengano assicurate delle forme e modalità di raccordo e coordinamento informativo tra l'ACN e il Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di punto di contatto unico in materia di resilienza dei

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

soggetti critici, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.

L'**articolo 15** (*Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*) disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi dell'ACN ai sensi del Regolamento IA, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, nonché dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, prevedendo che l'Agenzia disponga dei poteri di vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA conferiti dall'AI Act, nonché di quelli previsti dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020, in conformità con quanto previsto dalla disciplina nazionale di attuazione.

Come previsto dal **comma 2**, tali poteri di vigilanza e ispettivi sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali, nonché per svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del Regolamento IA.

Il **comma 3** rinvia ad un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, per definire le modalità relative all'esercizio dei sopra citati poteri di vigilanza e ispettivi, nonché per l'adozione delle misure di vigilanza di cui al successivo articolo 16.

L'**articolo 16** (*Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*), al **comma 1**, individua espressamente l'ACN quale autorità competente per i sistemi di IA in relazione alle misure di vigilanza di cui agli articoli 79, 80, 82 e 83 del Regolamento IA, nonché a quelle di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020.

Al **comma 2** si descrivono le fattispecie che determinano l'avvio del procedimento relativo all'adozione delle misure di vigilanza, identificate nella segnalazione di incidenti gravi ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento IA, nella presentazione di reclami, ove non manifestamente infondati, nella segnalazione da parte di altre autorità oppure nello svoglimento di attività di controllo d'ufficio da parte della stessa Agenzia.

L'**articolo 17** ("*Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario*") disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi attribuiti alle Autorità del settore finanziario nell'ambito dell'attuazione del Regolamento IA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo regolamento. La disposizione si inserisce nel quadro di governance delineato dal regolamento europeo e dall'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132, valorizzando le competenze tecniche acquisti nell'ambito dell'esercizio dei poteri di supervisione già esercitati dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS nei rispettivi ambiti settoriali. In particolare, il **comma 1** attribuisce alle Autorità del settore finanziario – in qualità di autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti per i sistemi di IA ad alto rischio di cui alll'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA – tutti i poteri di vigilanza ed ispettivi previsti dal Regolamento IA, nonché quelli di cui agli articoli 14 e 16

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot. 2026/0061116/TN

del regolamento (UE) 2019/1020 e della relativa normativa nazionale di attuazione. Restano fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

In coerenza con quanto previsto per ACN dall'articolo 14, comma 2, il **comma 2** dell'articolo 17 estende alle medesime Autorità i poteri necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove in condizioni reali relative ai sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli istituti finanziari. Infine, in linea con il criterio direttivo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge n. 132, il **comma 3** riconosce alle Autorità del settore finanziario la possibilità di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti applicativi del Regolamento IA e di disciplinare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza. Le Autorità del settore finanziario esercitano i predetti poteri di vigilanza e ispettivi nei soli confronti degli istituti finanziari come definiti nell'art. 1 dello schema di decreto. Infine, il **comma 4** prevede che le Autorità del settore finanziario stipulino un apposito protocollo d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria.

L'**articolo 18** (*Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie*) detta la disciplina per la ricezione e la trattazione dei reclami rivolti alle Autorità nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, da parte delle persone fisiche e giuridiche che abbiano motivo di ritenere che vi sia stata una violazione dell'AI Act, conformemente a quanto previsto dall'articolo 85 del medesimo regolamento.

Il **comma 2** richiama la procedura per la trattazione dei reclami presentati all'ACN, che sarà definita con decreto del Direttore generale della medesima Agenzia.

Il **comma 3** dell'articolo in commento disciplina la competenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie già operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo con riferimento ai ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento IA. In particolare, si prevede che i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario), dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Arbitro Assicurativo) e dell'articolo 32-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Arbitro per le Controversie Finanziarie), siano competenti anche per i ricorsi concernenti violazioni del Regolamento IA relative ai sistemi di IA ad alto rischio rientranti nelle competenze delle Autorità del settore finanziario ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA, compiute dagli istituti finanziari che aderiscono a tali organismi nello svolgimento delle attività rientranti nelle competenze di questi ultimi, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di essi. Ne consegue che, sulla base della tipologia dei sistemi di IA ad alto rischio

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

elencati dalla versione vigente dell'Allegato III del Regolamento IA, l'Arbitro Bancario Finanziario e l'Arbitro Assicurativo sono competenti sui ricorsi relativi alle violazioni delle norme del Regolamento IA applicabili, rispettivamente, ai sistemi di cui al punto 5, lettera b) e lettera c), dell'Allegato III del Regolamento IA. La disposizione persegue la finalità di valorizzare strumenti di tutela già consolidati e specializzati, assicurando continuità e coerenza rispetto agli assetti di protezione della clientela già operanti nel settore finanziario e favorendo forme rapide ed efficaci di composizione delle controversie relative all'utilizzo dei sistemi di IA ad alto rischio di competenza delle Autorità del settore finanziario.

L'**articolo 19** (*Principi generali*) individua i principi generali relativi alle disposizioni sanzionatorie. Si prevede anzitutto che l'AgID e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato adottino tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione corretta ed efficace delle richiamate disposizioni, tenendo in considerazione, in particolare, il quadro sanzionatorio delineato dall'articolo 99 del Regolamento IA.

Inoltre, conformemente al medesimo articolo 99, paragrafo 1, dell'AI Act, al **comma 2** si specifica che i poteri sanzionatori in capo alle sopra citate autorità ricomprendono altresì gli avvertimenti e le misure sanzionatorie non pecuniarie disciplinate all'articolo 22 del presente decreto legislativo applicabili in caso di violazione dell'AI Act.

L'**articolo 20** ("*Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale*") disciplina i poteri sanzionatori attribuiti all'AgID, nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689.

La disposizione prevede che l'AgID sia competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99, paragrafo 4, lettera f), e paragrafo 5 del regolamento, sopramenzionato, con specifico riferimento alle violazioni connesse all'attività degli organismi notificati e all'esercizio delle funzioni di notifica.

In particolare, si tratta delle ipotesi di inosservanza degli obblighi gravanti sugli organismi di valutazione della conformità notificati, nonché sugli operatori, con riferimento, tra l'altro:

- al mancato rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e competenza richiesti dalla normativa europea;
- all'inadeguato svolgimento delle attività di valutazione della conformità, incluse le verifiche e le attività di certificazione dei sistemi di intelligenza artificiale;
- all'omesso o non corretto adempimento degli obblighi di informazione e cooperazione nei confronti dell'autorità di notifica e delle istituzioni europee.

La configurazione di tale potere sanzionatorio è finalizzata ad assicurare il rispetto degli obblighi posti a garanzia del sistema di valutazione della

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

conformità, assicurando, al contempo, l'efficacia dell'azione amministrativa mediante l'adozione di apposite misure di contrasto alle violazioni.

L'**articolo 21** (*Poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato*), nel disciplinare i poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato, richiama l'ambito soggettivo di applicazione previsto dall'articolo 99, paragrafo 1, del Regolamento IA.

L'**articolo 22** (*Misure sanzionatorie non pecuniarie*) disciplina le misure sanzionatorie non pecuniarie adottabili dall'AgID e dalle Autorità nazionali di vigilanza del mercato per le violazioni del Regolamento IA caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità. Oltre a richiamare i criteri dosimetrici previsti dall'art. 99, paragrafo 7, del Regolamento IA, si specifica che tali misure si pongono in rapporto di alternatività rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare, le misure sanzionatorie non pecuniarie sono di due tipi: la lettera a) si introduce l'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, prevedendo altresì la possibilità per l'autorità competente di indicare le misure da attuare e il termine per adottarle; la lettera b) prevede la dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile qualora l'infrazione contestata sia cessata.

Il **comma 2** precisa che l'eventuale inottemperanza all'ordine di cui alla lettera a) entro il termine stabilito dall'autorità competente determina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23, il cui importo è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimi stabiliti dalla medesima disposizione.

Al **comma 3** si puntualizza che tale disciplina non pregiudica il potere di adottare misure sanzionarie non pecuniarie facenti capo alle autorità del settore finanziario e al Garante per la protezione dei dati personali, come stabiliti dalle rispettive legislazioni di settore.

L'**articolo 23** (*Sanzioni amministrative pecuniarie*) disciplina il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento Regolamento IA, dando attuazione all'articolo 99 del medesimo regolamento e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 132 del 2025. La disposizione definisce il quadro sanzionatorio nazionale applicabile alle diverse fattispecie di violazione del Regolamento IA al fine di assicurare il coordinamento con il sistema delineato dalla disciplina unionale e perseguire l'obiettivo di garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità a quanto richiesto dal diritto dell'Unione europea, mantenendo altresì un bilanciamento adeguato tra le esigenze di innovazione tecnologica e la tutela degli interessi pubblici coinvolti.

In particolare, i **commi da 1 a 9** individuano le singole fattispecie sanzionatorie, graduando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla natura e alla gravità delle violazioni, in coerenza con la distinzione operata dal Regolamento IA tra pratiche vietate, inosservanza

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot 2026/0001116/TN

degli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, violazione degli obblighi di trasparenza e mancata cooperazione con le autorità competenti.

Il **comma 10** introduce una disciplina differenziata per le violazioni commesse da persone fisiche soggette agli obblighi previsti dal Regolamento IA, prevedendo, nei loro confronti, una riduzione del cinquanta per cento della sanzione amministrativa pecuniaria rispetto alla cornice edittale applicabile alle persone giuridiche; resta fermo che, in linea con le previsioni del Regolamento IA, non sono previste sanzioni per le persone fisiche esponenti o partecipanti delle persone giuridiche autrici delle violazioni. La previsione è volta ad assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della diversa capacità economica dei soggetti destinatari della sanzione e della differente incidenza economica della misura sanzionatoria.

Il **comma 11** chiarisce i criteri per la determinazione del fatturato rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni parametrate al volume d'affari del soggetto responsabile della violazione, specificando che si fa riferimento al fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, fatti salvi eventuali criteri differenti previsti dalla normativa settoriale applicabile.

Il **comma 12** individua i criteri cui le autorità competenti devono attenersi nella determinazione concreta dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, richiamando espressamente l'articolo 99, paragrafo 7, del Regolamento IA. Tra tali criteri rilevano, in particolare, la natura, la gravità e la durata della violazione, il carattere doloso o colposo della condotta, le misure adottate per attenuare il danno, il grado di cooperazione con l'autorità competente e l'eventuale reiterazione delle violazioni. La disposizione specifica inoltre che l'autorità competente tiene conto della natura sostanziale o formale dell'obbligo violato, al fine di garantire una modulazione della sanzione coerente con il principio di proporzionalità.

Tale principio trova altresì applicazione all'interno del **comma 13**, che disciplina il regime sanzionatorio applicabile alle piccole e medie imprese, incluse le microimprese, nonché alle start-up innovative, richiamando il criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento IA riferito ai massimali del presente articolo.

L'**articolo 24** (*Procedimento sanzionatorio*) detta la disciplina del procedimento sanzionatorio, individuando la normativa secondaria applicabile per ciascuna Autorità competente.

Il **comma 2** demanda per la definizione delle modalità di adozione delle sanzioni previste da parte dell'AgID ad un apposito regolamento interno.

Al fine di assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto e l'assetto organizzativo e regolamentare già vigente presso l'ACN, in relazione alle modalità per l'adozione delle sanzioni da parte dell'ACN e ai relativi termini, il **comma 3** dell'articolo rinvia al regolamento della medesima Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

In via generale, come previsto dal **comma 4**, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet istituzionale dell'Autorità competente. Nel caso il provvedimento di applicazione della sanzione venga impugnato l'Autorità competente ne dà menzione sul proprio sito internet unitamente al relativo esito. Nel provvedimento di irrogazione della sanzione, l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la cybersicurezza o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.

Per le sanzioni irrogate dalle Autorità di vigilanza del settore finanziario, per ragioni di omogeneità ed efficienza, i **commi 5, 6, 7** chiariscono che le sanzioni sono applicate dalle stesse secondo le procedure sanzionatorie adottate secondo le rispettive normative di settore.

Il **comma 8** introduce degli obblighi informativi a carico di AgID, delle Autorità del settore finanziario e del Garante per la protezione dei dati personali nei confronti dell'ACN in merito alle sanzioni applicate da tali autorità affinché l'Agenzia, in qualità di punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del Regolamento IA, possa assolvere all'obbligo di riferire annualmente alla Commissione europea riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte nel corso dell'anno e ad eventuali controverse o procedimenti giudiziari correlati, previsto dall'articolo 99, paragrafo 11, del Regolamento IA.

Da ultimo, il **comma 9** prevede come clausola di salvaguardia l'applicazione, in quanto compatibile, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16, riguardante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

L'articolo 25 (*Devoluzione dei proventi*) autorizza la riassegnazione alla spesa degli eventuali introiti delle predette procedure sanzionatorie. Pertanto, il **comma 1** stabilisce che detti proventi siano versati all'entrata bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati alla posta contabile relativa alle spese dell'ACN allocata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021. Si prevede, altresì, che le risorse così introitate siano destinate in via prioritaria all'esercizio delle funzioni di vigilanza

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

attribuite alla medesima Agenzia dalla legge n. 132 del 2025 e dal presente decreto.

Il **comma 2** disciplina il regime di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in attuazione delle disposizioni del presente decreto. Si prevede, invero, che tali proventi siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, per essere destinati, per l'intero ammontare, al bilancio dell'AgID.

La disposizione è finalizzata ad assicurare che le risorse, derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio, siano utilizzate per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agenzia connesse all'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto. L'assegnazione delle somme al bilancio dell'AgID si giustifica in ragione dell'ampliamento e della crescente complessità delle funzioni attribuite all'Agenzia in materia di intelligenza artificiale, a fronte di una struttura organizzativa caratterizzata da persistenti carenze di organico. Tale previsione consente, pertanto, di rafforzare la capacità operativa dell'Ente, assicurando un adeguato supporto allo svolgimento delle nuove attività, senza gravare sulla finanza pubblica. In tale ottica, è prevista la destinazione in via prioritaria di queste risorse allo svolgimento delle attività previste dal decreto, al fine di rafforzare l'efficacia complessiva del sistema di *governance* e vigilanza in materia di intelligenza artificiale.

Il **comma 3** rinvia, per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate dalle Autorità di Vigilanza del settore finanziario, a quanto previsto dalle rispettive normative di settore.

Le disposizioni contenute nella **sezione VI (Spazi di sperimentazione normativa), articoli da 26 a 31**, introducono nell'ordinamento nazionale una disciplina organica degli spazi di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale, in attuazione dell'articolo 57 del Regolamento IA. L'intervento normativo disciplina la sperimentazione e la validazione di sistemi di intelligenza artificiale in condizioni controllate, al fine di favorirne uno sviluppo nel rispetto del quadro regolatorio delineato e dei principi europei di promozione di una innovazione responsabile.

In particolare, l'**articolo 26** ("*Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA*"), al **comma 1**, istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l'intelligenza artificiale, posto sotto la vigilanza delle Autorità nazionali competenti, e ne individua le finalità. Lo Spazio di sperimentazione costituisce un ambiente regolamentato e controllato nel quale è possibile testare i sistemi di intelligenza artificiale sotto la supervisione delle autorità competenti.

La norma persegue, in primo luogo, l'obiettivo di sostenere la condivisione delle migliori pratiche attraverso la cooperazione con le Autorità nazionali per

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot. 2026.0001116

l'intelligenza artificiale, favorendo la diffusione di modelli organizzativi e tecnici conformi al quadro normativo europeo. Contestualmente, la disposizione mira a promuovere l'innovazione e la competitività del sistema produttivo nazionale, creando condizioni favorevoli allo sviluppo, alla sperimentazione e alla validazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. In tale prospettiva, lo Spazio di sperimentazione rappresenta uno strumento volto a rafforzare l'ecosistema nazionale dell'IA, incentivando investimenti, ricerca applicata e trasferimento tecnologico.

Lo stesso comma attribuisce particolare rilievo alla funzione di apprendimento normativo, intesa quale processo di progressivo affinamento dell'approccio regolatorio sulla base delle evidenze e delle informazioni raccolte nel corso delle attività di sperimentazione.

Particolare attenzione è riservata alle piccole e medie imprese e le startup, in considerazione del ruolo strategico da esse svolto nello sviluppo tecnologico e nella crescita del settore dell'intelligenza artificiale. In conformità a quanto previsto dall'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento IA, la disposizione riconosce una priorità a tali soggetti, rimettendo al decreto di cui al comma 2 la definizione dei criteri per assicurarne un trattamento preferenziale.

Il **comma 2** prevede la possibilità per i fornitori, anche potenziali, di sistemi di IA di accedere a un ambiente controllato finalizzato alla sperimentazione, allo sviluppo e alla verifica delle soluzioni innovative. La gestione di tale spazio è affidata congiuntamente all'AgID e all'ACN, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, come definite dal Regolamento IA e dal presente decreto. La disposizione, inoltre, demanda a un decreto congiunto dei Direttori generali delle due citate Agenzie la definizione delle modalità di accesso, gestione e funzionamento dello Spazio di sperimentazione, sotto il coordinamento del Comitato di coordinamento.

Il **comma 3** disciplina la partecipazione dei soggetti interessati alla spazio di sperimentazione sulla base di criteri di eleggibilità che, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'art. 58 del regolamento IA, saranno definiti con uno o più decreti adottati congiuntamente dai Direttori generali di AgID e ACN ai sensi dell'articolo 28, comma 5, di tale decreto.

L'**articolo 27** ("*Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA*") ai **comma 1 e 2**, attribuisce al Comitato di coordinamento il compito di definire la gestione strategica, gli indirizzi generali dello Spazio di sperimentazione, nonché l'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali fornitori, anche mediante forme di consultazione dei portatori di interesse, al fine di assicurarne un adeguato coinvolgimento da parte delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Ai sensi del **comma 3**, nello svolgimento di tali attività, il medesimo Comitato si avvale del supporto di un Gruppo operativo istituito dal successivo articolo 28 del presente decreto, al fine di disciplinare la gestione operativa dello Spazio di sperimentazione.

L'**articolo 28** ("*Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA*") al **comma 1** istituisce con decreto

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot. 2026/0001116/TN

congiunto dell'AgID e dell'ACN un Gruppo operativo, pariteticamente composto, a cui sono attribuite le funzioni connesse all'attuazione tecnica dello spazio.

Al **comma 2**, la disposizione prevede che il Gruppo operativo possa coinvolgere i rappresentanti di altre amministrazioni competenti e coinvolga, per singole progettualità, anche università e centri di ricerca di cui al successivo articolo 45, comma 8, al fine di assicurare adeguati livelli di supporto tecnico-scientifico.

Il **comma 3** stabilisce che la partecipazione al Gruppo operativo avviene a titolo gratuito, escludendo espressamente il riconoscimento di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese, comunque denominati.

Il **comma 4** definisce le funzioni del Gruppo operativo, attribuendogli tutti i compiti necessari al funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, in coerenza con il quadro attuativo previsto, a partire dall'istruttoria preliminare di ammissibilità delle domande, alla selezione dei progetti, sino al monitoraggio dell'esecuzione dei piani di sperimentazione.

Il **comma 5** demanda a uno o più decreti adottati in forma congiunta dai Direttori Generali di AgID e ACN la definizione degli aspetti organizzativi e operativi del Gruppo operativo, inclusi composizione, funzionamento e modalità di lavoro. Tali atti, disciplinano anche il coordinamento tecnico e l'attuazione dell'articolo 57 del regolamento IA, con particolare riferimento alla gestione dello Spazio di sperimentazione e all'individuazione dei servizi offerti, nonché ai criteri di ammissibilità dei progetti, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IA.

Il **comma 6** ribadisce l'obbligo di riservatezza in capo alle Autorità nazionali per l'IA sulle informazioni e i dati acquisiti nell'ambito delle attività relative allo Spazio di sperimentazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 78 del regolamento sopra menzionato.

Infine, il **comma 7**, riconosce il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca alla definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei progetti di sperimentazione di propria competenza.

L'**articolo 29** ("*Promozione dell'innovazione e cooperazione transfrontaliera*"), al **comma 1**, promuove forme di collaborazione con le Autorità nazionali al fine di favorire l'integrazione dello spazio di sperimentazione nell'ambito dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale, tramite il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel settore. In particolare, sono individuati i seguenti portatori di interessi: organismi notificati e organizzazioni di normazione, piccole e medie imprese, comprese start-up, imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, poli europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1 (università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM).

Camera dei Deputati **ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN**

Il **comma 2**, attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale funzioni di supervisione nei rapporti con gli organismi notificati e valorizza, infine, al **comma 3**, la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e a progetti pilota, anche ai fini del mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.

L'**articolo 30** ("*Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione*"), al **comma 1**, disciplina l'eventuale istituzione di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale in specifici ambiti settoriali, demandando la definizione delle relative modalità organizzative a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle Autorità nazionali competenti e previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate.

È inoltre prevista ai **commi 2 e 3** la possibilità di istituire spazi di sperimentazione a livello regionale o locale o in cooperazione con le Autorità competenti di altri Stati membri. L'istituzione, la gestione e il funzionamenti i tali spazi sono definiti con i decreti di cui al comma 1, con il coinvolgimento della Conferenza Unificata ai fini del necessario coordinamento istituzionale.

Il **comma 4** ha lo scopo di chiarire, con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, il rapporto tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 del decreto e la sperimentazione FinTech prevista dall'articolo 36, commi 2-*bis* e ss. del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34. In questo caso, il comma 4 chiarisce che la sperimentazione di tali sistemi di IA può avvenire, a seconda della natura e della finalità della stessa, sia all'interno dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sia della sandbox finanziaria. In particolare, rispetto ad un sistema di IA innovativo destinato al settore finanziario, l'istituto finanziario potrà ricorrere anche allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tali casi, alle riunioni del Gruppo operativo parteciperanno anche le Autorità del settore finanziario per i profili di competenza. In ogni caso, per garantire una risposta uniforme rispetto ai sistemi di IA innovativi destinati al settore finanziario, saranno definite opportune modalità di coordinamento e cooperazione tra le due forme di sperimentazione all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al **comma 5**; tale comma rinvia, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, d'intesa con le autorità del settore finanziario e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.

L'**articolo 31** ("*Esiti della sperimentazione normativa per l'IA*"), disciplina gli adempimenti legati agli esiti della sperimentazione normativa per l'IA. Al

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

riguardo, esso prevede che le autorità nazionali competenti presentino delle relazioni annuali all'ufficio per l'IA, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16. Tali relazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.

L'**articolo 32** ("*Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82*") introduce alcune modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, in un'ottica di armonizzazione della legge istitutiva dell'ACN con le nuove disposizione unionali in materia di IA e, in particolare, il **comma 1**, **lettera a)**, integra le funzioni dell'Agenzia inserendo anche quella di Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del Regolamento IA e dell'articolo 20 della legge n. 132 del 2025.

Il medesimo articolo 32, al **comma 1, lettera b)** interviene, inoltre, sull'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 82 del 2021, ove le parole: «*ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative*» per sostituirle con le parole: «*nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge*». La modifica in esame conforma il novero delle fonti di finanziamento dell'Agenzia a tutte le funzioni, in particolare sanzionatorie, ad essa attualmente demandate *ex lege*. In particolare, la proposta di modifica riconduce tra le risorse a disposizione dell'ACN i proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate nell'esercizio di tutte le funzioni che essa svolge ai sensi di legge. La modifica si rende necessaria in quanto, sebbene i poteri sanzionatori dell'Agenzia si estendano attualmente oltre gli ambiti ivi indicati del decreto legislativo n. 138 del 2024 – decreto legislativo NIS, del decreto-legge n. 105 del 2019 – decreto-legge perimetro e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 82 del 2021, riconduce ancora tra i proventi sanzionatori che costituiscono fonti di finanziamento dell'Agenzia le sole risorse derivanti dall'irrogazione di sanzioni di cui alle norme sopracitate. Con ciò, rappresentando un quadro delle fonti dei proventi parziale in quanto, successivamente all'adozione del decreto-legge n. 82 del 2021, nuove fonti normative hanno attribuito all'Agenzia specifici poteri di irrogazione delle sanzioni, tra cui anche il presente decreto legislativo. Alla luce di quanto sopra, si rende opportuno inserire un rinvio mobile che consenta di adeguare automaticamente l'articolo 11, comma 2, lettera f), del d.l. n. 82 del 2021 al progressivo ampliamento, da parte del Legislatore, dei poteri sanzionatori dell'Agenzia.

L'**articolo 33** *("Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34")* prevede l'inclusione dell'ACN tra i membri permanenti del Comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-octies del citato decreto-legge. Tale modifica di coordinamento si rende necessaria atteso che il Comitato FinTech, la cui segreteria tecnica è istituita presso il Dipartimento del Tesoro, funge da

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

cabina di regia e da spazio di coordinamento delle attività di sperimentazione svolte nell'ambito della sperimentazione FinTech.

L'**articolo 34** ("*Protezione dei dati e riservatezza*") precisa, in linea con le previsioni vigenti, che le forme di coordinamento operativo e informativo, nonché gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Il **Capo III** disciplina l'intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione e si compone di 14 articoli **(da 35 a 48).**

L'**articolo 35** ("*Formazione degli studenti in materia di IA*") dà attuazione all'articolo 24, comma 2, lettera g), della legge n. 132 del 2025. La sfida dell'intelligenza artificiale, se affrontata con responsabilità e lungimiranza, può costituire un'opportunità formativa di rilievo. Tale opportunità può essere pienamente valorizzata nella misura in cui la scuola continui a perseguire la propria missione educativa, orientata allo sviluppo della consapevolezza, del pensiero critico e della cittadinanza attiva.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1** - in coerenza con le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, e nel quadro della legge 20 agosto 2019, n. 92 - prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere attività formative in materia di intelligenza artificiale anche nell'ambito dell'educazione civica. La disposizione è volta a integrare la riflessione sull'intelligenza artificiale nell'insegnamento dell'educazione civica, in coerenza con gli obiettivi dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione civica (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale). In tale prospettiva, l'intervento mira a promuovere la consapevolezza delle implicazioni civiche dell'intelligenza artificiale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, alla protezione dei dati personali, ai principi di equità e non discriminazione, nonché alla partecipazione informata e responsabile alla vita sociale e democratica.

La trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica e l'impatto dei processi di automazione e dell'intelligenza artificiale sul tessuto produttivo e sociale impongono un rafforzamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche nei percorsi di istruzione. In tale contesto, il potenziamento delle discipline *STEAM* nei curricoli scolastici costituisce leva strategica per la formazione di studentesse e studenti capaci di operare in ambienti complessi, interdisciplinari e ad alta intensità tecnologica, sviluppando pensiero critico, creatività e capacità di *problem*

Camera dei Deputati ARRIVO 03 Luglio 2026 Prot 2026 0001116 CTN

solving. Le proposte in esame, pertanto, sono finalizzate a promuovere un paradigma educativo innovativo, coerente con le esigenze di sviluppo, competitività e sostenibilità del Paese, idoneo a preparare le nuove generazioni alle sfide scientifiche e tecnologiche del futuro.

Il **comma 2** prevede che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), possano promuovere nei curricoli moduli formativi volti al potenziamento delle competenze STEAM, anche attraverso i percorsi di formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-*octies* della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale nella didattica è orientata a incentivare creatività, innovazione e capacità di risoluzione dei problemi, nonché a favorire l'acquisizione di competenze spendibili nei settori dell'innovazione digitale. La previsione valorizza l'interdisciplinarità propria dell'approccio STEAM, promuovendo la connessione tra saperi scientifici e dimensione espressiva, creativa e progettuale.

Il **comma 3** dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'aggiornamento delle Linee guida per le discipline STEM, adottate con decreto ministeriale n. 184 del 15 settembre 2023, al fine di assicurare coerenza metodologica e scientifica nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle discipline scientifiche. Tale aggiornamento risponde all'esigenza di adeguare i riferimenti didattici ai rapidi mutamenti dell'ecosistema digitale e tecnologico, garantendo al contempo continuità e qualità dell'azione educativa.

comma 4 La norma stabilisce che, nell'ambito delle iniziative previste dal presente articolo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contribuisca, per quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua.

L'obiettivo è rafforzare la capacità del sistema formativo di adeguarsi ai fabbisogni del mercato del lavoro e favorire l'orientamento consapevole degli studenti, senza introdurre nuovi strumenti finanziari o trasferimenti obbligatori.

Il **comma 5** rafforza il ruolo dell'orientamento scolastico quale strumento essenziale per accompagnare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado verso scelte consapevoli in materia di percorsi di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento agli ambiti STEAM, in considerazione della crescente rilevanza strategica di tali competenze nei contesti accademici e professionali contemporanei. In coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche sono chiamate ad adottare specifiche iniziative di orientamento - anche nell'ambito della progettazione dei moduli di orientamento formativo - volte a rafforzare

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

competenze disciplinari e trasversali, valorizzare attitudini e talenti individuali e contrastare fenomeni di dispersione o disallineamento tra percorsi di studio e prospettive formative e professionali. La disposizione demanda inoltre al Ministero dell'istruzione e del merito l'aggiornamento delle Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022, al fine di assicurarne la coerenza con l'evoluzione dei contesti tecnologici e scientifici.

La disposizione di cui **al comma 6** definisce la cornice normativa per l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali per i licei, prevedendo l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricoli scolastici, in coerenza con la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante *"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"*.

Al riguardo, si precisa che le Indicazioni nazionali per i licei costituiscono il documento di riferimento per la progettazione curricolare delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, alle quali le medesime istituzioni sono tenute ad attenersi, in quanto espressione della competenza statale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativa alla definizione degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento alle competenze degli studenti e alle discipline costituenti la quota nazionale dei curricoli.

Le Indicazioni nazionali per i licei attualmente vigenti risalgono al 2010. Il tempo trascorso dalla loro emanazione, unitamente alle profonde trasformazioni intervenute nei contesti sociale, culturale, economico e tecnologico, rende necessaria una revisione organica dei relativi contenuti. In particolare, esse risultano antecedenti alla diffusione pervasiva delle tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale generativa, nonché non pienamente allineate ai più recenti quadri europei di riferimento in materia di competenze, quali *DigComp 2.2 e GreenComp* .

La disposizione sottolinea, pertanto, l'importanza dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricoli scolastici, sia quale oggetto di apprendimento sia quale risorsa metodologico-didattica a supporto dei processi educativi. In tale prospettiva, essa concorre allo sviluppo, da parte degli studenti, di competenze per un uso consapevole, critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di intelligenza artificiale generativa. L'integrazione dell'intelligenza artificiale è prevista secondo un approccio interdisciplinare e trasversale, in coerenza con l'impianto culturale unitario del curricolo liceale.

La disposizione richiama, altresì, lo strumento normativo mediante il quale sono adottate le Indicazioni nazionali per i licei, individuato nell'articolo 13, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Per le medesime finalità, l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a indirizzo sportivo e al liceo del Made in Italy è disposto ai sensi della medesima previsione, assicurando la

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

ricomposizione delle Indicazioni nazionali in un testo unitario riferito a tutti gli indirizzi liceali.

L'**articolo 36** (*"Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale"*) si inserisce nell'ambito delle politiche educative finalizzate alla tutela del benessere degli studenti nell'ambiente digitale, con particolare riferimento alla progressiva diffusione e pervasività dei social media e delle piattaforme di comunicazione e condivisione di contenuti multimediali.

Negli ultimi anni è emersa l'esigenza di affrontare una crescente emergenza educativa, connessa all'utilizzo sempre più precoce, intenso e spesso non consapevole dei social media da parte dei minori. In tale contesto, si rende necessario rafforzare il ruolo della scuola quale presidio fondamentale di prevenzione, promozione della consapevolezza e tutela dei minori nello spazio digitale. Il fenomeno è associato, secondo le più recenti evidenze pedagogiche e psicologiche, a rischi significativi, tra cui la riduzione della capacità di attenzione, l'alterazione delle dinamiche relazionali, l'esposizione a contenuti inappropriati, nonché l'insorgenza di forme di dipendenza comportamentale e di fragilità sul piano del benessere psicologico ed emotivo. A tali criticità si aggiunge la crescente interazione degli studenti con ambienti digitali e relazionali basati su sistemi di intelligenza artificiale, i quali, se non adeguatamente mediati sul piano educativo e formativo, possono incidere sui processi di sviluppo identitario e relazionale in età evolutiva.

In tale quadro, il **comma 1** prevede l'attivazione da parte del Ministero dell'Istruzione, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, di un piano di formazione rivolto al personale docente, quale leva strategica per rafforzare la capacità del sistema scolastico di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti. La formazione dei docenti, finalizzata a sostenere, nell'ambito dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e apprendimento, lo sviluppo di competenze per la trattazione dei temi relativi all'uso dei social media e delle piattaforme digitali, è individuata come strumento essenziale per la progettazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), di azioni educative rivolte agli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie, finalizzate a ridurre l'impatto negativo dell'uso dei social media sul benessere complessivo della persona in età evolutiva e a rafforzare le competenze di cittadinanza digitale. Il riferimento al PTOF consente di collocare tali interventi all'interno della progettualità complessiva delle istituzioni scolastiche. Detto piano, infatti, rappresenta il documento strategico che delinea l'identità progettuale delle scuole rendendo esplicite le scelte didattiche curriculari ed extracurricolari. All'interno dello stesso, le attività educative previste dalla disposizione in esame possono trovare attuazione negli ambiti deliberati dal collegio dei docenti, vale dire le attività curriculari, extracurricolari o di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa. Per l'attuazione della disposizione, **al comma 2** è previsto l'utilizzo

Camera dei Deputati **ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN**

delle risorse, nel limite di 100 milioni di euro, a valere sul Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027", nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

L'**articolo 37** ("*Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale*"), in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge n. 132 del 2025, muove dall'esigenza di definire una cornice valoriale, metodologica e organizzativa idonea ad accompagnare l'introduzione strutturale dell'intelligenza artificiale nel sistema educativo e formativo. In tale prospettiva, la formazione assume carattere strategico e costituisce presupposto imprescindibile per un'integrazione consapevole e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione.

Nel dettaglio, il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione della formazione, iniziale e in servizio, rivolta al personale docente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPIA.

Il **comma 2** individua obiettivi puntuali, volti ad assicurare un aggiornamento qualificato dei livelli di padronanza dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo all'uso consapevole, responsabile ed etico dell'intelligenza artificiale generativa nella pratica professionale. La formazione è altresì orientata allo sviluppo, in una prospettiva antropocentrica, di competenze digitali avanzate coerenti con il quadro europeo delle competenze digitali, con specifica attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla sicurezza, alla tutela della *privacy* e dell'identità digitale, all'interoperabilità dei dati e alla sostenibilità delle pratiche tecnologiche. Particolare rilievo assume, inoltre, la capacità di progettare attività didattiche innovative, nonché sistemi di valutazione e certificazione di competenze multiple e interconnesse nell'ambito dell'educazione digitale.

Il **comma 3** integra tale impianto, prevedendo che il medesimo decreto definisca anche criteri e interventi volti a promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dei sistemi algoritmici. La disposizione intende rendere la conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale e la capacità di interagirvi in modo etico, trasparente e responsabile parte integrante della competenza digitale. Sono altresì previsti interventi diretti a ridurre il divario digitale e a garantire pari opportunità di accesso alle competenze emergenti, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali. Specifico rilievo è attribuito allo sviluppo, negli studenti, di capacità di analisi critica dei contenuti generati o elaborati mediante sistemi di intelligenza

Camera dei Deputati **ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN**

artificiale, al fine di contrastare fenomeni di disinformazione, manipolazione e dipendenza tecnologica.

Il **comma 4** stabilisce che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, continuano ad applicarsi le Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025, assicurando così continuità regolativa e coerenza nell'attuazione delle misure.

Il **comma 5** completa il quadro delle disposizioni di attuazione della delega con riguardo alla formazione, con una previsione specifica riguardante il sistema regionale di istruzione e formazione professionale. In particolare, la disposizione invita le Regioni a favorire, nell'esercizio delle proprie competenze in materia e nell'organizzazione del servizio di istruzione e formazione professionale, l'ampliamento dell'offerta formativa, inserendo moduli finalizzati alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi. In particolare, si prevede che gli Uffici scolastici regionali possano promuovere l'istituzione di comitati tecnico-etici territoriali, operanti mediante reti di istituzioni scolastiche del medesimo ambito, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, supporto alla sperimentazione didattica e presidio dei profili connessi alla protezione dei dati e alla tutela dei diritti fondamentali. Tali organismi sono finalizzati a promuovere un monitoraggio dell'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività didattiche innovative, ad assicurare la formazione continua del personale docente, favorendone la partecipazione effettiva, nonché a promuovere l'adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d'istituto al fine di includervi regole condivise sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico. La previsione non introduce nuovi livelli burocratici, ma configura un luogo stabile di raccordo e accompagnamento, volto a sostenere in modo coordinato e responsabile l'attuazione dell'intelligenza artificiale nel sistema nazionale di istruzione.

Il **comma 6** statuisce che per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 7**. prevede che le Regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, possano favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi. Si tratta di iniziative che alcune regioni hanno già intrapreso (cfr., ad esempio, Toscana, L.R. 9/12/2024, n. 57; Puglia, L.R. 14/04/2025, n. 4, art. 10; Friuli-Venezia Giulia, L.R. 14/11/2025, n. 14, art. 14; Calabria, L.R. 02/02/2026, n. 4, art. 3; Sardegna, L.R. 12/03/2026, n. 6, artt. 14 e 15) e che auspicabilmente saranno estese così da garantire anche a coloro che scelgono percorsi di formazione professionale competenze

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

per un uso consapevole, critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di intelligenza artificiale.

L'**articolo 38** (*Alfabetizzazione degli adulti all' utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale*) dà attuazione all'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge 23 settembre 2025, n. 132, promuovendo interventi strutturati di alfabetizzazione e formazione degli adulti in materia di sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, il **comma 1** attribuisce ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) il compito di attivare, nell'esercizio della propria autonomia, percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze, sia teoriche sia operative, relative all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Tali percorsi prevedono la valorizzazione delle competenze comunque acquisite in contesti non formali e informali, attraverso specifiche modalità di accertamento in ingresso, nonché la definizione di criteri per il riconoscimento delle competenze maturate al termine delle attività formative, in coerenza con l'ordinamento dell'istruzione degli adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. La previsione risponde altresì all'esigenza di sostenere i processi di aggiornamento e riqualificazione professionale, favorendo l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il **comma 2** individua le finalità dei percorsi, orientati allo sviluppo di competenze in materia di intelligenza artificiale per un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente. Le iniziative formative sono realizzate mediante metodologie didattiche partecipative, attività laboratoriali e compiti di realtà, intesi quali attività didattiche strutturate che richiedono agli studenti adulti di applicare conoscenze, abilità e competenze a situazioni concrete e significative, riconducibili ai contesti di vita personale, sociale e lavorativa. Tali attività, caratterizzate da un elevato livello di integrazione tra dimensione teorica e operativa, sono volte a sviluppare capacità di *problem solving*, pensiero critico, autonomia decisionale e assunzione responsabile delle scelte nell'impiego delle tecnologie, in coerenza con le esigenze di cittadinanza attiva e di occupabilità. È altresì previsto l'impiego di piattaforme e strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere percorsi di apprendimento personalizzati, calibrati sui ritmi, sugli stili cognitivi e sui bisogni formativi dell'utenza adulta.

Il **comma 3** prevede la possibilità per i CPIA di stipulare accordi o convenzioni con enti locali, altri soggetti pubblici e privati e con strutture formative accreditate dalle Regioni, in coerenza con programmi e quadri di riferimento europei in materia di alfabetizzazione e competenze sull'intelligenza artificiale. Tale previsione intende rafforzare l'integrazione territoriale dell'offerta formativa e promuovere modelli didattici condivisi, nel

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0061116/TN

rispetto del riparto di competenze tra i soggetti coinvolti. In questa prospettiva, la dimensione di rete assume carattere strategico, quale strumento di condivisione di risorse professionali e strumentali e di sviluppo di soluzioni organizzative innovative. I CPIA possono, inoltre, avvalersi dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo (CRRS&S), quali strutture di riferimento per l'innovazione metodologica dell'istruzione degli adulti, anche con riguardo alla progettazione didattica, alla formazione del personale e allo sviluppo di piattaforme per la formazione a distanza.

La norma di cui al **comma 4** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le Regioni, assicuri l'integrazione delle competenze acquisite nei CPIA nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze. L'obiettivo è rafforzare il raccordo tra i percorsi formativi dei CPIA e le politiche attive del lavoro.

All'**articolo 39** (*Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano*) il **comma 1** attribuisce al Ministro per la PA il compito di indirizzare e coordinare le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici. Il **comma 2** disciplina, sempre nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, l'avvalimento del Ministro per la PA della SNA, nonché, in regime convenzionale, di collaborazioni con università, enti di ricerca e con istituzioni di alta formazione, al fine di assicurare un efficiente trasferimento di conoscenze, la costruzione di competenze digitali avanzate e un supporto specialistico alle sperimentazioni e alle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale nelle PA.

L'**articolo 40** (*Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale*) introduce specifiche garanzie a tutela dei lavoratori nell'ambito dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali che incidono sul rapporto di lavoro, in coerenza con il quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali e di regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

Il **comma 1** stabilisce il principio secondo cui le decisioni concernenti la costituzione, la modificazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari, non possono essere adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato effettuato mediante sistemi di intelligenza artificiale. La norma si pone in continuità con le garanzie previste dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con la disciplina

Camera dei Deputati **ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN**

nazionale, in particolare con i principi stabiliti dall'articolo 11 della legge 132 del 2025.

A tal fine viene espressamente previsto che la decisione finale sia sempre riservata a una persona fisica dotata dei necessari poteri decisionali, che possa riesaminare i presupposti della valutazione algoritmica e discostarsi, ove necessario, dall'esito elaborato dal sistema, fornendo adeguata motivazione.

Il **comma 2** afferma che l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore, nonché del principio di non discriminazione.

Il **comma 3** disciplina gli obblighi informativi e i diritti di trasparenza riconosciuti al lavoratore. In particolare, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere, prima dell'avvio del trattamento, agli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente. Viene, inoltre, riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo, una spiegazione intelligibile della decisione che lo riguarda. Tale spiegazione deve consentire di comprendere il ruolo eventualmente svolto dal sistema di intelligenza artificiale nel processo decisionale e i principali parametri utilizzati ai fini della valutazione.

La norma intende garantire un adeguato livello di trasparenza e comprensibilità delle decisioni assistite da sistemi algoritmici, evitando che il lavoratore si trovi di fronte a decisioni opache o prive di motivazione effettivamente conoscibile. Restano impregiudicati i diritti riconosciuti dal GDPR, tra cui il diritto di accesso ai dati personali e le ulteriori prerogative previste dagli articoli 13, 15 e 22 del medesimo regolamento.

Il **comma 4** stabilisce, infine, la nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata previsto dal comma 1.

Trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale e di principio, volta a definire garanzie procedimentali e diritti di trasparenza nell'ambito di rapporti tra soggetti privati nonché modalità di esercizio di poteri e obblighi già gravanti sui soggetti interessati nell'ambito del vigente quadro normativo, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli articoli 41, 42 e 43 riguardano l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 2, lettere e) e f), vista anche la particolare contiguità tematica, si è ipotizzata la formulazione di disposizioni raccolte in un unico articolo, mentre per le lettere i) e l) si sono ipotizzate disposizioni distinte.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

L'**articolo 41** *(Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM)* riguarda le attività di alfabetizzazione e formazione. Si identifica il sistema delle istituzioni dell'istruzione superiore e della ricerca quale interlocutore primario per la realizzazione dei percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nonché per l'alfabetizzazione e la formazione dei professionisti.

La proposta promuove il supporto di professori, ricercatori e tecnologi alle attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione scientifica diretta a favorire una comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale, nonché che questi ultimi possano collaborare alle attività di alfabetizzazione e formazione rivolte ai professionisti da ordini professionali, imprese e soggetti no profit, sulla base di accordi con l'istituzione di afferenza.

Si dispone, in fine, che le attività di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.

L'**articolo 42** (*Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy*) disciplina le modalità di integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore. La disposizione è in continuità e coerenza con la Riforma 1.5 (Classi di laurea) della Missione 4, Componente 1, del PNRR, che assicura maggiori margini di flessibilità interdisciplinare all'autonomia didattica delle università. Si definiscono, in coerenza con l'autonomia delle istituzioni dell'istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca, i termini dell'obbligo, previsto dalla legge di delega di assicurare la presenza di contenuti specifici minimi e si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio e verifica ex post.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che le istituzioni, nell'ambito della loro autonomia didattica, promuovano, in coerenza con i profili del corso e con gli sbocchi occupazionali, integrazioni interdisciplinari per garantire la comprensione tecnica, l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, e la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni.

Le attività formative, ai sensi del **comma 2**, dovranno prevedere, in coerenza con il profilo culturale e professionale, una comprensione integrata dei profili tecnici, giuridici ed etici relativi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. È, dunque, lasciata all'autonomia didattica l'integrazione che deve tenere conto delle caratteristiche del corso di studio al fine di assicurare, in via generale e al di fuori di corsi specialistici per figure professionali specifiche, l'integrazione nei corsi di contenuti minimi indicati dal **comma 3**.

I contenuti elencati nella disposizione sono individuati dal punto di vista funzionale, cioè in termini di risultati di apprendimento attesi dalle attività formative, e non come un elenco di nozioni da trasmettere in modo meramente descrittivo. La scelta rispecchia l'idea di lasciare all'autonomia

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

didattica la definizione dei contenuti da calibrare in relazione alle caratteristiche del corso e agli sbocchi professionali previsti. Lo stesso approccio è seguito con il **comma 4,** che individua, in maniera flessibile, diverse modalità, attraverso le quali la formazione potrebbe essere erogata. Tra queste sono previste anche attività laboratoriali interdisciplinari che coinvolgono studenti provenienti da differenti percorsi di studio, al fine di simulare contesti professionali nei quali è richiesta l'interazione tra profili con competenze eterogenee.

Il **comma 5** introduce un'azione di monitoraggio annuale sull'attuazione dell'articolo nelle università e nelle istituzioni AFAM, anche utilizzando i dati raccolti nelle attività nazionali di valutazione, di assicurazione della qualità e di accreditamento (sistema AVA) di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. L'attività di monitoraggio è condotta secondo metodologie coerenti con gli *Standards and Guidelines for Quality Assurance* (ESG) e con le attività di collaborazione intergovernativa previste nell'ambito del processo di Bologna, anche al fine di assicurare la comparabilità internazionale dei risultati formativi. Tale impostazione persegue una duplice finalità: da un lato, verificare l'effettiva integrazione delle competenze in intelligenza artificiale nei percorsi formativi a livello nazionale; dall'altro, posizionare il sistema universitario italiano come protagonista attivo del dibattito europeo sulle competenze digitali, contribuendo con dati strutturati al confronto internazionale.

Il **comma 6** demanda ad un decreto ministeriale, previo parere dell'ANVUR, la definizione degli indicatori di monitoraggio (quantitativi e qualitativi), delle modalità operative in formato compatibile con i sistemi informativi europei dell'istruzione superiore (ETER, EQAR Database), dei criteri di valorizzazione nell'ambito delle politiche di incentivazione (collegamento con la quota premiale del FFO e con le risorse per la programmazione strategica), e delle forme di partecipazione ai gruppi di lavoro europei (Bologna *Follow-Up Group*, tavoli tecnici della Commissione europea).

Il collegamento tra i risultati del monitoraggio e le politiche di incentivazione trasforma la verifica da mero adempimento burocratico a leva di *policy effectiveness*, orientando le risorse verso le istituzioni più virtuose e stimolando un processo di miglioramento continuo attraverso lo scambio di buone pratiche. L'insieme delle disposizioni è pienamente coerente con l'obiettivo n. 4 della Comunicazione della Commissione europea "Piano d'azione per il continente dell'IA" COM(2025) 165 del 9 aprile 2025, che promuove lo sviluppo di competenze in intelligenza artificiale attraverso la modernizzazione dell'istruzione superiore e il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri nell'ambito del Processo di Bologna, nonché con il *Digital Education Action Plan* 2021-2027 e la *European Skills Agenda*, che identificano le competenze in IA come prioritarie per la competitività europea.

Camera dei Deputati **ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN**

Il **comma 7** è volto a rafforzare la missione degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), fondata sull'integrazione strutturale tra formazione, innovazione e fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con l'obiettivo di formare figure professionali in grado di operare in modo consapevole e qualificato in contesti ad alta intensità tecnologica, nei quali l'intelligenza artificiale assume un ruolo sempre più pervasivo nei processi produttivi, organizzativi e decisionali. In particolare, si individuano, in via prioritaria, gli ITS *Academy* afferenti all'Area tecnologica "*Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati*" quali laboratori di innovazione applicata, capaci di intercettare e anticipare l'evoluzione delle tecnologie emergenti e di tradurle in competenze tecnico-professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, al fine di sostenere e accelerare i processi di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione tecnologica del sistema produttivo, anche in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale prospettiva, la disposizione valorizza il ruolo degli ITS *Academy* nella formazione di professionisti in grado non solo di utilizzare e sviluppare soluzioni basate su modelli predittivi, sistemi conversazionali e modelli linguistici di grandi dimensioni, anche a supporto dei processi decisionali, ma altresì di interpretarne criticamente i risultati, comprenderne i limiti e i rischi applicativi, nonché valutarne le implicazioni giuridiche, etiche e regolatorie, in coerenza con il quadro normativo europeo vigente in materia di intelligenza artificiale.

L'**articolo 43** (*Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy*) è volto a dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera l), che richiedono di disciplinare modalità di collaborazione con le Autorità di riferimento che possano valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.

In particolare, il **comma 1** ha lo scopo di stimolare le collaborazioni tra il sistema della formazione superiore e della ricerca e le imprese per lo sviluppo di competenze in materia di IA al di fuori dall'ambito di applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale (art. 2 par. 6).

Il **comma 2**, al fine di incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n. 132 del 2025, autorizza università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, a stipulare con le stesse accordi finalizzati alla promozione e utilizzo di spazi di sperimentazione normativa, come disciplinati dall'articolo 57 del Regolamento sull'intelligenza artificiale, e per la formazione del personale. La previsione consente in maniera flessibile di dare attuazione ai punti 1 e 2 del principio di delega di cui alla lettera l).

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

La disposizione riprende un'analoga previsione, contenuta nell'articolo 36, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, che favorisce la collaborazione con il sistema dell'università e della ricerca per l'istituzione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Il **comma 3** prevede una particolare figura di assegnazione temporanea per consentire il trasferimento tecnologico attraverso la mobilità del personale, professori, ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo addetto alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico, attivabile su richiesta delle Autorità, previo consenso del personale secondo le modalità previste dall'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per un periodo non superiore al periodo stabilito per la sperimentazione e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni, anche non continuativi.

Il **comma 4** introduce, al fine di incentivare i docenti universitari alla partecipazione a tali progetti, un pacchetto di misure volte a rendere vantaggioso (e sostenibile) il loro coinvolgimento.

Il **comma 5** propone analoghe misure per ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e per il personale delle istituzioni AFAM.

Con il **comma 6** si valorizzano le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso la possibilità di stipulare convenzioni con le imprese per co-progettare e co-finanziare dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale e promuovere la creazione di spin-off universitari e di start-up.

Il **comma 7** mira a valorizzare il ruolo degli ITS *Academy* come soggetti strategici per il trasferimento tecnologico, in una logica di innovazione applicata e di rapida diffusione delle tecnologie emergenti, nonché a rafforzare le capacità di *governance* degli stessi attraverso il potenziamento delle attività di collaborazione già esistenti con università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM; a tal fine, il Comitato nazionale ITS *Academy*, di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, è chiamato a individuare criteri e modalità di cooperazione istituzionale nonché di supporto e altre iniziative finalizzate a trasferire competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo, nel pieno rispetto dei limiti e degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

I **commi 8, 9 e 10** sono volti, in attuazione della lettera l) del comma 2 dell'articolo 24, a contribuire all'adempimento dell'obbligo di garantire che gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA dispongano delle risorse adeguate al loro funzionamento, comprese risorse finanziarie e umane (considerando n.138 del Regolamento (UE) 2024/1689).

A tal fine si propone di individuare e costituire dei centri di riferimento per le attività di sperimentazione normativa per l'IA. Non si tratta di istituire nuovi soggetti giuridici ma di individuare risorse umane e strumentali nell'ambito dei soggetti vigilati esistenti. I suddetti centri sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sentite le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025. Una modalità di collaborazione tra sistema della

Camera dei Deputati ARRIVO 3 luglio 2026 Prot 2026D0011167

ricerca e istituzioni titolari di funzioni governative di particolare complessità sperimentata con successo con i centri di competenza che operano nel sistema della protezione civile.

Si tratta di un modello amministrativo particolarmente adatto per dare attuazione alla lettera l), perché consente di trasformare il richiamo legislativo a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM in una parte stabile dell'architettura pubblica della sandbox, invece che in collaborazioni occasionali.

Le disposizioni comprendono anche consorzi universitari e fondazioni a controllo pubblico che svolgono attività di ricerca e trasferimento tecnologico che pur avendo natura giuridica privata, fanno parte del Sistema di università e della ricerca.

La legge n. 132/2025, infatti, orienta la delega proprio verso il coinvolgimento del sistema della formazione superiore e della ricerca nella promozione, realizzazione e utilizzo degli spazi di sperimentazione normativa. Occorre evidenziare che nel modello protezione civile i centri di competenza, attualmente non sostituiscono l'autorità pubblica, ma diventano una rete qualificata di soggetti titolari di conoscenze, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici, selezionati per ambiti di specializzazione e messi stabilmente a disposizione del sistema pubblico. È esattamente il tipo di soluzione che serve anche per le sandbox IA, dove l'Autorità competente deve restare pubblica, ma ha bisogno di capacità tecnico-scientifiche diffuse e accreditate.

L'**articolo 44** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia*) raccorda la formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia — già prevista dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 132 del 2025 — con gli obblighi di alfabetizzazione derivanti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689, direttamente applicabile al Ministero quale *deployer* dei sistemi impiegati negli uffici giudiziari.

Il **comma 1** specifica i contenuti dei percorsi formativi, articolandoli in profili tecnici — inclusivi delle tecniche di interrogazione e istruzione dei sistemi e dei profili di cibersicurezza — giuridici e di impatto sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.

Il **comma 2** introduce il principio di differenziazione dei percorsi in relazione alle funzioni esercitate e al livello di rischio dei sistemi, in attuazione dell'articolo 4 del regolamento, e quello di aggiornamento periodico.

Il **comma 3** estende i percorsi alle competenze per la sorveglianza umana prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento, ove i sistemi impiegati siano classificati ad alto rischio.

Il **comma 4** preserva l'assetto di competenze disegnato dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 132 distinguendo il canale della Scuola superiore

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

della magistratura per i magistrati dalla competenza ministeriale diretta per il restante personale.

La disposizione non introduce obblighi ulteriori rispetto al regolamento europeo e non configura gold-*plating*: integra sul piano contenutistico una previsione già vigente, specificando i profili formativi necessari all'adempimento degli obblighi europei derivanti dal regolamento IA nel settore della giustizia.

L'**articolo 45** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni*) attua la delega di cui all'articolo 24, comma 2, lettera f), della legge n. 132 del 2025, introducendo l'obbligo per gli ordini professionali di includere nella formazione iniziale e continua percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 1** stabilisce il principio generale. Il **comma 2** ne articola i contenuti in tre profili: tecnico, giuridico e deontologico. Quest'ultimo, in particolare, è calibrato sulle specificità delle professioni regolamentate e comprende le responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 132 del 2025.

Il **comma 3** prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, rinviando al comma 5 per la determinazione dei contenuti e delle modalità.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, relative ai corsi di formazione professionale iniziale e continua svolti dagli ordini professionali in materia di intelligenza artificiale, si applichino anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attività e alle peculiarità dell'attività professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 5** fissa in sei mesi il termine per l'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi in materia di formazione da parte dei consigli nazionali, nel rispetto delle procedure di settore, ivi compresa l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorità vigilante ove prevista. Per le professioni forensi, ciò comporta l'intervento del Ministro della giustizia secondo le modalità previste dalla legge n. 247 del 2012 e dal regolamento del Consiglio nazionale forense in materia di formazione continua. Il medesimo comma 5 dispone, tra l'altro, che le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali che le costituiscono, rendano conoscibili i percorsi formativi e le modalità per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2013, quanto all'obbligo di rendere conoscibili elementi informativi che presentano utilità per il consumatore

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

Il **comma 6** disciplina le professioni sanitarie con un meccanismo distinto, rinviando a un accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni per l'inclusione dei percorsi nei programmi ECM, entro il medesimo termine di sei mesi.

La disposizione non configura *gold-plating*: l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 impone l'alfabetizzazione al personale che opera con sistemi di intelligenza artificiale, e la lettera f) della delega espressamente richiede la previsione di percorsi formativi da parte degli ordini professionali. L'articolo si limita a tradurre tali obblighi nel sistema della formazione professionale italiana, rispettandone l'articolazione istituzionale.

L'**articolo 46** (*Norme in materia di equo compenso*) attua la delega di cui all'articolo 24, comma 2, lettera f), della legge n. 132 del 2025, nella parte in cui prevede la garanzia dell'equo compenso per le prestazioni professionali che comportano l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 1** stabilisce il principio secondo cui l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale può comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49. La modulazione è ancorata alla classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale impiegato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689: ciò riflette la considerazione che l'impiego di sistemi a rischio più elevato richiede al professionista competenze aggiuntive, attività di verifica e sorveglianza più onerose e una maggiore assunzione di responsabilità, che giustificano un adeguamento del compenso. La norma configura la maggiorazione come possibilità («può comportare»), non come automatismo: la modulazione in concreto è rimessa ai decreti parametrici di cui al comma 2, che potranno graduarne l'incidenza in relazione al tipo di prestazione e alla categoria professionale.

Il **comma 2** prevede l'integrazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dei decreti ministeriali che determinano i parametri per la liquidazione dei compensi professionali. Il riferimento comprende i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 (*parametri* generali per le professioni regolamentate), il decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (parametri forensi) e i decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile 2023, n. 49, concernente le professioni non organizzate in ordini o collegi (parametri per l'equo compenso). Per le professioni forensi, l'integrazione comporta l'aggiornamento del decreto ministeriale sui parametri di cui al d.m. 55/2014, di diretta competenza del Ministro della giustizia. Il termine di dodici mesi è più ampio di quello previsto dall'articolo 12 per l'adeguamento della formazione, in considerazione della maggiore complessità tecnica dell'operazione — che richiede l'elaborazione di criteri di modulazione parametrica in relazione alla classificazione di rischio — e della necessità di acquisire i pareri degli ordini professionali interessati.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

L'**articolo 47** (*Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario*) prevede il coinvolgimento del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (cd. Comitato EDUFIN), per la promozione e il coordinamento di misure, anche elaborate dai suoi componenti, atte a sensibilizzare il pubblico circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario. Ai sensi di quanto previsto dal richiamo art. 24-*bis*, comma 10, del decreto-legge n. 237 del 2016, il Comitato EDUFIN organizza la propria attività secondo un piano triennale che delinea operativamente e concretamente le principali iniziative attraverso le quali viene data attuazione alla Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. In tale contesto, il comma 2 dell'articolo 14 prevede che lo stesso Comitato EDUFIN possa individuare obiettivi, programmi e azioni da porre in essere per le suddette finalità nell'ambito del piano triennale di attività.

L'**articolo 48** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità*) interviene su due ambiti della formazione in sanità: la formazione continua in medicina, nell'ambito del programma nazionale di Educazione continua in medicina - ECM, e la formazione manageriale rivolta alle figure chiamate a svolgere funzioni di direzione e responsabilità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

L'intervento proposto si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative volte a promuovere percorsi di alfabetizzazione e formazione all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, con specifico riguardo ai profili tecnici, deontologici e giuridici connessi all'impiego di tali tecnologie nel settore sanitario.

La proposta tiene conto della peculiare struttura ordinamentale della formazione in ambito sanitario, caratterizzata dalla presenza di regimi formativi differenziati, ma tra loro complementari. In particolare, essa distingue tra la formazione continua obbligatoria dei professionisti sanitari, ricompresa nel sistema ECM, e la formazione manageriale destinata ai soggetti che accedono o aspirano ad accedere a incarichi di direzione nel Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento alla formazione continua dei professionisti sanitari, si rappresenta che la formazione ECM costituisce un obbligo formativo permanente per i professionisti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali. Essa è disciplinata dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comprende l'aggiornamento professionale con la finalità di assicurare l'adeguamento costante delle conoscenze e delle competenze professionali lungo l'intero arco dell'attività lavorativa.

In tale prospettiva, l'inserimento di percorsi formativi dedicati all'alfabetizzazione e all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale risponde all'esigenza di assicurare una preparazione adeguata rispetto a strumenti destinati a incidere in misura crescente sull'attività sanitaria.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

Le attività formative ECM sono erogate da soggetti appositamente accreditati, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, con particolare riguardo ai profili strutturali, organizzativi, scientifici e gestionali. La platea dei soggetti accreditabili è ampia e comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende sanitarie pubbliche e private, ordini professionali e relative federazioni, università, società scientifiche, enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione, nonché ulteriori soggetti in possesso dei requisiti prescritti.

La *governance* del sistema ECM è affidata alla Commissione nazionale per la formazione continua, prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Agenas svolge funzioni di supporto tecnico, amministrativo e gestionale al Programma nazionale ECM e alla medesima Commissione nazionale. Alla luce di tale assetto, la proposta normativa individua nella Commissione nazionale per la formazione continua il soggetto competente a definire, nell'ambito dell'obbligo formativo individuale triennale ECM, una specifica percentuale da destinare ai percorsi formativi concernenti l'alfabetizzazione e la formazione all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai profili tecnici, deontologici e giuridici.

Tale scelta appare coerente con la natura obbligatoria e permanente della formazione ECM, nonché con l'esigenza di assicurare una diffusione uniforme e capillare delle competenze di base in materia di intelligenza artificiale tra i professionisti sanitari.

Distinto, ma complementare, è il profilo relativo alla formazione manageriale. Essa risponde all'esigenza di assicurare che i soggetti chiamati a ricoprire incarichi di direzione nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale dispongano di competenze adeguate in materia di sanità pubblica, organizzazione e gestione sanitaria, governo dei processi, programmazione, gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

In tale ambito assume rilievo l'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il quale prevede, tra i requisiti per l'inserimento nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il possesso dell'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. La medesima disposizione stabilisce che tali corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenas.

Agenas, con decreto del Ministero della salute del 29 marzo 2023, è stata delegata dal Ministero della Salute, in qualità di organismo intermedio, ad attuare il sub-investimento 2.2. c. PNRR "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" per l'attivazione e l'erogazione di un corso di formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management rivolto a 4500 manager e middle manager del Servizio sanitario nazionale.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

La previsione proposta, che attribuisce ad Agenas il compito di individuare specifici programmi formativi da inserire nei corsi manageriali, trova pertanto giustificazione nel ruolo già riconosciuto all'Agenzia dalla normativa vigente. Agenas si configura, infatti, quale soggetto di supporto tecnico-istituzionale del Servizio sanitario nazionale e quale organismo di cui le regioni possono avvalersi nell'organizzazione dei corsi di formazione manageriale.

La proposta non altera, dunque, la competenza delle regioni nell'organizzazione e attivazione dei corsi, ma valorizza la funzione di supporto e coordinamento tecnico di Agenas, al fine di assicurare contenuti formativi omogenei e coerenti in materia di intelligenza artificiale.

Agenas, inoltre, in qualità di soggetto attuatore di investimenti PNRR è impegnata nella realizzazione dell'investimento 1.2.2.4 Intelligenza Artificiale, all'interno della Missione 6 Salute Componente 1.

Tale investimento prevede la realizzazione di un'infrastruttura di Intelligenza Artificiale nel contesto dell'erogazione delle cure primarie e dell'assistenza territoriale, in particolare all'interno delle Case di comunità. L'infrastruttura si pone come obiettivo di supportare i professionisti sanitari mediante la predisposizione di suggerimenti non vincolanti diagnostico-terapeutici e relativi alle attività di prevenzione e promozione della salute al fine di migliorare e rendere più efficiente il percorso dell'assistito, con particolare attenzione al paziente con patologia cronica.

In questa prospettiva, la proposta normativa prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali individui specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, da inserire nell'ambito dei corsi di formazione manageriale.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che alle attività di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo schema di decreto legislativo, **per la parte che riguarda informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici (Capo IV)**, opera in chiave di coordinamento e di completamento sistematico dell'ordinamento interno, in coerenza con la dimensione antropocentrica della legge n. 132 del 2025 e con la direttiva (UE) 2016/943 sui segreti commerciali. La scelta di fondo è quella di valorizzare la disciplina vigente del segreto commerciale (articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale), che opera non attribuisce esclusiva *erga omnes* sull'idea, ma tutela la riservatezza dell'informazione tecnica dotata di valore economico, lasciando impregiudicate la scoperta indipendente, il reverse engineering lecito e la libertà di ricerca.

Camera dei Deputati **ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN**

L'**articolo 49** *(Modifiche al codice della proprietà industriale)* introduce nell'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, un comma 1-bis che ricomprende espressamente, tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelabili come segreti commerciali, i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, fermo restando il vincolo del ricorrere dei tre requisiti già previsti dal comma 1 (segretezza, valore economico, misure ragionevoli di protezione). La norma non crea quindi una protezione automatica né rafforzata, ma chiarisce l'inquadramento sistematico di tali elementi. È inserita, ai soli fini del decreto, una definizione tecnica di "algoritmi e metodi matematici" che comprende le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento e gli ulteriori elementi tecnico-computazionali funzionali allo sviluppo dei sistemi di IA: si tratta di una nozione volutamente aperta e tecnologicamente neutra, idonea ad adeguarsi all'evoluzione scientifica e priva di pretese definitorie di carattere generale.

L'intervento si concentra sugli elementi che afferiscono al *processo* di addestramento – e cioè gli *input* informativi e l'*apparato* tecnico-computazionale che li elabora – e non sui parametri e sui pesi che ne costituiscono il risultato. La scelta non equivale a un disconoscimento della meritevolezza di tutela di tali elementi, che, ove ne ricorrano in concreto i presupposti, restano comunque sussumibili nella nozione generale di informazioni aziendali e tecnico-industriali di cui al comma 1 dell'articolo 98 CPI; essa risponde piuttosto all'esigenza di mantenere l'intervento normativo strettamente aderente all'oggetto della delega, che riguarda l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale e non il loro funzionamento applicativo, evitando al contempo sovrapposizioni con la disciplina dei modelli e delle loro modalità di rilascio.

L'inserimento nell'articolo 98 CPI determina, inoltre, l'automatica applicazione del corredo di tutele sostanziali e processuali già previsto dal codice della proprietà industriale e dalla normativa di derivazione europea: in particolare, le misure cautelari e i rimedi inibitori, risarcitori e restitutori di cui agli articoli 124, 125, 126 e 126-bis del medesimo codice, come adeguati alla direttiva (UE) 2016/943 dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, nonché le fattispecie sanzionatorie previste dall'articolo 388 del codice penale per la violazione degli ordini del giudice. Si è ritenuto, in tal modo, di introdurre un meccanismo di rinvio sistematico che evita duplicazioni normative e preserva la coerenza dell'ordinamento.

L'**articolo 50** (*Disposizione processuale*) conferma la devoluzione delle controversie alle sezioni specializzate in materia di impresa. La previsione ha natura ricognitiva: l'inclusione, ad opera dell'articolo 2 del presente decreto, della nuova categoria di segreti commerciali nell'articolo 98 del codice della proprietà industriale determina, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera b), del medesimo codice – che richiama unitariamente le controversie in materia di articoli 98 e 99 – la simultanea attrazione, alle sezioni specializzate, sia

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

delle controversie sull'esistenza e sui requisiti del segreto, sia di quelle relative ai correlati atti vietati di cui all'articolo 99. La norma assicura, in funzione di certezza del diritto, la piena visibilità di tale effetto.

Il **Capo V** reca dispsosizioni finanziarie e si compone di un unico articolo, dedicato clausola di invarianza finanziaria .

L'**articolo 51** (*Clausola di invarianza finanziaria*) reca, in stretta aderenza con quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 132/2025, la clausola di invarianza finanziaria.

In partidcolare, la sostenibilità delle funzioni attribuite all'ACN è garantita dalla disponibilità presso l'Agenzia di strutture organizzative competenti in materia e, inoltre, i connessi compiti risultano coerenti con le funzioni già attribuite e regolarmente svolte ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, e, in particolare, del comma 1, lettera r). Invero, l'Agenzia, dalla sua istituzione nel 2021 ad oggi, ha registrato una crescita costante sia in termini di stanziamenti annuali (fissati all'articolo 18 del richiamato decreto-legge istitutivo ed incrementati da successive disposizioni autorizzative) e di personale altamente specializzato. A tale riguardo si rappresenta che la dotazione organica potrà raggiungere, con il DPCM del 29 settembre 2025, le 669 unità di personale già nel corrente anno 2026.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo, composto da **53 articoli suddivisi in 5 Capi,** è adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*» ed è finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 ("Regolamento IA", o anche "AI Act").

Il citato regolamento europeo introduce un quadro normativo uniforme per lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione europea, fondato su un approccio proporzionato al rischio e articolato in relazione alle diverse categorie di sistemi (rischio inaccettabile, alto rischio, rischio limitato, rischio minimo o nullo). Esso demanda agli Stati membri, *inter alia*, la designazione delle autorità competenti e l'adozione delle misure necessarie a garantirne l'effettiva applicazione.

Il decreto in commento disciplina, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n) dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 132 del 2025, il sistema nazionale di attuazione dell'AI Act, provvedendo, tra l'altro, a:

a) attribuire alle autorità designate ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento europeo;
b) definire i meccanismi di coordinamento informativo e operativo;
c) disciplinare il sistema di notifica e il sistema di vigilanza del mercato;
d) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei servizi di pagamento;
e) introdurre il quadro sanzionatorio nazionale in conformità all'articolo 99 dell'AI Act;
f) istituire e regolare gli spazi di sperimentazione normativa.

All'adempimento dei compiti e delle funzioni previsti dal presente decreto, le Autorità e le Amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo i rispettivi ordinamenti, come stabilito dal comma 6 del richiamato articolo 24. Le disposizioni del provvedimento non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento, in coerenza con la normativa primaria, reca all'articolo 51 una esplicita clausola di neutralità finanziaria.

A tal fine, l'AgID assicurerà l'espletamento delle nuove funzioni, in quanto omogenee, complementari e coerenti con il perimetro di attività già attribuito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021 e, in particolare, del comma 1, lettera r), con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'idoneità della clausola di invarianza finanziaria e la sostenibilità dello svolgimento delle funzioni previste dal presente decreto a parità di risorse trova fondamento nell'attuale assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Agenzia dispone, infatti, di una struttura organizzativa dedicata alle attività di qualificazione e di vigilanza sui servizi digitali fiduciari e di identità elettronica, con funzioni tecniche sostanzialmente analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

All'interno di tale struttura operano risorse umane altamente specializzate, con competenze comprovate in materia.

Pertanto, l'attuazione delle nuove funzioni avverrà mediante la riallocazione e l'ottimizzazione delle risorse esistenti, nonché con la valorizzazione delle competenze già maturate e mediante processi di qualificazione e controllo già operativi, infrastrutture tecniche e organizzative già in esercizio.

Con riferimento alle Autorità del settore finanziario, la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 131 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha un bilancio autonomo mentre per la Consob e l'IVASS sono già previste specifiche forme di autofinanziamento, basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.

Le Autorità di vigilanza, pertanto, provvederanno all'attuazione dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Capo I** reca disposizioni generali e si compone di un unico articolo, dedicato alle definizioni.

L'**articolo 1** reca le definizioni impiegate ai fini del decreto, in coordinamento con quelle contenute nell'articolo 3 dell'AI Act e con il quadro di *governance* delineato dall'articolo 20 della legge n. 132 del 2025.

Quanto al **Capo II** "*Poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale*", la sezione I è dedicata alle "*Disposizioni generali*" (artt. 2-3), la sezione II alle "*Autorità nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento*" (artt. 4-12), la sezione III al "*Sistema di notifica*" (art. 13), la sezione IV al "*Sistema di vigilanza del mercato*" (artt. 14-18), la sezione V alle "*Disposizioni sanzionatorie*" (artt. 19-25), la sezione VI agli "*Spazi di sperimentazione normativa*", (artt. 26-31) la sezione VII alle "*Modifiche alla normativa di settore*" (artt. 32-33), la sezione VIII alle "*Ulteriori disposizioni*" (art. 34).

Sezione I "*Disposizioni generali*"

L'**articolo 2** individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, rappresentato dai soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'AI Act.

L'**articolo 3** definisce i principi generali in materia di intelligenza artificiale ed è privo di effetti negativi per la finanza pubblica.

Sezione II – "Autorità nazionali, punto di contatto unico e relativo coordinamento"

L'**articolo 4** individua l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) quale Autorità nazionale di notifica, in attuazione dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, che prevede la designazione, da parte degli Stati membri, di una o più autorità di notifica.

La disposizione definisce, altresì, le principali funzioni attribuite a tale Autorità, consistenti nella predisposizione e nell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti da parte dei medesimi organismi.

La norma mira ad assicurare l'effettiva operatività del sistema di valutazione della conformità delineato dalla normativa europea, garantendo l'affidabilità degli organismi notificati e l'uniforme applicazione dei requisiti da essa previsti.

La disposizione individua l'Autorità nazionale di notifica e ne definisce le funzioni in attuazione del regolamento IA.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

L'**articolo 5, lettera a),** ferme restando le competenze dell'ufficio europeo per l'IA ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 dell'AI Act, individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità di vigilanza per il mercato relativamente ai sistemi di IA, secondo quanto sancito dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento IA. Il quadro di vigilanza è caratterizzato dalla presenza di due ambiti particolari di impiego dei sistemi di IA ad alto rischio, rispetto ai quali la valutazione di conformità al regolamento IA è attribuita a delle Autorità munite di specifico *know-how*; all'ACN si affiancano, quindi, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, quali autorità di vigilanza del mercato, rispettivamente, per il comparto bancario, finanziario e assicurativo, laddove gli intermediari sottoposti alla vigilanza settoriale delle tre autorità immettano sul mercato, mettano in servizio o utilizzino sistemi di IA ad alto rischio individuati nell'Allegato III, punto 5, lett. b) e c), dell'AI Act. In particolare, con la **lettera b)** del medesimo articolo, si prevede un criterio generale di ripartizione di competenze tra le Autorità di vigilanza del settore finanziario (Banca d'Italia, Consob e IVASS), basato sulla natura del servizio finanziario direttamente collegato ad un sistema di IA ad alto rischio; resta fermo che, sulla base della tipologia dei sistemi di IA ad alto rischio elencati dalla versione vigente dell'Allegato III del Regolamento IA, la Banca d'Italia è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera b), dell'Allegato III del Regolamento IA e l'IVASS è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera c), dell'Allegato III del Regolamento IA.

Infine, la **lettera c)** individua il Garante per la protezione dei dati personali come autorità di vigilanza per il mercato, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA (sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del citato regolamento, punto 1, nella misura in cui tali sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia e per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del medesimo regolamento, punti 6, 7 e 8).

L'**articolo 6**, in attuazione dell'articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, e dell'articolo 20, comma 2, della legge n. 132 del 2025, attribuisce all'ACNil ruolo di punto di contatto unico. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 individua le forme di cooperazione operative tra le autorità coinvolte nell'attuazione del regolamento IA e del presente decreto legislativo.

In particolare, al **comma 1**, si prevede che l'AgID e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato stipulino tra loro accordi al fine di garantire la tempestiva e completa condivisione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, nonché al fine di assicurare una risposta rapida nel caso di incidenti gravi.

L'AgID, ai sensi del successivo **comma 2**, ha inoltre il compito di promuovere azioni di coordinamento con le autorità di notifica degli altri Stati membri, anche mediante protocolli d'intesa, per lo scambio di informazioni e di buone pratiche e rendere il sistema più efficiente e omogeneo.

Il **comma 3** riguarda le modalità di collaborazione tra l'AgID, le Autorità nazionali di vigilanza del mercato e il settore della formazione, rappresentato dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dalle istituzioni AFAM e dagli ITS Academy. La collaborazione si instaura tramite convenzioni e protocolli d'intesa ed è finalizzata alla promozione dell'innovazione e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale tramite la realizzazione di progetti di ricerca, di sperimentazione e di formazione.

Il **comma 4,** prevede che le Autorità nazionali di vigilanza del mercato individuano forme di coordinamento con le Autorità che tutelano i diritti fondamentali.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Il **comma 5** assicura che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e le Autorità del settore finanziario individuino forme di coordinamento operativo e informativo con il Garante per la protezione dei dati personali per garantire, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

Ai sensi del **comma 6**, infine, si prevede che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al successivo articolo 15, l'ACN individui forme di coordinamento operativo e informativo con il Corpo della guardia di finanza funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento al coordinamento con la Guardia di finanza di cui al comma 6,„l Corpo della Guardia di finanza provvederà all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle funzioni e delle risorse vigenti previste per le proprie ordinarie attività, in conformità alla clausola di invarianza prevista dalla legge delega nonché dall'articolo 53 del presente decreto.

L'**articolo 8** disciplina le forme di coordinamento tra l'ACN e le Amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, designate quali Autorità responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689 (definite nel decreto "*Autorità settoriali di vigilanza del mercato*"). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9** garantisce la collaborazione tra le diverse Autorità nazionali di vigilanza del mercato attraverso il coordinamento delle reciproche competenze negli ambiti settoriali da ciascuna vigilati e, in particolare, con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei contesti speciali di impiego di cui all'articolo 74, paragrafi 6 e 8. In tal modo, tenuto conto che le Autorità del settore finanziario sono competenti esclusivamente per la vigilanza del mercato dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA, ACN potrà ricevere il supporto delle medesime e del Garante per la protezione dei dati personali per vigilare i sistemi di IA non ad alto rischio impiegati nei settori monitorati da queste ultime autorità e diversi da quelli sopra richiamati.

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, l'ACN possa avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza. Il Corpo della Guardia di finanza provvederà all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle funzioni e delle risorse vigenti previste per le proprie ordinarie attività, in conformità alla clausola di invarianza prevista dalla legge delega nonché dall'articolo 53 del presente decreto.

Per le medesime finalità di cui al comma 1, con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego individuati dall'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act, il **comma 3** prevede che sia il Garante per la protezione dei dati personali a collaborare con l'ACN, anche attraverso la stipula degli accordi di cui sopra, per il corretto esercizio dei poteri di vigilanza dell'Agenzia stessa.

Analogamente, il **comma 4** prevede che il Garante per la protezione dei dati personali e le autorità del settore finanziario collaborino con riferimento ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del Regolamento IA.

Infine, il **comma 5** definisce gli obblighi di collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore, considerato che entrambe, nello svolgimento delle rispettive attività ai sensi e per le finalità dell'AI Act e delle norme settoriali, possono entrare in possesso di dati o informazioni rilevanti per l'efficace esercizio di tali attività. Questa previsione è in linea con

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

l'esigenza di assicurare il perseguimento e il coordinamento di tutti gli obiettivi definiti dal complessivo quadro normativo e di vigilanza nazionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** reca norme di coordinamento tra il decreto legislativo n. 157 del 2022 e il presente decreto, tenuto conto che ACN opera come Autorità di vigilanza per i prodotti con sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 1** prevede l'intera applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 157 del 2022, fatti salvi gli articoli 11 e 12.

Al **comma 2**, in analogia a quanto previsto all'articolo 10 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 157 del 2022, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano stabiliti i parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza effettuate da ACN in relazione ai prodotti risultati non conformi. Al riguardo, il comma 4 del citato articolo 10 prevede la riassegnazione a bilancio delle somme introitate a titolo di recupero dei costi sostenuti per le predette attività di vigilanza. La disposizione – che opera solo in presenza di eventuali prodotti risultati non conformi- non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e

l'assegnazione delle entrate all'amministrazione competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sarà applicata in conformità alle nuove regole di *governance* europee, prevedendo quindi la coerenza degli esercizi finanziari in cui le somme sono acquisite e spese.

L**'articolo 11,** nel prevedere il potere delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e delle Autorità del settore finanziario di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, non determina effetti finanziari.

L**'articolo 12** disciplina il ruolo del Comitato di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132, nell'ambito del sistema nazionale di governance dell'intelligenza artificiale. La disposizione si inserisce nel quadro dei meccanismi di raccordo e cooperazione tra le Autorità nazionali competenti delineato dal presente decreto, con la finalità di assicurare uniformità di indirizzo, coerenza applicativa e coordinamento operativo nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, alle Autorità del settore finanziario e alle ulteriori amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento IA. In particolare, il **comma 1** attribuisce al Comitato di coordinamento la facoltà di fornire indirizzi unitari ai fini della stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa concernenti la cooperazione e il coordinamento operativo e informativo previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo in esame, nonché ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo di cui all'articolo 11. In tal senso, il **comma 3** prevede, altresì, che l'ACN e l'AgID informino il Comitato di coordinamento della stipula degli accordi e dei protocolli di intesa, nonché dell'avvio delle relative negoziazioni nei casi di cui all'articolo 7. Le forme di collaborazione e coordinamento ivi previste hanno carattere procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione III – "Sistema di notifica"

L'articolo 13, commi 1-3, disciplina i poteri attribuiti all'AgID nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica e si inserisce nell'ambito delle disposizioni volte ad assicurare l'effettivo esercizio delle procedure di notifica, nonché il corretto svolgimento delle attività di

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

vigilanza sugli organismi di valutazione della conformità, secondo quanto stabilito dagli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA.

Il **comma 4** prevede che gli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni per i controlli effettuati dall'AgID siano a carico dei soggetti vigilati. Tale meccanismo - in conformità ai principi di cui all'articolo 30 comma 4 e 5 della legge n. 234 del 2012 - è tale da garantire che l'Agenzia possa procedere all'esercizio delle relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica correlati, in conformità alle nuove regole di *governance* europee, prevedono quindi la coerenza degli esercizi finanziari in cui le somme sono acquisite e spese.

I **commi 5 e 6** prevedono forme di collaborazione e coordinamento con le altre Autorità settoriali di vigilanza del mercato competenti. Le disposizioni hanno carattere meramente procedimentale.

Sezione IV – Sistema di vigilanza del mercato

L'**articolo 14**, nel dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento IA, disciplina le modalità attraverso cui deve essere organizzata, a livello nazionale, l'attività di registrazione dei sistemi di IA impiegati come componenti di sicurezza per le infrastrutture critiche, rinviando (al **comma 2**) ad un decreto del Direttore generale dell'ACN, di intesa con AgID. Tale disposizione ha carattere procedimentale.

Analogamente, il **comma 3** prevede il coordinamento informativo con il Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri e si configura come un'attività di raccordo che non comporta l'istituzione di nuove strutture, né l'attribuzione di ulteriori incarichi suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 15** disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi di cui l'ACN è titolare in qualità di Autorità di vigilanza del mercato nei sistemi IA, richiamando quanto previsto dal regolamento IA e dagli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020, nonché dalla normativa nazionale di attuazione.

In relazione allo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali, il **comma 2** prevede che l'ACN disponga altresì del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.

Il **comma 3** rinvia la definizione delle modalità per l'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, nonché per l'adozione delle misure di vigilanza, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN.

Dal punto di vista finanziario l'ACN provvede all'adempimento dei predetti compiti di vigilanza e ispettivi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze e funzioni similari ad altre già esercitate e per le quali in ACN sono operanti apposite strutture all'interno di un assetto organizzativo definito che consentiranno di far fronte al previsto aumento dei servizi, pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 16** individua le misure di vigilanza di cui è competente l'ACN nell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento e dalla legge n. 132 del 2025 e ne disciplina le modalità di attivazione. La disposizione, pertanto, è priva di effetti per la finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

L'**articolo 17** disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi attribuiti alle Autorità del settore finanziario nell'ambito dell'attuazione del Regolamento IA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo regolamento. La disposizione si inserisce nel quadro di *governance* delineato dal regolamento europeo e dall'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132, valorizzando le competenze tecniche acquisite nell'ambito dell'esercizio dei poteri di supervisione già esercitati dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS nei rispettivi ambiti settoriali.

In particolare, **il comma 1** attribuisce alle Autorità del settore finanziario – in qualità di autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti per i sistemi di IA ad alto rischio di cui alll'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA – tutti i poteri di vigilanza ed ispettivi previsti dal Regolamento IA nonché quelli di cui agli articoli 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 e della relativa normativa nazionale di attuazione.

In coerenza con quanto previsto per ACN dall'articolo 15, comma 2, il **comma 2** del presente articolo estende alle medesime Autorità i poteri necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove in condizioni reali relative ai sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli istituti finanziari.

Inoltre, in linea con il criterio direttivo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge n. 132, il **comma 3** riconosce alle Autorità del settore finanziario la possibilità di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti applicativi del Regolamento IA e di disciplinare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza. Tali poteri vengono esercitati esclusivamente nei confronti degli istituti finanziari di cui all'articolo 1 dello schema di decreto.

Infine, il **comma 4** prevede che le Autorità del settore finanziario stipulino un apposito protocollo d'intesa con il Corpo della guardia di finanza per disciplinare lo scambio di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura economico finanziaria. Sul punto si osserva nuovamente che la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 131 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha un bilancio autonomo mentre la Consob e l'IVASS provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento basate sulle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Le Autorità di vigilanza provvedono all'attuazione dei compiti di vigilanza di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 18** disciplina le modalità di ricezione e trattazione dei reclami relativi a presunte violazioni del regolamento IA, in attuazione dell'articolo 85 del medesimo regolamento, nonché i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con riferimento all'ambito finanziario, assicurativo e pensionistico.

In particolare, si prevede che le Autorità nazionali di vigilanza del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, ricevano e trattino i reclami secondo le rispettive procedure.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Direttore generale dell'ACN la definizione delle modalità procedurali per la trattazione dei reclami, configurandosi tale intervento come meramente attuativo e organizzativo.

Il **comma 3** disciplina la competenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie già operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo con riferimento ai ricorsi relativi a violazioni del Regolamento IA. In particolare, si prevede che i sistemi, di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(Arbitro Bancario Finanziario), dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Arbitro Assicurativo) e dell'articolo 32-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Arbitro per le Controversie Finanziarie), siano competenti anche per i ricorsi concernenti violazioni del Regolamento IA relative ai sistemi di IA ad alto rischio rientranti nelle competenze delle Autorità del settore finanziario ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA, compiute dagli istituti finanziari che aderiscono a tali sistemi. La disposizione persegue la finalità di valorizzare strumenti di tutela già consolidati e specializzati, assicurando continuità e coerenza rispetto agli assetti di protezione della clientela già operanti nel settore finanziario e favorendo forme rapide ed efficaci di composizione delle controversie relative all'utilizzo dei sistemi di IA ad alto rischio.

La disposizione, disciplinando le modalità di attuazione delle tutele previste nel regolamento IA e introducendo delle forme di raccordo con altri istituti di tutela stragiudiziale previsti dall'ordinamento dalla normativa bancaria, finanziaria e assicurativa, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Sezione V – "Disposizioni sanzionatorie"

L'**articolo 19** individua i principi generali in materia di sanzioni, includendo gli avvertimenti e le misure non pecuniarie di cui all'articolo 22.

L'**articolo 20** disciplina i poteri sanzionatori attribuiti all'AgID, nell'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica ai sensi del regolamento IA.

La disposizione prevede che l'AgID sia competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99, paragrafo 4, lettera f), e paragrafo 5 del regolamento IA, con specifico riferimento alle violazioni connesse all'attività degli organismi notificati e all'esercizio delle funzioni di notifica.

La norma si limita a individuare l'autorità competente a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, senza introdurre nuove fattispecie suscettibili di essere sanzionate né modificare l'entità della cornice edittale previste dalla normativa europea.

Le attività connesse all'esercizio del potere sanzionatorio rientrano nelle funzioni riconosciute all'Agenzia dal citato regolamento e le eventuali entrate, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 21** individua i soggetti passibili di sanzioni da parte delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato attraverso il rinvio all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli **articoli 22 e 23** stabiliscono, rispettivamente, le misure sanzionatorie non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertata violazione del regolamento IA.

I due articoli si limitano a modulare gli strumenti sanzionatori previsti dal regolamento IA, prevedendo opzioni alternative e flessibili di intervento, senza incidere sull'assetto organizzativo e sulle funzioni istituzionali delle Autorità competenti.

Pertanto, le disposizioni non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il successivo **articolo 24** individua le modalità di irrogazione delle anzidette sanzioni.

Il **comma 2**, avuto riguardo alle sanzioni applicate dall'AgID, prevede che l'adozione delle stesse e i relativi termini siano definiti con proprio regolamento.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

In relazione al procedimento sanzionatorio dell'ACN, al fine di assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto e l'assetto organizzativo e regolamentare già vigente presso l'ACN, il **comma 3** rinvia al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quarter*, del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Il **comma 4** disciplina gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori sui siti istituzionali delle Autorità competenti, prevedendo altresì specifiche ipotesi in cui la pubblicazione debba avvenire in forma anonima. Tali adempimenti si configurano come attività amministrative ordinarie, già svolte dalle Autorità nell'ambito dei principi di trasparenza e pubblicità, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo gestiti tramite infrastrutture informatiche e risorse già in uso.

I **commi 5, 6 e 7**, avuto riguardo alle sanzioni irrogate dalle Autorità di vigilanza del settore finanziario, per ragioni di omogeneità ed efficienza, chiariscono che le sanzioni saranno applicate dalle stesse secondo le procedure sanzionatorie adottate secondo le rispettive normative di settore. Sul punto, le Autorità sopra indicate provvedono all'attuazione dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede un obbligo informativo a carico di AgID e delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato nei confronti di ACN affinché quest'ultima possa informare la Commissione europea delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate e di eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati in Italia, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 99, paragrafo 11, del regolamento IA. Tale strumento di raccordo informativo ha carattere organizzativo e procedurale e non determina oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 25** disciplina il meccanismo di assegnazione degli eventuali proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni.

L'assegnazione dei proventi avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla nuova *governance* economica europea.

Infine, il **comma 3** rinvia, per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni irrogate dalle Autorità di Vigilanza del settore finanziario, a quanto previsto dalle rispettive normative di settore.

Sezione VI – "Spazi di sperimentazione normativa"

L'**articolo 26** istituisce e disciplina, ai commi 1, 2 e 3, lo spazio di sperimentazione normativa nazionale per l'intelligenza artificiale, denominato *"Spazio di sperimentazione italiano per l'IA"*, individuando nell'ACN e nell'Agid le autorità responsabili della gestione dell'attività secondo le rispettive competenze. In particolare, il **comma 2** reca la previsione relativa all'ambiente controllato per la sperimentazione, le cui modalità di accesso, gestione e di funzionamento sono stabilite con decreto adottato in forma congiunta dai Direttori generali dell'AgId e dell'ACN, in relazione alle rispettive competenze, così come definite dal presente decreto e con il coordinamento del Comitato di coordinamento. Le attività previste saranno svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'**articolo 27** stabilisce che la gestione strategica e gli indirizzi generali dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sono definiti nell'ambito del Comitato di coordinamento, anche a seguito di consultazione, da parte delle stesse Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, con i

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

portatori di interesse. Il **comma 2** rimette al suindicato Comitato l'individuazione delle priorità di sperimentazione e la definizione dell'ordine di selezione dei fornitori e dei potenziali fornitori.

Il successivo **comma 3** stabilisce, infine, che per lo svolgimento delle attività relative agli spazi di sperimentazione normativa, ivi incluse la preparazione delle riunioni, il Comitato di coordinamento si avvale del Gruppo operativo di cui al successivo articolo 28.La disposizione definisce i profili organizzativi correlati alla gestione strategica dell'istituendo "*Spazio di sperimentazione italiano per l'IA*" e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 28** disciplina la gestione operativa e l'attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, disponendo che, per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli 26 e 27 del presente decreto, l'AgiD e l'ACN costituiscono, mediante decreto adottato congiuntamente dai propri Direttori generali, un Gruppo operativo. Si prevede che tale Gruppo sia pariteticamente composto.

Il **comma 2** stabilisce che alle riunioni del Gruppo operativo possono partecipare i rappresentanti delle altre Amministrazioni competenti per materia, in relazione ai progetti ammessi nello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA. Dispone, altresì, che il Gruppo operativo coinvolga, nell'ambito di singoli progetti, una o più Università o centri di ricerca di cui all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.

Il **comma 3** specifica che ai componenti del suindicato Gruppo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, mentre il **comma 4** individua **le** attività in capo al Gruppo operativo (necessarie al pieno funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA).

Il **comma 5** demanda ad uno o più decreti, adottati congiuntamente dai Direttori Generali di AgID e ACN, la definizione della composizione, del funzionamento e delle modalità operative del Gruppo operativo ogni altro aspetto tecnico e di raccordo, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 57 del regolamento IA riguardante la gestione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, nonché la definizione e l'identificazione dei servizi forniti e delle rispettive modalità di erogazione, ivi inclusa l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 26, comma 3 del presente decreto, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'art. 58 del regolamento IA.

Il **comma 6** indica che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale rispettano la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei compiti connessi allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, in conformità all'articolo 78 del regolamento IA.

Il **comma 7** stabilisce, infine, che il Ministero dell'università e della ricerca contribuisce nella definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici dei progetti di sperimentazione di propria competenza.

L'articolo, nel definire le modalità di gestione operativa dell'istituendo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, in quanto le Autorità Nazionali per l'Intelligenza Artificiale, al fine di garantire l'accesso e il funzionamento dello spazio di sperimentazione italiano per l'IA fanno ricorso sinergicamente ad infrastrutture e professionalità già operanti nell'ambito delle medesime, finanziate con le rispettive risorse di bilancio.

L'**articolo 29** promuove e disciplina le eventuali forme di coordinamento e cooperazione istituzionale, financhè la promozione di accordi istituzionali transfrontalieri finalizzati alla promozione dell'innovazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Le predette forme di cooperazione saranno svolte nell'ambito delle competenze esistenti e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 30** prevede l'istituzione di ulteriori spazi di sperimentazione normativa, rinviando a successivi decreti del presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di gestione, funzionamento, attuazione tecnica nonchè l'individuazione dei progetti e programmi ammessi. Prevede, altresì, l'istituzione di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale.

Le disposizioni sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** ha lo scopo di chiarire, con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, il rapporto tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 del decreto e la sperimentazione FinTech prevista dall'articolo 36, commi 2-*bis* e seguenti del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34. In questo caso, il comma 4 chiarisce che la sperimentazione di tali sistemi di IA può avvenire, a seconda della natura e della finalità della stessa, sia all'interno dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sia della *sandbox* finanziaria. In particolare, rispetto ad un sistema di IA innovativo destinato al settore finanziario, l'istituto finanziario potrà ricorrere anche allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. In tali casi, alle riunioni del Gruppo operativo parteciperanno anche le Autorità del settore finanziario per i profili di competenza. In ogni caso, per garantire una risposta uniforme rispetto ai sistemi di IA innovativi destinati al settore finanziario, saranno definite opportune modalità di coordinamento e cooperazione tra le due forme di sperimentazione all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al **comma 5**; tale comma rinvia, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, d'intesa con le autorità del settore finanziario e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per definire le modalità di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech.

Con riferimento ai profili finanziari, il **comma 4**, assolvendo a una finalità di mero chiarimento dell'ambito di applicazione dei due spazi di sperimentazione normativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Più nel dettaglio, si conferma che la sperimentazione dei sistemi di IA, sia all'interno dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, sia della *sandbox* finanziaria, verrà svolta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica poiché tali forme di collaborazione e coordinamento, analogamente a quanto chiarito con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 26, saranno rese nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, utilizzando le professionalità già formate ed impiegate nello specifico settore.

L'**articolo 31** disciplina gli adempimenti legati agli esiti della sperimentazione normativa per l'IA. Al riguardo, esso prevede che le autorità nazionali competenti presentino delle relazioni annuali all'ufficio per l'IA, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 16. Tali relazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività richieste sono espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente previste.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Sezione VII – "Modifiche della normativa di settore"

L'**articolo 32** individua le modifiche necessarie per il coordinamento del decreto legislativo delegato con il decreto-legge n. 82 del 2021.

In particolare, l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, viene modificato inserendo la lettera aa-bis) che riconosce all'Agenzia il ruolo di Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA.

Si interviene, inoltre, sull'articolo 11, comma 2, lettera f), ove le parole: «*ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative*» sono sostituite dalle seguenti: «*nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge*».

La modifica in esame si rende necessaria in un'ottica di economia legislativa, stante l'aumento delle funzioni demandate all'ACN, da cui deriva il relativo potere di irrogare sanzioni. Appare opportuno sostituire l'attuale formulazione, che individua puntualmente le fattispecie di sanzioni oggetto di riassegnazione (segnatamente il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, il decreto-legge 21 setembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123), con un rinvio dinamico alle funzioni attribuite alla medesima Agenzia, evitando in tal modo di intervenire sul decreto-legge istitutivo ogniqualvolta vi sia una modifica normativa del quadro sanzionatorio.

La modifica, quindi, non ha impatto sui saldi di bilancio trattandosi di entrate che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del richiamato decreto-legge, sono oggetto di riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che si individua attualmente nel capitolo 1672 "*Somma da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*" , appartenente alla missione: "*Ordine pubblico e sicurezza*", programma di spesa: "*Sicurezza democratica*".

L'**articolo 33** reca modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e in particolare, prevede l'inclusione dell'ACN tra i membri permanenti del Comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-*octies* del citato decreto-legge. Tale modifica di coordinamento si rende necessaria atteso che il Comitato FinTech, la cui segreteria tecnica è istituita presso il Dipartimento del Tesoro, funge da cabina di regia e da spazio di coordinamento delle attività di sperimentazione svolte nell'ambito della sperimentazione FinTech.

Sezione VIII – "Ulteriori disposizioni"

L'**articolo 34** precisa, in linea con le previsioni vigenti, che forme di coordinamento operativo e informativo, nonché gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Il **Capo III** disciplina l'intelligenza artificiale per i percorsi formativi, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione e si compone di 16 articoli (da 35 a 50).

L'**articolo 35** (*Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale*) dà attuazione all'articolo 24, comma 2, lettera g), della legge n. 132 del 2025.

In particolare, il **comma 1** - in coerenza con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica adottate con decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, e nel quadro della legge 20 agosto 2019,

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

n. 92 - prevede che le istituzioni scolastiche possano promuovere attività formative in materia di intelligenza artificiale anche nell'ambito dell'educazione civica.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a integrare la riflessione sull'intelligenza artificiale nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, in coerenza con gli obiettivi dell'educazione alla cittadinanza digitale che costituisce uno dei nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione civica (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale), avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'intelligenza artificiale costituisce uno degli sviluppi più rilevanti dell'attuale ecosistema digitale e, per questo motivo, la sua trattazione si inserisce già, naturalmente, nel nucleo della cittadinanza digitale che, come detto, è indicato nella normativa vigente come componente essenziale dell'educazione civica.

L'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92, è caratterizzato da un approccio trasversale a tutte le discipline ed è affidato alla responsabilità collegiale di tutti i docenti della classe. A tale insegnamento sono dedicate 33 ore annuali nell'ambito del monte ore complessivo già previsto dagli ordinamenti vigenti.

In tale prospettiva, il tema dell'intelligenza artificiale sarà trattato nell'ambito delle 33 ore destinate all'insegnamento dell'educazione civica e delle diverse discipline, con particolare riferimento alle discipline STEAM, senza richiedere l'introduzione di nuovi insegnamenti o ampliamenti dell'offerta formativa.

La disposizione si limita, pertanto, a integrare il nucleo tematico riferito alla cittadinanza digitale, valorizzando la crescente centralità e pervasività dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti formativi e di vita, nel quadro degli ordinamenti vigenti.

Dalla disposizione non derivano incrementi del tempo scuola, modifiche degli assetti organizzativi o esigenze di personale aggiuntivo.

Il **comma 2** prevede che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), possano promuovere nei curricoli moduli formativi volti al potenziamento delle competenze STEAM, anche attraverso i percorsi di formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-octies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche mediante l'integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale nella didattica.

La disposizione si inserisce nel quadro delle misure previste dall'articolo 1, commi 548–554, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in attuazione del PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", finalizzate al rafforzamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i livelli del sistema educativo. Le citate disposizioni prevedono, tra l'altro, la definizione di linee guida per l'inserimento nel PTOF di azioni per il potenziamento delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali, la promozione di reti di scuole e alleanze educative, nonché lo sviluppo di metodologie didattiche innovative anche mediante la condivisione di buone pratiche e iniziative, anche extrascolastiche, nell'ambito delle linee di investimento della Missione 4, Componente 1 del PNRR (investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1), nei limiti delle risorse previste per i singoli interventi, nonché dei fondi strutturali per l'istruzione 2021–2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Inoltre, i percorsi di formazione scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 784-*octies*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risultano già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste saranno realizzate nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3** dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'aggiornamento delle Linee guida per le discipline STEM, adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184, al fine di assicurare coerenza metodologica e scientifica nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle discipline scientifiche. Tale aggiornamento risponde all'esigenza di adeguare i riferimenti didattici ai rapidi mutamenti dell'ecosistema digitale e tecnologico, garantendo al contempo continuità e qualità dell'azione educativa.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'amministrazione interessata provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il **comma 4** stabilisce che, nell'ambito delle iniziative previste dal presente articolo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contribuisca, per quanto di competenza, all'analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua.

L'obiettivo è rafforzare la capacità del sistema formativo di adeguarsi ai fabbisogni del mercato del lavoro e favorire l'orientamento consapevole degli studenti, senza introdurre nuovi strumenti finanziari o trasferimenti obbligatori.

Dal punto di vista finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti rientrano, difatti, nelle funzioni ordinarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che dispone già delle strutture e delle risorse necessarie per il monitoraggio del mercato del lavoro, la raccolta di dati e la produzione di report.

Inoltre, il raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua può essere assicurato attraverso i canali istituzionali esistenti e le piattaforme di orientamento già operative, senza la necessità di nuovi investimenti infrastrutturali o finanziari.

Il **comma 5** rafforza il ruolo dell'orientamento scolastico quale strumento essenziale per accompagnare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado verso scelte consapevoli in materia di percorsi di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento agli ambiti STEAM, in considerazione della crescente rilevanza strategica di tali competenze nei contesti accademici e professionali contemporanei.

In coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche sono chiamate ad adottare specifiche iniziative di orientamento, anche nell'ambito della progettazione dei moduli di orientamento formativo, volte a rafforzare competenze disciplinari e trasversali, valorizzare attitudini e talenti individuali e contrastare fenomeni di dispersione o disallineamento tra percorsi di studio e prospettive formative e professionali.

La disposizione in esame si inserisce nel solco dei percorsi strutturati di orientamento nelle istituzioni scolastiche già previsti a legislazione vigente. Per l'attuazione di tali percorsi, le istituzioni

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

scolastiche possono avvalersi degli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal d.P.R. n. 275 del 1999. Del resto, la trasversalità delle attività di orientamento non richiede incrementi o modifiche all'organico del personale scolastico.

La disposizione, pertanto, non innovando l'ordinamento ma collocandosi nell'ambito di un processo già strutturato e consolidato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si inserisce nell'ambito delle misure già previste a legislazione vigente e delle ordinarie attività di orientamento delle istituzioni scolastiche, che si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché degli strumenti di flessibilità organizzativa già previsti dall'ordinamento.

La disposizione demanda inoltre al Ministero dell'istruzione e del merito l'aggiornamento delle Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022, al fine di assicurarne la coerenza con l'evoluzione dei contesti tecnologici e scientifici.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'amministrazione interessata provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 6** definisce la cornice normativa per l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali per i licei, prevedendo l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricoli scolastici, in coerenza con la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*". Le Indicazioni nazionali per i licei attualmente vigenti risalgono al 2010. Il tempo trascorso dalla loro emanazione, unitamente alle profonde trasformazioni intervenute nei contesti sociale, culturale, economico e tecnologico, rende necessaria una revisione organica dei relativi contenuti. In particolare, le stesse risultano antecedenti alla diffusione pervasiva delle tecnologie digitali avanzate e dell'intelligenza artificiale generativa.

La disposizione evidenzia, pertanto, l'esigenza di introdurre riferimenti organici all'intelligenza artificiale nei curricoli scolastici. La disposizione richiama, altresì, lo strumento normativo mediante il quale sono adottate le Indicazioni nazionali per i licei, individuato nell'articolo 13, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. L'aggiornamento delle Indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a indirizzo sportivo e al liceo del Made in Italy è disposto ai sensi della medesima previsione, al fine di assicurare la ricomposizione delle Indicazioni nazionali in un testo unitario riferito a tutti gli indirizzi liceali.

La disposizione non prevede l'introduzione di una ulteriore disciplina sull'intelligenza artificiale, ma si limita a prevederne l'inserimento all'interno degli ambiti disciplinari già previsti dagli ordinamenti vigenti. In tale prospettiva, l'intelligenza artificiale entra nelle diverse discipline, in particolare in quelle dell'area matematico-scientifica, come ambito trasversale di apprendimento e come chiave interpretativa delle discipline e dei relativi contenuti disciplinari.

L'intelligenza artificiale rappresenta altresì uno strumento per l'introduzione di metodologie didattiche innovative e laboratoriali in tutte le discipline, che trovano realizzazione nell'ambito del processo di insegnamento-apprendimento già consolidato e delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione si limita, pertanto, a integrare i "contenuti" e le metodologie didiattiche connesse all'intelligenza artificiale nelle diverse discipline già previste dall'ordinamento scolastico, le quali, per tale ragione dovranno essere – semplicemente – aggiornate a tali contenuti e metodologie.

Le nuove Indicazioni nazionali, di prossima adozione, si limiteranno a intervenire sul piano contenutistico, senza determinare incrementi del monte ore annuale delle discipline, né variazioni

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

dell'orario di funzionamento settimanale e annuale delle sezioni e delle classi, restando invariati gli attuali quadri orari e le dotazioni organiche del personale docente. Gli adempimenti connessi all'attuazione della disposizione rientrano nelle attività istituzionali già demandate al Ministero dell'istruzione e de merito e alle istituzioni scolastiche autonome e sono svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 36** (*Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale*) prevede l'attivazione di un piano di formazione rivolto al personale docente, quale misura finalizzata a rafforzare la capacità del sistema scolastico di promuovere il benessere degli studenti nell'ambiente digitale, anche in relazione alla crescente diffusione e pervasività dei social media e delle piattaforme di comunicazione e condivisione di contenuti multimediali. La formazione è orientata a sostenere lo sviluppo di competenze utili alla trattazione, nell'ambito dei processi di insegnamento e apprendimento, dei temi connessi all'uso consapevole dei social media e delle piattaforme digitali, nell'ambito dell'innovazione metodologica della didattica.

Per l'avvio del piano di formazione del personale docente del sistema nazionale di istruzione è previsto uno stanziamento pari a 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027", nel rispetto delle relative finalizzazioni e procedure di programmazione e utilizzo delle risorse, senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli interventi previsti sono, pertanto, riconducibili alle linee di finanziamento già programmate. Gli interventi di formazione del Piano previsto dalla norma sono strettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione europea in materia di istruzione. Infatti, il Piano Nazionale "Scuola e competenze" 2021 -2027 e, in particolare, l'Obiettivo ESO4.6.A.2 mirano al rafforzamento delle competenze digitali degli studenti lungo tutto l'arco della vita. Uno degli ambiti principali del PN "Scuola e competenze 2021-2027" è quello di fornire un contributo dell'OP 4 all'OP 1, Un'Europa più intelligente, per promuovere la c.d. Transizione digitale e in coerenza con le Raccomandazioni dell'UE all'Italia sulla didattica digitale, con una attenzione specifica alle competenze digitali degli studenti (anche favorendo sinergie con il Programma UE Europa Digitale). Nell'ambito della macroazione di rafforzamento delle competenze digitali nella scuola, il PN prevede espressamente lo svolgimento di attività formative lungo tutto l'arco scolastico, dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo, rivolte agli studenti, alle famiglie e ai docenti.

Per quanto concerne la congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi previsti, si evidenzia che risorse del Piano saranno destinate alle scuole di riferimento individuate quali snodi formativi territoriali per l'organizzazione di attività formative per docenti e studenti svolti in rete di scuole. Tale modalità consente di massimizzare gli interventi e di raggiungere un numero rilevante di docenti e di studenti interessati. I percorsi di formazione integrati saranno resi fruibili in modalità fisica oppure virtuale o mista, anche di tipo immersivo e residenziale, in particolare per gli aspetti teorico-pratici dell'utilizzo consapevole degli strumenti digitali e di IA. In questo modo si è in grado di coinvolgere un numero elevato di docenti, dirigenti scolastici, DSGA, personale ATA, ponendo peraltro la formulazione della disposizione un limite di spesa. Le azioni di formazione prevederanno anche laboratori sul campo con il coinvolgimento degli studenti, mirati a sperimentare l'utilizzo corretto e consapevole degli strumenti digitali e di IA all'interno delle classi con attività coerenti con il curricolo di istituto.

Pertanto, le risorse stanziate per il Piano, pienamente coerenti con la programmazione europea, sono congrue anche in relazione alle metodologie e agli strumenti che saranno utilizzati per raggiungere tutta la popolazione scolastica e i docenti, atti anche a garantire la copertura totale degli interventi senza ulteriori oneri per le scuole.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Per quanto concerne il profilo temporale della copertura finanziaria, la disposizione prevede l'individuazione delle risorse già disponibili a valere sul ciclo di programmazione vigente delle politiche di coesione UE, con imputazione sul Programma nazionale denominato "Scuola e Competenze 21-27". Si assicura, infine che l'utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili, tenuto conto che restano ferme le modalità di monitoraggio e rendicontazione tipiche dello strumento.

L'**articolo 37** (*Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale*), in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge n. 132 del 2025, muove dall'esigenza di accompagnare l'introduzione strutturale dell'intelligenza artificiale nel sistema educativo e formativo.

Nel dettaglio, **il comma 1** demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione della formazione, iniziale e in servizio, rivolta al personale docente delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

La disposizione, **al comma 2,** individua specifici obiettivi formativi, volti a garantire lo sviluppo delle competenze del personale docente in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riferimento alla capacità di progettare attività didattiche innovative e di sviluppare strumenti di valutazione e certificazione delle competenze nell'ambito dell'educazione digitale.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività formative ivi previste sono realizzate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e destinate al Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Tenuto conto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e che le attività di formazione sono definite dalle istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con le priorità del Piano nazionale di formazione, nonché obbligatoria per i docenti nell'anno di formazione e prova, la disposizione si limita a prevedere che i contenuti formativi relativi all'intelligenza artificiale debbano essere ricompresi nell'ambito delle medesime attività formative previste a legislazione vigente.

La formazione in materia di intelligenza artificiale si inserisce nel sistema di interventi già previsto dalla Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 del PNRR, Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico", che promuove, attraverso la stanziamento di 800 milioni di euro, il rafforzamento delle competenze digitali del personale scolastico attraverso un sistema strutturato di formazione continua e l'adozione di quadri di riferimento nazionali per la didattica digitale.

I percorsi formativi sono stati strutturati sulla base del quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali, il DigCompEdu, delle 6 aree di competenza:

- Coinvolgimento e valorizzazione professionale
- Risorse digitali
- Pratiche di insegnamento e apprendimento
- Valutazione dell'apprendimento
- Valorizzazione delle potenzialità degli studenti
- Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

Nello specifico, sono stati erogati:

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

- 131.181 percorsi formativi svolti sulle tematiche della trasformazione digitale nella scuola e nella didattica;
- 909.454 docenti e personale scolastico formato;
- 2.227.996 attestati complessivamente rilasciati dal sistema (il personale scolastico ha svolto, in genere, più percorsi formativi).

In aggiunta a tali interventi, previsti dal PNRR, con il decreto ministeriale 10 aprile 2026) è stato avviato anche un piano di formazione specifica per i docenti in materia di intelligenza artificiale, grazie al quale sono stati destinati 100 milioni di euro alle istituzioni scolastiche per la definizione di snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola, per la realizzazione di progetti formativi attraverso percorsi e workshop di formazione e approfondimento e laboratori formativi di ricerca-azione sul campo con l'utilizzo di dispositivi e applicazioni di intelligenza artificiale, anche con il coinvolgimento degli studenti, secondo le "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle scuole", adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 agosto 2025, n. 166.
Quanto alla sussistenza di idonee strumentazioni utili a supportare la formazione dei docenti nel campo del digitale e dell'IA e ad assicurare la stessa attività didattica a beneficio dei doeenti, si fa presente quanto segue.
Una specifica azione del PNRR (Scuola 4.0 e formazione su digitale), in via di conclusione, ha già previsto un investimento straordinario, e strutturale, per adeguare, in via generale le dotazioni informatiche del nostro sistema educativo.
Nell'ambito di tale misura sono stati previsti 2,1 miliardi per la trasformazione delle aule didattiche tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi e con dotazioni digitali.
In particolare, la misura ha interessato:

- 146.743 aule trasformate in ambienti di apprendimenti innovativi;
- 7.698 laboratori per le professioni digitali realizzati.

In aggiunta a tali azioni, con D.M n. 38 del 6 marzo 2026, è stato avviato un ulteriore piano di potenziamento delle dotazioni tecnologiche e digitali delle istituzioni scolastiche volto a rafforzare le attività formative nel contesto digitale e l'innovazione tecnologica.
Il piano, che ammonta complessivamente a oltre 281 milioni di euro, è suddiviso in due linee di intervento:

1) Formazione Professionale (€161,1 milioni): Finanziamento per percorsi formativi (da 30 o 60 ore) destinati a docenti e personale educativo di ruolo e precario. I corsi riguardano competenze digitali, metodologie didattiche e inclusione.
2) Tecnologia in Comodato (€120 milioni): Risorse destinate all'acquisto di tablet, PC, libri e altri sussidi digitali da fornire in comodato d'uso gratuito al personale scolastico per esigenze di servizio

In particolare, con la seconda linea d'intervento citata, si consente l'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di PC, tablet, dispositivi digitali da dare in comodato d'uso ai docenti e al personale ATA in modo da contribuire a rafforzare ulteriormente le attività formative e l'innovazione tecnologica.
Pertanto, l'attuazione delle misure avviene mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza necessità di ulteriori stanziamenti o incrementi di spesa.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Il **comma 3** prevede che il medesimo decreto di cui al comma 1 definisca altresì criteri e interventi finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, ivi inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dei sistemi algoritmici.

La disposizione si colloca nell'ambito della competenza digitale già prevista dall'ordinamento vigente e dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, che ricomprendono la promozione di competenze atte a consentire un uso consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali, in coerenza con le Raccomandazioni europee in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente. La promozione delle competenze digitali avviene nell'ambito delle ordinarie attività didattiche e dei curricoli vigenti, anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e, ove opportuno, di sistemi basati su intelligenza artificiale, già ricompresi nelle ordinarie dotazioni e metodologie didattiche.

La disposizione in esame si coordina, inoltre, con le nuove Indicazioni nazionali per i licei in corso di definizione, le quali valorizzano l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale come parte integrante della formazione culturale degli studenti, nel quadro degli obiettivi di sviluppo del pensiero critico e delle competenze matematiche e logiche.

L'intervento si configura come attuazione e sistematizzazione di attività già ricomprese nei vigenti ordinamenti didattici, senza necessità di ulteriori stanziamenti o incrementi di spesa. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** stabilisce che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025, al fine di garantire la continuità del quadro regolatorio e la coerenza nell'attuazione delle misure previste.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e già finalizzate alle attività di attuazione delle politiche di innovazione digitale nel sistema nazionale di istruzione.

Il **comma 5** prevede, inoltre, che gli Uffici scolastici regionali possano promuovere l'istituzione di comitati tecnico-etici territoriali, operanti mediante reti di istituzioni scolastiche del medesimo ambito, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, supporto alla sperimentazione didattica e presidio dei profili connessi alla protezione dei dati e alla tutela dei diritti fondamentali.La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, come previsto dal **comma 6** per la partecipazione ai comitati tecnico-etico territoriali di cui al comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 7** prevede una facoltà per le Regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Si tratta di iniziative che alcune regioni hanno già intrapreso (Toscana, legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57, articolo 8; Puglia, legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, articoli 8 e 10; Friuli-Venezia Giulia, legge regionale 14 novembre 2025, n. 14, articolo 14; Calabria, legge regionale 2 febbraio 2026, n. 4, articolo 3; Sardegna, legge regionale 12 marzo 2026, n. 6, articoli 14 e 15) e che, in attuazione della presente disposizione, potranno essere adottate da altre regioni, per favorire l'ampliamento dell'offerta formativa per la comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quantotrattandosi di una facoltà attribuita alle Regioni, potrà essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e delle rispettive competenze in materia di formazione professionale.

L'**articolo 38** (*Alfabetizzazione degli adulti all' utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale*) dà attuazione all'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge 23 settembre 2025, n. 132, promuovendo interventi strutturati di alfabetizzazione e formazione degli adulti in materia di sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, il **comma 1** attribuisce ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) il compito di attivare, nell'esercizio della propria autonomia, percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze, sia teoriche sia operative, relative all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Tali percorsi prevedono la valorizzazione delle competenze comunque acquisite in contesti non formali e informali, attraverso modalità di accertamento in ingresso, nonché la definizione di criteri per il riconoscimento delle competenze maturate al termine delle attività formative, in coerenza con l'ordinamento dell'istruzione degli adulti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Il **comma 2** individua le finalità dei percorsi, orientati allo sviluppo di competenze in materia di intelligenza artificiale per un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente. È altresì previsto l'impiego di piattaforme e strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 3** prevede la possibilità per i CPIA di stipulare accordi o convenzioni con enti locali, altri soggetti pubblici e privati e con strutture formative accreditate dalle Regioni, in coerenza con programmi e quadri di riferimento europei in materia di alfabetizzazione e competenze sull'intelligenza artificiale. I CPIA possono, inoltre, avvalersi dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo (CRRS&S), quali strutture di riferimento per l'innovazione metodologica dell'istruzione degli adulti. I CPIA operano nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e possono, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa, stipulare accordi e convenzioni con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

L'ampliamento dell'offerta formativa, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del citato d.P.R. n. 275 del 1999, consiste in iniziative coerenti con le finalità istituzionali dei CPIA e definite tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico dei territori di riferimento.

Poiché la misura si riferisce al potenziamento dell'offerta formativa, resta fermo che tali nuove attività formative si renderanno possibili nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente o attraverso il contributo degli altri soggetti istituzionali che la disposizione abilita a condividere la progettazione di tali nuove attività formative. A tale ultimo riguardo si fa presente che anche l'eventuale contributo da parte delle Regioni e degli enti locali avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attese le loro specifiche

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

competenze istituzionali nell'ambito delle politiche attive per il lavoro. Infatti, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in tale materia, coordinano i centri per l'impiego ed erogano servizi di orientamento, formazione professionale e bonus per l'assunzione volti a reinserire nel mercato i disoccupati; le province e le città metropolitane svolgono un ruolo di gestione amministrativa e monitoraggio dei servizi territoriali (nei limiti e secondo le deleghe regionali); i comuni provvedono allo sviluppo di interventi di politica sociale legata al lavoro, e, in quest'ambito, tra le varie iniziative, attivano i "Puc" (Progetti Utili alla Collettività) o tirocini e borse lavoro per soggetti svantaggiati o beneficiari di misure di contrasto alla povertà. Pertanto, la previsione di cui al comma 3 non determina effetti finanziari negativi, in quanto gli enti territoriali potranno partecipare alle citate convenzioni nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

L'attivazione dei percorsi formativi rientra nelle prerogative organizzative e didattiche dei CPIA e può essere realizzata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di flessibilità organizzativa e alle collaborazioni già consentite dall'ordinamento.

La disposizione si limita, inoltre, a rafforzare l'integrazione territoriale dell'offerta formativa e a promuovere modelli didattici condivisi, nel rispetto del riparto di competenze tra i soggetti coinvolti, valorizzando strumenti di cooperazione già esistenti finalizzati alla condivisione di risorse professionali e strumentali e allo sviluppo di soluzioni organizzative innovative di rete.

In tale contesto si inserisce l'esperienza dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo (CRRS&S) – costituiti a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 - mediante l'individuazione, in ciascuna regione, di un CPIA capofila operante in rete con gli altri CPIA del territorio regionale. Ciascun CPIA-CRRS&S è coordinato da un comitato tecnico-scientifico cui partecipano, tra gli altri, università, dipartimenti universitari, centri di ricerca e poli tecnico-professionali, nell'ambito delle ordinarie forme di collaborazione istituzionale già previste dall'ordinamento.

La disposizione non introduce nuovi organismi, limitandosi a valorizzare assetti organizzativi e reti già operanti nell'ambito del sistema dell'istruzione degli adulti. Dall'attuazione delle disposizioni non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le Regioni, assicuri l'integrazione delle competenze acquisite nei CPIA nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze. L'obiettivo è rafforzare il raccordo tra i percorsi formativi dei CPIA e le politiche attive del lavoro.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività richieste, quali l'integrazione dei dati, l'interoperabilità dei sistemi e il coordinamento con le politiche attive, rientrano nelle competenze ordinarie dei Ministeri e delle Regioni e le stesse, sulle basi dell informazioni assunte, potranno realizzarle a invarianza di risorse. L'integrazione delle competenze nel sistema informativo nazionale sfrutta, infatti, strumenti e piattaforme già esistenti, senza necessità di nuovi investimenti in infrastrutture *hardware* o *software*, mentre l'interoperabilità rappresenta un'ottimizzazione dei processi.

Per le parti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta che le amministrazioni coinvolte dispongono nei capitoli ICT di risorse idonee a coprire l'attivazione dei tracciati di interoperabilità con i sistemi informativi già in uso presso le competenti strutture tecniche,

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

parte integrante del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Pertanto, la invarianza finanziaria è pienamente rispettata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'**articolo 39** (*Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano*) il **comma 1** attribuisce al Ministro per la PA il compito di indirizzare e coordinare le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici.

Il **comma 2** disciplina, sempre nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, l'avvalimento del Ministro per la PA della SNA, nonché, in regime convenzionale, di collaborazioni con università, enti di ricerca e con istituzioni di alta formazione, al fine di assicurare un efficiente trasferimento di conoscenze, la costruzione di competenze digitali avanzate e un supporto specialistico alle sperimentazioni e alle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale nelle PA.

Sul piano finanziario, la disposizione attribuisce al Ministro per la PA funzioni di indirizzo e coordinamento - coerenti con gli ambiti di delega già allo stesso spettanti – prevedendo, per la fase attuativa, l'avvalimento della SNA e la collaborazione degli enti ivi menzionati che sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, la previsione di avvalimento della SNA non comporta attività ulteriori rispetto ai compiti istituzionali già affidati alla Scuola, ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. In particolare, all'attuazione della disposizione, si provvederà nel quadro delle docenze, dei corsi e del personale già a disposizione della Scuola, con una differente modulazione delle risorse, volta a garantire l'operatività della misura. Parimenti, l'intervento non richiede una modifica della dotazione organica della Scuola, ovvero l'istituzione di nuovi uffici o strutture. Le convenzioni cui si fa riferimento costituiscono strumenti di collaborazione istituzionale realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 40** *(Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale)* introduce specifiche garanzie a tutela dei lavoratori nell'ambito dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali che incidono sul rapporto di lavoro, in coerenza con il quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali e di regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

Il **comma 1** stabilisce il principio secondo cui le decisioni concernenti la costituzione, la modificazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari, non possono essere adottate esclusivamente sulla base di un trattamento automatizzato effettuato mediante sistemi di intelligenza artificiale. La norma si pone in continuità con le garanzie previste dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con la disciplina nazionale, in particolare con i principi stabiliti dall'articolo 11 della legge 132 del 2025.

A tal fine viene espressamente previsto che la decisione finale sia sempre riservata a una persona fisica dotata dei necessari poteri decisionali, che possa riesaminare i presupposti della valutazione algoritmica e discostarsi, ove necessario, dall'esito elaborato dal sistema, fornendo adeguata motivazione.

Il **comma 2** afferma che l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore, nonché del principio di non discriminazione.

Il **comma 3** disciplina gli obblighi informativi e i diritti di trasparenza riconosciuti al lavoratore. In particolare, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere, prima dell'avvio del trattamento, agli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente. Viene, inoltre, riconosciuto al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una spiegazione intelligibile della decisione che lo riguarda. Tale spiegazione deve consentire di comprendere il ruolo

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

eventualmente svolto dal sistema di intelligenza artificiale nel processo decisionale e i principali parametri utilizzati ai fini della valutazione.

La norma intende garantire un adeguato livello di trasparenza e comprensibilità delle decisioni assistite da sistemi algoritmici, evitando che il lavoratore si trovi di fronte a decisioni opache o prive di motivazione effettivamente conoscibile. Restano impregiudicati i diritti riconosciuti dal GDPR, tra cui il diritto di accesso ai dati personali e le ulteriori prerogative previste dagli articoli 13, 15 e 22 del medesimo regolamento.

Il **comma 4** stabilisce, infine, la nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata previsto dal comma 1.

Si tratta di una disposizione volta a definire garanzie procedimentali e diritti di trasparenza nell'ambito di rapporti tra soggetti privati nonché modalità di esercizio di poteri e obblighi già gravanti sui soggetti interessati nell'ambito del vigente quadro normativo.

Gli **articoli 41, 42 e 43** riguardano l'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 2, lettere e) e f), e tenuto conto della contiguità tematica, si è ipotizzata la formulazione di disposizioni raccolte in un unico articolo, mentre per le lettere i) e l) si sono ipotizzate disposizioni distinte.

L'**articolo 41** *(Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM)*, **comma 1,** prevede che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM promuovano i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di strumenti di intelligenza artificiale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che le università, gli enti pubblici di ricerca e le AFAM potranno attuare avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.

Inoltre, si prevede al **comma 2** che le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti, in tema di uso responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale, possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria anche in convenzione con le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM con oneri a carico dei predetti professionisti.

Lasostenibilità economico-finanziaria delle disposizioni sarà garantita dal fatto che la dotazione organica del personale docente e di ricerca non subirà incrementi e l'impiego degli stessi avverrà nell'ambito degli ordinari carichi didattici e istituzionali, che comprendono la terza missione (tra cui rientrano la divulgazione scientifica e la formazione continua), senza determinare oneri aggiuntivi, quali compensi ulteriori, indennità o ricorso a personale sostitutivo. Allo stesso modo, in relazione alle attività di formazione e divulgazione previste dalla norma si conferma che le stesse rientreranno nell'ordinaria programmazione didattica, che verrà erogata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finaziarie disponibili a legislazione vigente.

Si dispone, in fine, al **comma 3**, che le attività di cui al presente articolo svolte da professori, ricercatori e tecnologi costituiscono elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica.

L'**articolo 42** (*Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy*) riguarda la promozione da parte delle università e delle istituzioni AFAM di attività formative finalizzate alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi, nonché una formazione integrata dei profili tecnici, giuridici, funzionali, etici e di tutela dei diritti fondamentali della persona connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Le istituzioni universitarie e le AFAM, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria, provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera i), della legge 23 settembre 2025, n. 132, che dispone la previsione delle attività formative nell'ambito degli insegnamenti esistenti, attuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, garantendo, così, la neutralità finanziaria delle disposizioni. L'integrazione delle attività formative avverrà senza incrementi del fabbisogno di docenza o attivazione di nuovi insegnamenti onerosi in quanto tali attività formative saranno erogate nell'ambito di insegnamenti e corsi esistenti, attraverso una loro rimodulazione in senso interdisciplinare. A tal fine, gli Atenei, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, potranno rimodulare gli ordinamenti didattici e quindi riorganizzare gli insegnamenti esistenti, all'interno della flessibilità interdisciplinare dei corsi universitari, introdotta con la Riforma 1.5 del PNRR. Per tali ragioni, le attività laboratoriali e l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale saranno sostenuti con dotazioni già disponibili all'interno di ciascuna istituzione.

Inoltre, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), per la definizione delle modalità operative dell'attività di monitoraggio annuale sull'attuazione delle predette norme. Le disposizioni sono attuabili nell'ambito delle ordinarie attività svolte per assicurare la qualità dell'offerta formativa come definita dalle università in base all'autonomia didattica riconosciuta nel rispetto dei contenuti stabiliti a livello nazionale dalle classi di laurea.

Le attività di monitoraggio rientrano nelle ordinarie attività istituzionali che il Ministero dell'università e della ricerca svolge nei procedimenti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. La stessa attività è svolta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012 e del regolamento ANVUR (d.P.R. n. 76 del 2010, come modificato dal d.P.R. n. 12 del 2026).

Infine, la disposizione di cui al comma 7 è volta a valorizzare il ruolo degli ITS *Academy* e, in via prioritaria, degli ITS *Academy* afferenti all'Area tecnologica "*Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati*", quale segmento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore fondato sull'integrazione tra formazione, innovazione e fabbisogni del sistema produttivo. La disposizione, in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa, è finalizzata a promuovere lo sviluppo di competenze specialistiche connesse all'impiego dell'intelligenza artificiale nei contesti ad alta intensità tecnologica. In tale prospettiva, l'eventuale attivazione di percorsi o moduli formativi dedicati rientra nell'autonomia organizzativa e didattica degli ITS *Academy* e, pertanto, la disposizione non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla stessa sarà data attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché nell'ambito dei finanziamenti già previsti dalla normativa vigente per il funzionamento del sistema ITS *Academy.*

L'**articolo 43** (*Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy*) detta disposizioni in materia di valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca in applicazione del principio di cui all'articolo 24, comma 2, lettera l) della legge n. 132 del 2025. Le misure sono finalizzate al perseguimento di obiettivi chiave, tra i quali promuovere il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo, nonché

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione del sistema dell'università e della ricerca e degli ITS *Academy* con le autorità nazionali competenti per l'attuazione delle norme in materia di intelligenza artificiale.

Il quadro normativo delinea interventi sull'ordinamento didattico vigente, volti a valorizzare sia le competenze erogate nei corsi di studio, sia il contributo del sistema della formazione superiore e della ricerca pubblica in materia di intelligenza artificiale. A tal fine si prevede da un lato l'impiego di personale esperto e delle infrastrutture in dotazione, in sinergia con l'introduzione di procedure semplificate per rafforzare la collaborazione tra il mondo accademico e della ricerca e le imprese e il settore privato.

Si conferma la neutralità finanziaria delle misure in quanto gli interventi saranno assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca.

Il **comma 3** prevede la possibilità di assegnazione temporanea di personale (professori, ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo addetto alle attività di ricerca e trasferimento tecnologico) delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca**,** per il periodo stabilito per la sperimentazione e comunque non superiore a tre anni, anche non continuativi, presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 20 della citata legge n. 132 del 2025, per lo svolgimento di attività di supporto alla realizzazione e di utilizzo di spazi di sperimentazione normativa. L'assegnazione avverrà sulla base di protocolli di intesa tra i soggetti di cui al comma 1 e le autorità, secondo quanto previsto dall'articolo 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a valere e nei limiti delle rispettive disponibilità ordinarie di bilancio per un periodo non superiore a quello stabilito per la sperimentazione e, in ogni caso, non superiore a tre anni anche non continuativi. In merito a tale previsione, occorre ribadire che gli interventi proposti saranno attuati nell'ambito della autonomia delle singole università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. Le disposizioni risultano, pertanto, neutrali dal punto di vista finanziario. In ogni caso, si precisa che la regolare svolgimento delle attività didattiche sarà assicurato mediante il personale docente già in servizio presso le università e mediante le risorse umane e finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, senza determinare ricadute sulla programmazione didattica e sul fabbisogno di personale.

I **commi 4 e 5** introducono misure specifiche rivolte ai professori e ricercatori a tempo pieno, nonché per ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e per il personale delle istituzioni AFAM al fine di consolidare la collaborazione e la condivisione di buone pratiche tra le università, gli enti di ricerca pubblici e le AFAM e la pubblica amministrazione, nel campo dell'intelligenza artificiale.

In particolare, il **comma 4** prevede che i professori e i ricercatori universitari in regime di tempo pieno svolgono le attività di cui al comma 3 a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A seguito dell'autorizzazione di cui al primo periodo, professori e ricercatori universitari sono esonerati dagli obblighi didattici per il periodo dell'assegnazione. I risultati delle attività svolte nel periodo di assegnazione sono considerati ai fini della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, ai fini del riconoscimento degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8 della medesima legge.

Il **comma 5** specifica che i risultati delle attività svolte nel periodo di assegnazione temporanea dai ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca dal personale delle istituzioni AFAM, sono considerati ai fini della valutazione delle attività di ricerca, non chè ai fini della partecipazione a

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

concorsi pubblici, alle progressioni di livello o altri istituti previsti dalla contrattazione nazionale di comparto.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quantol'assegnazione avverrà sulla base di protocolli di intesa trai soggetti di cui al comma 1 e le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, a valere e nei limiti delle rispettive disponibilità ordinarie di bilancio.

Il **comma 6** mira a valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso convenzioni con le imprese per incentivare la cooperazione e promuovere la creazione di *spin-off* universitari e di *start-up*, anche mediante il co-finanziamento di dottorati di ricerca in materia di intelligenza artificiale. Le attività di trasferimento tecnologico svolte da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, nell'ambito di convenzioni con imprese e altri soggetti, non determinano oneri a carico della finanza pubblica essendo prevista come facoltà e sulla base delle risorse rese disponibili con le convenzioni.

Il comma 7 mira a rafforzare le capacità di *governance* degli ITS *Academy* attraverso il potenziamento delle attività di collaborazione con università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM. A tal fine, il Comitato nazionale ITS *Academy,* di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua criteri e modalità di cooperazione istituzionale, nonché iniziative di supporto finalizzate al trasferimento di competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste, ivi compresi i compiti attribuiti al Comitato nazionale ITS *Academy,* sono svolte dagli ITS *Academy* nell'ambito delle funzioni istituzionali già previste dalla normativa vigente e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi 8, 9 e 10** rinviano ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025, allo scopo di individuare e costituire dei centri di riferimento per le attività di sperimentazione normativa per l'IA, individuati tra le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM, i consorzi universitari, nonché gli enti e le fondazioni di ricerca vigilati o finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, che intendano rendere disponibili specifiche conoscenze, infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA.

Le predette disposizioni non determinano effetti finanziari a carico della finanza pubblica in quanto le istituzioni coinvolte potranno svolgere le attività sulla base di accordi e convenzioni stipulati nell'ambito e nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nei relativi bilanci.

L'**articolo 44** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia*) raccorda la formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia — già prevista dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 132 del 2025 — con gli obblighi di alfabetizzazione derivanti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689, direttamente applicabile al Ministero quale *deployer* dei sistemi impiegati negli uffici giudiziari.

Il **comma 1** specifica i contenuti dei percorsi formativi, articolandoli in profili tecnici — inclusivi delle tecniche di interrogazione e istruzione dei sistemi e dei profili di cibersicurezza — giuridici e di impatto sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Il **comma 2** introduce il principio di differenziazione dei percorsi in relazione alle funzioni esercitate e al livello di rischio dei sistemi, in attuazione dell'articolo 4 del regolamento, e quello di aggiornamento periodico.

Il **comma 3** estende i percorsi alle competenze per la sorveglianza umana prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento, ove i sistemi impiegati siano classificati ad alto rischio.

Il **comma 4** preserva l'assetto di competenze disegnato dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 132 distinguendo il canale della Scuola superiore della magistratura per i magistrati dalla competenza ministeriale diretta per il restante personale.

La disposizione non introduce obblighi ulteriori rispetto al regolamento europeo e non configura gold-*plating*: integra sul piano contenutistico una previsione già vigente, specificando i profili formativi necessari all'adempimento degli obblighi europei derivanti dal regolamento IA nel settore della giustizia.

La formazione in materia di IA, per quanto concerne il settore giustizia, è diretta a riaffermare l'indipendenza e terzietà del giudice nell'esame e valutazione della causa e il suo libero convincimento nell'adottare le decisioni giudiziarie. Pertanto, come già avviene attualmente per la consultazione delle banche dati e la consultazione di sistemi informatici a supporto dell'attività del magistrato, anche le forme di intelligenza artificiale verranno programmate per finalità simulative attraverso casistiche prospettate e consultazione dottrinale e giurisprudenziale, senza intaccare l'autonomia e la capacità di pensiero e di deliberazione del magistrato. Sotto il profilo finanziario, in particolare, si evidenzia che le attività progettuali in materia di intelligenza artificiale nel settore giustizia sono state avviate già dal 2024 in quanto ricomprese all'interno dell'Investimento 1.6.2 "Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali" inserito nella Missione 1 del PNRR e gestito dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica, ha un valore di 133,2 milioni di euro. Il suo obiettivo è stato quello di digitalizzare 7,75 milioni di fascicoli cartacei e sviluppare un Data Lake centrale per l'analisi dei dati e degli atti processuali con conoscenza integrata dei dati, obiettivo realizzato anche attraverso la preparazione fornita su ampia scala, attraverso i fondi suddetti, sia al personale di magistratura che al personale amministrativo.

Con particolare riguardo alle attività formative delineate dal presente articolo, destinate al personale di magistratura, si rappresenta che le stesse potranno essere assicurate dalla Scuola Superiore della magistratura che da tempo ha già avviato una serie di percorsi sul tema specifico nell'ambito del settore della "Formazione digitale" riguardo alle tematiche dei servizi sia civili che penali che dei vari panorami giuridici. Tale formazione sarà continua e potrà essere effettuata attraverso webinar che interesseranno i magistrati iscritti per una sessione settimanale, consentendo loro di poter continuare a svolgere le incombenze quotidiane senza aggravi rispetto al carico di lavoro dell'ufficio di appartenenza, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio autonomo della Scuola che si occuperà di gestire l'organizzazione dei corsi e la riprogrammazione dei medesimi per assicurarne la totale fruizione a tutto il personale di magistratura.

Anche per quanto riguarda la formazione del personale amministrativo, la stessa viene oramai da tempo assicurata dalla competente Direzione generale del personale del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia secondo la disciplina già prevista nel PIAO, per cui gli obiettivi formativi annuali e pluriennali devono essere finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management per il raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale. L'Amministrazione della giustizia, in linea con le altre amministrazioni promuove, infatti, misure formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, ivi comprese quelle relative alla materia dell'intelligenza artificiale attraverso la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative nella materia specifica, come tra l'altro già avviene nell'ambito della somministrazione dei corsi SNA, il cui catalogo per l'anno 2026 contiene una variegata e ricca offerta formativa per approcciare il personale alla nuova dimensione dell'IA, preferendo la formazione in tale campo a quella da somministrare in ambiti differenti. La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'obiettivo formativo, la programmazione e la partecipazione ai corsi verranno assicurate nell'ambito delle risorse ordinarie destinate a realizzare le attività formative e di aggiornamento professionale del personale.

L'**articolo 45** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni*) al **comma 1,** introduce l'obbligo per gli ordini professionali di includere nella formazione iniziale e continua percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il comma 2 articola i percorsi di formazione in tre profili: tecnico, giuridico e deontologico. Quest'ultimo, in particolare, è calibrato sulle specificità delle professioni regolamentate e comprende le responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi, gli obblighi informativi verso il cliente e il rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 132 del 2025.

Il **comma 3** prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, rinviando al comma 5 per la determinazione dei contenuti e delle modalità.

Il **comma 4** prevede l'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, in tema di formazione di pertinenza degli ordini professionali, anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate con riguardo ai temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** fissa in sei mesi il termine per l'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi in materia di formazione da parte dei consigli nazionali, nel rispetto delle procedure di settore, ivi compresa l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorità vigilante ove prevista. Per le professioni forensi, ciò comporta l'intervento del Ministro della giustizia secondo le modalità previste dalla legge n. 247 del 2012 e dal regolamento del Consiglio nazionale forense in materia di formazione continua. Il comma 5 dispone, tra l'altro, che le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali che le costituiscono, rendano conoscibili i percorsi formativi e le modalità per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2013, quanto all'obbligo di rendere conoscibili elementi informativi che presentano utilità per il consumatore.

La disposizione sancisce l'attribuzione di un potere di vigilanza e co-regolamentazione in capo al Ministero della giustizia, così come definito dalla legge n. 274 del 2012, mediante l'esercizio del controllo di legittimità e dell'approvazione formale degli atti e dei regolamenti adottati dagli organismi di rappresentanza dell'avvocatura (CNF) in materia di formazione continua. Gli adempimenti in carico al Ministero della giustizia rientrano nelle competenze istituzionalmente assegnate all'Amministrazione, svolte mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** disciplina le professioni sanitarie con un meccanismo distinto, rinviando a un accordo in Conferenza permanente Stato-Regioni per l'inclusione dei percorsi nei programmi ECM, entro il medesimo termine di sei mesi. La disposizione non configura *gold-plating*: l'articolo 4 del

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

regolamento (UE) 2024/1689 impone l'alfabetizzazione al personale che opera con sistemi di intelligenza artificiale, e la lettera f) della delega espressamente richiede la previsione di percorsi formativi da parte degli ordini professionali. L'articolo si limita a tradurre tali obblighi nel sistema della formazione professionale italiana, rispettandone l'articolazione istituzionale.

L'**articolo 46** (*Norme in materia di equo compenso*) al **comma 1** prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista possa comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689.

Il **comma 2**, tra l'altro, dispone l'integrazione dei decreti adottati per le professioni non organizzate in ordini o collegi (art. 1, co. 1, lett. c) - della legge n. 49 del 2023), con la determinazione dei parametri utili in conformità al criterio di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

La disposizione, che si applicherà ai nuovi contratti, come definito dal decreto si cui al comma 2 troverà attuazione per i compensi da erogare alle prestazioni rese nei confronti delle amministrazioni pubbliche nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 47** (*Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario*) concerne il coinvolgimento del Comitato EDUFIN nelle attività di sensibilizzazione del pubblico circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario. Le attività ivi previste saranno svolte dal Comitato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione del Comitato (lo stanziamento di bilancio previsto dall'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge n. 237 del 2016, come successivamente attuato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2017, è iscritto nel capitolo 1407/pg1 denominato "*Spese per le attività del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria*").

L'**articolo 48** (*Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità*) introduce corsi obbligatori sull'intelligenza artificiale nell'ambito dell'ECM e della formazione manageriale sanitaria, con l'obiettivo di aggiornare le competenze tecniche, giuridiche e deontologiche del personale del Servizio sanitario nazionale.

La norma, nello specifico, demanda alla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) e all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) la definizione dei programmi e dei contenuti formativi.

La CNFC, di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma nazionale ECM, ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, sulla base di una programmazione pluriennale finalizzata al superamento delle criticità e al miglioramento del sistema della formazione continua.

Spetta inoltre alla CNFC definire, nell'ambito dell'obbligo formativo individuale triennale ECM, una specifica percentuale di crediti da destinare ai percorsi formativi relativi all'alfabetizzazione e all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

La tematica dell'intelligenza artificiale si inserisce, pertanto, tra gli argomenti già oggetto della formazione continua, senza comportare nuove procedure di accreditamento per i soggetti erogatori della formazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Per quanto riguarda la formazione manageriale di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, si evidenzia che l'AGENAS, nell'ambito dei propri obiettivi istituzionali, svolge attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi, alle prestazioni assistenziali e alla formazione. L'Agenzia realizza tali finalità anche mediante attività di ricerca, monitoraggio, valutazione e formazione orientate allo sviluppo del sistema salute, promuovendo altresì iniziative in materia formativa e fornendo supporto alle Regioni per l'organizzazione e l'attivazione dei corsi di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 171 del 2016.

In tale ambito, e sulla base delle funzioni attribuite ad AGENAS, il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2023, recante "Individuazione dell'organismo intermedio per l'attuazione dell'intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M6, Componente 2.2c «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» – sub misura: corso di formazione manageriale", prevede che l'Agenzia individui specifici programmi formativi in materia di intelligenza artificiale da inserire nell'ambito dei corsi di formazione manageriale.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere, nell'ambito dei percorsi ECM e della formazione manageriale sanitaria già disciplinati dalla normativa vigente, l'introduzione di specifici contenuti formativi concernenti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, con particolare riferimento ai profili tecnici, giuridici, etici e deontologici.

La previsione normativa, invero, non determina l'istituzione di nuovi percorsi formativi autonomi né l'attivazione di ulteriori strutture organizzative dedicate, ma si configura come un intervento di aggiornamento e riordino dei contenuti didattici già ricompresi nei programmi di formazione continua del personale sanitario. I relativi moduli formativi saranno, pertanto, erogati nell'ambito delle attività ordinariamente svolte dai soggetti già accreditati al sistema ECM e dagli enti già autorizzati all'erogazione della formazione manageriale sanitaria, senza necessità di procedere all'accreditamento di nuovi organismi formatori o all'istituzione di ulteriori procedure amministrative.

La disposizione non comporta, inoltre, incrementi del numero complessivo delle attività formative obbligatorie, né prevede il riconoscimento di compensi ovvero emolumenti aggiuntivi in favore dei partecipanti o dei soggetti erogatori, laddove l'introduzione dei contenuti concernenti l'intelligenza artificiale avviene, come già evidenziato, mediante una mera rimodulazione dell'offerta formativa esistente e una diversa articolazione dei programmi didattici.

Il **Capo IV** reca disposizioni sulle informazioni aziendali e sulle esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici.

Con l'**articolo 49** *(Modifiche al codice della proprietà industriale)* dopo il comma 1 dell'articolo 98 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, viene introdotto il successivo comma 1-*bis,* con il quale si precisa che, tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelabili come segreti commerciali, sono ricompresi i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
Inoltre, viene specificato che, ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e le configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico funzionale allo sviluppo dei sistemi di AI.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Dal punto di vista finanziario, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto persegue una finalità meramente descrittiva del dettato normativo, agevolando un più lineare inquadramento sistematico delle tecnologie emergenti.

Con l'**articolo 50** (*Disposizione processuale*) si devolve la risoluzione delle controversie relative all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b) del codice della proprietà industriale.
L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione ha una funzione meramente ricognitiva e di coordinamento sistematico. Con riferimento alle competenze giudiziarie devolute alle Sezioni specializzate in materia di imprese si evidenzia che ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **Capo V** reca dispsosizioni finanziarie e si compone di un unico articolo, dedicato clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 51** (*Clausola di invarianza finanziaria*) reca, in stretta aderenza con quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 132 del 2025, la clausola di invarianza finanziaria per la quale si rinvia a quanto formulato in premessa.

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 03 luglio 2026 Prot: 2026/0001116/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione*".

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministri: dell'economia e delle finanze; della giustizia, dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; della salute; delle imprese e del made in Italy; della pubblica amministrazione; del lavoro e delle politiche sociali.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti ed attinenti alle seguenti materia:

1. **Disposizioni in materia di cibersicurezza, digitale, finanziaria:** Articoli da 1 a 34 e 47.
2. **Disposizioni in materia di istruzione**: Articoli 35, 36, 37, 38, 42, comma 7, 43, comma 7.
3. **Disposizioni in materia di pubblica amministrazione**: Articolo 39.
4. **Disposizioni in materia di lavoro**: Articolo 40.
5. **Disposizioni in materia di università e ricerca**: Articoli 41, 42 *parte di competenza*, 43 *parte di competenza*.
6. **Disposizioni in materia di giustizia**: Articoli 44, 45 *parte di competenza*, 46, *parte di competenza*.
7. **Disposizioni in materia di impresa**: Articoli 45, commi 4 e 5, 46 *parte di competenza*.
8. **Disposizioni in materia sanitaria**: Articolo 48.

<u>Disposizioni in materia di cibersicurezza, digitale, finanziaria</u>: Articoli 1 a 34 e 47

Referente dell'amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Divisione Affari giuridici e legislativi dell'Agenzia cibersicurezza nazionale e Ufficio Legislativo-economia del Ministero dell'economia e finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) ***Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto legislativo in esame è adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n) della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*» ed è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 ("Regolamento IA" o "AI Act"), attraverso, in particolare, la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.

La legge n. 132/2025 ha introdotto un primo quadro normativo nazionale in materia di intelligenza artificiale, delineando un sistema di principi di governance e misure specifiche che, in linea con la normativa europea, tengono altresì conto del contesto istituzionale, economico e sociale italiano. L'iniziativa legislativa è mossa anzitutto dall'intento di delineare un sistema regolatorio che,

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

inscrivendosi nel solco tracciato dall'AI Act, da un lato, consenta di prevenire e mitigare in modo efficace i rischi connessi allo sviluppo e all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e, dall'altro, valorizzi pienamente le opportunità offerte da tali tecnologie in termini di innovazione, competitività ed efficienza amministrativa. L'intervento normativo contiene altresì delle specifiche disposizioni volte a delineare il quadro delle iniziative di formazione, anche con riferimento al settore finanziario.

Costituendo attuazione di una precisa delega al Governo, il provvedimento in esame è pienamente in linea con le priorità governative nazionali.

2) ***Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il decreto in esame, come detto, ha lo scopo di adeguare l'ordinamento nazionale all'AI Act. Tale regolamento si propone di favorire lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo all'interno del mercato unico europeo di sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono elevati standard di sicurezza, affidabilità e conformità ai valori dell'UE. Tale obiettivo è perseguito mediante l'introduzione di una disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale che viene graduata in base al livello di rischio che essi presentano, distinguendo tra sistemi di IA a rischio inaccettabile, sistemi di IA ad alto rischio, sistemi di IA a rischio limitato e sistemi di IA a rischio minimo o nullo.

A fronte del contesto europeo descritto, il quadro normativo nazionale di riferimento è delineato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132 che rappresenta il primo *corpus* normativo organico in materia di intelligenza artificiale.

La legge, in linea con quanto previsto dall'AI Act, stabilisce i principi per la ricerca, lo sviluppo, l'adozione e l'utilizzo dei sistemi di IA secondo un approccio antropocentrico e basato sul rischio. Con riferimento al primo aspetto, si intende che l'intelligenza artificiale costituisce un ausilio alla persona che rimane il principale centro di imputazione dei processi decisionali. Per tale ragione, i sistemi di IA devono informarsi alla tutela dei diritti fondamentali, tra cui la riservatezza e al criterio di non discriminazione.

Inoltre, la legge predetta individua l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale (ACN) e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) quali autorità competenti in materia, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, dell'AI Act, delegando il Governo all'adozione di una serie di decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA.

In particolare, il decreto legislativo in esame costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n), che delineano la necessità di un impianto normativo articolato lungo tre direttrici principali: assetto delle competenze e poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, adeguamento dell'ordinamento interno e promozione dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità, nel settore finanziario e nella pubblica amministrazione.

Data la trasversalità della materia, e considerato che i sistemi di intelligenza artificiale si prestano ad essere utilizzati in diversi ambiti, ivi inclusi quello bancario, finanziario e assicurativo, il provvedimento in esame prevede il riparto di competenza tra l'ACN e l'AgID (cd. "autorità nazionali per l'intelligenza artificiale"), e le Autorità del settore finanziario (ovvero, Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, cd. "autorità del settore finanziario")). In particolare, l'articolo 17 del decreto in esame disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi attribuiti alle Autorità del settore finanziario nell'ambito

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

dell'attuazione del Regolamento IA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo regolamento (*i.e.* sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio individuati nell'Allegato III, punto 5, lett. b) e c) del regolamento, immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli intermediari finanziari e direttamente collegati alla fornitura di servizi finanziari). La disposizione si inserisce nel quadro di governance delineato dal regolamento europeo e dall'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132, valorizzando le competenze tecniche acquisite nell'ambito dell'esercizio dei poteri di supervisione già esercitati dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS nei rispettivi ambiti settoriali e prevedendo la collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi.

Inoltre, le disposizioni attuative prevedono l'attribuzione alle autorità nazionali competenti dei poteri necessari per l'effettiva applicazione del regolamento. In particolare:

- viene conferito alle autorità competenti l'insieme dei poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dall'AI Act, nei limiti delle rispettive attribuzioni;
- si assicura l'integrazione dei poteri nazionali con quelli stabiliti a livello europeo, in modo da garantire un sistema di *enforcement* efficace e coerente.

Con riguardo al profilo sanzionatorio, è previsto il conferimento alle predette autorità del potere di irrogare le sanzioni e le altre misure amministrative di cui all'articolo 99 del regolamento, nel rispetto dei limiti edittali stabiliti dalla normativa europea, e in linea con le procedure e le garanzie previste dall'ordinamento nazionale.

Tale assetto consente di realizzare un modello di vigilanza integrato, nel quale le autorità nazionali operano quali snodi essenziali per l'attuazione del diritto dell'Unione, nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità.

3) ***Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Lo schema di decreto interviene sui seguenti plessi normativi:

- Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».
- Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi».

4) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) ***Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Con riferimento alle disposizioni relative al settore finanziario, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, anche in considerazione del fatto che la materia rientra tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***
Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) ***Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***
Posto che il decreto in commento costituisce l'unico atto predisposto al fine di attuare le deleghe di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n) della legge 23 settembre 2025, n. 132, per completezza si segnalano i seguenti progetti di legge vertenti più genericamente sull'intelligenza artificiale:

- A.C. 1444 (CANNATA ed altri), recante: "*Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale*", proposta di legge ordinaria, assegnata alle Commissioni riunite IX Trasporti, X Attività produttive, presentata il 2 ottobre 2023;
- A.C. 1084 (CENTEMERO e altri), recante "*Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale*", proposta di legge ordinaria, assegnata alle Commissioni riunite IX Trasporti, X Attività produttive, presentata l'11 aprile 2023;
- A.C. 2212 (ASCANI e altri), recante "*Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale*", proposta di legge ordinaria, assegnata alle Commissioni riunite II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, IX Trasporti, X Attività produttive e XIV Politiche UE, presentata il 23 gennaio 2025.

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***
Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***
Il decreto in oggetto è coerente con le politiche e gli obiettivi dell'Unione. Si rappresenta, difatti, che esso richiama espressamente i principi generali contenuti nell'AI Act al fine di assicurare l'uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA, in conformità all'approccio antropocentrico che permea il regolamento europeo.

11) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***
Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***
Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***
Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***
Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***
Costituendo disciplina di recepimento della normativa unionale, il decreto in esame ne condivide l'impostazione. Per questo motivo, l'articolo 1 del presente decreto rinvia, anzitutto, al quadro definitorio già previsto dall'articolo 3 dell'AI Act. Data la trasversalità della materia, si fa poi rinvio al catalogo definitorio contenuto in diversi plessi normativi e, in particolare:

- all'articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132, nonché
- all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
- all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e
- all'articolo 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Con riferimento alla definizione di "istituti finanziari" di cui alla lettera (g) del comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, la ricognizione effettuata mira a chiarire l'ambito di applicazione soggettivo delle nuove disposizioni rispetto al settore finanziario, tenuto conto della mancanza di una definizione esplicita di "istituto finanziario disciplinato dal diritto dell'Unione" richiamata dall'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA. Si provvede altresì, alla lettera n), a introdurre la definizione di "Spazio di Sperimentazione italiano per l'IA" in quanto spazio di sperimentazione istituito in osservanza dell'articolo 57, paragrafo 1, del medesimo regolamento europeo (nonché in osservanza dell'art. 20, co. 1, lett. c), della legge n. 132/2025), e disciplinato dal Capo II, Sezione VI del presente decreto.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***
I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***
Il decreto in esame che recepisce disposizioni di derivazione unionale, è stato predisposto sulla base della delega contenuta all'articolo 24 commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n) della legge n. 132/2025 e contiene disposizioni di nuova previsione. Il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni è limitato:

- al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in specie, agli articoli 7, comma 1 e 11, comma 2, lettera f.
- al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in specie, all'articolo 36, comma 2-*octies*, secondo periodo.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***
Non si dispongono effetti abrogativi impliciti.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***
Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***
Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto del presente articolato.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***
Si evidenzia la presenza dei seguenti atti successivi attuativi contenuti nel provvedimento in esame:

- per quanto concerne l'AgID, l'articolo 13 attribuisce alla stessa, quale autorità di notifica, la facoltà di adottare disposizioni attuative del decreto e del regolamento IA in relazione alle proprie funzioni di notifica e allo svolgimento dei compiti previsti dagli artt. 28, 30 e 36 del regolamento IA. Inoltre, l'articolo 24 prevede che l'AgID disciplini, con proprio regolamento, le modalità e i termini per l'adozione delle sanzioni previste dal capo di riferimento, al fine di definire in modo organico e dettagliato i relativi profili procedurali e temporali, suscettibili di aggiornamento in relazione alle esigenze applicative. L'articolo 26 demanda la disciplina delle modalità di accesso, gestione e funzionamento dello Spazio di sperimentazione italiano

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

per l'IA a un decreto congiunto dei direttori generali dell'AgID e dell'ACN, adottato nell'ambito delle rispettive competenze e con l'ausilio del Comitato di coordinamento. Infine, l'articolo 28 rinvia a uno o più decreti adottati in forma congiunta dai direttori generali dell'AgID e dell'ACN, la disciplina concernente la composizione e il funzionamento del Gruppo operativo incaricato della gestione delle attività connesse allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.

Il rinvio a tali provvedimenti attuativi, nelle ipotesi sopra enunciate, si giustifica in ragione dell'esigenza di disciplinare profili di natura tecnica e operativa non compiutamente definibili in sede di normazione primaria, garantendo al contempo maggiore flessibilità nell'adeguamento all'evoluzione del contesto tecnologico e una più puntuale ed efficace attuazione delle funzioni conferite dal decreto in oggetto. Con particolare riferimento, poi, alla regolamentazione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, il ricorso a fonti secondarie consente altresì di assicurare il coordinamento dei meccanismi operativi mediante l'integrazione delle competenze delle Autorità coinvolte, nonché il progressivo adeguamento delle modalità organizzative e funzionali sulla base delle esigenze emerse in fase applicativa;

- con riferimento alla declinazione dei poteri attribuiti ad ACN, l'articolo 10 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato in oggetto, al fine di stabilire i parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi. L'articolo 14 prevede che con decreto del Direttore generale di ACN, di intesa con AgID, siano stabilite le modalità di registrazione, tenuta e gestione delle informazioni relative ai sistemi di IA impiegati nell'ambito delle infrastrutture critiche al fine di dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento IA. Il successivo articolo 15 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN, la definizione delle modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, nonché per l'adozione delle misure di vigilanza. Inoltre, l'articolo 18, comma 2, prevede che con decreto del direttore generale dell'ACN siano disciplinate le procedure per la trattazione dei reclami, in attuazione dell'articolo 85 del regolamento IA. Il rinvio a successivi provvedimenti attuativi rispetto alle quattro disposizioni sopra citate si rende necessario per la natura tecnica degli stessi. Tali atti, infatti, sono destinati a disciplinare aspetti di carattere tecnico-operativo che richiedono un elevato grado di flessibilità e che, per loro natura, potrebbero necessitare di frequenti aggiornamenti in relazione all'evoluzione del contesto tecnologico di riferimento, agli standard tecnici applicabili e alle esigenze emerse nella prima fase attuativa.

 I termini previsti per l'adozione dei suddetti provvedimenti appaiono congrui in quanto consentono alle amministrazioni competenti di svolgere le necessarie attività istruttorie, assicurando al contempo una tempestiva entrata in vigore delle disposizioni applicative;
- l'articolo 17 del decreto in analisi, laddove disciplina i poteri delle autorità del settore finanziario, prevede espressamente al comma 4 che le medesime possano adottare apposite disposizioni di attuazione nell'ambito delle rispettive competenze. Ciò in ragione dell'eventuale necessità di adeguarsi a orientamenti successivi relativi al regolamento IA o di specificare o integrare i propri poteri di vigilanza, conformemente alla potestà regolamentare riconosciuta a suddette autorità dalle relative normative di settore;

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

- infine, l'articolo 30, comma 1, del decreto, concernente l'istituzione, la gestione e il funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione prevede che possano essere emanati uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale mediante i quali sono definite:
 a) sentito il Ministero della difesa, le modalità di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di sistemi di IA impiegabili in chiave duale;
 b) sentito il Ministero della giustizia, le modalità di istituzione, gestione e funzionamento degli spazi di sperimentazione di modelli e sistemi di IA applicabili all'attività giudiziaria.

 Tale disposizione si rende necessaria considerata l'eventuale necessità di coordinamento tra diversi spazi di sperimentazione, al fine di evitare duplicazioni regolamentari e oneri per gli operatori. Il medesimo articolo 30, al comma 5, prevede poi che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, d'intesa con le autorità del settore finanziario e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, vengano definite le modalità di collaborazione e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la sperimentazione FinTech prevista dall'articolo 36, commi 2-*bis* e ss. del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Con riferimento alla materia oggetto del provvedimento in commento, si evidenzia che, disciplinando *ex novo* il regime giuridico applicabile ai sistemi di intelligenza artificiale, non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

<u>Disposizioni in materia di istruzione</u>: Articoli 35, 36, 37, 38, 42, comma 7, 43, comma 7.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'istruzione e del merito.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le disposizioni proposte rispondono all'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 ("Regolamento IA" o "AI Act").

L'iniziativa legislativa è mossa anzitutto dall'intento di delineare un sistema regolatorio che, inscrivendosi nel solco tracciato dall'AI Act, consenta di prevenire e mitigare in modo efficace i rischi connessi allo sviluppo e all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dei percorsi formativi di istruzione. L'intervento normativo si rende necessario per adeguare l'azione educativa

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

della scuola alle nuove sfide dell'intelligenza artificiale, nell'ottica di integrarla nei percorsi formativi e di rafforzare le competenze in ambito tecnologico. L'azione è volta a rispondere alla crescente emergenza educativa legata ad un utilizzo massivo e non consapevole degli strumenti tecnologici. Infatti, la progressiva pervasività degli strumenti digitali e delle piattaforme social, presenta un rischio per le giovani generazioni. Questi strumenti, se non adeguatamente mediati sul piano educativo, possono incidere sulla capacità di attenzione degli studenti e sulle capacità relazionali, con il rischio di esporre minorenni a contenuti non controllati incidendo negativamente sulla fase di sviluppo identitario in età evolutiva.

Per realizzare tali finalità l'intervento normativo agisce sulla formazione degli studenti, degli insegnati e delle persone adulte e rafforza la missione degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*).

In primo luogo, si interviene in ambito di formazione degli studenti, attraverso la promozione di attività formative in materia di intelligenza artificiale, nell'ambito dell'educazione civica e della cittadinanza digitale e rafforzando le competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche matematiche (discipline STEAM) nei curricoli scolastici, con lo scopo di poter meglio rispondere alle sfide scientifiche e tecnologiche del futuro.

L'intervento normativo interviene sull'emergenza educativa connessa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale, nell'ottica di tutelare il benessere degli studenti e preservarne lo sviluppo psico-fisico. A tal fine prevede attività di formazione rivolta al personale docente per sostenere l'innovazione dei processi di insegnamento. L'intervento attua anche attività di alfabetizzazione ai sistemi di intelligenza artificiale rivolte agli studenti adulti. Infine, agisce sul rafforzamento della missione degli ITS *Academy,* con finalità di integrare la formazione, l'innovazione e i fabbisogni del sistema produttivo, per formare figure professionali in grado di operare in contesti di intensità tecnologica e con competenze spendibili nel mercato del lavoro. Si prevede, altresì, il potenziamento di attività di cooperazione istituzionale volte al trasferimento di competenze dal sistema della ricerca al sistema formativo e produttivo.

L'intervento è coerente con il programma di Governo, in quanto si inserisce entro un processo già avviato che mira all'integrazione e alla regolazione dell'intelligenza artificiale nella moltitudine dei contesti sociali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento proposto si colloca nella cornice costituzionale delineata dagli articoli 33, 34, 97 e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, in primo luogo, dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "*Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale*" e, in particolare, dall'articolo 24, comma 2, lettere e), g), i) e l).

Vengono altresì in rilievo la legge 20 agosto 2019 n. 92, recante "*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*" e la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*" e il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*", in particolare l'articolo 25-*bis*, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

Infine, viene in rilievo il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente "*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sul quadro normativo di cui al punto precedente, in quanto prevede l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Inoltre, lo stesso appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, come sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Inoltre, l'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle Regioni e agli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme in esame sono compatibili con i principi di cui all'art. 118 della Costituzione in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Sono sottoposti all'esame del Parlamento i seguenti progetti di legge il cui esame non è ancora iniziato e che presentano contenuti analoghi alla materia oggetto dell'intervento normativo. Nello specifico:

- AS 1747 Aloisio (M5S) "Disposizioni in materia di educazione all'uso consapevole e responsabile dell'intelligenza artificiale nella scuola secondaria di primo e secondo grado", presentato al Senato in data 11 dicembre 2025;

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

- AC 1832 On. Chiara Tenerini (FI-PPE) “Introduzione dell’insegnamento delle nozioni di base dei processi che governano l'intelligenza artificiale nei corsi della scuola secondaria di primo e di secondo grado”, presentato alla Camera il 20 settembre 2024.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo oggetto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.
La proposta in esame è compatibile con il diritto dell’Unione europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.
La proposta oggetto dell’intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.
Non risultano pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o su analogo oggetto.
Non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo giudizi vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.
Non vi sono indicazioni al riguardo.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
L’intervento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
L'intervento normativo proposto non produce effetti abrogativi impliciti dell'atto normativo né contiene norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Il presente schema di decreto legislativo attua la delega di cui articolo 24, comma 2, lettere e), g), i) e l). Non risulta la presenza di ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
L'intervento normativo prevede, all'articolo 37, l'adozione di un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, che determini i criteri e le modalità di erogazione della formazione in materia di intelligenza artificiale a favore del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). I motivi posti a fondamento della necessità di un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito si rinvengono nella complessità tecnica e nel livello di dettaglio della disciplina cui la norma primaria rimanda, che non può essere esaurita con la stessa. Il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame appare congruo con riferimento alla scansione temporale degli adempimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'istruzione e del merito.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

<u>Disposizioni in materia pubblica amministrazione</u>: Articolo 39

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'articolo 39 dello schema di decreto legislativo introduce una disciplina volta a favorire l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, valorizzando il capitale umano mediante interventi di indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento, formazione, riqualificazione professionale e alta formazione dei dipendenti pubblici.

La disposizione persegue l'obiettivo di accompagnare il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, promuovendo l'impiego dell'intelligenza artificiale quale strumento di innovazione organizzativa e gestionale, semplificazione amministrativa e accelerazione dei procedimenti.

L'intervento risulta coerente con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione, di incremento dell'efficienza amministrativa e di sviluppo delle competenze digitali del personale pubblico, in linea con le strategie nazionali ed europee di transizione digitale.

La disposizione si colloca nell'attuazione dei principi contenuti nel regolamento (UE) 2024/1689 (cd. AI Act), che promuove un approccio affidabile all'intelligenza artificiale che consenta di prevenire e mitigare in modo efficace i rischi connessi allo sviluppo e all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e, dall'altro, che valorizzi pienamente le opportunità offerte da tali tecnologie in termini di innovazione, competitività ed efficienza amministrativa, e nella legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto, nell'ambito del quale la disposizione in esame si inserisce, è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (cd. "Regolamento IA" o "AI Act"), attuativo della delega contenuta nell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132.

Il decreto disciplina, oltre ai poteri e alle funzioni delle Autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale, anche l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nell'esercizio delle professioni, nei rapporti di lavoro, nel settore sanitario e nell'ambito della pubblica amministrazione, al fine di assicurare un'applicazione coerente ed efficace del quadro normativo europeo e di favorire uno sviluppo affidabile, sicuro e innovativo delle tecnologie di intelligenza artificiale.

In particolare, l'articolo 39 si inserisce, sotto il profilo generale, nel più ampio quadro delle politiche nazionali di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, sviluppate anche nell'ambito degli interventi di riforma e investimento previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che attribuiscono un ruolo centrale alla crescita delle competenze digitali del personale pubblico, alla semplificazione amministrativa e all'accelerazione dei processi decisionali e procedimentali.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

Sotto il profilo settoriale, l'intervento normativo risulta coerente con il vigente quadro ordinamentale in materia di pubblico impiego e trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi:

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

• decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

• decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

La disposizione si pone pertanto in continuità con il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione già avviato dal legislatore, introducendo specifici strumenti di indirizzo e coordinamento finalizzati a promuovere un utilizzo consapevole, efficace e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale nell'organizzazione e nell'azione amministrativa.
La previsione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) quale soggetto attuatore e di supporto tecnico-formativo risulta coerente con le funzioni istituzionali già attribuitele dall'ordinamento, in particolare con riferimento alla formazione iniziale e continua del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché alla diffusione di competenze specialistiche necessarie ad accompagnare i processi di innovazione amministrativa.
La previsione di collaborazioni con università, enti di ricerca e istituzioni AFAM favorisce lo sviluppo di competenze specialistiche in materia di intelligenza artificiale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
La disposizione non determina modifiche dirette al quadro normativo vigente, ma introduce una disciplina di indirizzo e coordinamento delle politiche pubbliche relative all'impiego dell'intelligenza artificiale nelle amministrazioni pubbliche.
L'articolo 39 attribuisce al Ministro per la pubblica amministrazione il compito di orientare le politiche di reclutamento e formazione del personale pubblico e prevede il ricorso alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, nonché a università, enti di ricerca e istituzioni AFAM.
L'intervento presenta carattere integrativo rispetto alla disciplina vigente in materia di innovazione amministrativa e formazione del personale pubblico.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
L'intervento è conforme ai principi costituzionali, con particolare riferimento a:

- **art. 97 Cost.**, in materia di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto mira al miglioramento dell'efficienza amministrativa attraverso strumenti tecnologici avanzati;
- **art. 35 Cost.**, in materia di tutela e valorizzazione del lavoro pubblico;
- **art. 3 Cost.**, sotto il profilo dell'uguaglianza sostanziale, in quanto favorisce l'accesso omogeneo alle competenze digitali;

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

- **art. 117 Cost.**, per quanto concerne il riparto di competenze legislative, trattandosi di materia riconducibile all'ordinamento civile e all'organizzazione amministrativa dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione interviene prevalentemente nell'ambito dell'organizzazione e del coordinamento delle amministrazioni pubbliche, materia riconducibile alla competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Non risultano pregiudicate le competenze regionali e degli enti locali, considerato che la norma opera attraverso funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione, senza introdurre vincoli organizzativi tali da comprimere l'autonomia degli enti territoriali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione risulta compatibile con i principi dell'articolo 118 della Costituzione.

L'attribuzione al livello statale delle funzioni di indirizzo in materia di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione appare giustificata dalla necessità di garantire uniformità applicativa, interoperabilità dei sistemi e coordinamento nazionale, ferma restando la possibilità di attuazione differenziata da parte delle singole amministrazioni.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non si ravvisa la necessità di ricorso a strumenti di delegificazione o rilegificazione, trattandosi di norma di principio e di indirizzo organizzativo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni analoghe.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in particolare con:

- il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act);
- le strategie UE in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;
- i principi di trasparenza, sicurezza e affidabilità dei sistemi di AI.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea in materia analoga.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
La disposizione è coerente con gli standard internazionali in materia di intelligenza artificiale, in particolare con le linee guida OCSE e con i principi UNESCO sull'etica dell'IA.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea su materie analoghe.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo relativi a fattispecie analoghe.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
In ambito europeo si registra una progressiva diffusione di strategie nazionali sull'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione a:

- sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti pubblici;
- integrazione dell'IA nei processi decisionali amministrativi;
- rafforzamento dei programmi di formazione continua.

Il presente intervento si colloca in linea con tali tendenze, perseguendo un modello integrato di innovazione tecnologica e valorizzazione del capitale umano.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
Non sono presenti nella disposizione riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
La disposizione è redatta secondo tecnica normativa di tipo precettivo-programmatico, priva di novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
La norma non produce effetti abrogativi impliciti.

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non sono previste disposizioni aventi efficacia retroattiva o di reviviscenza normativa o di interpretazione autentica o derogatorie.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risulta la presenza di ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
La disposizione prevede l'adozione di atti amministrativi di indirizzo e la stipula di convenzioni o accordi con soggetti istituzionali, accademici e scientifici, al fine di disciplinare le modalità operative di attuazione degli interventi previsti. Tali strumenti sono caratterizzati da flessibilità e adattabilità all'evoluzione delle esigenze organizzative e tecnologiche e non sono soggetti a termini perentori.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Non è stato necessario commissionare la formulazione di apposite elaborazioni statistiche all'Istituto nazionale di statistica.
La disposizione, inoltre, non richiede la raccolta o l'elaborazione di specifici dati statistici ai fini della sua attuazione, potendo le amministrazioni avvalersi di informazioni già disponibili nei sistemi informativi esistenti, senza nuovi o ulteriori obblighi di rilevazione.

<u>Disposizioni in materia di lavoro</u>: Articolo 40

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L'intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di trasformazione digitale del sistema produttivo e del mercato del lavoro, connesso alla crescente diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), e risponde all'esigenza di governarne gli impatti in modo coerente con i principi costituzionali di tutela del lavoro, della dignità della persona e della sicurezza.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

In tale contesto, la disposizione di cui **all'articolo 40** persegue una duplice finalità: da un lato favorendo l'adozione delle tecnologie emergenti, dall'altro, garantendo un elevato livello di tutela dei lavoratori, prevenendo rischi di esclusione, discriminazione e compressione dei diritti fondamentali.

In particolare, la disposizione in esame disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei processi decisionali relativi al rapporto di lavoro, introducendo specifiche garanzie per tutelare i diritti dei lavoratori e affermando il principio per cui le decisioni che incidono sulla costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere affidate esclusivamente a sistemi automatizzati, ma devono essere sempre riservate a una persona fisica che eserciti un potere decisionale effettivo e autonomo. La disposizione intende prevenire decisioni opache o discriminatorie derivanti da algoritmi, garantire trasparenza e intelligibilità dei processi decisionali e assicurare il rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore. L'introduzione del diritto del lavoratore a ottenere una motivazione comprensibile delle decisioni che lo riguardano rafforza le tutele previste dalla normativa europea (in particolare il GDPR e il regolamento sull'intelligenza artificiale). Inoltre, la sanzione della nullità del licenziamento adottato in violazione delle disposizioni rafforza l'effettività della tutela. Si tratta, dunque, di una regolamentazione coerente con il programma di Governo nella parte in cui promuove un uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale, fondato su trasparenza, centralità della persona e protezione dei diritti fondamentali, in linea con il quadro regolatorio europeo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 40 si inserisce nel seguente quadro normativo:

- Costituzione della Repubblica italiana, in particolare: art. 1 (Repubblica fondata sul lavoro); art. 3 (Principio di uguaglianza e non discriminazione); art. 4 (Diritto al lavoro); art. 35 (Tutela del lavoro);
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni;*
- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante *"Attuazione della direttiva 91/533/CEE relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro";*
- Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea*";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (come modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR);
- Legge 15 luglio 1966, n. 604, recante *"Norme sui licenziamenti individuali;*
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), recante *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori";*
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante il *"Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti*";
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante la disciplina nazionale sulle decisioni automatizzate in ambito lavoristico / IA).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

La disposizione di cui all'articolo 40 si colloca in rapporto di integrazione rispetto alla normativa vigente, con effetti di specificazione settoriale con riferimento all'intelligenza artificiale e con funzione di coordinamento tra discipline eterogenee (lavoro, sicurezza e protezione dati).

L'intervento normativo, quindi, non determina effetti abrogativi espliciti, ma incide sull'ordinamento vigente rafforzandone e orientandone l'interpretazione.

In particolare, la norma in esame incide in modo particolarmente significativo, operando come norma di raccordo tra diritto del lavoro e protezione dei dati. Infatti, in primo luogo rafforza l'applicazione dell'art. 22 GDPR nel rapporto di lavoro e introduce esplicitamente il divieto di decisioni esclusivamente automatizzate. La disposizione si coordina, altresì, con l'art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997, rafforzando gli obblighi informativi e introducendo il principio della trasparenza sugli algoritmi. Inoltre, la norma incide direttamente sulla disciplina dei licenziamenti, introducendo una nuova ipotesi di nullità del licenziamento.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo risulta conforme ai principi costituzionali, in quanto si inserisce nel solco dei valori fondamentali dell'ordinamento, assicurando un adeguato bilanciamento tra tutela della persona e del lavoratore da un lato e promozione del lavoro e dell'innovazione nell'ambito della libertà di iniziativa economica, dall'altro. L'intervento normativo si configura, quindi, come attuazione e aggiornamento dei principi costituzionali alla luce della trasformazione digitale.
In particolare, l'articolo 40, che introduce limiti ai processi decisionali automatizzati nel rapporto di lavoro, risulta conforme ai seguenti articoli costituzionali:

- articoli 2 e 3 Cost. (dignità della persona e non discriminazione), in quanto con la norma in parola si garantisce che le decisioni non siano affidate esclusivamente a processi automatizzati, ma siano adottate da una persona fisica a tutela dei lavoratori, parte debole del rapporto di lavoro;
- articolo 35 Cost. (tutela del lavoro), in quanto la disposizione rafforza le garanzie del lavoratore nei confronti dell'esercizio del potere datoriale.
 La previsione della nullità del licenziamento in caso di violazione si inserisce coerentemente nel sistema di tutele già previsto dall'ordinamento.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'articolo 40 risulta altresì compatibile con il riparto costituzionale delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. Infatti, l'intervento normativo si colloca nell'ambito delle competenze esclusive statali essendo riconducibile prevalentemente alla materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In particolare, la norma incide direttamente: 1) sui diritti e sugli obblighi delle parti del rapporto di lavoro 2) sulle modalità di esercizio del potere datoriale 3) sulle condizioni di legittimità dei provvedimenti disciplinari e dei licenziamenti 4) sul regime delle tutele applicabili in caso di violazione della disciplina.

La disciplina presenta inoltre collegamenti con la tutela dei diritti fondamentali della persona e con la protezione dei dati personali, in attuazione del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale. In tale prospettiva, l'intervento concorre a garantire un livello uniforme di tutela dei diritti civili sull'intero territorio nazionale, riconducibile altresì alla competenza statale concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La norma non attribuisce nuove funzioni amministrative alle Regioni, alle Province autonome, ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane, né modifica competenze amministrative già esercitate dai medesimi enti. Essa opera infatti esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati e disciplina gli effetti giuridici delle decisioni adottate mediante sistemi di intelligenza artificiale.

Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disposizione è applicabile nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

La disposizione in esame risulta complessivamente coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione. L'intervento normativo si inserisce, infatti, in un sistema di riparto multilivello delle competenze, nel quale le funzioni amministrative sono esercitate dal livello di governo più appropriato, valorizzando al contempo le specificità territoriali. In linea generale, lo Stato svolge prevalentemente un ruolo di indirizzo, coordinamento e integrazione, lasciando invariate le competenze operative in capo agli enti territoriali quando queste risultano più idonee.

In particolare, l'articolo 40, in materia di processi decisionali automatizzati riguarda essenzialmente diritti fondamentali dei lavoratori. In questo caso, la competenza statale è pienamente giustificata: non emergono esigenze di decentramento e, anzi, una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale risulta necessaria in un'ottica di certezza giuridica e di garanzia per i lavoratori.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La disposizione dell'articolo 40 si colloca in modo coerente rispetto ai principi di razionalizzazione dell'ordinamento, in quanto si caratterizza per un intervento normativo mirato, che non introduce duplicazioni né appesantimenti del sistema esistente. Le norme, dunque, non determinano fenomeni di rilegificazione e sono state adottate nel rispetto dei principi di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Dall'analisi dell'attività parlamentare nella XIX legislatura non risultano, allo stato, progetti di legge attualmente all'esame del Parlamento specificamente dedicati ai profili settoriali oggetto della norma in esame.

La disposizione esaminata si colloca, tuttavia, nell'alveo di un più ampio intervento normativo già definito dal legislatore nazionale in materia di intelligenza artificiale. Tale quadro normativo si incentra sulla legge 23 settembre 2025, n. 132, nella quale la materia oggetto degli articoli in esame è stata affrontata in modo organico. Il provvedimento costituisce il quadro normativo nazionale di

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

riferimento in materia di intelligenza artificiale, con disposizioni di principio e deleghe al Governo per l'elaborazione delle discipline attuative. Infatti, il provvedimento disciplina in modo trasversale l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, contiene principi generali applicabili anche al settore lavoristico (centralità della persona, controllo umano, trasparenza) e demanda a interventi successivi (anche normativi o amministrativi) la disciplina di dettaglio.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato, non risultano giudizi di legittimità costituzionale pendenti aventi ad oggetto disposizioni specificamente riferite all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro.

Per quanto attiene agli orientamenti giurisprudenziali in materia, la Corte costituzionale, con le decisioni più recenti conferma la compatibilità dell'intervento normativo con i principi dell'ordinamento. In particolare, in tema di diritti fondamentali e tecnologie, le sentenze n. 54/2022 e n. 70/2024 ribadiscono la necessità di garantire proporzionalità, controllo umano e tutela effettiva della persona nei trattamenti automatizzati. Con riferimento al principio di ragionevolezza, le sentenze n. 15/2022 e n. 110/2023 valorizzano la discrezionalità del legislatore nell'adozione di discipline flessibili in settori tecnologicamente evolutivi.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

La disposizione in esame risulta complessivamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto si inserisce in modo coerente nel quadro normativo sovranazionale già vigente, senza introdurre elementi di contrasto né sovrapposizioni rispetto alle fonti europee.

In primo luogo, l'intervento normativo si pone in linea con i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare con quelli di proporzionalità e di leale cooperazione. Le norme, infatti, non eccedono quanto necessario per il perseguimento degli obiettivi di interesse generale, ma si limitano a integrare e specificare il quadro esistente, lasciando spazio all'applicazione delle discipline europee direttamente pertinenti.

In tale quadro, l'articolo 40, che disciplina i processi decisionali automatizzati, presenta una particolare rilevanza in relazione al diritto europeo, in quanto si collega direttamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali e di intelligenza artificiale. La disposizione risulta coerente, in primo luogo, con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), di cui riprende e specifica principi già affermati, come quelli relativi alla trasparenza, alla tutela dell'interessato e ai limiti alle decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, e nel contempo si pone in armonia con il quadro europeo in materia di intelligenza artificiale, contribuendo a rafforzare le garanzie per i lavoratori senza introdurre discipline divergenti. In tal senso, la norma ha una funzione integrativa e di chiarificazione, pienamente compatibile con il diritto dell'Unione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non emergono, allo stato attuale, procedure di infrazione riferite agli ambiti oggetto dell'articolo 40.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La disposizione in analisi risulta complessivamente compatibili con gli obblighi internazionali gravanti sull'ordinamento italiano, in quanto si inserisce in modo coerente nel quadro delle convenzioni e degli standard sovranazionali, senza determinare profili di contrasto o regressione delle tutele.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea evidenzia l'assenza di un contenzioso diretto e specificamente sovrapponibile all'intervento normativo in esame, ma al contempo individua alcune linee interpretative consolidate, soprattutto in materia di processi decisionali automatizzati e tutela dei lavoratori nel contesto digitale.

Il settore nel quale si registra la più significativa evoluzione giurisprudenziale è infatti quello relativo ai processi decisionali automatizzati. La Corte di giustizia ha infatti recentemente chiarito, con una serie di pronunce culminate nella sentenza 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (Dun & Bradstreet Austria), che, in caso di decisioni basate su trattamenti automatizzati (inclusa la profilazione), l'interessato ha diritto a ricevere informazioni effettive, comprensibili e significative sulla logica utilizzata, tali da consentirgli di comprendere e contestare la decisione.

La Corte ha inoltre precisato che tale diritto non può essere eluso invocando genericamente il segreto commerciale, dovendo essere effettuato un bilanciamento tra tutela della riservatezza e diritto alla trasparenza. Analogamente, con le pronunce rese il 7 dicembre 2023 (caso SCHUFA), la Corte ha ampliato l'ambito applicativo dell'articolo 22 del GDPR, chiarendo che anche i sistemi di "scoring" possono costituire decisioni automatizzate rilevanti ai fini della tutela dei diritti della persona.

Tali orientamenti, pur non riferiti specificamente al rapporto di lavoro, assumono un rilievo diretto anche in ambito lavoristico, nella misura in cui l'utilizzo di algoritmi e sistemi automatizzati incide su decisioni relative all'accesso al lavoro, alla valutazione delle prestazioni o alla gestione del rapporto di impiego.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), né giudizi pendenti sulle materie di cui all'articolo 40.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'analisi comparata delle principali esperienze normative degli altri Stati membri dell'Unione europea evidenzia, con riferimento all'ambito dell'intervento normativo alcune linee comuni di regolazione, pur in presenza di differenze legate ai diversi modelli istituzionali e ai sistemi di relazioni industriali.

Per quanto riguarda i processi decisionali automatizzati, si registra una crescente attenzione normativa in tutti gli Stati membri, soprattutto in connessione con l'applicazione del GDPR e con l'adozione di normative europee sull'intelligenza artificiale. Alcuni ordinamenti, come quello francese e tedesco, hanno introdotto o rafforzato obblighi specifici di trasparenza e informazione nei confronti dei lavoratori, in particolare nei casi in cui algoritmi o sistemi automatizzati incidano su decisioni

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

rilevanti (assunzione, valutazione, cessazione del rapporto). È, inoltre, diffusa la previsione di forme di coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori nei processi di introduzione di tali tecnologie. La linea prevalente è, dunque, quella di rafforzare le garanzie senza vietare l'uso degli strumenti automatizzati, coerentemente con quanto emerge anche a livello europeo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Con riferimento all'articolo 40 (processi decisionali automatizzati), si rileva l'emersione di una nozione normativa più esplicita e operativa di processo decisionale automatizzato, nonché di concetti connessi quali l'uso di sistemi algoritmici o di intelligenza artificiale incidenti sulle decisioni riguardanti i lavoratori.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti, anche con riferimento alle successive modificazioni ed integrazioni dei medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non risulta impiegata, in misura significativa, la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti. Le disposizioni analizzate, infatti, si configurano prevalentemente come norme autonome e di carattere innovativo o integrativo, che si collocano accanto al quadro normativo esistente senza modificarlo espressamente. In particolare, l'articolo 40, con riferimento ai processi decisionali automatizzati non modifica formalmente il GDPR né altre fonti interne, ma si limita a specificare e rafforzare, nell'ambito lavoristico, principi già esistenti. Anche in questo caso, l'intervento è ricognitivo e integrativo, senza incidere testualmente su norme vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'analisi della disposizione contenuta nell'articolo 40 non evidenzia la presenza di effetti abrogativi impliciti diretti e immediatamente rilevabili nei confronti di norme vigenti. Il testo, infatti, si caratterizza per un approccio prevalentemente integrativo e di coordinamento, che non appare idoneo a determinare incompatibilità tali da comportare abrogazioni tacite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nell'intervento regolatorio non si ravvisano disposizioni aventi effetti retroattivi, né alcuna reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non emergono, allo stato, deleghe legislative "aperte" specificamente riferibili al medesimo oggetto, né sotto forma di deleghe principali, né come deleghe integrative o correttive già attivate e tuttora pendenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 40 non prevede atti successivi normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati e richiamati dati attinenti alla materia oggetto del provvedimento e non è stato necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.

<u>Disposizioni in materia dell'università e ricerca</u>: Articoli 41, 42 ***parte di competenza*****, 43** ***parte di competenza*****.**

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'università e della ricerca.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Gli articoli 41, 42 e 43 dello schema di decreto legislativo si inseriscono nell'ambito delle misure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (Regolamento sull'intelligenza artificiale), recante norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale.

Le disposizioni perseguono l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli ITS Academy nello sviluppo delle competenze, nella ricerca scientifica, nel trasferimento tecnologico e nella sperimentazione dell'intelligenza artificiale, in coerenza con le finalità perseguite dal regolamento europeo.

L'intervento normativo appare necessario al fine di assicurare un quadro di riferimento nazionale idoneo a valorizzare il contributo delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca nell'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale, favorendo la diffusione delle competenze, l'integrazione dei contenuti formativi e il rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione.

Le disposizioni risultano coerenti con gli indirizzi governativi in materia di trasformazione digitale, innovazione tecnologica, rafforzamento della ricerca scientifica e valorizzazione del capitale umano,

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

nonché con gli obiettivi perseguiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle strategie nazionali ed europee per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 si inseriscono in un quadro normativo già caratterizzato dall'esistenza di discipline speciali che regolano l'organizzazione e il funzionamento delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli ITS Academy.

Con riferimento alle università, assumono particolare rilievo l'articolo 33 della Costituzione, che riconosce l'autonomia delle istituzioni di alta cultura, e la legge 9 maggio 1989, n. 168, che attribuisce alle università autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. In tale ambito, si colloca altresì la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplina l'organizzazione del sistema universitario e valorizza il ruolo delle università nello svolgimento delle attività di ricerca, formazione e trasferimento delle conoscenze.

Per quanto concerne gli enti pubblici di ricerca, viene in rilievo il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che riconosce e rafforza l'autonomia scientifica, statutaria, organizzativa e gestionale degli enti e ne valorizza la funzione strategica nell'ambito del sistema nazionale della ricerca nell'ambito del richiamato articolo 33, comma sesto, della Costituzione. Le disposizioni oggetto di analisi risultano coerenti con tali principi, limitandosi a promuovere e coordinare il coinvolgimento degli enti nelle attività di ricerca, innovazione e sperimentazione nel settore dell'intelligenza artificiale, senza incidere sui relativi assetti ordinamentali.

Con riferimento alle istituzioni AFAM, il principale quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha riconosciuto alle accademie, ai conservatori e alle altre istituzioni del settore autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e finanziaria, inserendole nel sistema dell'istruzione superiore sempre in attuazione del citato articolo 33, comma sesto, della Costituzione. Le disposizioni in esame si pongono in linea con tale impianto normativo, favorendo l'integrazione delle competenze relative all'intelligenza artificiale nei percorsi formativi e nelle attività di ricerca e produzione artistica, senza introdurre modifiche agli ordinamenti vigenti.

Per quanto riguarda gli ITS Academy, rileva la legge 15 luglio 2022, n. 99, che ha ridefinito il sistema della formazione terziaria professionalizzante, attribuendo agli ITS un ruolo centrale nello sviluppo delle competenze tecnologiche avanzate richieste dal sistema produttivo. Le misure previste dall'articolo 44 risultano coerenti con tale finalità, favorendo l'acquisizione di competenze relative all'intelligenza artificiale nell'ambito dei percorsi formativi già previsti dall'ordinamento.

Le disposizioni si coordinano, inoltre, con il quadro normativo europeo delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale), che attribuisce particolare rilievo allo sviluppo delle competenze in materia di intelligenza artificiale, alla promozione dell'innovazione e al rafforzamento degli ecosistemi della ricerca e della sperimentazione. In particolare, gli articoli 43, 44 e 45 contribuiscono a perseguire gli obiettivi europei di alfabetizzazione in materia di IA, valorizzazione delle competenze specialistiche, sostegno alla ricerca scientifica e partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa previsti dal regolamento.

Le disposizioni in esame si collocano pertanto in rapporto di integrazione e coordinamento con il quadro normativo vigente e non determinano sovrapposizioni, duplicazioni o conflitti con le discipline settoriali che regolano il sistema universitario, della ricerca, dell'AFAM e degli ITS Academy.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 si inseriscono nel quadro normativo vigente in materia di università, ricerca, alta formazione artistica, musicale e coreutica e formazione terziaria professionalizzante, senza determinare modifiche espresse o implicite alle discipline di settore.

Con riferimento all'articolo 41, le misure volte a promuovere l'alfabetizzazione e la diffusione delle competenze in materia di intelligenza artificiale risultano coerenti con le finalità istituzionali attribuite alle università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, agli enti pubblici di ricerca dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e alle istituzioni AFAM dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Le disposizioni non introducono nuove competenze né modificano le attribuzioni riconosciute ai soggetti interessati dall'ordinamento vigente.

Con riferimento all'articolo 42, l'integrazione delle competenze relative all'intelligenza artificiale nei percorsi della formazione superiore non incide direttamente sugli ordinamenti didattici vigenti. I contenuti minimi interdisciplinari previsti sono coerenti con gli standard minimi (competenze, crediti, materie) validi in tutte le università italiane nell'ambito della flessibilità e della interdisciplinarietà introdotta con la riforma PNRR nelle classi di laurea (DM 1648 e DM 1649 del 19.12.2023). La disposizione non comporta modifiche ai sistemi di accreditamento, programmazione e valutazione dell'offerta formativa previsti dalla normativa di settore. Le disposizioni operano nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta alle università, alle istituzioni AFAM e agli ITS Academy, senza introdurre obblighi di revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio accreditati e dei percorsi di studio come definiti nell'ambito dell'autonomia universitaria ai sensi della legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 43, le disposizioni concernenti la ricerca, il trasferimento tecnologico e la sperimentazione nel settore dell'intelligenza artificiale si coordinano con il quadro normativo vigente in materia di ricerca scientifica e innovazione, valorizzando attività già riconducibili alle finalità istituzionali delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM. Le norme non modificano il riparto delle competenze tra amministrazioni pubbliche e soggetti del sistema della formazione superiore e della ricerca né incidono sugli assetti organizzativi disciplinati dalla normativa vigente.

Le disposizioni non determinano pertanto abrogazioni, modificazioni o integrazioni di leggi o regolamenti vigenti e si pongono in rapporto di coordinamento e complementarità con la disciplina nazionale di settore e con il Regolamento (UE) 2024/1689, contribuendo al rafforzamento dell'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale senza alterare l'equilibrio ordinamentale esistente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 risultano coerenti con i principi costituzionali vigenti.

In particolare, l'intervento si pone in linea con l'articolo 9 della Costituzione, che promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, favorendo la diffusione delle competenze e il rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale.

Le disposizioni risultano, altresì, coerenti con l'articolo 33 della Costituzione, che riconosce la libertà della scienza e dell'insegnamento e l'autonomia delle istituzioni di alta cultura nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, non incidendo sugli assetti organizzativi e ordinamentali delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

L'intervento appare inoltre compatibile con l'articolo 34 della Costituzione, in quanto favorisce l'ampliamento delle opportunità formative e l'acquisizione di competenze avanzate funzionali alla partecipazione ai processi di innovazione tecnologica.
Le disposizioni risultano infine coerenti con il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, contribuendo allo sviluppo delle competenze e della capacità innovativa del sistema nazionale della formazione superiore e della ricerca.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 risultano compatibili con il riparto costituzionale delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali e non determinano modifiche alle attribuzioni amministrative o legislative riconosciute agli enti territoriali dall'ordinamento vigente.
L'intervento normativo riguarda prevalentemente il sistema universitario, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e gli ITS Academy, nonché le attività di formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e sperimentazione nel settore dell'intelligenza artificiale, ambiti caratterizzati da una significativa rilevanza nazionale e strettamente connessi all'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale).
Con riferimento agli articoli 41 e 43, le disposizioni si limitano a promuovere e valorizzare il contributo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM alle attività di alfabetizzazione, formazione, ricerca e innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale, senza incidere sulle competenze legislative o amministrative attribuite alle Regioni e agli enti locali.
Anche con riferimento all'articolo 42, concernente l'integrazione delle competenze relative all'intelligenza artificiale nei percorsi della formazione superiore, le disposizioni operano nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle università, alle istituzioni AFAM e agli ITS Academy e non introducono nuovi compiti o funzioni a carico delle amministrazioni regionali o locali.
L'intervento non comporta l'istituzione di organismi regionali, non attribuisce nuove competenze amministrative agli enti territoriali e non richiede l'adozione di atti di programmazione o pianificazione da parte delle Regioni o degli enti locali.
Le disposizioni risultano, pertanto, compatibili sia con il sistema delle autonomie territoriali delineato dalla Costituzione sia con gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non incidendo sulle rispettive competenze legislative e amministrative.
Non si ravvisa, conseguentemente, la necessità di prevedere specifiche forme di coinvolgimento delle Regioni o degli enti locali ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame, fermo restando il possibile sviluppo di iniziative collaborative nell'ambito delle ordinarie relazioni istituzionali e delle attività di ricerca e innovazione promosse dai soggetti interessati.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 risultano compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione.
L'intervento normativo non comporta l'attribuzione di nuove funzioni amministrative a Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o altri enti territoriali, né determina modifiche al vigente riparto delle competenze amministrative.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

Le disposizioni operano prevalentemente nell'ambito delle attività istituzionali delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni AFAM e degli ITS Academy, valorizzandone il contributo allo sviluppo delle competenze, della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale.
La natura degli obiettivi perseguiti, strettamente connessi all'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale), alla promozione della ricerca scientifica e al coordinamento del sistema nazionale della formazione superiore, giustifica il livello statale dell'intervento, che appare adeguato ad assicurare uniformità di indirizzo e coerenza nell'attuazione delle politiche pubbliche in materia di intelligenza artificiale.
Non emergono pertanto profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non determina fenomeni di rilegificazione né introduce discipline di dettaglio suscettibili di essere più opportunamente demandate a fonti secondarie.
Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 si limitano a definire principi e indirizzi generali concernenti la promozione delle competenze, della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico nel settore dell'intelligenza artificiale, senza disciplinare aspetti organizzativi o procedimentali di carattere puntuale.
La scelta della fonte legislativa risulta coerente con la natura e con la finalità delle disposizioni, inserite nell'ambito di un decreto legislativo adottato in attuazione della legge n. 132 del 2025, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» e volto ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale).
Le norme non richiedono l'adozione di regolamenti attuativi né di ulteriori atti normativi di carattere secondario e risultano formulate secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento aventi ad oggetto specificamente le materie disciplinate dagli articoli 41, 42 e 43 del presente schema di decreto legislativo, concernenti la promozione delle competenze in materia di intelligenza artificiale, l'integrazione dei relativi contenuti nei percorsi della formazione superiore e il rafforzamento delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sperimentazione.
Le disposizioni in esame si inseriscono nell'ambito dell'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale, e costituiscono parte integrante del processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale).
Non si rilevano pertanto sovrapposizioni con iniziative legislative parlamentari pendenti suscettibili di determinare interferenze o duplicazioni rispetto all'intervento normativo in esame.

9) ***Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto***

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

Non risultano pronunce della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea o dei giudici nazionali che incidano direttamente sul contenuto delle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43.
Le norme in esame non intervengono su profili oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali suscettibili di essere modificati o superati dall'intervento normativo, né risultano dirette a disciplinare materie interessate da specifici contenziosi aventi ad oggetto le attività di alfabetizzazione, formazione, ricerca e trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale.
Non risultano, altresì, elementi dai quali desumere l'esistenza di giudizi pendenti direttamente riferibili alle disposizioni in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 risultano pienamente compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea e si inseriscono nel quadro delle misure nazionali volte a dare attuazione e piena efficacia al Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale (Regolamento sull'intelligenza artificiale).
In particolare, le disposizioni risultano coerenti con gli obiettivi perseguiti dal regolamento europeo in materia di promozione dell'innovazione, sviluppo delle competenze, rafforzamento degli ecosistemi nazionali della ricerca e sostegno alla sperimentazione responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale.
L'articolo 41, volto a promuovere attività di alfabetizzazione e formazione in materia di intelligenza artificiale, appare coerente con l'esigenza, espressa dal Regolamento sull'intelligenza artificiale, di favorire una diffusione consapevole delle conoscenze e delle competenze necessarie per un utilizzo sicuro, affidabile e responsabile dei sistemi di IA.
L'articolo 42, concernente l'integrazione delle competenze relative all'intelligenza artificiale nei percorsi della formazione superiore, contribuisce al perseguimento degli obiettivi europei di sviluppo del capitale umano e di rafforzamento delle competenze digitali avanzate, riconosciuti come elementi essenziali per la competitività e la capacità innovativa dell'Unione europea.
L'articolo 43, dedicato alle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sperimentazione, risulta parimenti coerente con le disposizioni del Regolamento sull'intelligenza artificiale che promuovono la creazione di ecosistemi favorevoli all'innovazione e il ricorso agli spazi di sperimentazione normativa (sandbox regolatorie), favorendo il coinvolgimento delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM nei processi di sviluppo e validazione delle applicazioni di intelligenza artificiale.
Le disposizioni non introducono discipline incompatibili con il diritto dell'Unione europea né determinano restrizioni suscettibili di incidere sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci o dei capitali.
L'intervento risulta, altresì, coerente con gli indirizzi e le strategie internazionali in materia di sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale, di promozione della ricerca scientifica e di rafforzamento delle competenze digitali avanzate.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione pendenti nei confronti della Repubblica italiana aventi ad oggetto le specifiche materie disciplinate dagli articoli 41, 42 e 43, concernenti la formazione, l'integrazione delle competenze nei percorsi della formazione superiore, la ricerca, il trasferimento tecnologico e la sperimentazione in materia di intelligenza artificiale.

Le disposizioni in esame si collocano, al contrario, nell'ambito del processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 e sono finalizzate a rafforzare la coerenza dell'ordinamento interno con il quadro europeo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni risultano compatibili con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

L'intervento non incide su obblighi derivanti da trattati o accordi internazionali, né introduce misure suscettibili di determinare contrasti con impegni assunti dallo Stato italiano in materia di formazione, ricerca scientifica, innovazione tecnologica o tutela dei diritti fondamentali.

Le norme si pongono inoltre in linea con gli indirizzi internazionali volti a promuovere uno sviluppo responsabile, sicuro e antropocentrico dell'intelligenza artificiale, nonché con l'esigenza di rafforzare le competenze digitali avanzate e la cooperazione tra ricerca, formazione e sistema produttivo.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano contenziosi pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea aventi ad oggetto disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 41, 42 e 43 del presente schema di decreto legislativo.

Le disposizioni non intervengono su profili oggetto di specifiche controversie eurounitarie e non risultano idonee a determinare contrasti interpretativi con il diritto dell'Unione europea, ponendosi in rapporto di coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 si collocano in ambiti ordinamentali caratterizzati da consolidati orientamenti giurisprudenziali volti a valorizzare l'autonomia delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nonché il ruolo della ricerca scientifica e della formazione superiore quali attività di rilievo costituzionale ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato la necessità di garantire l'autonomia delle istituzioni universitarie e delle istituzioni di alta cultura, riconoscendo al legislatore statale la possibilità di individuare indirizzi generali e obiettivi di sistema purché non siano compromessi gli spazi di autonomia organizzativa, didattica e scientifica riconosciuti dall'ordinamento. Le disposizioni in esame risultano coerenti con tali orientamenti, in quanto si limitano a promuovere lo sviluppo delle competenze, della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale senza incidere sugli assetti ordinamentali delle istituzioni interessate.

Parimenti, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente valorizzato il ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca quali soggetti chiamati a concorrere allo sviluppo del sistema nazionale

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

della conoscenza, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, nel rispetto dei principi di autonomia e di libertà della ricerca scientifica.
Non risultano, allo stato, giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo aventi ad oggetto disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 41, 42 e 43, né controversie concernenti specificamente misure di promozione delle competenze, della formazione superiore, della ricerca e del trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale.
Le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare profili di incompatibilità con i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, risultando anzi orientate a favorire lo sviluppo della conoscenza, dell'innovazione e delle competenze digitali nel rispetto dei principi costituzionali e del quadro europeo di riferimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
L'analisi delle iniziative normative e programmatorie adottate negli altri Stati membri dell'Unione europea evidenzia una crescente attenzione verso il rafforzamento delle competenze, della formazione superiore, della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore dell'intelligenza artificiale, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale).
In particolare, numerosi Stati membri hanno avviato strategie nazionali volte a favorire la diffusione delle competenze digitali avanzate, l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei percorsi universitari e della formazione superiore, il sostegno alla ricerca applicata e il rafforzamento delle collaborazioni tra università, organismi di ricerca e sistema produttivo.
Tra le esperienze maggiormente significative possono richiamarsi quelle sviluppate in Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi, dove le politiche pubbliche in materia di intelligenza artificiale attribuiscono un ruolo centrale alle università, ai centri di ricerca e agli ecosistemi dell'innovazione quali strumenti essenziali per la crescita della competitività, lo sviluppo tecnologico e la diffusione delle competenze specialistiche.
Si rileva, altresì, una tendenza comune a promuovere ambienti favorevoli alla sperimentazione e all'innovazione, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca nelle iniziative connesse all'attuazione del Regolamento sull'intelligenza artificiale e alla realizzazione degli spazi di sperimentazione normativa previsti dalla disciplina europea.
Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 risultano pertanto coerenti con le principali linee evolutive riscontrabili negli ordinamenti degli altri Stati membri e si inseriscono nel più ampio processo europeo di rafforzamento delle competenze, della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 non introducono nuove definizioni normative autonome rispetto a quelle già previste dal quadro normativo europeo e nazionale vigente.
Il testo utilizza terminologia già consolidata nell'ordinamento e, in particolare, nel Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale), nonché nella normativa nazionale concernente

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

il sistema universitario, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e gli ITS Academy.
Le espressioni "intelligenza artificiale", "sistema di intelligenza artificiale", "ricerca", "trasferimento tecnologico", "sperimentazione", "università", "enti pubblici di ricerca", "istituzioni AFAM" e "ITS Academy" rinviano a nozioni e categorie già definite o comunque consolidate nell'ordinamento di riferimento e non richiedono l'introduzione di ulteriori definizioni legislative.
La scelta di non introdurre nuove definizioni risponde all'esigenza di assicurare coerenza sistematica con il quadro normativo europeo e nazionale vigente, evitando duplicazioni terminologiche o possibili incertezze interpretative derivanti dall'utilizzo di concetti difformi rispetto a quelli già impiegati nelle discipline di settore.
Sotto il profilo della tecnica normativa, il testo appare conforme ai principi di chiarezza, semplicità e coordinamento dell'ordinamento, facendo ricorso a definizioni già ampiamente conosciute e utilizzate dai soggetti destinatari delle disposizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
Dalla verifica effettuata non emergono riferimenti normativi incompleti, inesatti, superati o non coordinati con le modificazioni intervenute nella legislazione vigente. I richiami contenuti nel testo risultano pertanto corretti sotto il profilo formale e sostanziale e idonei ad assicurare la necessaria certezza del quadro normativo di riferimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 non fanno ricorso alla tecnica della novella legislativa. L'intervento normativo è infatti realizzato mediante l'introduzione di disposizioni autonome nell'ambito dello schema di decreto legislativo di adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale), senza modificare direttamente il testo di leggi o regolamenti vigenti mediante sostituzioni, integrazioni o abrogazioni puntuali.
Le norme non intervengono sugli assetti ordinamentali disciplinati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 o dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, ma si pongono in rapporto di coordinamento e integrazione con tali discipline, valorizzando il ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni AFAM e degli ITS Academy nell'ambito delle attività di formazione, ricerca e innovazione connesse all'intelligenza artificiale.
La scelta di introdurre disposizioni autonome, anziché ricorrere alla tecnica della novella, appare coerente con la natura dell'intervento, volto a disciplinare profili ulteriori e complementari rispetto alle normative di settore vigenti, senza incidere direttamente sui relativi assetti ordinamentali.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dall'analisi delle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 non emergono effetti abrogativi impliciti rispetto alla normativa vigente.
Le disposizioni introducono infatti misure di promozione e valorizzazione delle competenze, della formazione, della ricerca, del trasferimento tecnologico e della sperimentazione nel settore

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

dell'intelligenza artificiale, senza incidere direttamente sulle discipline ordinamentali che regolano il sistema universitario, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e gli ITS Academy.
Le norme non risultano incompatibili con disposizioni legislative o regolamentari vigenti, né determinano situazioni di sovrapposizione tali da rendere necessaria l'abrogazione, espressa o implicita, di precedenti disposizioni dell'ordinamento.
L'intervento normativo si inserisce in un rapporto di coordinamento e complementarità con la disciplina vigente e con il Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale), senza modificare o sostituire regole preesistenti.
Non si ravvisa, pertanto, la necessità di introdurre nel testo specifiche disposizioni di abrogazione espressa, non risultando individuabili norme incompatibili o superate per effetto dell'entrata in vigore degli articoli 41, 42 e 43.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'esame degli articoli 41, 42 e 43 non evidenzia la presenza di disposizioni aventi efficacia retroattiva.
Le norme sono destinate a trovare applicazione esclusivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e producono effetti per il futuro, senza incidere su rapporti giuridici già perfezionati o su situazioni soggettive consolidate.
Non si riscontrano, altresì, disposizioni idonee a determinare effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate. L'intervento normativo non richiama né ripristina disposizioni non più vigenti e non modifica precedenti discipline abrogative.
Le disposizioni non hanno carattere di interpretazione autentica, non essendo finalizzate a chiarire il significato di norme preesistenti né a risolvere eventuali contrasti interpretativi insorti nell'applicazione della normativa vigente. Gli articoli 41, 42 e 43 introducono, infatti, disposizioni innovative e autonome nell'ambito del quadro nazionale di adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale).
Parimenti, non si ravvisano disposizioni aventi natura derogatoria rispetto alla normativa vigente. Le norme operano in un rapporto di integrazione e coordinamento con la disciplina concernente il sistema universitario, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e gli ITS Academy, senza introdurre eccezioni ai principi, alle competenze o agli assetti ordinamentali stabiliti dalla legislazione di settore.
Le disposizioni si limitano a promuovere e valorizzare attività di formazione, sviluppo delle competenze, ricerca, trasferimento tecnologico e sperimentazione nel settore dell'intelligenza artificiale, nel rispetto del quadro normativo vigente e delle autonomie riconosciute dall'ordinamento ai soggetti interessati.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Dall'analisi del quadro normativo vigente non risultano deleghe legislative aperte aventi ad oggetto specificamente le materie disciplinate dagli articoli 41, 42 e 43 del presente schema di decreto legislativo, concernenti la promozione delle competenze in materia di intelligenza artificiale,

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

l'integrazione dei relativi contenuti nei percorsi della formazione superiore e il rafforzamento delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sperimentazione.
Le disposizioni in esame costituiscono attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale, nell'ambito del processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale).
Non risultano ulteriori deleghe legislative concorrenti o sovrapponibili che incidano direttamente sugli specifici profili disciplinati dagli articoli 41, 42 e 43.
Parimenti, non si rilevano deleghe legislative integrative o correttive già conferite e tuttora esercitabili aventi ad oggetto le medesime disposizioni o aspetti sostanzialmente coincidenti con quelli disciplinati dal presente intervento normativo.
L'intervento si inserisce, pertanto, in un quadro normativo caratterizzato dall'assenza di sovrapposizioni con ulteriori processi di delegazione legislativa, assicurando coerenza e unitarietà all'attuazione della disciplina nazionale in materia di intelligenza artificiale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
L'analisi delle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 non evidenzia la necessità di successivi atti normativi attuativi. Le norme risultano infatti immediatamente applicabili e idonee a produrre effetti diretti nell'ambito delle attività istituzionali delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli ITS Academy, senza richiedere l'adozione di regolamenti, decreti ministeriali o ulteriori provvedimenti di carattere normativo. La scelta di non prevedere atti attuativi appare coerente con la natura delle disposizioni, che si limitano a promuovere e valorizzare attività di formazione, sviluppo delle competenze, ricerca, trasferimento tecnologico e sperimentazione nel settore dell'intelligenza artificiale, nel rispetto delle autonomie riconosciute dall'ordinamento ai soggetti interessati.
L'introduzione di ulteriori livelli regolatori avrebbe potuto determinare un aggravamento procedimentale non necessario, con il rischio di ritardare l'effettiva attuazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore e dal Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza artificiale).
Le disposizioni demandano infatti alle singole istituzioni, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo gli ordinari strumenti di programmazione, organizzazione didattica e attività scientifica previsti dalla legislazione vigente, l'individuazione delle modalità più idonee per perseguire le finalità indicate dal decreto legislativo.
Non risultano, pertanto, necessari rinvii a fonti secondarie né sono previsti termini per l'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi, essendo la disciplina compiutamente definita dal testo normativo proposto e suscettibile di immediata applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore.
La piena operatività delle disposizioni è rimessa all'esercizio delle competenze ordinariamente attribuite ai soggetti destinatari dalla legislazione vigente e non richiede l'adozione di ulteriori misure regolatorie statali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

La predisposizione delle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 è stata effettuata sulla base di dati statistici e informazioni aggiornate acquisiti dalle competenti strutture del Ministero dell'università e della ricerca (Ufficio statistico USTAT), nonché degli elementi istruttori forniti dalle Direzioni competenti in materia di università, alta formazione e ricerca.

In particolare, ai fini dell'individuazione della platea dei destinatari delle disposizioni, sono stati utilizzati i dati riferiti all'anno accademico 2024/2025 relativi al sistema universitario nazionale, che evidenziano la presenza di 101 istituzioni universitarie, 2.026.925 studenti iscritti ai corsi di laurea e 47.144 dottorandi.

Sono stati, altresì, utilizzati i dati concernenti il sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), composto da 146 istituzioni, di cui 102 statali e 44 non statali, con complessivi 94.831 studenti iscritti ai corsi accademici, 476 dottorandi e 18.516 unità di personale docente.

Con riferimento alle attività di ricerca e innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale, sono stati inoltre acquisiti e utilizzati gli elementi informativi relativi alle principali iniziative nazionali finanziate dal Ministero dell'università e della ricerca, tra cui il partenariato esteso FAIR – Future Artificial Intelligence Research, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché i progetti sostenuti attraverso il Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA), che testimoniano l'esistenza di un ecosistema nazionale della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale già ampiamente sviluppato e caratterizzato da una significativa partecipazione di università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca e imprese.

I dati e le informazioni utilizzati risultano pertinenti, aggiornati e adeguati rispetto alle finalità perseguite dalle disposizioni in esame e consentono una corretta individuazione dei soggetti destinatari e degli effetti attesi dell'intervento normativo.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica ulteriori elaborazioni statistiche specificamente finalizzate all'adozione del presente provvedimento, né si rendono necessari oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per attività di raccolta o elaborazione dei dati ulteriori rispetto a quelli già disponibili presso le amministrazioni competenti.

<u>Disposizioni in materia di giustizia</u>: Articoli 44, 45 *parte di competenza*, 46 *parte di competenza*.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro della giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Con riguardo ai profili di competenza del Ministero della giustizia, la presente analisi tecnico-normativa **<u>è circoscritta agli articoli 44, 45 e 46</u>** dello schema di decreto legislativo, che disciplinano, rispettivamente, la formazione in materia di intelligenza artificiale del personale dell'amministrazione della giustizia, la formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito delle professioni e le disposizioni in tema di equo compenso.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

Tali disposizioni mirano ad assicurare un adeguamento non meramente formale dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni del regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*), in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. L'intervento si rende necessario poiché l'effettiva applicazione del quadro europeo in materia di intelligenza artificiale richiede non solo l'individuazione delle autorità competenti e dei relativi poteri, ma anche la predisposizione di condizioni organizzative, professionali e formative idonee a garantire un impiego consapevole, controllato e responsabile dei sistemi di IA, soprattutto nei settori in cui essi possono incidere in modo significativo sui diritti fondamentali, sull'affidabilità delle decisioni e sulla qualità delle prestazioni.

In questa prospettiva, l'articolo 44 risponde a una specifica esigenza di presidio ordinamentale nel settore della giustizia. L'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria e nell'organizzazione dei servizi connessi alla giustizia richiede, infatti, che magistrati e personale amministrativo dispongano di competenze adeguate non soltanto sul funzionamento tecnico degli strumenti utilizzati, ma anche sui relativi limiti giuridici, sui rischi di errore e sulle implicazioni in materia di protezione dei dati, cybersicurezza, non discriminazione, trasparenza e garanzia della decisione umana. La formazione prevista dalla disposizione costituisce, pertanto, una condizione essenziale per evitare che l'introduzione di strumenti tecnologici avanzati si traduca in un utilizzo inconsapevole o meramente strumentale e per assicurare che l'innovazione digitale contribuisca al miglioramento dell'organizzazione giudiziaria, senza comprimere le garanzie proprie della funzione giurisdizionale.

L'articolo 45 risponde, a sua volta, all'esigenza di assicurare che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio delle professioni avvenga entro un quadro di competenze adeguato e verificabile. L'inserimento di percorsi di alfabetizzazione e formazione nei corsi di formazione professionale iniziale e continua degli ordini professionali è coerente con la funzione pubblicistica degli ordinamenti professionali, chiamati a garantire la qualità della prestazione, l'aggiornamento tecnico del professionista e la tutela dell'affidamento dell'utente. L'estensione alle forme aggregative delle associazioni relative alle professioni non regolamentate consente, inoltre, di evitare irragionevoli asimmetrie formative tra categorie professionali diverse, quando l'utilizzo di sistemi di IA assuma rilievo concreto rispetto all'attività svolta.

L'articolo 46 è altresì necessario per assicurare il coordinamento tra l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività professionale e la disciplina dell'equo compenso. L'utilizzo di tali sistemi non può essere considerato neutro ai fini della valutazione della prestazione, potendo incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività, sui livelli di controllo richiesti al professionista, sui profili di responsabilità, sulla qualità dell'apporto intellettuale e sul grado di rischio connesso al sistema impiegato. La previsione di una possibile modulazione del compenso, collegata alla classificazione di rischio del sistema di IA utilizzato e rimessa alla successiva integrazione dei decreti parametrici, consente di evitare automatismi e di preservare la coerenza con la disciplina vigente, demandando la definizione dei criteri applicativi agli strumenti già previsti dall'ordinamento.

Sul piano della coerenza sistematica, le disposizioni in esame si pongono in continuità con la legge n. 132 del 2025 e con il regolamento (UE) 2024/1689, traducendo in obblighi organizzativi e formativi il principio secondo cui lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale devono avvenire secondo un'impostazione antropocentrica, sicura, trasparente e responsabile. Esse non introducono una disciplina isolata, ma intervengono su settori già regolati dall'ordinamento — giustizia, formazione professionale ed equo compenso — adeguandoli alle esigenze derivanti dall'evoluzione

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

tecnologica e dalla progressiva diffusione dei sistemi di IA nei processi decisionali, organizzativi e professionali.
L'intervento risulta inoltre coerente con gli obiettivi del programma di Governo in materia di innovazione tecnologica, trasformazione digitale della pubblica amministrazione, efficientamento del sistema giudiziario, qualificazione del capitale umano e sviluppo di un ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale fondato su affidabilità, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. La scelta di intervenire sui profili formativi e professionali è, in particolare, funzionale a garantire che l'introduzione dell'intelligenza artificiale non si esaurisca nella mera acquisizione di strumenti tecnologici, ma sia accompagnata da competenze, responsabilità e presidi idonei ad assicurarne un utilizzo effettivamente conforme ai principi europei e nazionali.
La necessità dell'intervento discende, dunque, non da un'esigenza astratta di regolazione della materia, ma dalla concreta esigenza di rendere effettivo, nei settori di competenza del Ministero della giustizia, il nuovo quadro europeo e nazionale sull'intelligenza artificiale, prevenendo vuoti applicativi, disomogeneità formative e incertezze interpretative. La disciplina proposta appare, pertanto, proporzionata e coerente, poiché individua principi e obblighi essenziali, rinviando agli strumenti già previsti dall'ordinamento la definizione delle modalità attuative e preservando l'autonomia degli organi e dei soggetti competenti.

2) ***Analisi del quadro normativo nazionale.***
Le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46 si inseriscono nel quadro normativo nazionale delineato dalla **legge 23 settembre 2025, n. 132**, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», che ha introdotto una disciplina organica volta a regolare lo sviluppo e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di sicurezza, trasparenza e affidabilità, nonché del principio antropocentrico richiamato dall'articolo 1 della medesima legge.
Con specifico riferimento all'articolo 44, viene in rilievo **l'articolo 15, comma 4, della legge n. 132 del 2025**, che attribuisce al Ministro della giustizia il compito di promuovere specifici percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia, prevedendo altresì il coinvolgimento della Scuola superiore della magistratura per la formazione dei magistrati. La disposizione in esame si colloca quindi in continuità con tale disciplina, specificandone i contenuti minimi, la differenziazione in relazione alle funzioni esercitate e al contesto di utilizzo dei sistemi, nonché l'aggiornamento periodico in ragione dell'evoluzione tecnologica e regolatoria. L'articolo 45 si inserisce nell'ambito della normativa vigente in materia di formazione professionale iniziale e continua delle professioni regolamentate. Per quanto di interesse del Ministero della giustizia, assume particolare rilievo **la legge 31 dicembre 2012, n. 247**, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, la quale attribuisce al Consiglio nazionale forense competenze regolamentari in materia di formazione continua, prevedendo i relativi poteri di vigilanza ministeriale. Vengono altresì in rilievo le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti delle altre professioni vigilate, nonché **la legge 14 gennaio 2013, n. 4**, concernente le professioni non organizzate in ordini o collegi, cui l'articolo 45 estende, in presenza dei relativi presupposti, gli obblighi formativi in materia di intelligenza artificiale. L'articolo 46 si coordina con la disciplina nazionale in materia di equo compenso dettata dalla **legge 21 aprile 2023, n. 49**, nonché con il sistema dei parametri professionali adottati ai sensi dell'**articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**. Per le professioni forensi viene,

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

inoltre, in rilievo **l'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012**, che demanda a decreto del Ministro della giustizia la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati. La disposizione non modifica direttamente i criteri di determinazione dei compensi professionali, ma prevede il successivo adeguamento dei decreti parametrici vigenti al fine di tenere conto dell'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'esecuzione della prestazione professionale.
Le disposizioni in esame si inseriscono, pertanto, in un quadro normativo nazionale già esistente, del quale sviluppano e specificano i contenuti senza incidere sull'assetto fondamentale delle competenze attribuite al Ministero della giustizia, agli organismi rappresentativi delle professioni e alla Scuola superiore della magistratura. Non si ravvisano profili di sovrapposizione o incompatibilità con la legislazione vigente, risultando le nuove disposizioni coordinate con gli istituti già previsti dall'ordinamento nei settori della formazione professionale, dell'organizzazione giudiziaria e dell'equo compenso.

3) ***Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***
Gli articoli 44, 45 e 46 non determinano l'abrogazione espressa o implicita di disposizioni vigenti e si inseriscono in modo coerente nel quadro normativo nazionale già esistente, integrandone e specificandone i contenuti in materia di formazione e di esercizio delle attività professionali connesse all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
L'articolo 44 incide sulla disciplina prevista dall'articolo 15, comma 4, della legge 23 settembre 2025, n. 132, del quale costituisce disposizione attuativa e di completamento. La norma non modifica il riparto delle competenze già definito dal legislatore tra Ministero della giustizia e Scuola superiore della magistratura, ma specifica i contenuti minimi dei percorsi formativi destinati ai magistrati e al personale dell'amministrazione della giustizia, assicurandone il coordinamento con gli obblighi di alfabetizzazione previsti dalla normativa europea in materia di intelligenza artificiale e con le esigenze di sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio.
L'articolo 45 incide sulla disciplina vigente in materia di formazione professionale iniziale e continua delle professioni regolamentate, introducendo l'obbligo di includere percorsi formativi dedicati all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La disposizione non altera l'assetto delle competenze attribuite dalla normativa di settore agli ordini e ai collegi professionali, né modifica i procedimenti di approvazione o vigilanza già previsti dall'ordinamento. Per le professioni soggette alla vigilanza del Ministero della giustizia, e in particolare per la professione forense, l'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi in materia di formazione continua avviene secondo le procedure già disciplinate dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dalla normativa regolamentare vigente. La disposizione estende inoltre analoghi principi alle professioni non organizzate in ordini o collegi, coordinandosi con la disciplina di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
L'articolo 46 incide sulla disciplina nazionale dell'equo compenso, di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, introducendo il principio secondo cui l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio delle attività professionali può essere considerato ai fini della determinazione del compenso, secondo parametri correlati alla classificazione di rischio del sistema utilizzato. La disposizione non modifica direttamente i criteri di liquidazione dei compensi professionali vigenti, ma prevede l'integrazione dei decreti ministeriali che disciplinano i relativi parametri. Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, l'attuazione della norma comporterà l'adeguamento del decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 in materia di parametri forensi, nonché

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

l'esercizio delle ulteriori competenze attribuite dall'ordinamento in materia di determinazione dei compensi professionali.
Nel complesso, le disposizioni in esame non introducono nuovi assetti istituzionali né determinano modifiche sostanziali alle competenze già attribuite alle amministrazioni e agli enti coinvolti, ma si limitano a integrare discipline vigenti al fine di adeguarle alle esigenze derivanti dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e dall'attuazione della legge delega n. 132 del 2025. I relativi effetti sull'ordinamento si realizzano prevalentemente attraverso l'aggiornamento di regolamenti professionali, atti organizzativi e decreti parametrici già previsti dalla legislazione vigente.

4) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***
Le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46 risultano pienamente compatibili con i principi costituzionali e si collocano nell'ambito delle competenze legislative attribuite allo Stato, senza introdurre limitazioni sproporzionate all'esercizio di diritti o libertà costituzionalmente garantiti.
L'articolo 44, nel disciplinare i percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia e per i magistrati, appare coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, in quanto mira a garantire che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria avvenga attraverso personale adeguatamente formato e consapevole delle caratteristiche, dei limiti e dei rischi connessi a tali strumenti. La previsione di specifiche competenze in materia di sorveglianza umana, ove vengano in rilievo sistemi ad alto rischio, e di tutela dei diritti delle persone risulta altresì conforme ai principi costituzionali di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione.
L'articolo 45, prevedendo l'inserimento di percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione iniziale e continua delle professioni, si pone in linea con la finalità di assicurare l'aggiornamento delle competenze professionali richieste dall'evoluzione tecnologica e dal quadro normativo europeo. La disposizione non introduce limitazioni all'accesso o all'esercizio delle professioni ulteriori rispetto a quelle già previste dagli ordinamenti professionali vigenti e risulta coerente con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, in materia di abilitazione all'esercizio professionale, nonché con l'articolo 41 della Costituzione, nella misura in cui persegue finalità di tutela dell'interesse generale, della qualità delle prestazioni professionali e della protezione degli utenti dei servizi professionali. La previsione dell'adeguamento dei regolamenti professionali secondo le procedure già stabilite dai singoli ordinamenti garantisce inoltre il rispetto dell'autonomia ordinistica riconosciuta dalla legislazione vigente.
L'articolo 46, prevedendo la possibilità di tenere conto dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella determinazione dell'equo compenso professionale mediante successivi interventi sui parametri vigenti, appare coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità desumibili dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto consente di valorizzare l'incidenza che l'impiego di tali sistemi può avere sull'attività professionale, avuto riguardo alla classificazione di rischio del sistema utilizzato, alle responsabilità, agli obblighi di controllo e alle competenze richieste al professionista.
La disposizione non introduce automatismi né criteri rigidi di determinazione del compenso, rimettendo la concreta definizione dei parametri ai successivi provvedimenti adottati secondo le procedure previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle garanzie proprie dei relativi procedimenti.

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

Nel complesso, le disposizioni in esame risultano compatibili con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento dell'amministrazione, tutela dei diritti fondamentali della persona, libertà di esercizio delle professioni e tutela del lavoro professionale, perseguendo finalità di interesse pubblico con strumenti proporzionati e coerenti con l'assetto ordinamentale vigente.

5) ***Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto le disposizioni in oggetto incidono su ambiti riconducibili all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e all'amministrazione della giustizia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l) della Costituzione, nonché alla materia delle professioni, attribuita alla legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le norme in esame non determinano, tuttavia, interferenze con le competenze legislative e amministrative regionali, in quanto perseguono finalità di uniforme attuazione della disciplina nazionale ed europea in materia di intelligenza artificiale e si inseriscono nell'ambito di ordinamenti professionali e assetti organizzativi disciplinati dalla normativa statale.

6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46 non presentano profili di rilegificazione, in quanto non disciplinano mediante fonte primaria materie già integralmente regolate da fonti secondarie, né determinano il trasferimento al livello legislativo di discipline precedentemente demandate alla regolamentazione amministrativa. Esse si limitano a individuare, in attuazione della legge di delega, i principi e i contenuti essenziali degli interventi in materia di formazione del personale dell'amministrazione della giustizia, formazione professionale ed equo compenso, rinviando, per i profili applicativi e di dettaglio, agli strumenti già previsti dall'ordinamento, quali gli atti organizzativi e regolamentari degli ordini e collegi professionali, i decreti parametrici in materia di compensi e le ordinarie competenze organizzative dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione. Ne consegue che non si ravvisano profili di rilegificazione e che risultano adeguatamente valorizzati gli strumenti di regolazione secondaria e amministrativa già esistenti.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Per quanto consta, non risultano progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Per quanto consta, non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Le disposizioni in esame sono compatibili con l'ordinamento europeo.

11) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Per quanto consta, non risultano aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sulle materie oggetto di intervento.

12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Per quanto consta, non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Per quanto consta, non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Sulla base degli elementi disponibili, emerge un orientamento comune volto a dare attuazione agli obblighi di alfabetizzazione e formazione in materia di intelligenza artificiale previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689, mediante interventi destinati alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti e agli operatori che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle rispettive attività.

In particolare, risultano in corso iniziative volte al rafforzamento delle competenze digitali e alla diffusione di percorsi formativi dedicati all'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale, in coerenza con i principi e gli obiettivi perseguiti dall'AI Act.

Con specifico riguardo alla formazione delle professioni e all'incidenza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sulla disciplina dei compensi professionali, non risultano allo stato modelli regolatori uniformi o consolidati a livello europeo.

Le disposizioni in esame si collocano pertanto in linea con le principali tendenze regolatorie emergenti nell'ambito dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame risultano corretti e coerenti con il quadro ordinamentale di riferimento, con particolare riguardo al regolamento (UE) 2024/1689, alla legge 23 settembre 2025, n. 132, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla legge 21 aprile 2023, n. 49, al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

L'intervento normativo in esame non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non modifica testualmente disposizioni contenute in atti normativi vigenti. Le disposizioni in esame introducono una disciplina autonoma, destinata a integrarsi con il quadro normativo esistente in materia di formazione del personale dell'amministrazione della giustizia, formazione professionale ed equo compenso.

In particolare, l'articolo 44 si pone in rapporto di attuazione e completamento rispetto all'articolo 15, comma 4, della legge 23 settembre 2025, n. 132, senza intervenire direttamente sul relativo testo. Analogamente, l'articolo 45 integra il sistema della formazione professionale disciplinato dalle normative di settore senza apportare modifiche testuali agli ordinamenti professionali vigenti. L'articolo 46, infine, introduce il principio della possibile modulazione dell'equo compenso in relazione all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e demanda a successivi interventi sui decreti parametrici vigenti la definizione dei relativi criteri applicativi, senza modificare direttamente la legge 21 aprile 2023, n. 49, né le altre disposizioni richiamate.

La scelta adottata appare coerente con la natura innovativa della disciplina introdotta e consente di preservare l'autonomia e la sistematicità delle normative di settore interessate.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Dall'esame degli articoli 44, 45 e 46 non emergono effetti abrogativi impliciti nei confronti di disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

Le disposizioni in esame introducono previsioni innovative e complementari rispetto al quadro normativo esistente, inserendosi in modo coerente nelle discipline già vigenti in materia di formazione del personale dell'amministrazione della giustizia, formazione professionale ed equo compenso. Esse non presentano profili di incompatibilità con le norme attualmente in vigore, né determinano fenomeni di successione normativa tali da rendere necessaria l'introduzione di disposizioni di abrogazione espressa.

Non si ravvisa, pertanto, l'esigenza di tradurre eventuali effetti abrogativi impliciti in specifiche norme abrogative espresse, atteso che le disposizioni proposte operano in funzione integrativa e attuativa del quadro normativo vigente e sono destinate a coordinarsi con esso senza sostituire preesistenti discipline di settore.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Le norme in esame non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, o di interpretazione autentica o derogatorie.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Salva la delega esercitata con il presente schema di decreto legislativo, conferita dall'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Gli articoli 44, 45 e 46 non richiedono, in via generale, l'adozione di regolamenti governativi o ministeriali attuativi ai fini della loro immediata applicazione, salvo quanto previsto per l'aggiornamento dei parametri professionali in materia di equo compenso. Essi rinviano, tuttavia, all'adozione o all'adeguamento di atti di natura organizzativa, regolamentare o amministrativa previsti dall'ordinamento vigente. In particolare:

- **l'articolo 44** demanda al Ministero della giustizia e alla Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle rispettive competenze, la definizione e l'organizzazione dei percorsi formativi destinati al personale dell'amministrazione della giustizia e ai magistrati, anche mediante la stipula di convenzioni per l'organizzazione di corsi congiunti, senza prevedere l'adozione di ulteriori atti normativi;
- **l'articolo 45** prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ovvero gli organismi competenti per la formazione delle rispettive categorie professionali, adeguino i regolamenti e gli atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua al fine di includervi i percorsi formativi in materia di intelligenza artificiale. Per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, l'adeguamento avviene secondo le procedure già previste dalla normativa vigente, comprensive, ove necessario, dell'intervento ministeriale;
- **l'articolo 46** dispone che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, siano integrati i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile 2023, n. 49, al fine di introdurre i parametri necessari alla modulazione dell'equo compenso in relazione all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

I termini previsti per l'adozione dei suddetti atti appaiono congrui rispetto alla natura e alla complessità degli adempimenti richiesti. In particolare, il termine di sei mesi previsto dall'articolo 45 risulta adeguato all'aggiornamento dei regolamenti e degli atti organizzativi in materia di formazione professionale, mentre il termine di dodici mesi previsto dall'articolo 46 appare coerente con la necessità di svolgere le necessarie attività istruttorie e consultive per l'aggiornamento dei parametri professionali vigenti.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

Disposizioni in materia di impresa: **Articoli 45, commi 4 e 5, e 46** ***parte di competenza***.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Con riferimento alle disposizioni in esame, si rappresenta che la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale tramite corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua, promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attività e alle peculiarità dell'attività professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, rientra nel più ampio programma di Governo volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale.

Lo schema di decreto in esame, infatti, attua la delega prevista dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che reca "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale". Tra quest'ultime, l'articolo 24, comma 2, lettera f), della Legge n. 132/2025 indica la necessità di una "*previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale*".

Tale previsione, recepita negli articoli 45, commi 4 e 5, e 46 parte di competenza MIMIT, del presente schema di decreto, è coerente con la normativa nazionale vigente. Infatti, da una parte, la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 promuove la formazione permanente dei professionisti, iscritti alle relative Associazioni professionali; dall'altra, la Legge 21 aprile 2023, n. 49, all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede l'emanazione di un decreto ministeriale recante la determinazione dei parametri per la disciplina dell'equo compenso per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, attualmente in fase di avanzato progresso.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

Come sopra già evidenziato, lo schema di decreto si inquadra nel più ampio progetto di adeguamento della normativa nazionale ai Regolamenti europei in materia di intelligenza artificiale, specificatamente al Regolamento europeo (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 ed alla successiva Legge delega 23 settembre 2025, n. 132.
In particolare, le disposizioni in esame per quanto di competenza del MIMIT si collocano nell'ambito della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché nell'iter di attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della Legge 21 aprile 2023, n. 49.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, il nuovo provvedimento non ha un'incidenza di modifica diretta su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, l'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali. Esso, infatti, introduce una disciplina unitaria a livello nazionale, garantendo uniformità nella sua applicazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, l'intervento risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, allo stato attuale, non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, l'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario ed in particolare con il Regolamento europeo (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, l'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
L'intervento normativo non risulta in contrasto con il diritto europeo ed il principio di libera concorrenza del mercato.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non sono presenti nuove definizioni normative.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, è stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, l'intervento normativo non novella o modifica disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non sono presenti effetti abrogativi espressi od impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, l'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.
Con riferimento all'articolo 46 per la parte di competenza MIMIT del provvedimento, è attualmente aperta la delega prevista dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49, il cui articolo 1, comma 1, lettera c), che dispone l'emanazione di un decreto ministeriale recante la determinazione dei parametri per la disciplina dell'equo compenso per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Lo schema di decreto ministeriale recante la determinazione dei parametri per la disciplina dell'equo compenso per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, e sarà inviato al Consiglio di Stato.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non sono previsti ulteriori atti attuativi.
Con riferimento all'articolo 46 per la parte di competenza del MIMIT del provvedimento, al comma 2 si prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo schema di decreto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 21 aprile 2023, n. 49, è integrato con la determinazione dei parametri utili alla modulazione del compenso in base all'utilizzo

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

di sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti, in conformità al criterio di cui al comma 1.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Con riferimento alle disposizioni in esame per la parte di competenza MIMIT, non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Disposizioni in materia sanitaria: **Articolo 48**.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro della salute.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di definire un sistema di formazione in materia di intelligenza artificiale rivolto ai professionisti sanitari, tanto nell'ambito del programma di educazione in medicina (ECM) di cui all'art. 16 bis del d.lgs 502/92, quanto nell'ambito del sistema di formazione manageriale di cui all'art. 16 *quinques* del sopracitato decreto, finalizzato ad accrescere ed aggiornare le competenze dei professionisti sanitari in materia di intelligenza artificiale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo nazionale a fondamento della proposta è costituito, per la formazione continua in medicina, dagli articoli 16-bis e 16-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.
Tali disposizioni disciplinano l'obbligo formativo dei professionisti sanitari e la governance del sistema ECM.
Quanto alla formazione manageriale nel SSN, rilevano l'art. 16 *quinques* del d.lgs 502/1992, l'articolo 1, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 171 del 2016 e l'Accordo Stato-Regioni del 16 maggio 2019, Rep. atti n. 79/CSR.
Tali basi costituiscono il fondamento giuridico per introdurre corsi dedicati all'intelligenza artificiale in sanità.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Con specifico riguardo all'ambito ECM, la norma, pur non modificando la disciplina in materia delineata dall'Accordo S/R del 2 febbraio 2017, vincola l'attività della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, introducendo una specifica quantificazione dell'obbligo formativo.
Inoltre, la norma in commento incide sull'Accordo Stato-Regioni del 16 maggio 2019, in materia di "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell' Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del S.S.N.", specificando una delle

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

tematiche già previste e, nello specifico, quella relativa a "innovazione tecnologica e digitalizzazione".
La norma in questione supporta, inoltre, il conseguimento di quanto previsto dal sub-investimento 1.2.2.4 Intelligenza artificiale della M6C1 del PNRR che prevede la realizzazione di una piattaforma di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria (MIA) e un'attività di formazione in tema IA rivolta ai professionisti sanitari abilitati all'utilizzo della piattaforma stessa. Tale formazione viene erogata mediante apposita piattaforma (MIA Lab) e con la fruizione dei moduli formativi previsti nella stessa viene riconosciuto al professionista sanitario una riduzione del debito formativo pari a n. 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza (Delibera n. 6/2026 della Commissione Nazionale per la formazione continua).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
L'intervento normativo non presenta profili di possibili incompatibilità con i principi costituzionali. Al contrario, includere la materia dell'intelligenza artificiale nell'obbligo di formazione continua dei professionisti della salute costituisce diretta applicazione del principio di promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, di cui all'art. 9 della Costituzione. Ulteriormente, il sistema ECM trova la sua ratio principale nel diritto alla salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, che a sua volta è espressione dei principi fondamentali stabiliti agli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale. La disposizione in commento, ponendosi l'obiettivo di migliorare l'efficacia della formazione continua, contribuisce ad attuare il diritto alla salute e i principi fondamentali ad essa correlati.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
La proposta non trasferisce allo Stato funzioni regionali di amministrazione o organizzazione sanitaria ma introduce standard minimi e obiettivi formativi comuni, indispensabili per garantire la qualità, la sicurezza e l'omogeneità della trasformazione digitale del Servizio sanitario nazionale. Restano ferme le competenze delle autonomie territoriali in ordine alla programmazione, all'organizzazione e all'attuazione delle attività formative.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Il dettato normativo appare coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La prima parte della disposizione in commento introduce una materia specifica – l'intelligenza artificiale - all'interno del sistema ECM. Quest'ultimo è definito come un "sistema integrato e solidale tra il livello nazionale, regionale e provinciale basato su regole comuni e condivise che ne assicurino l'omogeneità sul territorio nazionale e una chiara ripartizione dei compiti tra i rispettivi ambiti di azione" (art. 3 dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017). I rapporti tra i diversi regolatori istituzionali sono ispirati ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 4 dell'Accordo sopra richiamato).
Quanto invece ai programmi formativi da inserire nell'ambito del corso di formazione manageriale di cui all'art. 16 *quinques* del d.lgs 502/1992, anche in tale fattispecie, il principio di sussidiarietà risulta pienamente rispettato, attesa la piena autonomia del livello regionale nella concreta organizzazione di tali corsi di formazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Il provvedimento non introduce rilegificazioni di materie già disciplinate a livello regolamentare. Non si ravvisa la necessità di ricorrere a strumenti di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Allo stato non risultano, presso le Camere, progetti di legge di contenuto sostanzialmente coincidente con quello del presente intervento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità aventi a oggetto disposizioni analoghe a quelle previste dal presente intervento.
La Corte Costituzionale italiana ha chiarito che l'Intelligenza Artificiale nel sistema giudiziario può operare esclusivamente come strumento di supporto tecnico e mai come sostituto del giudice. Il principio cardine impone il controllo umano effettivo (human-in-the-loop), rendendo inammissibile affidarsi ad algoritmi per decisioni che incidono sui diritti fondamentali senza supervisione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
La disposizione non introduce vincoli o obblighi contrastanti con la normativa UE vigente, rispettando le direttive relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
La disposizione è coerente con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea direttamente riferibili alla disciplina dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito della formazione dei professionisti sanitari.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi pendenti né orientamenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo direttamente attinenti alla materia disciplinata dalla disposizione.

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In Francia l'Haute Autorité de Santé e il Ministero della salute francese hanno pubblicato raccomandazioni che sottolineano la necessità che gli operatori sanitari acquisiscano competenze relative ai sistemi di supporto decisionale, alla valutazione degli algoritmi, nonché ai limiti dell'IA e ai profili etici e di responsabilità.
In Germania il Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), insieme alle associazioni mediche federali, promuovono programmi di aggiornamento dedicati all'IA clinica.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti a norme vigenti sono aggiornati, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
La disposizione non introduce modificazioni ovvero integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
La disposizione non ha effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non sono previste disposizioni retroattive o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie. Le norme si applicano dal momento dell'entrata in vigore del decreto.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non sono presenti ulteriori deleghe integrative o correttive sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
La proposta richiede due successivi atti attuativi della CNFC e dell'AGENAS, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. Il rinvio è necessario in ragione delle specifiche competenze

Camera dei Deputati ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN

tecniche e istituzionali attribuite alla CNFC in materia di governance dell'ECM e di uniformità nazionale degli obblighi formativi.
L'individuazione dei programmi formativi manageriali è rimessa ad AGENAS, quale ente nazionale di supporto alle Regioni, in coerenza con il vigente quadro normativo il termine di sei mesi appare congruo rispetto alla natura tecnica degli adempimenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Non è stato necessario commissionare la formulazione di apposite elaborazioni statistiche all'Istituto nazionale di statistica.

******fine***

Camera dei Deputati **ARRIVO 22 luglio 2026 Prot: 2026/0001255/TN**

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di Decreto legislativo, recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione*".

Amministrazioni competenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: dell'economia e delle finanze; della giustizia, dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; della salute; delle imprese e del made in Italy; della pubblica amministrazione; del lavoro e delle politiche sociali.

Per le disposizioni di cui all'articolo 39, in presenza delle condizioni congiuntamente considerate previste dall'articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, **è stata concessa l'esenzione dall'AIR**.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale "Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR".

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali pervenute, parti della Relazione AIR generale.

1. **Disposizioni in materia di cibersicurezza, digitale, finanziaria:** Articoli da 1 a 34 e 47.
2. **Disposizioni in materia di istruzione**: Articoli 35, 36, 37, 38, 42, comma 7, 43, comma 7.
3. **Disposizioni in materia di lavoro**: Articolo 40.
4. **Disposizioni in materia di università e ricerca**: Articoli 41, 42 *parte di competenza*, 43 *parte di competenza*.
5. **Disposizioni in materia di giustizia**: Articoli 44, 45 *parte di competenza*, 46 *parte di competenza*.
6. **Disposizioni in materia di impresa**: Articoli 45, commi 4 e 5, 46, *parte di competenza*.
7. **Disposizioni in materia sanitaria**: Articolo 48.

Disposizioni in materia di cibersicurezza, digitale, finanziaria: Articoli 1 a 34 e 47

Referente dell'amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Divisione Affari giuridici e legislativi dell'Agenzia cibersicurezza nazionale, e Ufficio Legislativo-economia del Ministero dell'economia e finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente decreto legislativo è finalizzato a completare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 ("regolamento IA" o "AI Act"), attraverso, in particolare, la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali competenti e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.

Esso è predisposto ai sensi della delega conferita con l'articolo 24, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e) f), g), i), l), m) e n) della legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», il cui obiettivo è quello di dettare una normativa nazionale che, senza sovrapporsi al

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

regolamento IA, definisca un sistema di principi e misure specifiche adatte al contesto italiano per cogliere tutte le opportunità dell'intelligenza artificiale, rafforzando, al contempo, la competitività italiana e garantendo ai cittadini italiani l'uso affidabile e responsabile dell'IA.

Nel solco di tale obiettivo, dunque, e nell'esercizio della delega contenuta nel citato articolo 24 della legge n. 132 del 2025, il presente decreto legislativo delinea un sistema normativo che, in coerenza con l'AI Act, consenta, da un lato, di prevenire e mitigare in modo efficace i rischi connessi allo sviluppo e all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e, dall'altro, valorizzi pienamente le opportunità offerte da tali tecnologie in termini di innovazione, competitività ed efficienza amministrativa.

Dal punto di vista regolatorio, il decreto legislativo attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) - designate ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 132 del 2025 quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale – i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dall'AI Act. Entrambe le Autorità sono chiamate ad assicurare l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, il decreto definisce le principali funzioni attribuite alle richiamate autorità; all'AgID è attribuito il ruolo di Autorità nazionale di notifica, in attuazione dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, e dell'articolo 20 della legge n. 132 del 2025. Tali funzioni consistono nella predisposizione e nell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché nel monitoraggio del mantenimento dei requisiti da parte dei medesimi organismi, con il fine di assicurare l'effettiva operatività del sistema di valutazione della conformità delineato dalla normativa europea, e garantire l'affidabilità degli organismi notificati e l'uniforme applicazione dei requisiti da essa previsti.

L'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. La stessa ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza.

Con riferimento al quadro della vigilanza, sempre dalla lettura combinata del regolamento IA e della legge n. 132 del 2025, il decreto legislativo conferma l'individuazione dell'ACN quale Autorità generale per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento IA.

Il quadro di vigilanza è caratterizzato dalla presenza di due ambiti particolari di impiego dei sistemi di IA ad alto rischio, rispetto ai quali la valutazione di conformità al regolamento IA è attribuita a delle Autorità munite di specifico *know-how*; all'ACN si affiancano, quindi, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, dell'AI Act, rispettivamente, per il comparto bancario, finanziario e assicurativo, laddove gli intermediari sottoposti alla vigilanza settoriale delle tre autorità immettano sul mercato, mettano in servizio o utilizzino sistemi di IA ad alto rischio individuati nell'Allegato III, punto 5, lett. b) e c), dell'AI Act. In particolare, si evidenzia come, secondo quanto previsto dal AI Act, la Banca d'Italia è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera b), dell'Allegato III del AI Act e l'IVASS è competente per i sistemi di cui al punto 5, lettera c), dell'Allegato III del AI Act. Allo stato, il regolamento europeo non contiene indicazioni di prodotti o servizi ad alto rischio che ricadano nelle competenze della Consob. Nel quadro di vigilanza così delineato, il decreto legislativo prevede la facoltà per l'ACN e per le autorità del settore finanziario di avvalersi del Corpo della guardia di finanza.

Nella governance in materia di vigilanza del mercato è previsto il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità competente per l'altro particolare ambito di impiego riferito ai sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, punto 1, dell'AI Act, nella misura in cui tali sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia, nonché ai sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del citato regolamento, punti 6, 7 e 8, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 74, paragrafo 8, dell'AI Act.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Il presente decreto, dunque, provvede ad attribuire alle autorità coinvolte nell'attuazione dell'AI Act tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento IA; a individuare percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché a prevedere il potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM e artistiche; a prevedere nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea; a valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca; ad adeguare il quadro sanzionatorio nazionale alle previsioni del Regolamento IA. Si prevede, inoltre, per quanto concerne le iniziative di formazione del settore finanziario, il coinvolgimento del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (cd. Comitato EDUFIN), per la promozione e il coordinamento di misure, anche elaborate dai suoi componenti, atte a sensibilizzare il pubblico circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ai sensi di quanto previsto dal richiamo art. 24-*bis*, comma 10, del decreto-legge n. 237 del 2016, il Comitato EDUFIN organizza la propria attività secondo un piano triennale che delinea operativamente e concretamente le principali iniziative attraverso le quali viene data attuazione alla Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. In linea con tale approccio, si prevede che lo stesso Comitato EDUFIN possa individuare obiettivi, programmi e azioni da porre in essere per le suddette finalità nell'ambito del piano triennale di attività.
Il presente decreto provvede altresì, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento IA (nonché in osservanza dell'art. 20, co. 1, lett. c), della legge n. 132/2025) a definire, lo "Spazio di Sperimentazione italiano per l'IA".

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come accennato, il decreto legislativo costituisce esercizio della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, la quale ha introdotto un primo quadro normativo nazionale in materia di intelligenza artificiale, delineando un sistema di principi di governance e misure specifiche che, in linea con la normativa europea, tengano altresì conto del contesto istituzionale, economico e sociale italiano.
Il contesto di riferimento è costituito dal regolamento (UE) 2024/1689, approvato il 12 marzo 2024 dal Parlamento europeo, entrato in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e i cui effetti si applicano in maniera graduale e scaglionata, a partire da sei mesi dopo la sua entrata in vigore con riferimento alle pratiche vietate in quanto ritenute incompatibili con i principi fondamentali dell'Unione.
Il Regolamento IA è stato adottato nel presupposto che l'uso dell'intelligenza artificiale possa contribuire al conseguimento di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale e fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e all'economia europea, ma che gli stessi elementi e le stesse tecniche che alimentano i benefici socio-economici dell'IA possono altresì comportare nuovi rischi o conseguenze negative per le persone fisiche o la società.
L'AI Act si propone, dunque, di favorire lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo all'interno del mercato unico europeo di sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono elevati standard di sicurezza, affidabilità e conformità ai valori dell'UE, mediante l'introduzione di una disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale che viene graduata in base al livello di rischio che essi presentano, distinguendo tra sistemi di IA a rischio inaccettabile, sistemi di IA ad alto rischio, sistemi di IA a rischio limitato e sistemi di IA a rischio minimo o nullo.
Tale Regolamento, nell'ottica di preservare la leadership tecnologica dell'UE e assicurare che i cittadini europei possano beneficiare di nuove tecnologie sviluppate e operanti in conformità ai valori, ai diritti

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

fondamentali e ai principi dell'Unione, mira a costruire un quadro giuridico per un'IA affidabile attraverso un approccio coordinato alle implicazioni umane ed etiche dell'intelligenza artificiale. Ciò nella convinzione che la disciplina dell'intelligenza artificiale debba essere incentrata sulle persone, affinché queste possano confidare nel fatto che la tecnologia sia usata in modo sicuro e conforme alla legge, anche in termini di rispetto dei diritti fondamentali.

Nella medesima ottica e senza sovrapporsi al regolamento IA, la richiamata legge n. 132 del 2025 è stata adottata con l'obiettivo di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale sulla base dei possibili rischi e del livello d'impatto, promuovendo nel contempo l'innovazione per il benessere dei cittadini.

Secondo il rapporto della Fondazione Leonardo ETS "*L'Italia nell'era dell'IA. Crescita, sfide e prospettive di una rivoluzione in corso*", pubblicato nel marzo 2026, il valore del mercato italiano dell'IA nel 2024 stimato dall'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano ha raggiunto € 1,2 miliardi (+58% rispetto al 2023). Nel citato rapporto si pone l'obiettivo di raggiungere € 5 miliardi entro il 2030.

Inoltre, esso evidenzia che l'adozione dell'IA da parte delle imprese nel 2024 si è attestata al 16,4% e si intende incrementarla progressivamente, raggiungendo il 65-70% entro il 2030. Ancora, secondo l'"*Indagine sulla diffusione e sull'utilizzo dell'IA in ambito sia privato che pubblico in Italia*" pubblicata il 31 gennaio 2025 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Forum per il Governo Aperto, la percentuale di adozione dei sistemi di IA sia da parte di organizzazioni pubbliche che private nel 2025 si è attestata al 33%.

Attualmente, si registra l'esistenza soltanto di un'impresa qualificata come "unicorn" – per tale intendendosi l'impresa non ancora quotata in borsa che ha raggiunto una valutazione di mercato di almeno 1 miliardo di dollari – nel settore dell'intelligenza artificiale, ovvero la Domyn S.p.A., società specializzata nello sviluppo di soluzioni di "responsible AI" per settori regolamentati.

In termini di investimenti annui, l'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, citato, stima che la spesa italiana per software e servizi di IA sostenuta nel 2024 sia stata pari a € 1,2 miliardi. Per le stime future occorre altresì considerare il fondo di *venture capital* disciplinato dall'art. 23 della legge n. 132/2025 al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazione. A tal riguardo, con la citata disposizione si autorizza la spesa sino all'ammontare complessivo di € 1 miliardo, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio delle imprese operanti nei menzionati settori.

In relazione ai progetti di sperimentazione in materia di IA attivati in Italia, nelle more dell'avvio dello spazio di sperimentazione cogestito da AgID e da ACN, si rappresenta l'esistenza del progetto finanziato dal programma *Digital Europe* dell'Ue EUSAiR (EU Regulatory Sandboxes for AI). Tale progetto è finalizzato a supportare l'implementazione di *sandbox* normative per l'intelligenza artificiale (IA), facilitando la *compliance* – con particolare attenzione a PMI e *start up* innovative – e, più in generale, contribuendo a rafforzare la certezza del diritto nell'ambito della regolazione dell'IA. Esso è gestito da un consorzio, costituito da 9 partecipanti e 3 affiliati, di natura sia pubblica che privata, con sede in Italia e in altri Paesi Ue. I partner italiani sono l'ACN, il Centro Italiano di Supercalcolo per il Calcolo ad Alte Prestazioni, Big Data e Quantum Computing, il CINECA, mentre gli affiliati italiani sono l'Università degli studi di Bologna Alma Mater e l'Università degli studi di Firenze.

Il progetto è pertanto dedicato all'elaborazione di standard operativi, linee guida e strumenti per il corretto funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa – anche transfrontalieri – in materia di intelligenza artificiale, tenendo conto della cornice normativa delineata dall'AI Act.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo primario del presente provvedimento è quello di assicurare il pieno adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento IA, con particolare riferimento alla disciplina dei poteri delle Autorità coinvolte nella relativa attuazione e a quella delle attività di istruzione, formazione e ricerca. Gli obiettivi generali, invero,

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

sono gli stessi obiettivi generali del suddetto regolamento e della legge n. 132/2025, i quali intendono promuovere in una prospettiva antropocentrica l'uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA, assicurando la supervisione umana in ogni fase di sviluppo e di utilizzo dei suddetti sistemi. Gli obiettivi generali sono pertanto due:

1) rafforzare la competitività italiana rispetto allo sviluppo, alla messa a disposizione e alla messa in servizio dei sistemi di IA;
2) garantire ai cittadini italiani l'uso affidabile e responsabile dei sistemi di IA adottando un approccio antropocentrico che, oltre a garantire la costante supervisione umana, assicura, attraverso la trasparenza e la sicurezza, la tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, il decreto legislativo in esame, in linea con il regolamento IA e la legge n. 132/2025, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- assicurare l'effettiva attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento IA mediante la definizione delle procedure necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza del mercato e di notifica da parte delle autorità competenti;
- garantire un sistema nazionale di governance dell'intelligenza artificiale efficace, coordinato e coerente, assicurando il raccordo tra le autorità nazionali competenti, le autorità settoriali di vigilanza del mercato e le istituzioni europee;
- tutelare i diritti fondamentali, la cybersicurezza e gli interessi pubblici rilevanti rispetto all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- assicurare l'integrazione dei poteri delle autorità nazionali con quanto stabilito dal regolamento a livello europeo, in modo da garantire un sistema di *enforcement* efficace e coerente;
- promuovere lo sviluppo e l'innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale, favorendo condizioni di certezza regolatoria, competitività e accesso al mercato, in particolare per le piccole e medie imprese, comprese le start-up.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli effetti del regolamento IA, della legge n. 132/2025 e del presente decreto legislativo di attuazione potranno essere valutati in termini di:

- sviluppo del mercato nazionale dei sistemi di intelligenza artificiale;
- utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte di cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
- aumento della consapevolezza delle opportunità e dei rischi posti dai sistemi di intelligenza artificiale;
- accesso ai meccanismi di reclamo previsti dall'articolo 85 del regolamento IA e dall'articolo 18 del decreto delegato;
- accelerazione dell'accesso al mercato italiano dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare se forniti da piccole e medie imprese.

In particolare, come indicatore quantitativo per lo sviluppo del mercato dei sistemi di intelligenza artificiale potrà essere valutato:

- numero di operatori accreditati presso gli organismi di valutazione della conformità;
- numero di sistemi di IA ad alto rischio operanti in Italia registrati a livello europeo, ai sensi dell'articolo 49, par. 1, del regolamento IA, nonché a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 49, par. 5, del medesimo regolamento;
- numero di servizi basati su sistemi di intelligenza artificiale offerti sul mercato.

Come indicatore quantitativo per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte di cittadini, imprese e pubblica amministrazione potrà essere valutato il numero di licenze per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale acquistate dai citati soggetti.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Come indicatore per l'accesso ai meccanismi di reclamo previsti dall'articolo 85 del regolamento IA e dall'articolo 18 del decreto delegato, potrà essere valutato:

- numero di reclami ricevuti dalle autorità competenti;
- tempo medio di trattazione;
- percentuale di reclami accolti.

Come indicatore per l'accelerazione dell'accesso al mercato italiano dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare se forniti da piccole e medie imprese, potrà essere valutato:

- numero di progetti ammessi agli spazi di sperimentazione;
- numero di piccole e medie imprese e start-up partecipanti;
- numero di sperimentazioni concluse con esito positivo;
- numero di operatori che, a seguito della sperimentazione, hanno offerto i loro servizi sul mercato.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La valutazione delle opzioni di intervento ha tenuto conto della natura vincolata della delega legislativa e del necessario coordinamento con la disciplina europea direttamente applicabile.
Il tipo di fonte normativa adottato a livello di Unione europea con il regolamento IA ha delineato una disciplina di dettaglio che non richiede attuazione, né recepimento, ma impone un adeguamento normativo al mutato contesto di sviluppo di una tecnologia particolarmente pervasiva, l'intelligenza artificiale, che rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il Paese.
L'opzione zero, consistente nella mera applicazione diretta del regolamento IA e nell'adozione dei soli adempimenti strettamente indispensabili, non appare praticabile: essa risulta infatti incompatibile con i criteri della legge delega, che impone un intervento normativo di attuazione, e con le stesse previsioni del Regolamento, che richiedono la designazione delle autorità competenti.

Inoltre, si è ritenuto necessario disciplinare a livello nazionale i poteri sanzionatori e i meccanismi di coordinamento, al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del quadro regolatorio.
Dalla comparazione delle opzioni attuabili, si ritiene che la soluzione regolatoria prescelta, fondata sull'attribuzione di competenze alle autorità nazionali già esistenti (AgID e ACN, ma anche Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Garante per la Protezione dei Dati Personali) risulti complessivamente preferibile rispetto all'alternativa di istituire nuovi organismi dedicati.
Con particolare riferimento al settore finanziario, in linea con l'approccio sopra rappresentato l'articolo 17 del decreto in esame disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi attribuiti alle Autorità del settore finanziario nell'ambito dell'attuazione del Regolamento IA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo regolamento (*i.e.* sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio individuati nell'Allegato III, punto 5, lett. b) e c) del regolamento, immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli intermediari finanziari e direttamente collegati alla fornitura di servizi finanziari). La disposizione si inserisce nel quadro di governance delineato dal regolamento europeo e dall'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di supervisione già esercitati dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'IVASS nei rispettivi ambiti settoriali, prevedendo la collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi.
Tale scelta, invero, risponde a criteri di efficienza, proporzionalità e coerenza con il quadro normativo vigente, nonché con quanto previsto dalla legge n. 132/2025. Infatti, il ricorso ad autorità già operative consente di evitare duplicazioni istituzionali, sovrapposizioni di competenze e di oneri, finanziari, organizzativi e temporali, connessi alla creazione *ex novo* di nuove strutture.
Inoltre, tale soluzione appare maggiormente idonea a garantire una tempestiva entrata a regime delle funzioni di notifica, regolazione e vigilanza in un ambito caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica, consentendo di valorizzare esperienze, competenze e infrastrutture consolidate.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Diversamente, la definizione degli assetti organizzativi, il reclutamento del personale e la costruzione delle necessarie competenze tecniche *ex novo* comporterebbe inevitabilmente tempi più lunghi di implementazione. Pertanto, la scelta di adottare un decreto legislativo di attuazione piena e non meramente ricognitivo, idoneo a disciplinare in modo sistematico tutti i profili, si è configurata come necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, assicurando un recepimento e una regolamentazione organica dell'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale attraverso un approccio antropocentrico.

L'organicità della disciplina, rispetto ad opzioni intermedie, ha consentito di assicurare un adeguato coordinamento istituzionale e di valorizzare gli strumenti di promozione dell'innovazione e di sviluppo delle competenze previsti dalla legge delega.

L'intervento normativo, infatti, non si limita a individuare le autorità competenti, ma definisce in modo puntuale tanto la distribuzione delle competenze delle autorità nazionali (AgID quale autorità di notifica, ACN quale autorità di vigilanza, autorità settoriali per ambiti specifici), quanto i meccanismi di coordinamento interistituzionale (anche mediante il Comitato di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Sotto il profilo della fattibilità, la scelta di affidare ad autorità già esistenti le specifiche competenze è in linea con la necessità di utilizzare l'expertise e le competenze già possedute dalle rispettive amministrazioni, in campi particolarmente specialistici come la cybersicurezza, valorizzando strutture istituzionali operative e prevedendo meccanismi di coordinamento idonei a garantire l'attuazione della disciplina nei tempi richiesti dal quadro europeo.

Il decreto disciplina in maniera composita i poteri di vigilanza, controllo e ispezione relativi ai sistemi di IA e detta un regime sanzionatorio, articolato e proporzionato, coerente con quello previsto dal regolamento IA.

Con riguardo al profilo sanzionatorio, è previsto il conferimento alle predette autorità del potere di irrogare le sanzioni e le altre misure amministrative di cui all'articolo 99 del regolamento, nel rispetto dei limiti edittali stabiliti dalla normativa europea, e in linea con le procedure e le garanzie previste dall'ordinamento nazionale. Tale assetto è stato considerato il migliore possibile, in quanto consente di realizzare un modello di vigilanza integrato, nel quale le autorità nazionali operano quali snodi essenziali per l'attuazione del diritto dell'Unione, nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità.

Sono stati, altresì, normati strumenti di promozione dell'innovazione, quali gli spazi di sperimentazione normativa (sandbox). In tale contesto, il decreto in commento contiene idonee indicazioni, con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, per definire il rapporto tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA di cui all'articolo 26 del decreto e la sperimentazione FinTech prevista dall'articolo 36, commi 2-*bis* e ss. del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34. In questo caso, si chiarisce che la sperimentazione di tali sistemi di IA può avvenire, a seconda della natura e della finalità della stessa, sia all'interno dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA sia della sandbox finanziaria. In particolare, rispetto ad un sistema di IA innovativo destinato al settore finanziario, l'istituto finanziario potrà ricorrere anche allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA. Sono previsti, ad ogni caso, idonei strumenti di raccordo e coordinamento tra ACN, AgID e le autorità del settore finanziario.

Relativamente agli altri ambiti di impatto in materia di istruzione e alfabetizzazione, in linea con la legge delega, si è agito affinché l'introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale fosse un'opportunità limitando i rischi connessi a una non adeguata conoscenza dello strumento; dunque, si è valorizzato il percorso di alfabetizzazione attraverso il coinvolgimento di percorsi formativi che riguardassero le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione, nonché si è prevista l'integrazione della disciplina dell'IA con le politiche pubbliche attraverso la previsione di misure trasversali. Con riferimento alle disposizioni relative alle iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario, il coinvolgimento del Comitato EDUFIN risponde all'esigenza di valorizzarne il ruolo istituzionale e l'esperienza maturata nel settore, nonché l'apporto qualificato delle istituzioni che lo compongono, in coerenza con l'obiettivo di promuovere una maggiore

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

consapevolezza del pubblico rispetto alle opportunità e ai rischi connessi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'analisi degli impatti evidenzia effetti differenziati in relazione alle diverse categorie di destinatari:

a) Impatti sulle amministrazioni pubbliche e sulle autorità competenti.

L'intervento regolatorio definisce con maggiore chiarezza la ripartizione delle competenze tra i soggetti coinvolti consentendo un coordinamento più efficace delle attività di controllo e vigilanza.
Ne consegue un rafforzamento della capacità complessiva di presidiare i rischi connessi all'uso dei sistemi di IA.
Un ulteriore elemento positivo è rappresentato dalla valorizzazione delle competenze tecniche già presenti all'interno della pubblica amministrazione, con conseguente contenimento degli oneri organizzativi ed accelerazione dei tempi di attuazione.
Permane, tuttavia, l'esigenza di un adeguamento organizzativo delle strutture amministrative, necessario per assicurare l'effettivo esercizio delle nuove funzioni e per rendere pienamente operativa la cooperazione interistituzionale prevista dal modello adottato.

b) Impatti su imprese e operatori economici.

Per quanto riguarda il sistema produttivo e, in particolare, i fornitori e gli utilizzatori di sistemi di IA, si attende nel medio-lungo periodo un impatto complessivamente positivo sulla competitività dato, principalmente, dalla maggiore certezza del quadro giuridico che favorisce la pianificazione degli investimenti.
Inoltre, la possibilità di accedere a strumenti come le sandbox regolatorie costituisce fattore abilitante per l'innovazione, in particolare per le PMI e le start-up che beneficiano di condizioni più favorevoli per sperimentare e sviluppare soluzioni innovative.
Nel breve periodo, non si escludono costi di adeguamento per gli operatori economici, legati in particolare al rispetto degli obblighi di conformità, alle attività di monitoraggio e reporting e ai processi di certificazione e audit.

c) Impatti sui cittadini e sugli utenti finali.

Con riferimento agli utenti finali, l'intervento normativo contribuisce a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla trasparenza, alla sicurezza e alla protezione dei dati personali.
Si prevede, altresì, un miglioramento nella qualità dei servizi, sia pubblici che privati con effetti positivi in termini di affidabilità e fruibilità tali da incrementare il livello di fiducia dei cittadini nell'utilizzo di tecnologie innovative.
Nel complesso, dunque, gli impatti sulla collettività risultano favorevoli, anche in relazione al contributo che il nuovo assetto regolatorio può fornire allo sviluppo dell'innovazione e al rafforzamento della competitività del Paese, in coerenza con il quadro normativo europeo di riferimento.

Non si rilevano impatti ambientali diretti significativi, trattandosi prevalentemente di un intervento di natura organizzativa e regolatoria volto ad incentivare una trasformazione digitale sostenibile; non possono escludersi eventuali effetti indiretti connessi alla diffusione delle tecnologie digitali (consumo energetico, implementazione delle infrastrutture esistenti) che dovranno essere oggetto di monitoraggio.
Pertanto, dalla disamina emerge una distribuzione temporale differenziata degli effetti, registrando nel breve periodo una prevalenza di costi di adeguamento, compensata tuttavia nel medio periodo dal consolidamento della governance e dal miglioramento dell'efficienza amministrativa.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Nel lungo periodo, infine, si attendono effetti positivi più ampi e strutturali, in termini di innovazione, crescita economica e qualità dei servizi, confermando la preferibilità dell'opzione regolatoria adottata.

4.2 Impatti specifici

Occorre, poi, evidenziare gli effetti dell'intervento normativo su alcune dimensioni particolarmente rilevanti, nonché l'incidenza su determinate categorie produttive quali le piccole e medie imprese e le start-up.
In linea con quanto previsto dal regolamento IA si prevedono misure semplificate e regimi agevolati per tali categorie al fine di evitare che gli obblighi regolatori incidano in modo sproporzionato sulla loro capacità competitiva.
Il bilanciamento tra costi iniziali e benefici attesi comporta un impatto complessivamente equilibrato poiché i potenziali oneri dovuti all'adeguamento agli obblighi di conformità, connessi all'introduzione di una disciplina strutturata in materia, sono compensati da una riduzione dei rischi operativi dovuti alla precedente incertezza normativa.
L'intervento non introduce restrizioni dirette alla concorrenza, né prevede misure che possano determinare distorsioni del mercato o favorire specifiche categorie di operatori.
Al contrario, l'assetto normativo in esame contribuisce a creare condizioni di mercato più eque e trasparenti, mediante la definizione di regole comuni, standard uniformi e maggiore trasparenza con la riduzione delle asimmetrie informative sia tra operatori sia nei confronti degli utenti finali.
In tale ottica, è stato realizzato un incremento degli obblighi informativi, in linea con quanto previsto dal quadro europeo di riferimento, accompagnato da una serie di elementi di semplificazione, quali la standardizzazione delle procedure e la previsione di un punto di contatto unico, idonei a ridurre la frammentazione degli adempimenti.
Pertanto, gli oneri informativi possono essere considerati proporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, in quanto funzionali a garantire elevati livelli di sicurezza, trasparenza e affidabilità dei sistemi di IA.
Dunque, la soluzione prescelta si colloca entro i margini di discrezionalità riconosciuti agli Stati membri dal regolamento IA in quanto non introduce livelli aggiuntivi di regolazione non strettamente necessari, evitando così un aggravio ingiustificato per gli operatori economici e preservando la coerenza complessiva del quadro normativo.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione prescelta, consistente in un intervento normativo organico di adeguamento, assicura la piena coerenza con il quadro europeo di riferimento, evitando il rischio di sovrapposizioni normative o disallineamenti applicativi.
Tale soluzione consente un'attuazione efficace e tempestiva del dettato normativo, grazie alla valorizzazione di strutture amministrative e competenze tecniche già esistenti, riducendo i tempi necessari per rendere pienamente funzionante il sistema di governance.
Ne consegue una riduzione dei costi amministrativi complessivi, soprattutto se confrontata con l'ipotesi alternativa di istituire nuove autorità, che comporterebbe invece oneri significativi sia in fase di avvio ma anche nella gestione a regime.
La soluzione adottata appare, inoltre, idonea a favorire lo sviluppo dell'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale, in quanto integra strumenti flessibili di cooperazione interistituzionale, assicurando al contempo un adeguato livello di tutela dei diritti fondamentali mediante meccanismi di vigilanza e controllo, coerenti con la natura delle tecnologie coinvolte.
Infine, tale modello consente di adottare un approccio regolatorio proporzionato e flessibile, particolarmente adeguato a un settore caratterizzato da rapida evoluzione tecnologica, nel quale è essenziale mantenere un equilibrio tra esigenze di regolazione e continuo sviluppo delle soluzioni innovative.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

L'AgID e l'ACN, in qualità di Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, sono i soggetti primariamente responsabili per l'attuazione della presente proposta normativa. Ad essi si affiancano la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS per lo svolgimento delle attività di vigilanza in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati dagli istituti finanziari nei settori di rispettiva competenza come descritti nei precedenti paragrafi, nonché il Garante per la Protezione dei Dati Personali per quanto attiene alla vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati ai fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia.

5.2 Monitoraggio

Le attività di monitoraggio a livello nazionale saranno primariamente poste in essere dall'AgID e dall'ACN, le quali svolgeranno, per l'effetto delle disposizioni contenute nello schema provvedimentale in esame, rispettivamente il ruolo di autorità di notifica e di autorità di vigilanza del mercato. In particolare, l'AgID assicura il monitoraggio continuo, con audit periodici e straordinari, sul mantenimento dei requisiti relativi agli organismi notificati e ai soggetti di cui all'articolo 33 del regolamento IA, nonché sull'adempimento dei relativi obblighi, mentre l'ACN è competente in merito alle attività previste dall'articolo 99, paragrafo 11, del regolamento IA riferite alle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte nel corso dell'anno, in conformità e a eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati. Alle attività di vigilanza del mercato contribuiranno altresì la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e il Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione agli ambiti di rispettiva competenza citati al punto 5.1.
Ulteriori compiti di monitoraggio sono affidati al Gruppo operativo, pariteticamente composto da AgID e ACN con riferimento all'esecuzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per l'elaborazione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati dati già nelle disponibilità delle Autorità competenti. Nell'ambito dei negoziati europei per la predisposizione del regolamento IA, sono state effettuate consultazioni mirate con gli Stati membri e l'ufficio europeo per l'intelligenza artificiale. Nel contesto di tali consultazioni gli Stati membri hanno descritto le attività attualmente svolte e illustrato le opinioni formulate riguardo alla attività di notifica e di vigilanza del mercato.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Divisione Affari giuridici e legislativi dell'Agenzia cibersicurezza nazionale e dall'Ufficio Legislativo-economia del Ministero dell'economia e finanze, sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

Disposizioni in materia di istruzione: Articoli 35, 36, 37, 38, 42, comma 7, 43, comma 7.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'istruzione e del merito.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 24, comma 2, lettere e), g), i) e l), della legge n. 132 del 2025, recante *"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"*, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, con particolare riferimento, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito:

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

- alla previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
- al potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
- alla previsione, nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy),* coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea;
- alla valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte dagli ITS *Academy,* mediante disposizioni finalizzate ad incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema degli ITS *Academy* e le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

Tanto premesso, il decreto legislativo in oggetto, nel dare attuazione alla norma di delega, mira all'introduzione dell'Intelligenza artificiale (IA) nel sistema nazionale di istruzione e formazione, nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e negli ITS *Academy*.

Lo stesso intervento normativo si colloca in un contesto caratterizzato dalla rapida diffusione dei sistemi di Intelligenza Artificiale generativa, che stanno modificando profondamente le modalità di accesso alla conoscenza, i processi di apprendimento, le metodologie didattiche e le competenze richieste dal mercato del lavoro.

L'utilizzo dell'IA nelle istituzioni scolastiche costituisce già una realtà diffusa. Il sistema educativo ha avviato un primo processo di integrazione di tali tecnologie attraverso le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 9 dicembre 2025, n. 221, e le Linee guida per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche, che ne riconoscono il valore educativo e didattico.

In materia, permangono, tuttavia, significative criticità. Le linee guida per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche, pur rappresentando un importante riferimento pedagogico e metodologico, hanno prevalentemente natura programmatica e di indirizzo e non contengono, per loro natura, una disciplina organica dell'impiego dell'IA nel sistema nazionale di istruzione e formazione. Ne consegue un'applicazione non uniforme delle tecnologie tra le istituzioni scolastiche, con il rischio di ampliare le differenze territoriali, organizzative e formative e di compromettere la diffusione omogenea delle competenze necessarie per un utilizzo consapevole, responsabile ed eticamente orientato dell'IA.

Le principali criticità ed esigenze che giustificano l'intervento normativo possono essere così sintetizzate:

a) assenza di un quadro normativo unitario. L'attuale ordinamento non disciplina in modo organico l'impiego dell'IA nel sistema educativo. Manca una cornice normativa unitaria che definisca criteri omogenei per l'utilizzo dell'IA nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione, disciplini la formazione del personale scolastico e degli studenti e individui principi condivisi per garantire un utilizzo conforme ai valori costituzionali, alla tutela dei diritti fondamentali, alla protezione dei dati personali e ai principi di trasparenza, equità e non discriminazione;

b) competenza in materia di IA da parte dei docenti non pienamente diffuse. L'introduzione dell'IA richiede competenze professionali che non risultano ancora adeguatamente diffuse. Le evidenze disponibili mostrano un crescente utilizzo degli strumenti di IA da parte dei docenti, accompagnato da un diffuso fabbisogno di formazione strutturata e permanente.

L'indagine realizzata da INDIRE (I dati sono stati presentati a Fiera *Didacta* Italia, a Firenze, il 13 marzo 2025), su un campione di 1.803 docenti evidenzia che il 52,4 per cento degli insegnanti utilizza già strumenti di IA nella didattica e il 56,7 per cento nelle attività di progettazione didattica, mentre il 75 per cento ritiene necessaria una formazione specifica per il personale che ancora non utilizza tali strumenti. I dati evidenziano, pertanto, un fabbisogno diffuso di formazione strutturata e permanente;

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

c) assenza di percorsi formativi strutturati che guidino la diffusione dell'utilizzo dell'IA da parte degli studenti. L'uso degli strumenti di IA da parte degli studenti è ormai ampiamente diffuso ma non sempre accompagnato da adeguate competenze critiche, etiche e metodologiche, rendendo necessario un intervento sistematico nell'ambito del sistema educativo.

Secondo l'indagine condotta da *TGM Research per NoPlagio*[1] su 1.007 studenti tra i 16 e i 18 anni, il 97 per cento utilizza strumenti di IA generativa, il 75 per cento li impiega per lo svolgimento di temi e progetti scolastici e il 76 per cento per la ricerca di informazioni. Contestualmente, il 58 per cento degli intervistati ritiene necessario non affidarsi in modo acritico ai contenuti prodotti dall'IA e auspica un maggiore coinvolgimento della scuola nell'educazione al loro utilizzo. Tali dati evidenziano come la diffusione delle tecnologie sia più rapida della capacità del sistema educativo di accompagnarne un utilizzo consapevole;

d) esigenza di sviluppare competenze digitali avanzate e competenze trasversali degli studenti. La trasformazione del mercato del lavoro richiede il rafforzamento delle competenze digitali, delle discipline STEAM, del pensiero critico, della creatività e della capacità di utilizzare responsabilmente le tecnologie emergenti.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'IA interesserà una quota rilevante delle professioni nei prossimi anni, mentre, secondo Coursera[2], entro il 2027 circa il 48 per cento delle competenze oggi richieste nel mercato del lavoro italiano subirà significative trasformazioni. Ciò rende necessario rafforzare nei percorsi scolastici competenze digitali, STEAM, pensiero critico, *problem solving*, creatività e capacità di utilizzo responsabile delle nuove tecnologie;

e) rilevanza dei rischi connessi all'utilizzo non consapevole dell'IA. L'impiego dell'IA pone criticità connesse alla qualità delle informazioni, al plagio, ai bias algoritmici, alla tutela dei dati personali, alla sicurezza digitale e agli effetti sul benessere psico-sociale degli studenti, rendendo necessarie specifiche misure educative e formative.

Al riguardo, appare utile richiamare uno studio dell'OCSE condotto nel 2024, "*From decline to revival: Policies to unlock human capital and productivity*", i cui risultati evidenziano gli effetti negativi dell'uso di smartphone e social media sul rendimento scolastico. L'OCSE ritiene quindi necessaria l'adozione di programmi per un uso responsabile di Internet e di riforme delle politiche educative che potrebbero attenuare tali effetti, contrastando il calo del livello degli apprendimenti, in parte imputabile proprio all'uso improprio delle tecnologie digitali, e favorendo la crescita del capitale umano. Similmente, l'Organizzazione mondiale della sanità, in base ai risultati del Rapporto denominato "*A focus on adolescent social media use and gaming in Europe, central Asia and Canada*" (2024), ha evidenziato come l'uso problematico dei social media tra gli adolescenti abbia subito un notevole incremento, con significativa diffusione di fenomeni di dipendenza quali l'incapacità di controllare l'uso degli smartphone, la presenza di sintomi da astinenza e la riduzione dello svolgimento di altre attività con conseguenze negative sulla vita quotidiana. Anche l'Istituto Superiore di Sanità afferma che, tra le dipendenze comportamentali, l'uso problematico dello smartphone colpisce oltre il 25% degli adolescenti, con effetti negativi su sonno, concentrazione e relazioni, e, nel Rapporto ISTISAN 23-253, evidenzia che, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni, la dipendenza dai social media è associata a un peggiore rendimento scolastico rispetto a chi non ne è dipendente;

f) necessità di rafforzare l'apprendimento permanente e ridurre il divario digitale. La diffusione dell'IA interessa anche la popolazione adulta e rende necessario rafforzare il ruolo dei CPIA nello sviluppo di competenze digitali avanzate e nei percorsi di riqualificazione professionale;

g) esigenza di rafforzare l'integrazione tra formazione terziaria professionalizzante, ricerca e sistema produttivo. La crescente diffusione dell'IA richiede figure professionali altamente specializzate e un più stretto raccordo tra i percorsi di istruzione terziaria professionalizzante, il sistema della ricerca e i fabbisogni di innovazione delle imprese. L'attuale livello di integrazione tra tali soggetti può essere ulteriormente

[1] Il Sole24ore – Articolo pubblicato il 30 aprile 2025

[2] Agenda Digitale - Articolo Pubblicato il 18 marzo 2025

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

rafforzato al fine di favorire il trasferimento tecnologico, l'aggiornamento continuo delle competenze e la formazione di professionalità adeguate ai nuovi contesti produttivi.
Alla luce delle criticità evidenziate, il decreto legislativo in oggetto introduce un quadro organico di misure finalizzate a disciplinare l'utilizzo dell'IA nel settore dell'istruzione, promuovendone un impiego consapevole, responsabile ed eticamente orientato.
Nel dettaglio:
- L'articolo 35 introduce misure volte a integrare la conoscenza dell'IA nei percorsi scolastici attraverso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, il rafforzamento delle competenze STEAM, l'orientamento verso le professioni del futuro e l'aggiornamento delle relative Linee guida e delle Indicazioni nazionali per i licei. L'intervento mira a colmare la carenza di percorsi educativi strutturati sull'IA e a sviluppare competenze digitali, scientifiche e trasversali coerenti con l'evoluzione tecnologica e con le esigenze del mercato del lavoro.
- L'articolo 36 prevede l'attivazione di un Piano nazionale di formazione rivolto ai docenti per la realizzazione di interventi educativi destinati agli studenti e alle famiglie, finalizzati a promuovere un utilizzo consapevole dei social media e dei sistemi di Intelligenza Artificiale. L'intervento è diretto a rafforzare la capacità del sistema scolastico di prevenire i rischi connessi all'utilizzo non consapevole delle tecnologie digitali e dell'IA, con particolare riguardo alla tutela del benessere psico-sociale dei minori, della sicurezza digitale e dello sviluppo del pensiero critico.
- L'articolo 37 introduce un sistema organico di formazione iniziale e in servizio dei docenti, disciplina gli interventi formativi rivolti agli studenti e agli studenti adulti e prevede la possibilità di istituire comitati tecnico-etici territoriali di supporto alle istituzioni scolastiche.
L'intervento definisce una cornice normativa unitaria per l'impiego dell'IA nel sistema educativo, rafforza le competenze del personale scolastico e promuove un utilizzo consapevole, responsabile ed eticamente orientato delle nuove tecnologie.
- L'articolo 38 promuove, nell'ambito dei CPIA, percorsi di alfabetizzazione e formazione permanente sull'IA, favorendo lo sviluppo di competenze teoriche e operative e il rafforzamento delle reti territoriali. L'intervento sostiene l'apprendimento permanente, la riduzione del divario digitale e la diffusione delle competenze necessarie per favorire l'inclusione sociale, la riqualificazione professionale e l'occupabilità della popolazione adulta.
- La disposizione di cui all'articolo 42, comma 7, promuove l'integrazione di attività formative dedicate all'IA nei percorsi degli ITS *Academy,* con particolare riferimento all'Area tecnologica "*Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati*", anche nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale. L'intervento risponde all'esigenza di rafforzare l'offerta formativa specialistica negli ambiti maggiormente interessati dalla trasformazione digitale, assicurando una più stretta coerenza tra i percorsi di alta formazione tecnologica e le competenze richieste dai settori produttivi ad elevata intensità di innovazione.
- La disposizione all'articolo 43, comma 7, rafforza la collaborazione tra ITS *Academy,* università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, attribuendo al Comitato nazionale ITS *Academy* il compito di definire criteri e modalità di cooperazione e di promuovere iniziative di trasferimento tecnologico e di diffusione delle competenze. L'intervento è volto a favorire l'integrazione tra il sistema della formazione terziaria professionalizzante, il sistema della ricerca e il tessuto produttivo, favorendo il trasferimento delle conoscenze e lo sviluppo di competenze altamente specialistiche nei settori dell'IA e delle tecnologie avanzate.

Destinatari
L'intervento normativo è rivolto ai seguenti destinatari:
- docenti del sistema nazionale di istruzione;
- studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- adulti iscritti ai CPIA;
- ITS *Academy*.
Si indicano di seguito, altresì, i destinatari indiretti dell'intervento normativo:

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

- professionisti ed enti accreditati che svolgono attività di formazione;
- CPIA;
- istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- Uffici scolastici regionali.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di assicurare un utilizzo consapevole, responsabile, sicuro ed eticamente orientato dell'IA da parte degli studenti del sistema nazionale di istruzione e degli adulti nell'ambito dei CPIA.

Corollari di tale obiettivo generale sono:

- la valorizzazione delle potenzialità educative e formative dell'IA, nell'ottica dello sviluppo di competenze avanzate nei settori dell'IA;
- la tutela dei diritti fondamentali, quali, tra gli altri, la protezione dei dati personali, il rispetto dei principi di trasparenza, equità e centralità della persona;
- l'innovazione dei processi educativi, anche per il tramite del rafforzamento delle competenze digitali;
- il rafforzamento della cooperazione tra gli ITS *Academy,* le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM;
- in relazione agli ITS *Academy,* il potenziamento del trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione verso il sistema produttivo.

Gli obiettivi specifici che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo sono:

- il rafforzamento delle competenze degli studenti in materia di Intelligenza Artificiale, attraverso l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, il rafforzamento delle competenze STEAM, il potenziamento dell'orientamento verso le professioni del futuro;
- la prevenzione dei rischi connessi all'utilizzo dei social media e dell'IA;
- l'ampliamento delle conoscenze in materia di IA sia tra i docenti, attraverso un Piano nazionale di formazione rivolto agli stessi, che tra le famiglie, per il tramite di interventi educativi destinati non solo agli studenti ma anche alle loro famiglie;
- il rafforzamento delle competenze del personale docente;
- la definizione di un sistema di governance dell'IA;
- la promozione dell'alfabetizzazione digitale degli adulti;
- il rafforzamento della formazione in materia di IA negli ITS Academy;
- l'ampliamento del trasferimento tecnologico e della collaborazione tra formazione, ricerca e imprese.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi associati al presente intervento di regolamentazione potrà essere effettuata sulla base dei seguenti indicatori, ritenuti di maggiore significatività. Tali indicatori costituiscono gli elementi di riferimento per orientare le azioni di monitoraggio e valutazione.

In considerazione di quanto rilevato sub punto 2.1), gli indicatori, da applicarsi e valutarsi in un arco temporale di almeno due anni scolastici (2026-27 e 2027-28), sono:

- percentuale di incremento del numero dei docenti che partecipano ai percorsi di formazione sull'IA;
- percentuale di incremento del numero di studenti che proseguono gli studi in percorsi di istruzione superiore nelle discipline STEAM;
- percentuale di incremento del numero di istituzioni scolastiche che integrano l'IA nei percorsi di educazione civica e nelle attività STEAM;

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

- percentuale di incremento del numero di CPIA che attivano percorsi di alfabetizzazione sull'Intelligenza Artificiale;
- percentuale di incremento del numero di ITS *Academy* che introducono percorsi formativi dedicati all'IA;
- percentuale di incremento del numero di collaborazione attivati tra ITS *Academy,* università, enti di ricerca e istituzioni AFAM;
- numero di comitati tecnico-etici territoriali istituiti presso gli Uffici scolastici regionali.

L'incremento di tali dati nel periodo considerato potrà essere assunto quale indice positivo del raggiungimento dell'obiettivo generale costituito dal rafforzamento delle potenzialità formative dell'IA. Infatti, l'incremento degli indici elencati potrà costituire un segnale dell'interesse dei destinatari dell'intervento normativo (istituzioni scolastiche e formative, docenti e studenti) rispetto all'acquisizione di una maggiore conoscenza e consapevolezza nell'uso dell'IA che, a sua volta, potrà essere un segnale positivo nella direzione della riduzione dei rischi personali e sociali connessi ad un uso improprio dell'IA, che è l'obiettivo generale che l'intervento normativo in esame si propone di raggiungere.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero non è percorribile in quanto il decreto legislativo in oggetto è attuativo della delega di cui all'articolo 24, comma 2, lettere e), g), i) e l), della legge n. 132 del 2025, che delega, appunto, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.
Nel corso dell'istruttoria sono state valutate le soluzioni maggiormente idonee a garantire un'attuazione uniforme delle disposizioni in materia di intelligenza artificiale nel sistema nazionale di istruzione.
In particolare, la scelta di prevedere comitati tecnico-etici risponde all'esigenza assicurare l'indirizzo e il coordinamento delle iniziative, un'applicazione uniforme della disciplina sul territorio e un adeguato presidio dei profili connessi alla tutela dei diritti degli studenti e alla protezione dei dati personali.
Con riferimento agli strumenti di attuazione, si è ritenuto opportuno valorizzare il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, prevedendo al tempo stesso indirizzi nazionali idonei a garantire uniformità e coerenza nell'attuazione delle disposizioni e nella formazione in materia di intelligenza artificiale.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'adozione dell'intervento stesso in termini di riduzione delle criticità evidenziate nella sezione 1.
Nello specifico, si indicano di seguito i principali impatti, di carattere culturale, economico e sociale, per ciascuna categoria di destinatari.
Per i docenti del sistema nazionale di istruzione, l'intervento normativo produce il vantaggio rappresentato dall'acquisizione, da parte degli stessi, di una maggiore conoscenza del funzionamento e degli impieghi dell'IA nell'ambito dell'istruzione, che costituisce un vantaggio anche in termini di ampliamento e aggiornamento delle competenze legate alla funzione docente.
Per gli studenti del sistema nazionale di istruzione, così come per gli adulti iscritti ai CPIA, l'intervento normativo produce una pluralità di impatti positivi, che vanno dalla maggiore conoscenza delle potenzialità dell'IA in ambito formativo e/o lavorativo, unitamente alla consapevolezza, altresì, dei rischi connessi ad un uso scorretto della stessa.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), l'intervento, ampliando l'offerta formativa rivolta agli studenti adulti, favorisce lo sviluppo di competenze in materia di IA, contribuendo ai processi di aggiornamento e riqualificazione professionale e sostenendo l'inserimento o il reinserimento dei destinatari nel mercato del lavoro.
Con riferimento alle istituzioni scolastiche, l'intervento produce benefici attraverso l'integrazione della riflessione sull'intelligenza artificiale nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, delle discipline STEAM e delle attività di orientamento. Ciò consente di ampliare e qualificare l'offerta formativa, valorizzando l'intelligenza artificiale sia come oggetto di apprendimento sia come strumento metodologico da utilizzare in modo critico, consapevole e conforme ai principi etici e ai diritti fondamentali.
Per gli Uffici scolastici regionali, l'intervento produce benefici in termini di rafforzamento della governance a livello nazionale, attraverso una maggiore capacità di indirizzo e coordinamento delle iniziative in materia di intelligenza artificiale, favorendo un'applicazione uniforme della disciplina sul territorio, una più efficace diffusione delle innovazioni didattiche e una maggiore tutela dei diritti degli studenti e della protezione dei dati personali.
Nei confronti degli ITS *Academy*, l'intervento normativo si pone nel solco dei più recenti interventi normativi in materia, che mirano al potenziamento degli Istituti medesimi, nell'ottica del rafforzamento del collegamento di questi con il mondo del lavoro. In tal senso, l'utilizzo dell'IA, anche nell'ambito di tali Istituti, costituisce un'ulteriore opportunità di sviluppo per gli stessi e un ulteriore potenziale vantaggio in termini di futura occupazione per gli studenti che scelgono di frequentarli.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
B. Effetti sulla concorrenza
C. Oneri informativi
D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

A. Si ipotizza che l'intervento non produrrà effetti sul sistema delle piccole e medie imprese, rilevanti al punto da effettuare il Test PMI.
B. Le norme proposte non producono effetti sulla concorrenza.
C. La proposta di intervento non introduce nuovi o maggiori oneri informativi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente in materia.
D. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si rinvia a quanto rappresentato nei paragrafi 3 e 4.1.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione
5.2 Monitoraggio

L'**attuazione** e il **monitoraggio** dell'intervento spettano, per quanto di competenza, agli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, ivi comprese le articolazioni periferiche costituite dagli Uffici scolastici regionali.
Sotto il profilo temporale, in considerazione delle risorse disponibili per la realizzazione delle attività formative previste dalle disposizioni in esame, si ritiene che l'intervento normativo possa essere attuato e possa dispiegare i relativi effetti nell'arco di almeno due anni scolastici, corrispondenti agli a.s. 2026-27 e 2027-28.
Già nel primo anno di attuazione si prevede l'acquisizione delle prime competenze in materia di intelligenza artificiale da parte dei destinatari, in termini di miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento,

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

maggiore partecipazione degli studenti, personalizzazione dei percorsi formativi e rafforzamento dell'interesse per le discipline STEAM. Nel secondo anno tali effetti potranno consolidarsi attraverso la piena attuazione delle misure previste.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni.
Inoltre, per lo svolgimento dell'analisi sono state utilizzate le basi informative del Ministero dell'istruzione e del merito.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'analisi è stata svolta dal Nucleo per la qualità della regolazione del Ministero dell'istruzione e del merito, costituito dai funzionari in servizio presso l'Ufficio legislativo del MIM, nonché dai referenti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Disposizioni in materia di lavoro: Articolo 40

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 40, di competenza del Ministero del ministero del lavoro e delle politiche sociali, si inserisce in un provvedimento di ampia portata che mira a coordinare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e a governare l'impatto dell'intelligenza artificiale attraverso la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione, secondo una logica di equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della persona.
La disposizione in parola concerne la tutela del lavoratore nei processi decisionali automatizzati, ambito in cui il problema regolatorio è particolarmente delicato, in quanto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può portare a decisioni opache, potenzialmente discriminatorie e prive di reale controllo umano. La norma interviene, quindi, introducendo il principio secondo cui le decisioni che incidono sul rapporto di lavoro (assunzione, modifica, licenziamento, sanzioni disciplinari) non possono essere interamente automatizzate. La decisione finale deve sempre essere adottata da una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo, evitando che il controllo umano sia solo formale. La norma, inoltre, rafforza gli obblighi di trasparenza, prevedendo che il lavoratore deve essere informato preventivamente sull'uso dei sistemi di IA e ha diritto a ottenere una spiegazione comprensibile delle decisioni che lo riguardano, inclusi i criteri e i parametri utilizzati.
Il legislatore, quindi, si muove nella direzione della cosiddetta "accountability algoritmica", cercando di rendere verificabili e contestabili le decisioni automatizzate. La previsione della nullità del licenziamento in caso di violazione rende la tutela particolarmente incisiva.
In sintesi, la norma delinea un modello regolatorio coerente nel quale si introducono limiti e garanzie per evitare che l'innovazione comprometta i diritti fondamentali dei lavoratori.
La conclusione principale che emerge è che il legislatore non si limita a "disciplinare" l'utilizzo dell'AI, ma cerca di governarne l'impatto sociale, ponendo al centro la persona. Il principio guida è quello della

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

complementarità tra uomo e macchina, l'intelligenza artificiale deve supportare, ma non sostituire, il giudizio umano.

1. Contesto e problemi da affrontare

L'intervento normativo si colloca nel quadro della crescente diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale (AI) nei contesti produttivi e organizzativi, fenomeno che sta determinando una trasformazione strutturale del mercato del lavoro, dei modelli organizzativi e delle relazioni industriali.

L'AI si configura quale tecnologia in grado di incidere trasversalmente su un'ampia gamma di attività lavorative, incluse quelle a contenuto cognitivo elevato. Tale evoluzione pone rilevanti questioni in termini di adeguatezza del quadro regolatorio vigente, che risulta in larga parte costruito in un contesto tecnologico caratterizzato dalla mancanza dell'uso diffuso di sistemi automatizzati e algoritmici. Pertanto, l'intervento di cui all' articolo 40 del provvedimento in esame, si propone di garantire la tutela dei lavoratori nei processi decisionali automatizzati. L'obiettivo nel suo insieme è quello di governare l'impatto dell'innovazione tecnologica in una prospettiva antropocentrica in linea con l'approccio europeo all'intelligenza artificiale.

Da punto di vista delle criticità rilevate nell'attuale quadro normativo, emergono significative lacune nella regolazione dell'utilizzo dell'IA nei rapporti di lavoro. Data la recente introduzione dei sistemi di intelligenza artificiale, è stata adottata la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", che introduce in materia "principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità" (Art. 1). La legge delega introduce principi, criteri e norme di indirizzo in materia di sviluppo economico, di sicurezza e difesa nazionale, di informazione e di riservatezza dei dati personali, nonché in materia sanitaria e del lavoro, sia pubblico che privato, ma, data la sua ampia portata, necessita di essere accompagnata e attuata da norme specifiche, dirette a regolare criticità che si appalesano nel tempo e con il concreto utilizzo dell'IA nei diversi settori. A ciò si aggiunge l'opportunità di coordinare la normativa nazionale con quella europea, integrandone la disciplina ove si ritenga necessario e conforme alle esigenze di regolazione riscontrate.

Per quanto attiene al modo del lavoro e, in particolare, l'uso dell'IA nei processi decisionali che interessano i lavoratori, si rileva l'assenza di una disciplina specifica che regoli i sistemi decisionali automatizzati e la difficoltà di applicazione dei principi generali (trasparenza, non discriminazione) a tali contesti. Sotto tale profilo, le principali criticità possono essere così meglio specificate:

- la crescente diffusione di sistemi di IA utilizzati nelle procedure di selezione, assunzione, assegnazione delle mansioni, valutazione delle prestazioni, progressione professionale e cessazione del rapporto di lavoro può incidere negativamente sui diritti e sugli interessi dei lavoratori;
- l'elevato grado di complessità tecnica e opacità di alcuni sistemi algoritmici può rendere difficile per lavoratori, rappresentanze sindacali e datori di lavoro, comprendere le modalità con cui sono state adottate le decisioni organizzative;
- il rischio di mancata applicazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e tutela della dignità del lavoratore nelle decisioni assunte dall'IA, che richiede, invece, forme di coordinamento con la disciplina lavoristica nazionale e con gli obblighi informativi già previsti dall'ordinamento;
- l'esigenza di garantire che le decisioni che producono effetti significativi sulle condizioni di lavoro siano soggette ad un effettivo controllo umano e a meccanismi di responsabilizzazione dei soggetti che utilizzano tali sistemi.

Con specifico riferimento all'articolo 40, si evidenzia che la disposizione non intende sovrapporsi alla disciplina contenuta nell'AI Act, né anticiparne o duplicarne gli effetti. Al contrario, essa persegue finalità di raccordo e coordinamento con il quadro nazionale di tutela del lavoro, valorizzando principi già presenti nell'ordinamento lavoristico italiano e quelli introdotti dal Regolamento (UE) 2024/1689, che qualifica come

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

sistemi di IA ad alto rischio talune applicazioni utilizzate nell'ambito del rapporto di lavoro e prevede, tra l'altro, specifici obblighi di supervisione umana, ai sensi dell'articolo 14. In tale contesto, l'articolo 40 si pone in una prospettiva complementare rispetto a tale disciplina, mirando a garantire che l'impiego di sistemi di IA nelle relazioni lavorative avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle garanzie previste dall'ordinamento nazionale e eurounitario, senza incidere sull'applicazione diretta degli obblighi derivanti dal regolamento europeo.

Sotto il profilo produttivo e lavorativo, l'impatto dell'IA è caratterizzato da dinamiche sia positive sia critiche. Infatti, per quanto riguarda i rischi occupazionali circa il 25% dell'occupazione globale risulta esposto all'IA ed in particolare in Italia, 15 milioni di lavoratori risultano esposti agli effetti dell'IA, di cui circa 6 milioni sono a rischio sostituzione, mentre 9 milioni vedranno una integrazione dell'IA nelle mansioni (rapporto Censis – Confcooperative *"Intelligenza artificiale e persone: chi servirà chi?"* - 2025). D'altro canto, gli annunci di lavoro che richiedono competenze legate all'IA sono cresciuti del 93% nel 2025 e l'adozione dell'IA nelle imprese italiane è passata dal 5% nel 2023 al 16,4% nel 2025.

Da quanto emerge dal rapporto ISTAT su Imprese e Ict del 15 dicembre 2025, nel 2025, il 16,4% delle imprese con almeno 10 addetti utilizza almeno una tecnologia di Intelligenza Artificiale (IA) segnando un significativo incremento rispetto all'8,2% del 2024 e al 5,0% del 2023.

Le imprese di maggiori dimensioni registrano una crescita più marcata in termini assoluti dal 32,5% del 2024 al 53,1%, ampliando il divario rispetto alle PMI, il cui utilizzo comunque raddoppia, passando dal 7,7% al 15,7%. Le imprese del Nord-ovest registrano una crescita più accentuata, passando dall'8,9% del 2024 al 19,3%. Tra le imprese che utilizzano IA, le tecnologie più comuni riguardano l'estrazione di conoscenza e informazione da documenti di testo (70,8%), la IA generativa relativa sia al linguaggio scritto o parlato che a immagini, video, suoni/audio (59,1%) e la conversione della lingua parlata in formati leggibili da dispostivi informatici attraverso tecnologie di riconoscimento vocale (41,3%). Seguono l'IA per l'analisi dei dati con tecniche di machine learning (20,0%), per il riconoscimento delle immagini e l'automatizzazione dei flussi di lavoro (circa 18%) e per il movimento fisico delle macchine (5,9%).

Emerge anche un altro aspetto importante legato al diverso impatto dell'IA sul territorio nazionale. Infatti, si riscontra una concentrazione delle opportunità nelle aree urbane e nei settori ad alta intensità di conoscenza. Inoltre, appare evidente che sotto tale profilo risultano svantaggiate le PMI che hanno maggiori difficoltà legate alla carenza di competenze, all'incertezza normativa e alla difficoltà di far fronte ai maggiori costi di investimento.

Per quanto riguarda le implicazioni sociali, si rileva che l'evoluzione tecnologica comporta il rischio della obsolescenza professionale con correlato aumento delle disuguaglianze tra lavoratori qualificati e non qualificati e del divario di genere in alcuni settori. L'evoluzione tecnologica e la crescente introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nei processi produttivi e organizzativi, potrebbero determinare una rapida evoluzione delle competenze richieste ai lavoratori, con potenziale obsolescenza professionale per le categorie di lavoratori che non abbiano accesso a percorsi adeguati di aggiornamento e riqualificazione professionale e con possibili effetti di ampliamento delle differenze occupazionali e retributive tra lavoratori che abbiano elevati livelli di qualificazione e competenze digitali e lavoratori con minore specializzazione.

In tale contesto, nel quale appare ormai ampia la diffusione delle aziende che si avvalgono dell'intelligenza artificiale, e a fronte dei potenziali rischi che ne possono conseguire nel mondo del lavoro, un passo importante è rappresentato dall'adozione di una disciplina specifica delle modalità decisionali assunte dal datore di lavoro a tutela di tutti i lavoratori e, in particolare, di quelli più deboli per ragioni di età, sesso e cultura. In particolare, l'articolo 40 si pone come finalità il contrasto delle criticità relative alla tutela dei diritti dei lavoratori e al rischio di discriminazioni perpetrate attraverso l'utilizzo degli algoritmi con potenziale lesione della dignità e della riservatezza dei lavoratori.

Le criticità evidenziate derivano anche da una limitata efficacia delle precedenti politiche pubbliche, infatti nonostante gli investimenti recenti (anche di matrice europea), persistono disallineamenti tra fabbisogni professionali e competenze disponibili.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

1.1 Destinatari dell'intervento

L'intervento riguarda una platea ampia e articolata.

Soggetti privati

- lavoratori, con particolare riferimento ai soggetti esposti alla trasformazione tecnologica (fino a 15 milioni in Italia);
- imprese, tra cui:
 - grandi imprese, maggiormente avanzate nell'adozione dell'IA;
 - PMI, che presentano maggiori criticità di accesso.

A tale riguardo è opportuno distinguere tra imprese che possono utilizzare sistemi di IA nei rapporti di lavoro e **imprese che già utilizzano sistemi di IA**.

Dunque, la platea dei destinatari dell'articolo 40 che disciplina l'utilizzo dell'IA nei rapporti di lavoro è quella costituita dalle imprese che occupano lavoratori e che possono introdurre sistemi di IA nei processi di selezione, gestione, organizzazione e valutazione del personale.

Secondo la struttura del sistema produttivo italiano rilevata dall'ISTAT, le PMI (meno di 250 addetti) rappresentano oltre il 99% delle imprese attive, mentre le grandi imprese costituiscono una quota residuale. Una possibile rappresentazione della platea può essere la seguente (i valori sono arrotondati sulla base delle statistiche strutturali delle imprese ISTAT e del Registro delle imprese):

Classe dimensionale	**Numero imprese**	**Quota sul totale**
Micro imprese (0-9 addetti)	circa 4,2 milioni	circa 95%
Piccole imprese (10-49 addetti)	circa 180.000	circa 4%
Medie imprese (50-249 addetti)	circa 23.000	circa 0,5%
Grandi imprese (250 addetti e oltre)	circa 3.000	circa 0,1%
Totale	**circa 4,4 milioni**	**100%**

In particolare, l'ultima rilevazione ISTAT "Imprese e ICT 2025" evidenzia che permane un significativo divario dimensionale tra PMI e grandi imprese, infatti il **16,4% delle imprese con almeno 10 addetti** utilizza almeno una tecnologia di IA, mentre l'adozione supera il **50% nelle grandi imprese**.

Soggetti pubblici

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Regioni e Province autonome;
- servizi pubblici per l'impiego;
- enti di formazione e certificazione delle competenze;
- Ispettorato nazionale del lavoro.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'articolo 40 sono definiti in coerenza con le criticità emerse nel contesto di riferimento.

OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali dell'intervento, connessi alle criticità dovute alla diffusione dell'IA, sono fondamentalmente tre:

1. governare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro, garantendo un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
2. rafforzare la resilienza del mercato del lavoro, promuovendo l'adattamento del capitale umano ai cambiamenti tecnologici;
3. assicurare un utilizzo dell'IA conforme ai principi di sicurezza, dignità e non discriminazione, in linea con l'approccio europeo dell'"IA antropocentrica".

OBIETTIVI SPECIFICI (PER AMBITI DI INTERVENTO)

TUTELA NEI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Obiettivi specifici:

- garantire il controllo umano effettivo nelle decisioni sul rapporto di lavoro;
- prevenire decisioni automatizzate discriminatorie o arbitrarie;
- assicurare trasparenza e comprensibilità dei processi decisionali;
- rafforzare i diritti di accesso, informazione e spiegazione del lavoratore;
- ridurre il rischio di contenzioso legato all'utilizzo dell'IA.

Dal punto di vista dell'articolazione temporale degli obiettivi si distinguono:

a) **OBIETTIVI DI BREVE PERIODO**

- colmare le principali lacune normative relative all'uso dell'IA nei rapporti di lavoro;
- introdurre obblighi immediati per i datori di lavoro (es. controllo umano, informativa, formazione);
- garantire una prima tutela effettiva dei lavoratori nei processi automatizzati.

b) **OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO**

- diffondere pratiche aziendali trasparenti e responsabili nell'uso dell'IA;

c) **OBIETTIVI DI LUNGO PERIODO**

- promuovere un modello di sviluppo basato su innovazione sostenibile e inclusiva;
- garantire una piena integrazione tra uomo e tecnologia secondo il principio della complementarità;
- ridurre i divari strutturali (sociali, territoriali e di competenze);
- consolidare un sistema regolatorio stabile e coerente con il quadro europeo sull'intelligenza artificiale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Indicatori relativi alla tutela nei processi decisionali

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Incidenza di decisioni automatizzate nelle imprese

Tale indicatore individua la percentuale di imprese che utilizzano sistemi automatizzati nei processi di gestione delle risorse umane. L'indicatore è associato all'obiettivo del monitoraggio dell'uso dei sistemi IA nei processi decisionali.

Contenzioso relativo a decisioni algoritmiche

L'indicatore evidenzia il numero di controversie legate all'uso di IA nel lavoro. Si tratta di una misura indiretta dell'efficacia della regolazione ed è associata all'obiettivo della riduzione dei contenziosi grazie all'utilizzo di una maggiore trasparenza delle procedure. Tale indicatore è strettamente legato a quello della percentuale di lavoratori che ricevono informativa chiara sull'uso dell'IA. Attesa la recente introduzione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro, non sono disponibili, nelle principali banche dati ufficiali, dati statistici che consentano di quantificare la percentuale di lavoratori che ricevono un'informativa sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro, né i contenziosi conseguenti all'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività decisionali del datore di lavoro. Tale circostanza costituisce uno degli elementi che rendono utile il rafforzamento degli obblighi di trasparenza e delle attività di monitoraggio, previste dalla disciplina, nonché la previsione dell'intervento umano nelle decisioni concernenti la costituzione, la modificazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Individuazione delle opzioni di intervento

Nel corso dell'analisi sono state considerate le seguenti opzioni regolatorie, elaborate tenendo conto degli obiettivi di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'evoluzione tecnologica connessa all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi, nonché dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea.

L'articolo 40 si compone di più disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro, in un quadro caratterizzato dalla contemporanea applicazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e delle disposizioni nazionali in materia di tutela del lavoro, trasparenza e non discriminazione. Per tale ragione, nella versione iniziale della relazione l'analisi delle opzioni è stata sviluppata con riferimento all'intervento normativo nel suo complesso.

Per ciascuna delle disposizioni è stata privilegiata la soluzione ritenuta maggiormente proporzionata, in quanto idonea a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la necessaria certezza giuridica per le imprese, evitando al contempo oneri amministrativi eccessivi e sovrapposizioni con la normativa europea direttamente applicabile. A tale riguardo l'Amministrazione ha ritenuto non praticabili ulteriori opzioni regolatorie in considerazione dei vincoli derivanti dall'AI Act e della finalità prevalentemente ricognitiva e di coordinamento dell'intervento normativo.

Opzione 1 – Invarianza normativa

L'opzione consiste nel mantenimento del quadro normativo vigente, senza l'introduzione di disposizioni specificamente dedicate all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro, nelle politiche attive e nella tutela della salute e sicurezza. Adottando tale opzione la tutela del lavoratore nei processi decisionali sarebbe affidata alla disciplina generale (in particolare al regolamento (UE) 2016/679). Inoltre, tale opzione renderebbe inadempiente la normativa italiana non conforme rispetto a quella europea. Pertanto, l'opzione di invarianza normativa non appare adeguata ad aggiornare il sistema normativo rispetto agli effetti dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e al regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act). L'opzione zero, dunque, è considerata esclusivamente quale parametro comparativo.

Opzione 2 – Integrazione normativa mirata

L'opzione prevede l'introduzione di disposizioni specifiche, limitate e coordinate con il quadro vigente, finalizzate a garantire il controllo umano nei processi decisionali assistiti da IA e la trasparenza nei confronti

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

del lavoratore. L'opzione prevede, altresì, un ampliamento sostanziale degli obblighi a carico di datori di lavoro e amministrazioni, mediante l'introduzione di obblighi di audit, tracciabilità e valutazione sistematica dei sistemi di IA utilizzati nei processi decisionali.

OPZIONE 3 – APPROCCIO INTEGRATO NORMATIVO E DIGITALE

L'opzione in esame intende realizzare una combinazione tra intervento normativo e adozione di strumenti operativi e tecnologici attraverso la previsione dell'utilizzo di strumenti informatici a supporto della trasparenza nei processi decisionali.

OPZIONE 4 – RIFORMA NORMATIVA STRUTTURALE

L'opzione prevede una revisione organica e sistematica della disciplina del lavoro in relazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mediante la ridefinizione complessiva dei poteri datoriali nei processi automatizzati, l'istituzione di un quadro normativo unitario in materia di IA e lavoro e l'integrazione completa con le politiche industriali e digitali.

3.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPZIONI

Vincoli normativi

Tutte le opzioni sono state valutate alla luce:

- del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act);
- del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- del D.lgs. n. 81/2008;
- dei principi costituzionali.

L'opzione 0, pur formalmente compatibile, non risulta allineata con le esigenze di adeguamento al quadro europeo. L'opzione 2 presenta profili di complessità nel coordinamento con la normativa europea e l'opzione 4 richiede un intervento legislativo organico e complesso.
Le opzioni 1 e 3 risultano pienamente compatibili con il quadro normativo vigente.
Pertanto, a valle della comparazione delle opzioni di intervento, risultano attuabili le opzioni 1 e 3 che appaiono tra loro complementari e idonee a perseguire gli obiettivi in quanto assicurano un adeguamento coerente con il diritto dell'Unione europea garantendo un adeguato livello di tutela dei lavoratori. Inoltre, tali opzioni mantengono la proporzionalità degli oneri a carico delle imprese e risultano attuabili nel breve e medio periodo. Tali opzioni sono state adottate per l'adeguamento normativo attuato.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari
La comparazione delle opzioni attuabili evidenzia un quadro articolato di impatti differenziati sui vari destinatari e sulla collettività nel suo complesso.
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, le disposizioni dell'articolo 40 non comportano oneri avendo natura ordinamentale e non prevedendo l'istituzione di nuovi organismi né l'attribuzione di ulteriori competenze istituzionali rispetto a quelle già previste dal quadro normativo vigente.
Per le imprese, l'introduzione di obblighi in ambito decisione potrebbe comportare oneri laddove occorra l'inserimento di una figura destinata a fornire le informazioni previste dalla disposizione e/o valutare e integrare o modificare le decisioni assunte tramite IA o, comunque, laddove sia necessario conformare la struttura organizzativa ai nuovi oneri conseguenti all'applicazione della norma. Questi oneri potrebbero risultare più gravosi per le piccole e medie imprese. Tuttavia, tutte le tipologie di impresa nel medio periodo potranno riscontrare benefici significativi, soprattutto una maggiore certezza normativa.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Le autorità di vigilanza, infine, vedono rafforzato il proprio ruolo, ma devono sostenere costi aggiuntivi per dotarsi di competenze tecniche e strumenti adeguati alla supervisione di sistemi complessi.
Nel complesso, la comparazione evidenzia che le opzioni più stringenti determinano maggiori oneri iniziali, ma garantiscono benefici più consistenti e duraturi, mentre quelle meno rigorose riducono i costi immediati ma risultano meno efficaci nella mitigazione dei rischi. Ne consegue che un approccio intermedio, proporzionato e basato sul rischio, appare il più idoneo a tutelare i diritti dei lavoratori.

4.2 Impatti specifici

Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le misure previste producono un impatto differenziato sulle imprese di minori dimensioni. In particolare, le PMI risultano maggiormente esposte ai costi di adeguamento, in quanto dispongono di risorse limitate sia sul piano finanziario sia su quello organizzativo e tecnico. Gli obblighi di conformità possono rappresentare un onere ulteriore, incidendo sulla capacità di accesso al mercato e sul time-to-market delle soluzioni innovative. Tuttavia, nel medio-lungo periodo, si registrano effetti positivi: un quadro normativo chiaro e armonizzato favorisce la riduzione dell'incertezza giuridica. Inoltre, la previsione di standard comuni può incentivare la diffusione di soluzioni tese a mantenere l'infrastruttura aziendale costantemente pronta a superare controlli esterni.

Effetti sulla concorrenza

Gli interventi regolatori possono incidere sulle dinamiche concorrenziali in quanto l'introduzione di obblighi di compliance può determinare un aumento delle barriere all'ingresso, favorendo gli operatori di maggiori dimensioni, che sono più attrezzati per sostenere i costi di adeguamento, sebbene la norma imponga solo obblighi informativi e di procedura decisionale. D'altra parte, la regolazione contribuisce a creare condizioni di concorrenza più eque, riducendo pratiche scorrette e asimmetrie informative. La definizione di regole comuni, infatti, favorisce una competizione basata sulla qualità e sull'affidabilità dei sistemi, piuttosto che sulla riduzione dei costi a scapito della tutela dei diritti.

Oneri informativi

La disposizione comporta un incremento degli oneri informativi a carico dei destinatari, in particolare per imprese e pubbliche amministrazioni. Tra i principali obblighi si segnalano:

- la tracciabilità dei processi decisionali;
- oneri informativi;
- le attività di reporting e monitoraggio.

Tali oneri possono tradursi, per le aziende private, in costi amministrativi e organizzativi, soprattutto nella fase iniziale di implementazione, perché potrebbero richiedere l'introduzione di nuove competenze specialistiche. Tuttavia, gli oneri informativi producono anche benefici significativi: migliorano la trasparenza, facilitano le attività di vigilanza e consentono una gestione più efficace dei rischi. In sintesi, gli oneri informativi sono elevati nel breve periodo, ma tendono a stabilizzarsi e a diventare più sostenibili nel medio-lungo periodo.

Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Le misure previste risultano coerenti con il quadro normativo europeo in materia di intelligenza artificiale, in particolare con l'impostazione dell'IA Act (Regolamento UE 2024/1689) che è il primo quadro normativo globale sull'intelligenza artificiale. Entrato in vigore nell'agosto 2024, vieta le pratiche di IA inaccettabili e impone, a partire dal 2 agosto 2026, obblighi stringenti per i sistemi ad alto rischio, basando le regole sul principio della sicurezza e del rispetto dei diritti fondamentali garantendo il rispetto dei livelli minimi di regolazione richiesti.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

In particolare, si evidenzia:

- l'allineamento al principio di proporzionalità e alla classificazione basata sul rischio;
- la conformità agli obblighi di trasparenza, sicurezza e supervisione umana;
- la coerenza con le logiche di armonizzazione del mercato interno.

L'adozione di un livello di regolazione non inferiore agli standard europei consente di evitare fenomeni di frammentazione normativa e di garantire condizioni omogenee tra operatori nazionali ed europei. Al contempo, occorre evitare fenomeni di over-regolazione (gold plating), che potrebbero introdurre oneri ulteriori rispetto a quelli previsti a livello UE, con effetti negativi sulla competitività delle imprese nazionali. Sotto questo profilo, l'impostazione appare complessivamente equilibrata, orientata al rispetto degli standard minimi senza introdurre aggravamenti eccessivi.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce della valutazione e della comparazione svolta, risulta preferibile un'opzione regolatoria intermedia e proporzionata, in quanto maggiormente idonea a garantire un equilibrio tra esigenze di tutela, sostenibilità economica e sviluppo dell'innovazione.
In particolare, le opzioni più stringenti, pur assicurando elevati livelli di protezione dei diritti fondamentali e una maggiore affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale, comportano costi iniziali per i destinatari, soprattutto per le piccole e medie imprese. Tali costi si traducono in oneri organizzativi, tecnologici e informativi maggiori che, nel breve periodo, possono incidere negativamente sulla capacità operativa, rallentare l'adozione delle tecnologie e generare effetti restrittivi sulla concorrenza. Per le amministrazioni i costi, sebbene presenti, appaiono in linea con l'adeguamento tecnologico programmato.
Al contrario, le opzioni meno rigorose, pur presentando un impatto economico immediato più contenuto, risultano insufficienti a garantire un adeguato livello di tutela dei diritti e di mitigazione dei rischi connessi all'utilizzo dei sistemi di IA, esponendo sia i destinatari sia la collettività a potenziali criticità di natura legale, sociale ed economica.
L'opzione intermedia si configura, quindi, come la soluzione più equilibrata e risulta coerente con il quadro normativo europeo, e, in particolare, con l'impostazione dell'AI Act, fondata su un modello di regolazione graduata in funzione del livello di rischio, evitando fenomeni di sovra-regolazione.
In conclusione, l'opzione intermedia appare la più idonea a perseguire efficacemente gli obiettivi dell'intervento normativo, assicurando un corretto bilanciamento tra tutela dei diritti, competitività del sistema economico e promozione dell'innovazione tecnologica.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Con riferimento all'opzione regolatoria preferita, basata su un approccio proporzionato e graduato in funzione del rischio, la concreta attuazione dell'intervento è condizionata da una pluralità di fattori di natura giuridica, organizzativa, finanziaria, economica, sociale e amministrativa.
Sotto il profilo **giuridico**, l'efficacia dell'intervento è strettamente legata al coordinamento con il quadro normativo europeo, in particolare con l'AI Act, nonché con la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, trasparenza amministrativa e responsabilità. È pertanto necessario garantire un elevato livello di coerenza e integrazione tra le diverse fonti, evitando sovrapposizioni o lacune che potrebbero incidere negativamente sulla certezza del diritto e sull'applicabilità delle disposizioni.
Dal punto di vista **organizzativo**, l'attuazione potrebbe richiedere un adeguamento delle strutture interne delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici. In particolare, risulta essenziale l'introduzione di competenze specialistiche in ambito tecnologico e giuridico, nonché la definizione di procedure interne per la verifica della conformità delle procedure decisionali alla previsione normativa. La disponibilità di risorse umane qualificate rappresenta quindi una condizione determinante per il successo dell'intervento.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Sotto il profilo **finanziario ed economico**, l'opzione prescelta comporta costi iniziali legati all'adeguamento dei sistemi, alla formazione e agli obblighi di compliance. Tuttavia, tali costi risultano sostenibili nel medio periodo grazie alla progressiva standardizzazione delle procedure e alla diffusione di soluzioni tecnologiche condivise. Rimane comunque rilevante la necessità di evitare effetti sproporzionati sulle PMI, anche attraverso eventuali misure di supporto o semplificazione.
Dal punto di vista **sociale**, l'intervento è suscettibile di produrre effetti positivi in termini di rafforzamento della fiducia dei cittadini nei confronti dei sistemi di intelligenza artificiale e, più in generale, nell'azione pubblica. La percezione di maggiore trasparenza, equità e controllo umano rappresenta infatti un elemento chiave per l'accettazione sociale delle tecnologie emergenti.
Sotto il profilo **amministrativo**, l'efficacia dell'intervento dipende dalla capacità di adeguare l'organizzazione aziendale e la formazione di personale in grado di svolgere il processo decisionale e di operare sui sistemi di IA a tale fine. È quindi necessario sviluppare strumenti operativi, linee guida e modelli standardizzati in grado di semplificare gli adempimenti e rendere più uniforme l'attuazione.

Per quanto riguarda i **soggetti responsabili dell'attuazione**, si individuano principalmente:

- **le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di sistemi di IA**, responsabili dell'applicazione delle disposizioni nell'ambito dei rispettivi procedimenti e della gestione operativa dei sistemi, inclusi gli obblighi di monitoraggio, trasparenza e controllo;
- **le imprese fornitrici e sviluppatrici di sistemi di IA**, cui compete la progettazione e la messa a disposizione di soluzioni conformi ai requisiti normativi;
- **le autorità di vigilanza e controllo competenti**, incaricate di verificare la corretta applicazione della normativa, svolgere attività ispettive e adottare eventuali misure correttive o sanzionatorie. Tali autorità svolgono inoltre un ruolo fondamentale di indirizzo attraverso l'elaborazione di linee guida e best practices.
- **eventuali organismi di certificazione o valutazione della conformità**, ove previsti, che contribuiscono a garantire il rispetto degli standard tecnici e organizzativi richiesti.

In conclusione, l'attuazione dell'opzione preferita risulta sostenibile ed efficace a condizione che siano garantiti adeguati livelli di coordinamento normativo, capacità organizzativa, disponibilità di risorse e strumenti operativi, nonché un equilibrato bilanciamento tra esigenze di controllo e semplificazione amministrativa.

5.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio dell'intervento è finalizzato a verificare nel tempo il grado di attuazione dell'intervento nonché a valutare l'efficacia delle misure rispetto agli obiettivi individuati nella Sezione 1, in termini di riduzione dei rischi e tutela dei diritti.
Il monitoraggio è affidato a una pluralità di soggetti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

- Autorità di vigilanza competente, con ruolo centrale di verifica del rispetto della normativa in ambito decisionale e di oneri informativi; di coordinamento, raccolta e analisi dei dati, nonché di valutazione complessiva dell'impatto della regolazione;
- pubbliche amministrazioni utilizzatrici di sistemi di IA, responsabili della raccolta e trasmissione delle informazioni relative all'implementazione delle misure nei rispettivi ambiti operativi;
- imprese fornitrici e utilizzatrici di sistemi di IA, tenute a fornire dati e informazioni sulla conformità dei sistemi, sulla gestione del rischio e sugli eventuali incidenti o criticità;
- eventuali organismi di valutazione della conformità, che contribuiscono attraverso attività di audit e certificazione alla disponibilità di dati tecnici rilevanti.

La raccolta dei dati avviene attraverso strumenti strutturati e standardizzati, al fine di assicurare comparabilità e omogeneità delle informazioni. In particolare, sono previsti:

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

- flussi informativi periodici da parte delle amministrazioni e delle imprese, contenenti dati sugli indicatori individuati (es. livello di conformità, numero di sistemi sottoposti a valutazione, incidenti segnalati, tempi di adeguamento);
- sistemi di reporting digitale e piattaforme dedicate, che consentano la trasmissione e l'elaborazione automatizzata dei dati;
- attività di audit e ispezione, utili a verificare la correttezza delle informazioni fornite e a integrare i dati raccolti;

L'elaborazione dei dati è effettuata dall'autorità di vigilanza, anche mediante strumenti di analisi statistica, ed è finalizzata alla produzione di report periodici e alla valutazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati. Il monitoraggio viene articolati su diversi livelli con cadenze temporali diverse (annuali, intermedie e di medio periodo)

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nel corso dell'elaborazione dell'intervento regolatorio sono state svolte diverse attività di consultazione, finalizzate ad acquisire elementi conoscitivi, osservazioni e contributi da parte degli stakeholder maggiormente interessati dall'applicazione della disposizione.

Le consultazioni si sono articolate in una pluralità di strumenti, al fine di garantire un'ampia partecipazione e una rappresentazione equilibrata degli interessi coinvolti. In particolare, sono stati utilizzati:

- consultazioni pubbliche online, mediante la pubblicazione di documenti di lavoro e questionari volti a raccogliere contributi scritti;
- tavoli tecnici e incontri tematici, organizzati con rappresentanti di categorie economiche, esperti del settore e operatori pubblici e privati;
- audizioni informali, che hanno consentito un confronto diretto su specifiche criticità applicative, soprattutto in relazione all'adeguamento ai requisiti normativi e agli impatti operativi.

Le modalità adottate hanno favorito la raccolta di contributi sia di natura tecnica sia di carattere operativo, assicurando un adeguato livello di approfondimento delle tematiche trattate.

Alle predette consultazioni hanno preso parte, a vario titolo:

- associazioni di categoria e rappresentanze delle imprese, incluse organizzazioni rappresentative delle PMI e del settore tecnologico;
- operatori economici attivi nello sviluppo e nell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, inclusi fornitori di soluzioni digitali;
- pubbliche amministrazioni, interessate all'implementazione delle misure;
- accademici ed esperti, con competenze giuridiche e tecnico-scientifiche nel campo dell'IA;
- organizzazioni della società civile e associazioni di tutela dei diritti digitali, con particolare attenzione ai profili etici e di protezione dei diritti fondamentali.

Dalle consultazioni svolte sono emersi alcuni elementi ricorrenti, ampiamente condivisi tra i diversi stakeholder coinvolti.

In primo luogo, è stata sottolineata l'esigenza di disporre di un quadro normativo certo e di indicazioni applicative chiare, considerate fondamentali soprattutto dagli operatori economici per poter operare con sicurezza e prevedibilità.

Un altro tema centrale riguarda l'attenzione agli oneri di compliance, con particolare riferimento all'impatto sulle piccole e medie imprese: è stata infatti evidenziata la necessità di garantire criteri di proporzionalità e di semplificazione, così da evitare un eccessivo aggravio burocratico per le realtà più piccole. Parallelamente, sia le organizzazioni della società civile sia gli operatori pubblici hanno posto l'accento sull'importanza della trasparenza e della tutela dei diritti fondamentali, ritenute condizioni imprescindibili per assicurare la legittimità e l'accettabilità delle misure adottate.

È, inoltre, emersa la necessità di predisporre strumenti operativi e linee guida che supportino concretamente l'attuazione delle disposizioni, facilitandone l'applicazione pratica da parte dei soggetti interessati. Infine, è

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

stata evidenziata l'importanza di un adeguato coordinamento con il quadro normativo europeo, al fine di evitare duplicazioni e garantire condizioni di concorrenza uniformi.
Si precisa che Le attività di consultazione sopra descritte hanno riguardato il più ampio quadro normativo rappresentato dalle disposizioni di cui agli articoli 39 e 42 non più presenti nel testo bollinato dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente riguardanti Intelligenza artificiale, formazione e riqualificazione professionale e Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda l'articolo 40, si rileva che la disposizione presenta un carattere ordinamentale, finalizzato a regolare i processi decisionali, che in ogni caso sono rimessi al datore di lavoro, nonché il rispetto dei principi di dignità e riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione. Pertanto, per questo profilo, che era parte di un più ampio quadro normativo, non sono state svolte consultazioni.

Disposizioni in materia dell'università e ricerca: Articoli 41, 42 *parte di competenza*, 43 *parte di competenza.*

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro dell'università e della ricerca.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo, attuativo del regolamento (UE) 2024/1689, mira a rafforzare il ruolo del sistema universitario, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni AFAM e degli ITS Academy nella diffusione delle competenze sull'intelligenza artificiale, nell'integrazione dei relativi contenuti nei percorsi formativi e nel sostegno alle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sperimentazione.
Gli articoli 41, 42 e 43 delineano un disegno unitario nel quale il sistema dell'istruzione superiore e della ricerca è considerato come infrastruttura pubblica di conoscenza, formazione, ricerca e sperimentazione al servizio del Paese.
L'analisi evidenzia come l'attuale quadro sia caratterizzato da una significativa eterogeneità delle iniziative formative e di divulgazione, nonché da una non uniforme diffusione delle competenze tra i diversi ambiti disciplinari. Le disposizioni in esame favoriscono un approccio coordinato, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni interessate, senza introdurre nuovi obblighi organizzativi generalizzati.
L'opzione regolatoria prescelta è stata ritenuta preferibile rispetto alle alternative considerate, in quanto consente di valorizzare l'intero ecosistema nazionale della formazione superiore e della ricerca, promuovendo la collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM, ITS Academy, imprese e pubbliche amministrazioni.
Gli impatti attesi sono prevalentemente positivi sotto il profilo scientifico, organizzativo ed economico, pur richiedendo un limitato impegno organizzativo da parte delle istituzioni interessate per l'adeguamento dell'offerta formativa e delle attività di monitoraggio.

1.CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le disposizioni di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, si collocano nell'ambito delle misure di adeguamento dell'ordinamento nazionale Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza), che individua nello sviluppo delle competenze, nella promozione dell'innovazione e nel rafforzamento degli ecosistemi della ricerca elementi essenziali per un'intelligenza artificiale affidabile, competitiva e rispettosa dei diritti e delle libertà fondamentali della persona umana.
L'intelligenza artificiale rappresenta una delle principali tecnologie abilitanti della trasformazione digitale e sta progressivamente modificando i processi produttivi, l'organizzazione del lavoro, la ricerca scientifica, le professioni e i servizi pubblici. In tale contesto, il Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

sull'intelligenza) attribuisce particolare rilievo allo sviluppo delle competenze, alla promozione dell'innovazione e al rafforzamento degli ecosistemi nazionali della ricerca e della sperimentazione.
Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 intervengono su tre distinti profili del sistema nazionale della formazione superiore e della ricerca, accomunati dall'esigenza di rafforzare la capacità del Paese di sviluppare, utilizzare e governare l'intelligenza artificiale in modo consapevole, sicuro e competitivo.
La crescente diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi, professionali e sociali determina la necessità di accrescere il livello di conoscenza e consapevolezza della popolazione rispetto alle opportunità e ai rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie.
Sebbene numerose università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM abbiano già avviato iniziative di divulgazione, formazione e aggiornamento professionale, tali attività risultano attualmente caratterizzate da un elevato grado di eterogeneità e sono prevalentemente affidate all'autonoma iniziativa delle singole istituzioni.
Ulteriori elementi di contesto confermano la crescente diffusione delle iniziative dedicate all'intelligenza artificiale nel sistema universitario e della ricerca, pur in presenza di un'offerta ancora fortemente eterogenea.
Negli ultimi anni, infatti, numerose università hanno istituito corsi di laurea, insegnamenti, master e percorsi di alta formazione dedicati all'intelligenza artificiale o contenenti moduli specifici sulla materia, con distribuzione tuttavia non uniforme tra territori e aree disciplinari. Analoga eterogeneità caratterizza le iniziative promosse dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni AFAM, prevalentemente sviluppate attraverso progetti autonomi, laboratori, centri di ricerca e iniziative di terza missione.
Sul versante della ricerca applicata risultano inoltre finanziati numerosi interventi nell'ambito del PNRR, tra cui il Partenariato esteso FAIR (Future Artificial Intelligence Research), nonché progetti sostenuti dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA), finalizzati allo sviluppo di applicazioni industriali e al trasferimento tecnologico dell'intelligenza artificiale.
Tuttavia, l'assenza di un quadro normativo che valorizzi espressamente il ruolo del sistema della formazione superiore e della ricerca nelle attività di alfabetizzazione e formazione sull'intelligenza artificiale rischia di determinare una diffusione disomogenea delle competenze e di limitare la capacità del Paese di accompagnare i processi di trasformazione tecnologica in atto.
La disposizione di cui all'articolo 41 mira, pertanto, a rafforzare il contributo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM nella diffusione delle conoscenze sull'intelligenza artificiale, promuovendo iniziative formative rivolte non soltanto agli studenti ma anche ai lavoratori, ai professionisti e ai cittadini.
Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale richiede inoltre la disponibilità di competenze interdisciplinari sempre più avanzate, capaci di integrare aspetti tecnologici, giuridici, economici, etici e organizzativi.
Il sistema universitario, il sistema AFAM e gli ITS Academy rappresentano i principali canali attraverso cui tali competenze possono essere sviluppate e trasferite alle nuove generazioni.
Il presente intervento non introduce nuove misure di finanziamento, ma valorizza e mette a sistema iniziative e investimenti già realizzati dal Ministero nell'ambito della ricerca e dell'innovazione sull'intelligenza artificiale. In particolare, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato finanziato il partenariato esteso FAIR – Future Artificial Intelligence Research, dedicato agli aspetti fondazionali dell'intelligenza artificiale, con un costo complessivo superiore a 116 milioni di euro e un'agevolazione concessa pari a oltre 114 milioni di euro. Il programma coinvolge 25 partner tra università, enti pubblici di ricerca, organismi di eccellenza scientifica e imprese nazionali operanti in settori strategici, impiegando 350 risorse di massa critica e 559 unità di personale reclutato.
Nonostante la crescente presenza di insegnamenti dedicati all'intelligenza artificiale all'interno dei percorsi formativi, permane una significativa eterogeneità nell'offerta didattica e nella diffusione delle competenze relative all'utilizzo consapevole dei sistemi di IA.
La disposizione di cui all'articolo 42 interviene pertanto al fine di favorire l'inserimento, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni, di contenuti formativi idonei a sviluppare conoscenze e competenze sull'intelligenza artificiale, contribuendo a rafforzare la preparazione degli studenti rispetto alle trasformazioni del mercato del lavoro e delle professioni.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Un ulteriore problema da affrontare è costituito dalla circostanza che l'efficacia delle politiche pubbliche in materia di intelligenza artificiale dipende in misura significativa dalla capacità di trasformare i risultati della ricerca scientifica in applicazioni concrete e di favorire il trasferimento delle innovazioni verso il sistema produttivo e le pubbliche amministrazioni. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM costituiscono una componente essenziale dell'ecosistema nazionale dell'innovazione e rappresentano i principali soggetti in grado di fornire competenze scientifiche, infrastrutture di ricerca e supporto specialistico alle attività di sviluppo e sperimentazione dell'intelligenza artificiale.
Il Regolamento sull'intelligenza attribuisce particolare importanza agli spazi di sperimentazione normativa (sandbox regolatorie), strumenti destinati a favorire l'innovazione attraverso ambienti controllati nei quali testare nuovi sistemi e applicazioni. Si tratta di uno strumento nuovo previsto dal regolamento sull'intelligenza artificiale per favorire l'innovazione, in particolare delle PMI e delle start-up, consentendo di testare e validare sistemi di IA sotto la supervisione delle autorità e di individuare percorsi di conformità chiari e proporzionati ai rischi e alle caratteristiche del progetto. In assenza di un adeguato coinvolgimento delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca, il sistema nazionale rischierebbe di non valorizzare pienamente il patrimonio di competenze scientifiche e tecnologiche disponibile.
La disposizione di cui all'articolo 43 mira, pertanto, a rafforzare il ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM nei processi di ricerca applicata, trasferimento tecnologico, sperimentazione e supporto tecnico-scientifico alle attività previste dalla normativa europea in materia di intelligenza artificiale. Strategici sono gli investimenti del MUR, anche attraverso Università, enti pubblici di ricerca e loro organismi partecipati o finanziati, per integrare alta capacità di calcolo, cloud e quantum computing.

Destinatari
Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 sono rivolte principalmente al sistema nazionale della formazione superiore, della ricerca e dell'innovazione, individuato quale attore strategico per lo sviluppo, la diffusione e il governo delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Costituiscono destinatari diretti pubblici dell'intervento le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e gli ITS Academy, chiamati a svolgere un ruolo attivo nelle attività di alfabetizzazione e formazione sull'intelligenza artificiale, nell'integrazione delle relative competenze nei percorsi formativi e nelle attività di ricerca applicata, trasferimento tecnologico e sperimentazione previste dalle disposizioni in esame.
Con riferimento al sistema universitario, risultano interessati 101 istituti universitari che, nell'anno accademico 2024/2025, registrano complessivamente 2.026.925 studenti iscritti ai corsi di laurea e 47.144 dottorandi. Tali istituzioni rappresentano il principale presidio nazionale per la formazione avanzata e la ricerca scientifica e costituiscono uno degli attori fondamentali per lo sviluppo delle competenze e delle applicazioni dell'intelligenza artificiale.
Per quanto riguarda il sistema AFAM, la platea interessata comprende 146 istituzioni, di cui 102 statali e 44 non statali, con complessivi 94.831 studenti iscritti ai corsi accademici, 476 dottorandi e 18.516 unità di personale docente. Le disposizioni assumono particolare rilevanza per tali istituzioni in considerazione delle crescenti applicazioni dell'intelligenza artificiale nei settori della creatività, della produzione artistica, musicale, audiovisiva e delle industrie culturali e creative.
Per quanto riguarda il sistema degli Enti pubblici di ricerca sono interessati 20 enti pubblici di ricerca di cui 14 vigilati dal MUR e 6 vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste e dal Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica (art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218).
Destinatari diretti delle misure sono inoltre gli studenti, i dottorandi, i docenti, i ricercatori e il personale impegnato nelle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, chiamati ad acquisire o sviluppare competenze connesse all'utilizzo, alla progettazione e alla governance dei sistemi di intelligenza artificiale.
Le disposizioni coinvolgono altresì le amministrazioni pubbliche competenti per l'attuazione del Regolamento sull'intelligenza e per il coordinamento delle politiche nazionali in materia di innovazione, ricerca e

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

formazione, nonché gli enti e le strutture pubbliche chiamati a collaborare alle attività di sperimentazione e supporto tecnico-scientifico previste dall'articolo 43.
L'intervento è inoltre suscettibile di produrre effetti significativi su una più ampia platea di destinatari indiretti. Tra questi assumono particolare rilievo le imprese, in particolare quelle operanti nei settori ad alta intensità tecnologica, le piccole e medie imprese innovative, le startup e gli operatori economici interessati allo sviluppo e all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, che potranno beneficiare della disponibilità di competenze maggiormente qualificate, del rafforzamento delle attività di trasferimento tecnologico e delle opportunità derivanti dalla collaborazione con università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.
L'interesse del sistema produttivo verso le applicazioni dell'intelligenza artificiale è confermato dalla partecipazione di numerose imprese ai principali programmi nazionali di ricerca e innovazione. Il partenariato FAIR coinvolge, tra gli altri, operatori industriali e tecnologici di rilievo nazionale nei settori della finanza, della manifattura avanzata, dell'aerospazio, della microelettronica, della diagnostica e della consulenza tecnologica, mentre i progetti finanziati anche a valere sul Fondo Italiano per le Scienze Applicate evidenziano il crescente coinvolgimento di imprese innovative nello sviluppo e nella sperimentazione di applicazioni di intelligenza artificiale ad elevato contenuto tecnologico.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 perseguono l'obiettivo generale di rafforzare il ruolo del sistema nazionale della formazione superiore, della ricerca e dell'innovazione nello sviluppo, nell'utilizzo e nel governo dell'intelligenza artificiale, in coerenza con i principi e gli obiettivi delineati dal Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza).
L'intervento mira a favorire la diffusione delle competenze necessarie per affrontare la trasformazione digitale, a promuovere l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei percorsi formativi e a rafforzare la capacità delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca di contribuire ai processi di innovazione, trasferimento tecnologico e sperimentazione.
L'obiettivo generale della disposizione di cui all'articolo 41 è promuovere la diffusione di una cultura dell'intelligenza artificiale consapevole, responsabile e accessibile, valorizzando il ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM quali soggetti deputati alla produzione e alla diffusione delle conoscenze.
Costituiscono obiettivi specifici: favorire la realizzazione di iniziative di informazione, divulgazione e formazione sull'intelligenza artificiale; accrescere il livello di consapevolezza degli studenti, dei lavoratori e dei cittadini rispetto alle opportunità e ai rischi connessi all'utilizzo dei sistemi di IA; promuovere la diffusione di competenze tecniche, scientifiche, giuridiche ed etiche relative all'intelligenza artificiale; rafforzare il contributo delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca alle attività di aggiornamento e formazione permanente.
La disposizione di cui all'articolo 42 ha come obiettivo generale quello di rafforzare la preparazione degli studenti rispetto alle trasformazioni determinate dall'intelligenza artificiale nei sistemi produttivi, nelle professioni e nelle organizzazioni pubbliche e private.
Costituiscono obiettivi specifici: favorire l'integrazione di contenuti e competenze relativi all'intelligenza artificiale nei percorsi universitari, AFAM e degli ITS Academy; promuovere lo sviluppo di competenze interdisciplinari che integrino aspetti tecnologici, economici, giuridici, organizzativi ed etici; incrementare la capacità dei laureati, dei diplomati AFAM e degli studenti ITS di utilizzare consapevolmente gli strumenti di intelligenza artificiale; migliorare l'occupabilità dei giovani e la corrispondenza tra formazione e fabbisogni emergenti del mercato del lavoro.
L'obiettivo generale della disposizione di cui all'articolo 43 è rafforzare il contributo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM allo sviluppo dell'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Costituiscono obiettivi specifici: promuovere attività di ricerca scientifica e applicata nel settore dell'intelligenza artificiale; favorire il trasferimento dei risultati della ricerca verso il sistema produttivo e le pubbliche amministrazioni; rafforzare la collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e imprese; sostenere la partecipazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca alle attività di sperimentazione previste dal Regolamento sull'intelligenza e agli spazi di sperimentazione normativa (sandbox regolatorie) in collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025; valorizzare il patrimonio di competenze scientifiche e tecnologiche presente nel sistema nazionale della ricerca.

La disposizione si pone altresì in continuità con le principali iniziative nazionali di sostegno alla ricerca e all'innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale, favorendo la valorizzazione degli investimenti in infrastrutture di ricerca, dei risultati conseguiti attraverso programmi quali il partenariato esteso FAIR e i progetti finanziati dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate, nonché il loro trasferimento verso il sistema produttivo e le pubbliche amministrazioni.

2.2 Indicatori

Quanto all'articolo 43, il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso l'analisi del grado di coinvolgimento delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM nelle attività di formazione e divulgazione dedicate all'intelligenza artificiale, nonché mediante la rilevazione del numero di iniziative formative realizzate e della platea di studenti, lavoratori, professionisti e cittadini raggiunti. Potranno inoltre essere monitorati il numero di corsi di formazione e aggiornamento attivati dagli enti pubblici di ricerca, il numero dei partecipanti coinvolti e la diffusione di iniziative di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale rivolte al personale scientifico, tecnico-amministrativo e ai destinatari esterni.

L'efficacia dell'intervento previsto dall'articolo 42 sarà valutata attraverso il numero delle università, delle istituzioni AFAM e degli ITS Academy che avranno integrato contenuti e competenze relativi all'intelligenza artificiale nei rispettivi percorsi formativi, nonché mediante la rilevazione del numero di corsi, insegnamenti, moduli didattici e attività formative dedicate. Saranno inoltre monitorati il numero di studenti coinvolti, la diffusione delle competenze sull'intelligenza artificiale nei diversi ambiti disciplinari e l'evoluzione della partecipazione degli studenti ai percorsi formativi interessati dalla disposizione.

Il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 43 sarà misurato attraverso: il numero dei centri di riferimento per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA previsti dal comma 8 dell'articolo 43; il numero di convenzioni attivate da università, istituzioni AFAM e enti pubblici di ricerca e le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025 per lo svolgimento di progetti di sperimentazione normativa; il numero di professori e ricercatori in mobilità breve su richiesta delle Autorità ai sensi dei commi 3, 4 e 5 tra università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e sistema produttivo, nonché alle iniziative di trasferimento tecnologico realizzate.

Costituiranno ulteriori indicatori il numero di soggetti coinvolti nelle attività di sperimentazione previste dal Regolamento sull'intelligenza, la partecipazione alle sandbox regolatorie, il volume delle risorse attratte per attività di ricerca e innovazione, il numero di progetti di ricerca specificamente dedicati all'intelligenza artificiale, il numero di ricercatori e tecnologi coinvolti, le collaborazioni attivate con imprese e pubbliche amministrazioni e la partecipazione a programmi nazionali ed europei dedicati all'IA.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

È stata preliminarmente valutata l'opzione zero, consistente nel mantenimento dell'attuale quadro normativo senza l'introduzione di specifiche disposizioni volte a valorizzare il ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni AFAM e degli ITS Academy nell'ambito delle attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale.

Tale opzione è stata ritenuta non idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza) e dal presente schema di decreto legislativo. L'assenza di un intervento

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

normativo, le attività di alfabetizzazione, formazione e sviluppo delle competenze che costituiscono un obbligo specifico per qualsiasi utilizzatore (deployer) che deve assicurare, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento sull'intelligenza, adeguate competenze su tutta la filiera di uso di sistemi di IA ad alto rischio, continuerebbero infatti a essere affidate esclusivamente all'iniziativa autonoma dei singoli soggetti, con conseguente rischio di frammentazione territoriale, disomogeneità dell'offerta formativa e mancata valorizzazione del patrimonio di competenze presente nel sistema nazionale della formazione superiore e della ricerca.
L'opzione zero non consentirebbe inoltre di promuovere un adeguato coordinamento tra le attività formative e le esigenze derivanti dalla crescente diffusione dell'intelligenza artificiale nei processi economici, produttivi e amministrativi, né di rafforzare il contributo delle istituzioni scientifiche nazionali alle attività di ricerca applicata, trasferimento tecnologico e sperimentazione previste dal Regolamento sull'intelligenza.
È stata considerata un'opzione di intervento limitato, consistente nell'introduzione di misure esclusivamente rivolte al sistema universitario, senza il coinvolgimento delle istituzioni AFAM, degli enti pubblici di ricerca e degli ITS Academy.
Anche tale opzione è stata ritenuta non pienamente soddisfacente, in quanto avrebbe determinato un approccio settoriale e parziale, non coerente con la natura trasversale delle tecnologie di intelligenza artificiale e con la necessità di valorizzare l'intero ecosistema nazionale della conoscenza, dell'innovazione e della creatività. Una simile impostazione avrebbe inoltre ridotto le opportunità di collaborazione interdisciplinare e di trasferimento delle conoscenze tra i diversi comparti della formazione superiore e della ricerca.
È stata inoltre valutata l'ipotesi di demandare integralmente alle singole istituzioni l'individuazione delle modalità di promozione delle competenze e delle attività di ricerca in materia di intelligenza artificiale, senza una previsione normativa espressa.
Tale soluzione, pur rispettando pienamente l'autonomia delle istituzioni interessate, è stata ritenuta insufficiente rispetto all'esigenza di assicurare un quadro di riferimento nazionale coerente con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento sull'intelligenza e con le strategie europee di sviluppo delle competenze digitali avanzate. Essa avrebbe infatti comportato il rischio di una ulteriore accentuazione delle differenze territoriali e organizzative esistenti, limitando la capacità del sistema nazionale di operare in modo coordinato.
In ultimo, è stata valutata l'opzione di natura oggettiva, volta a introdurre meccanismi premiali o incentivanti collegati al raggiungimento di specifici risultati (ad esempio numero di corsi attivati, convenzioni stipulate, iniziative di trasferimento tecnologico o partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa), mediante l'utilizzo di strumenti di finanziamento ordinario.
Tale opzione non è stata ritenuta percorribile in quanto avrebbe richiesto l'introduzione di meccanismi premiali non previsti dalla legge di delega né coerenti con la natura delle disposizioni in esame, finalizzate principalmente a definire un quadro generale di promozione delle competenze e della collaborazione istituzionale, nel rispetto dell'autonomia delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni AFAM e degli ITS Academy mentre saranno utilizzabili gli strumenti di incentivazione esistenti.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

Dall'analisi delle diverse opzioni esaminate è emerso che la soluzione adottata dagli articoli 41, 42 e 43 consente di perseguire in modo più efficace gli obiettivi di sviluppo delle competenze, promozione della ricerca e rafforzamento dell'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale, assicurando al contempo il rispetto dell'autonomia delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni AFAM e degli ITS Academy.
L'opzione zero, consistente nel mantenimento dell'attuale quadro normativo, non sarebbe stata in grado di garantire un adeguato coordinamento delle iniziative formative e di ricerca già esistenti, lasciando alla sola iniziativa dei singoli soggetti la diffusione delle competenze e lo sviluppo delle attività connesse all'intelligenza artificiale. Tale soluzione avrebbe determinato il permanere di significative differenze territoriali e organizzative e una minore capacità del sistema nazionale di rispondere alle sfide poste dal Regolamento sull'intelligenza.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

L'opzione limitata al solo sistema universitario avrebbe consentito di valorizzare una componente essenziale del sistema della conoscenza, ma avrebbe escluso soggetti che svolgono un ruolo altrettanto rilevante nello sviluppo dell'innovazione e delle competenze, quali gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni AFAM e gli ITS Academy. Ne sarebbe derivata una riduzione dell'efficacia complessiva dell'intervento e una minore capacità di promuovere approcci interdisciplinari e collaborazioni tra i diversi ambiti della formazione e della ricerca.
Anche l'ipotesi di affidare esclusivamente all'autonomia delle singole istituzioni la definizione delle iniziative in materia di intelligenza artificiale è stata ritenuta meno efficace, poiché non avrebbe consentito di assicurare un quadro di riferimento nazionale coerente con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento (UE) 2024/1689.
La soluzione adottata appare invece idonea a coniugare il rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite delle istituzioni interessate con l'esigenza di promuovere una strategia nazionale coordinata in materia di competenze, ricerca e innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale.

4.1 Impatti economici sociali e ambientali per categoria di destinatari

Le università costituiscono i principali destinatari delle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43. L'intervento è suscettibile di produrre effetti prevalentemente positivi sotto il profilo organizzativo, scientifico e formativo, rafforzando il ruolo delle istituzioni universitarie quali soggetti centrali nello sviluppo delle competenze, della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale.
Con riferimento all'articolo 41, la valorizzazione delle attività di alfabetizzazione e formazione sull'intelligenza artificiale appare idonea a rafforzare la funzione di terza missione delle università, favorendo una più ampia diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche nei confronti della società civile, delle professioni e del sistema produttivo.
L'articolo 42 è suscettibile di determinare effetti positivi sull'offerta formativa universitaria, incentivando l'integrazione di competenze interdisciplinari relative all'intelligenza artificiale all'interno dei percorsi di studio e contribuendo a rafforzare la preparazione degli oltre 2 milioni di studenti universitari iscritti nell'anno accademico 2024/2025 rispetto alle trasformazioni tecnologiche in atto.
Particolarmente rilevanti risultano gli effetti dell'articolo 43, che valorizza il ruolo delle università degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM nelle attività di ricerca applicata, trasferimento tecnologico e sperimentazione con particolare riguardo agli spazi di sperimentazione normativa previsti dal Regolamento.
La disposizione appare infatti suscettibile di favorire una maggiore interazione tra ricerca accademica e sistema produttivo, incrementando la capacità delle università di attrarre investimenti, sviluppare collaborazioni scientifiche e partecipare ai programmi nazionali ed europei dedicati all'intelligenza artificiale.
Nel complesso, l'intervento contribuisce a rafforzare la competitività internazionale del sistema universitario italiano e la sua capacità di generare conoscenza, innovazione e sviluppo economico.
Gli enti pubblici di ricerca risultano particolarmente interessati dagli effetti dell'articolo 43, che attribuisce un ruolo centrale alle attività di ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e sperimentazione.
La disposizione appare suscettibile di valorizzare il patrimonio di competenze scientifiche e tecnologiche sviluppato dagli enti pubblici di ricerca, favorendo una maggiore integrazione tra attività di ricerca fondamentale e applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale.
La rilevanza degli effetti attesi è confermata dalla dimensione organizzativa degli enti interessati. I principali enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR impiegano complessivamente migliaia di ricercatori, tecnologi e unità di personale tecnico-amministrativo. Il solo Consiglio Nazionale delle Ricerche conta oltre 9.300 unità di personale, mentre enti quali l'INFN, INAF, INGV, OGS, l'INRIM e l'INDAM rappresentano importanti poli nazionali di ricerca suscettibili di beneficiare del rafforzamento delle attività di ricerca applicata, trasferimento tecnologico e sperimentazione nel settore dell'intelligenza artificiale.
Sotto il profilo organizzativo, l'intervento può contribuire a rafforzare le collaborazioni con università, istituzioni AFAM, imprese e pubbliche amministrazioni, promuovendo la costituzione di reti di ricerca e innovazione dedicate allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Sotto il profilo economico, la misura può favorire una maggiore capacità di attrazione di finanziamenti competitivi nazionali ed europei e una più intensa partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo ad elevato contenuto tecnologico.
Le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica risultano destinatarie dirette delle disposizioni e possono beneficiare in misura significativa delle opportunità offerte dall'integrazione tra creatività, ricerca artistica e tecnologie di intelligenza artificiale.
Le attività previste dall'articolo 41 possono contribuire alla diffusione delle competenze digitali avanzate nei settori artistici, musicali, performativi e audiovisivi, favorendo l'acquisizione di nuove metodologie di produzione e fruizione culturale.
L'articolo 42 appare suscettibile di promuovere l'inserimento di contenuti formativi relativi all'intelligenza artificiale nei percorsi accademici, rafforzando la preparazione dei circa 95.000 studenti AFAM rispetto all'evoluzione delle industrie culturali e creative.
L'articolo 43 assume particolare rilievo creando le condizioni per un coinvolgimento sistematico di università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e imprese negli spazi di sperimentazione normativa sotto il controllo delle autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025. Tale coinvolgimento consente, da una parte, di sostenere l'attuazione a livello nazionale degli articoli 57 e seguenti del Regolamento (UE) 2024/1689, favorendo l'apprendimento regolatorio e la verifica in condizioni reali dei sistemi di IA e, dall'altra, di valorizzare la funzione propria della didattica e della ricerca, che nei settori ad alto impatto tecnologico richiedono sperimentazione costante, trasferimento di conoscenze, consulenza tecnico-scientifica e collaborazione con il sistema produttivo nell'interesse della società.
Nel complesso, le disposizioni risultano coerenti con il progressivo rafforzamento della dimensione di ricerca e innovazione delle istituzioni AFAM e con la crescente integrazione del settore nello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca.
Gli ITS Academy costituiscono destinatari diretti delle misure previste dall'articolo 42.
L'integrazione di competenze relative all'intelligenza artificiale nei percorsi di alta formazione tecnologica appare suscettibile di rafforzare la capacità degli ITS di rispondere ai fabbisogni professionali emergenti del sistema produttivo.
La disposizione può contribuire ad accrescere l'occupabilità dei diplomati e a favorire l'incontro tra domanda e offerta di competenze specialistiche nei settori maggiormente interessati dalla trasformazione digitale.
Le disposizioni producono effetti diretti su una vasta platea di studenti, dottorandi, docenti e ricercatori appartenenti al sistema universitario, AFAM e della ricerca.
Sotto il profilo sociale, l'intervento appare suscettibile di ampliare le opportunità formative e professionali delle nuove generazioni, favorendo l'acquisizione di competenze particolarmente richieste nei mercati del lavoro ad alta intensità tecnologica.
Per i docenti e i ricercatori, la misura può determinare effetti positivi in termini di sviluppo delle attività scientifiche, ampliamento delle collaborazioni interdisciplinari e accesso a nuove opportunità di finanziamento e sperimentazione.
Le imprese costituiscono una delle principali categorie di destinatari, seppur indiretti, dell'intervento.
L'articolo 43, in particolare, appare suscettibile di rafforzare i processi di trasferimento tecnologico tra sistema della ricerca e sistema produttivo, favorendo la diffusione delle innovazioni sviluppate dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni AFAM.
La disponibilità di un numero crescente di laureati, diplomati AFAM e diplomati ITS dotati di competenze specifiche in materia di intelligenza artificiale può contribuire a ridurre il disallineamento tra competenze richieste dalle imprese e competenze disponibili sul mercato del lavoro. La misura può inoltre favorire la crescita delle startup innovative e delle imprese ad alta intensità tecnologica, rafforzando la competitività del sistema economico nazionale.
Gli effetti attesi appaiono coerenti con le traiettorie di sviluppo già emerse nell'ambito delle principali iniziative nazionali di ricerca sull'intelligenza artificiale. Le esperienze maturate nei programmi PNRR tra cui FAIR, e in strumenti di finanziamento nazionali, evidenziano infatti la capacità delle università e degli enti pubblici di

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

ricerca di sviluppare applicazioni avanzate nei settori della salute, della sicurezza, della sostenibilità ambientale, della mobilità intelligente, della diagnostica e della governance dei sistemi di IA. Le disposizioni in esame contribuiscono, pertanto, a consolidare e ampliare un ecosistema scientifico e tecnologico già caratterizzato da elevata capacità progettuale e significativa attrazione di investimenti pubblici e privati.
Non sono attesi impatti ambientali diretti derivanti dall'attuazione delle disposizioni. Possono tuttavia determinarsi effetti indiretti positivi connessi allo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale orientate all'efficienza energetica, alla gestione sostenibile delle risorse, alla mobilità intelligente e al monitoraggio ambientale.
L'attuazione delle disposizioni può determinare limitati aggravi organizzativi a carico delle istituzioni interessate, riconducibili principalmente all'eventuale aggiornamento dell'offerta formativa, alla predisposizione di moduli didattici interdisciplinari, all'organizzazione delle attività di divulgazione e formazione, nonché alla raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni.
Gli eventuali costi organizzativi risultano pertanto limitati e compensati dagli effetti positivi derivanti dal rafforzamento delle competenze, dall'incremento della qualità dell'offerta formativa e dal maggiore trasferimento dei risultati della ricerca verso il sistema produttivo.

4.2 Impatti specifici

1. Le disposizioni non introducono oneri amministrativi o adempimenti a carico delle piccole e medie imprese: sono tuttavia attesi effetti indiretti positivi derivanti dalla maggiore disponibilità di competenze specialistiche nel settore dell'intelligenza artificiale, dal rafforzamento delle attività di trasferimento tecnologico e dall'incremento delle opportunità di collaborazione con università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM.
2. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza.
3. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
4. Non si tratta di normativa di recepimento di direttive europee; tuttavia, le disposizioni si inseriscono nell'ambito dello schema di decreto legislativo di adeguamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza) e risultano coerenti con gli obiettivi perseguiti dal medesimo Regolamento in materia di sviluppo delle competenze, promozione dell'innovazione e sostegno agli ecosistemi nazionali dell'intelligenza artificiale.

4. 3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione individuata dal legislatore è stata ritenuta la più idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza) e dal presente schema di decreto legislativo, in quanto consente di intervenire in modo organico e coordinato sui principali fattori che condizionano lo sviluppo dell'ecosistema nazionale dell'intelligenza artificiale: la formazione delle competenze, la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e la sperimentazione delle innovazioni.
A differenza delle alternative considerate, la soluzione prescelta non si limita a valorizzare singoli segmenti del sistema della conoscenza, ma coinvolge in maniera integrata università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e ITS Academy, riconoscendo il contributo complementare che tali soggetti sono chiamati a svolgere nello sviluppo e nella diffusione dell'intelligenza artificiale.
La scelta appare particolarmente coerente con la natura trasversale delle tecnologie di IA, che incidono simultaneamente sui processi educativi, sulla ricerca scientifica, sulle attività produttive, sulle professioni, sui servizi pubblici e sulle industrie culturali e creative. In tale prospettiva, un approccio limitato ad una sola componente del sistema formativo o della ricerca non avrebbe consentito di valorizzare adeguatamente le interazioni esistenti tra formazione, innovazione e sviluppo economico.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

L'opzione adottata risulta inoltre conforme ai principi di proporzionalità e di minima invasività dell'azione regolatoria. Le disposizioni non introducono infatti nuovi obblighi organizzativi generalizzati né incidono sull'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e statutaria delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni AFAM e degli ITS Academy, limitandosi a promuovere e valorizzare attività che rientrano già nelle finalità istituzionali dei soggetti interessati.
Particolarmente rilevante risulta altresì la coerenza dell'intervento con il quadro normativo europeo. Le misure previste dagli articoli 41, 42 e 43 contribuiscono infatti alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dal Regolamento sull'intelligenza in materia di sviluppo delle competenze, promozione dell'innovazione, rafforzamento degli ecosistemi della ricerca e sostegno agli spazi di sperimentazione normativa, favorendo una più efficace partecipazione del sistema italiano della formazione superiore e della ricerca alle iniziative europee nel settore dell'intelligenza artificiale.
L'opzione prescelta appare pertanto quella maggiormente idonea ad assicurare un equilibrio tra esigenze di innovazione, valorizzazione delle competenze, sostegno alla competitività del sistema produttivo e rispetto delle autonomie istituzionali, consentendo di massimizzare i benefici attesi per il sistema della formazione superiore, della ricerca, delle imprese e, più in generale, per il sistema Paese.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 è demandata alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e agli ITS Academy, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e nel rispetto dei principi di autonomia didattica, scientifica, organizzativa e statutaria riconosciuti dall'ordinamento. Il Ministero, per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 42, procederà alle attività di monitoraggio e verifica dell'offerta formativa con le procedure di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio attraverso l'Agenzia ANVUR. Per quanto riguarda l'articolo 43 provvederà altresì alla individuazione, in collaborazione con le Autorità di cui all'articolo 20, e sulla base delle disponibilità offerte da Università, enti e istituzioni di riferimento compresi organismi partecipati e finanziati, a individuare i centri di riferimento per avviare collaborazioni stabili, nell'ambito dell'autonomia degli stessi, per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA sul modello dei centri di competenza per la protezione civile.
Con riferimento all'articolo 41, le attività di alfabetizzazione, formazione e diffusione delle conoscenze sull'intelligenza artificiale saranno realizzate mediante iniziative formative, divulgative e di aggiornamento promosse dalle istituzioni interessate nell'ambito delle proprie attività istituzionali, favorendo la diffusione di competenze tecniche, scientifiche, giuridiche ed etiche connesse all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
L'attuazione dell'articolo 42 avverrà attraverso l'integrazione, nell'ambito dei percorsi universitari, AFAM e degli ITS Academy, di contenuti formativi e attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle competenze relative all'intelligenza artificiale, nel rispetto dell'autonomia didattica delle singole istituzioni e delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Per quanto concerne l'articolo 43, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM potranno contribuire, nell'ambito delle proprie attività di ricerca e innovazione, allo sviluppo di progetti di ricerca applicata, iniziative di trasferimento tecnologico e attività di sperimentazione nel settore dell'intelligenza artificiale, stipulando convenzioni con le Autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025 o anche attraverso forme di collaborazione con imprese, pubbliche amministrazioni e altri soggetti dell'ecosistema nazionale dell'innovazione.
Le disposizioni non richiedono l'istituzione di nuovi organismi, né l'adozione di specifici provvedimenti attuativi di carattere regolamentare, essendo destinate a operare attraverso gli ordinari strumenti organizzativi, didattici e scientifici già previsti dall'ordinamento per le istituzioni interessate

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni sarà effettuato, con periodicità almeno biennale, dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito delle attività istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi al sistema universitario, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni AFAM, anche avvalendosi delle informazioni rese disponibili dall'ANVUR, dagli enti interessati e dalle ulteriori amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza).

Con riferimento all'articolo 41, il monitoraggio sarà finalizzato a verificare il livello di partecipazione delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM alle attività di formazione, divulgazione e alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale, nonché l'evoluzione della platea dei destinatari raggiunti dalle iniziative promosse.

Per quanto riguarda l'articolo 42, saranno rilevati il numero delle istituzioni che avranno integrato contenuti formativi relativi all'intelligenza artificiale nei rispettivi percorsi di studio, la diffusione delle attività formative dedicate e il numero degli studenti coinvolti nei percorsi interessati dalle disposizioni.

Con riferimento all'articolo 43, il monitoraggio riguarderà l'evoluzione delle collaborazioni, le mobilità attivate e le ricadute sulle attività di ricerca e innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale, il numero delle collaborazioni attivate tra istituzioni della formazione superiore, enti pubblici di ricerca Autorità di cui all'articolo 20 della legge n.132 del 2025 e sistema produttivo, nonché la partecipazione alle iniziative di trasferimento tecnologico e alle attività di sperimentazione previste dal quadro normativo europeo.

I risultati delle attività di monitoraggio consentiranno di valutare il grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'intervento normativo e costituiranno la base conoscitiva per le successive attività di Valutazione dell'Impatto della Regolamentazione (VIR), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di qualità della regolazione.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio potranno essere valorizzati anche gli elementi informativi derivanti dai programmi nazionali di ricerca e innovazione finanziati dal MUR nel settore dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento ai partenariati estesi, ai programmi finanziati nell'ambito del Piano triennale della ricerca di cui all'articolo 1, comma 529, della legge n. 199 del 2025, tra cui i PRIN *Hybrid*, e agli ulteriori interventi nazionali ed europei dedicati alla ricerca, alla sperimentazione e al trasferimento tecnologico.

Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

Le disposizioni oggetto della presente Analisi di Impatto della Regolamentazione si inseriscono nell'ambito dello schema di decreto legislativo di adeguamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (Regolamento sull'intelligenza), elaborato sulla base dei criteri e principi di delega stabiliti dalla legge di delegazione europea e nel quadro delle interlocuzioni istituzionali con le amministrazioni pubbliche e i soggetti istituzionalmente competenti nelle materie interessate.

Con particolare riferimento agli articoli 41, 42 e 43, non sono state svolte consultazioni pubbliche specificamente dedicate alle singole disposizioni oggettò della presente analisi.

Nell'ambito dell'istruttoria complessiva relativa allo schema di decreto legislativo sono stati tuttavia acquisiti contributi e osservazioni provenienti dalle amministrazioni interessate e dai soggetti istituzionalmente coinvolti nell'attuazione della disciplina europea in materia di intelligenza artificiale, anche con riferimento ai profili concernenti la formazione, la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

Ai fini della predisposizione della presente AIR sono stati inoltre considerati dati, studi, analisi e documentazione elaborati dalle amministrazioni competenti, dagli organismi nazionali operanti nei settori dell'università, della ricerca e dell'alta formazione, nonché gli elementi desumibili dal quadro normativo e programmatorio europeo in materia di intelligenza artificiale.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Disposizioni in materia di giustizia: Articoli 44, 45 *parte di competenza*, 46 *parte di competenza.*

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro della giustizia.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Motivazioni dell'intervento

Il presente intervento regolatorio si rende necessario al fine di dare organica attuazione, nell'ambito delle competenze del Ministero della giustizia, agli obblighi di alfabetizzazione e formazione in materia di intelligenza artificiale derivanti dal quadro europeo e nazionale, con specifico riguardo alla formazione dei magistrati e del restante personale dell'amministrazione della giustizia, nonché dei professionisti ordinistici e non ordinistici e, per quanto di competenza, delle professioni sanitarie. L'intervento risponde all'esigenza di assicurare che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei settori interessati avvenga secondo criteri di consapevolezza tecnica, correttezza giuridica, responsabilità professionale, sicurezza, proporzionalità e piena salvaguardia dei diritti delle persone.

Le disposizioni prevedono percorsi formativi strutturati, differenziati e periodicamente aggiornati, idonei a coprire i profili tecnici relativi al funzionamento dei sistemi e alle tecniche di interrogazione e istruzione, i profili giuridici connessi alla disciplina europea e nazionale, i profili deontologici e di responsabilità professionale, nonché gli aspetti organizzativi, di cybersicurezza e di impatto sui diritti fondamentali. La disciplina è, inoltre, integrata dalla previsione di criteri regolatori per la modulazione dell'equo compenso in relazione all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e alla classificazione di rischio degli stessi.

La misura si inserisce nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 e degli articoli 15, comma 4, 20 e 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e mira a tradurre in obblighi operativi e verificabili i principi di alfabetizzazione, sorveglianza umana, approccio antropocentrico, sicurezza, trasparenza e responsabilizzazione degli utilizzatori. L'intervento assume, pertanto, natura prevalentemente ordinamentale, formativa e organizzativa, incidendo sui presupposti di corretto impiego dei sistemi di intelligenza artificiale più che sulla disciplina tecnica dei singoli strumenti.

Obiettivi dell'intervento

L'obiettivo generale dell'intervento è assicurare che l'introduzione, l'utilizzo e la valutazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti giudiziari e professionali siano assistiti da un adeguato presidio conoscitivo, tecnico e giuridico, tale da prevenire impieghi impropri, automatismi decisionali non governati, sottovalutazione dei rischi e possibili ricadute pregiudizievoli sulla qualità dei servizi, sull'affidamento degli utenti e sulla tutela dei diritti fondamentali.

Sul piano specifico, l'intervento persegue finalità tra loro complementari: assicurare l'alfabetizzazione e la formazione del personale dell'amministrazione della giustizia; garantire ai magistrati e al personale amministrativo competenze coerenti con le funzioni esercitate e con i sistemi effettivamente utilizzati; integrare la formazione iniziale e continua delle professioni con contenuti tecnici, giuridici e deontologici; rendere effettiva la sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio; disciplinare il raccordo tra utilizzo professionale dell'intelligenza artificiale e parametri di determinazione dell'equo compenso.

Consultazioni effettuate

La predisposizione della disciplina è stata effettuata tenendo conto del quadro regolatorio europeo e nazionale in materia di intelligenza artificiale, nonché della pluralità dei soggetti istituzionali e ordinamentali coinvolti nella fase attuativa: Ministero della giustizia, Scuola superiore della magistratura, consigli nazionali degli ordini e dei collegi, organismi titolari di funzioni di regolazione della formazione professionale, forme aggregative delle associazioni professionali non regolamentate e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Il modello regolatorio prescelto valorizza il coinvolgimento degli organismi competenti nella fase esecutiva, prevedendo l'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua, la definizione dei contenuti minimi, delle modalità di erogazione, della periodicità e delle modalità di accertamento dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi.

Opzione scelta e i relativi impatti

L'opzione prescelta consiste nell'introduzione di una disciplina organica, differenziata e settorialmente modulata dei percorsi formativi in materia di intelligenza artificiale, accompagnata dall'adeguamento degli ordinamenti professionali e dalla previsione di criteri per la modulazione dell'equo compenso. Tale opzione consente di assicurare conformità al quadro europeo, proporzionalità degli obblighi, valorizzazione delle competenze istituzionali esistenti e maggiore prevedibilità degli effetti dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sulla prestazione professionale e sulla relativa remunerazione.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento si colloca in un contesto caratterizzato dalla crescente integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei processi organizzativi pubblici, nei servizi della giustizia e nell'esercizio delle attività professionali. Tale evoluzione, pur idonea a favorire efficienza, rapidità di elaborazione, supporto all'analisi documentale e razionalizzazione delle attività ripetitive, comporta anche la necessità di predisporre presidi conoscitivi e organizzativi adeguati, al fine di evitare che strumenti tecnologicamente complessi siano utilizzati senza piena consapevolezza delle relative modalità di funzionamento, dei limiti, dei rischi e delle responsabilità conseguenti.

Il regolamento (UE) 2024/1689 valorizza l'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale quale condizione preliminare per un impiego responsabile dei sistemi e prevede specifici presidi di sorveglianza umana, in particolare per i sistemi classificati ad alto rischio. In ambito nazionale, l'articolo 15, comma 4, della legge 23 settembre 2025, n. 132, che trova attuazione con l'articolo 44 dell'odierno decreto legislativo, prevede i percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia, richiedendo un'attuazione capace di tradurre tali coordinate in percorsi formativi effettivi, verificabili e differenziati in ragione delle funzioni esercitate.

Il problema regolatorio consiste, pertanto, nell'assenza di una disciplina uniforme e strutturata che assicuri, per i diversi destinatari, un livello minimo di conoscenze e competenze sull'intelligenza artificiale. In mancanza di un intervento normativo, permarrebbero iniziative formative potenzialmente disomogenee quanto a contenuti, durata, destinatari, aggiornamento e verificabilità, con il rischio di un'applicazione frammentaria degli obblighi europei e nazionali e di un presidio non adeguato dei profili di sicurezza, responsabilità, trasparenza e tutela dei diritti.

Con riferimento all'amministrazione della giustizia, l'esigenza regolatoria riguarda sia la formazione dei magistrati, affidata alla Scuola superiore della magistratura nell'ambito delle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia, sia la formazione del restante personale amministrativo, di competenza ministeriale. I percorsi devono comprendere moduli tecnici sul funzionamento dei sistemi, sulle tecniche di interrogazione e istruzione e sui relativi limiti, nonché moduli giuridici, organizzativi, di cybersicurezza e di impatto sui diritti delle persone, includendo, ove necessario, le competenze richieste per l'esercizio della sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio.

Nel settore professionale, la disciplina risponde all'esigenza di integrare la formazione iniziale e continua svolta dagli ordini professionali e dagli organismi competenti con percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Tale integrazione deve includere profili tecnici, giuridici e deontologici, con particolare riguardo alle responsabilità del professionista, agli obblighi informativi verso il cliente, al rispetto del principio antropocentrico e alla necessità di rendere conoscibili i percorsi e le modalità di accertamento dell'assolvimento dell'obbligo anche per le professioni non regolamentate.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Ulteriore profilo problematico è rappresentato dall'incidenza dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale sulla prestazione professionale e, conseguentemente, sulla determinazione dell'equo compenso. La previsione di criteri di modulazione correlati alla classificazione di rischio dei sistemi utilizzati mira a evitare incertezze applicative, a garantire maggiore trasparenza nei rapporti professionali e a coordinare la disciplina dell'equo compenso con l'evoluzione degli strumenti tecnologici impiegati nell'esecuzione della prestazione.

Detta regolamentazione si innesta e completa le iniziative formative già avviate a beneficio del personale di magistratura ed amministrativo.

In particolare, l'offerta formativa della Scuola superiore della magistratura evidenzia il progressivo consolidamento delle iniziative dedicate al rapporto tra intelligenza artificiale, diritto e processo, alla giustizia digitale, alla sicurezza dei dati e alla trasformazione digitale della funzione giudiziaria, collocate nel settore "Nuove tecnologie" e nella formazione digitale. Le esperienze avviate mostrano il passaggio da singoli interventi formativi a percorsi pluriennali e cicli tematici, estesi dai profili generali dell'intelligenza artificiale applicata al diritto ai diversi ambiti del processo civile, penale e delle aree specialistiche del diritto.

Con riferimento all'ultimo triennio, tra esse figurano:

- - per il 2024, i corsi "*Intelligenza artificiale, diritto e processo penale*" **(P24053)** e "*Intelligenza artificiale: sicurezza, trasparenza, conservazione e uso dei dati. Problematiche relative all'individuazione delle responsabilità penali e dei movimenti di denaro nel cyberspazio. L'informatizzazione del processo e la giustizia predittiva*" **(T24008)**;
- - per il 2025, i percorsi "*Introduzione all'intelligenza artificiale applicata al diritto*" **(FPFP25050)**, "*Il processo e l'intelligenza artificiale*" **(FPFP25052)** e "*Le sfide dell'intelligenza artificiale al diritto*" **(P25083)**;

- per il 2026, ulteriori iniziative concernenti, tra l'altro, la costruzione della decisione al tempo dell'intelligenza artificiale, le premesse tecnologiche dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore penale, il rapporto tra intelligenza artificiale, funzione giudiziaria e Rule of law, nonché le indagini e il diritto processuale penale al tempo dell'intelligenza artificiale. È stato inoltre avviato un ciclo di corsi sulle sfide dell'intelligenza artificiale al diritto articolato in dodici iniziative, tra webinar e incontri in presenza, riferite al periodo settembre 2025-settembre 2026, comprendenti, oltre ai moduli introduttivi e processuali, approfondimenti su famiglia e successioni, contratti, responsabilità civile, impresa e società, lavoro, diritto tributario, tecnologia dell'IA nel settore penale, processo penale telematico e diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale (cfr. Scuola superiore della magistratura, offerta formativa, settore "Formazione digitale" **P26026** "*La "costruzione" della decisione al tempo dell'intelligenza artificiale: dal ragionamento al linguaggio*", **P26041** "*Le premesse tecnologiche dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore penale: funzionamento, opportunità e rischi*", **P26042** "*Intelligenza artificiale, funzione giudiziaria e Rule of law*", **P26047** "*Il processo penale telematico*", **P26087** "*Le indagini ed il diritto processuale penale al tempo dell'intelligenza artificiale*", **FPFP26001** "*Corso IV Il diritto di famiglia, delle persone e delle successioni al tempo dell'AI*", **FPFP26002** "*Il diritto nei contratti nell'era dell'AI*", **FPFP26003** "*Come cambia la responsabilità civile al tempo dell'AI*", **FPFP26004** "*L'impresa e le società tra temi antichi e intelligenza artificiale AI*", **FPFP26005** "*Il diritto del lavoro: le inedite questioni al tempo della AI*"; nonché pagina "Videocorsi" della Scuola superiore della magistratura, ciclo "*Le sfide dell'intelligenza artificiale al diritto*", (dodici appuntamenti del ciclo 2025-2026), "*La "costruzione" della decisione al tempo dell'intelligenza artificiale: dal ragionamento al linguaggio*", "*Le premesse tecnologiche dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore penale: funzionamento, opportunità e rischi*".

L'esperienza maturata consente, pertanto, di rilevare che la formazione della magistratura ha progressivamente assunto la forma di un presidio stabile, articolato per annualità e per aree tematiche, idoneo a intercettare sia i profili generali dell'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, sia le ricadute specifiche sull'attività giurisdizionale, sull'organizzazione del processo, sull'attività investigativa, sulla protezione dei dati, sulla cybersicurezza, sulla giustizia predittiva, sulla tracciabilità dei flussi digitali, sulla qualità della motivazione e sulla tutela dei diritti fondamentali. Nel triennio 2024-2026 risultano individuabili almeno nove corsi specificamente richiamati nell'offerta formativa della Scuola e, in aggiunta, un ciclo strutturato di dodici appuntamenti dedicati alle sfide dell'intelligenza artificiale al diritto. La varietà dei percorsi proposti,

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

differenziati per contenuti, modalità di erogazione e ambiti disciplinari, appare allo stato idonea a intercettare una platea congrua di destinatari, in quanto consente di rivolgersi non solo ai magistrati interessati ai profili generali dell'alfabetizzazione digitale, ma anche a coloro che operano nei diversi settori della giurisdizione e che sono chiamati a confrontarsi con specifiche ricadute dell'intelligenza artificiale sull'attività decisoria, processuale, organizzativa e investigativa. La valutazione delle esperienze realizzate può essere condotta, in questa fase, valorizzando la continuità dell'offerta, l'ampiezza dei contenuti, la progressiva specializzazione dei moduli e la capacità di coprire i diversi ambiti della funzione giudiziaria.

A tali iniziative si affiancano gli interventi formativi rivolti al personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria, programmati nell'ambito dei piani annuali della formazione predisposti dalla Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio II Formazione.

La struttura competente per la gestione, a livello centrale, delle iniziative formative destinate al personale dell'amministrazione giudiziaria, nonché per il coordinamento dei programmi di livello distrettuale elaborati attraverso la rete dei referenti presso i distretti di Corte d'appello e le Scuole di formazione di Catania, Genova, Milano, Napoli-Castel Capuano e Salerno è l'Ufficio II formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

La programmazione formativa del Ministero della giustizia, come delineata nei PIAO 2025-2027 e 2026-2028, si inserisce nel più ampio obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche in attuazione della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025 sulle quaranta ore annue di formazione. In tale quadro, il PIAO 2026-2028 prevede il rafforzamento dell'offerta formativa annuale, la rilevazione dei fabbisogni centrali e distrettuali, l'utilizzo di strumenti digitali di erogazione e monitoraggio e specifici target di copertura, tra cui il grado di copertura delle attività formative per il personale pari al 100 per cento nel triennio 2026-2028 e l'avvio, nel 2026, di almeno il 90 per cento del personale ad almeno un corso di formazione.

Con specifico riguardo ai contenuti rilevanti per l'intelligenza artificiale, il PIAO 2026-2028 richiama, nell'ambito della formazione informatica e digitale, videocorsi sugli applicativi Microsoft, moduli sulla cybersicurezza e sulle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, resi disponibili tramite una piattaforma esterna personalizzata per circa 34.000 utenti Giustizia. Il medesimo Piano prevede, inoltre, uno specifico programma su piattaforma dedicata esterna per il personale dell'Ufficio per il processo, pari a circa 8.000 utenti, in materia di informatica giuridica nell'ambito della programmazione PNRR, nonché l'utilizzo dell'ambiente e-learning Giustizia per lo sviluppo delle competenze digitali e per l'uso degli applicativi di area civile, penale e amministrativa. Rileva altresì il ricorso alla piattaforma Syllabus del Dipartimento della funzione pubblica, che comprende percorsi, tra l'altro, in materia di cybersicurezza, digitalizzazione dei documenti, privacy, comunicazione in rete e intelligenza artificiale.

Tali elementi consentono di ritenere che la disciplina in esame si innesti su un assetto formativo già orientato alla transizione digitale e all'innovazione amministrativa, fondato su programmazione annuale e triennale, piattaforme digitali, formazione centralizzata e distrettuale e strumenti di monitoraggio. In questa prospettiva, le previsioni in materia di intelligenza artificiale possono essere attuate valorizzando canali organizzativi, competenze e strumenti già disponibili, con progressiva integrazione dei moduli dedicati all'intelligenza artificiale, alla cybersicurezza, alla gestione dei dati e all'uso consapevole degli applicativi a supporto dell'attività giudiziaria e amministrativa (cfr. Ministero della giustizia, PIAO 2025-2027, sezioni 2.2.2.2 e 3.4; Ministero della giustizia, PIAO 2026-2028, sezioni 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.3.2 e 3.4.1).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento mira a garantire che l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia e nelle attività professionali sia accompagnato da adeguati presidi di alfabetizzazione, formazione, valutazione critica e responsabilizzazione degli operatori, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1689, con

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

la legge 23 settembre 2025, n. 132, nonché con gli articoli 44, 45 e 46 del presente schema di decreto legislativo.
La finalità generale è assicurare un utilizzo dell'intelligenza artificiale conforme alla centralità della persona, alla sorveglianza umana, alla sicurezza, alla trasparenza, alla proporzionalità e alla responsabilità degli operatori pubblici e professionali.
A tale finalità generale si collegano i seguenti obiettivi specifici:

a) assicurare l'alfabetizzazione e la formazione del personale dell'amministrazione della giustizia, mediante percorsi differenziati in base alle funzioni esercitate, al contesto operativo, ai sistemi impiegati e al relativo livello di rischio;

b) integrare stabilmente la formazione iniziale e continua delle professioni con contenuti tecnici, giuridici e deontologici coerenti con le responsabilità connesse all'uso dell'intelligenza artificiale;

c) coordinare l'uso professionale dell'intelligenza artificiale con i criteri di modulazione dell'equo compenso, mediante l'adeguamento dei parametri professionali alla classificazione di rischio del sistema utilizzato.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori sono individuati in coerenza con la natura prevalentemente ordinamentale e organizzativa dell'intervento e consentono di verificare, in modo progressivo, l'attivazione delle misure formative, la copertura dei destinatari, la completezza dei contenuti, l'aggiornamento periodico dei percorsi, l'adeguamento degli ordinamenti professionali e l'adozione degli atti necessari alla modulazione dell'equo compenso.
Per l'amministrazione della giustizia rilevano, in particolare, il numero dei percorsi attivati, la loro articolazione per categorie di destinatari, la presenza di moduli tecnici, giuridici, organizzativi e di cybersicurezza, nonché l'inserimento di contenuti relativi all'impatto sui diritti delle persone e alla sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio, in attuazione dell'articolo 44 del testo.
Per le professioni, gli indicatori riguardano, anzitutto, l'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua, nonché l'inclusione, nei percorsi formativi dedicati, di contenuti tecnici, giuridici e deontologici sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché, con specifico riguardo alle professioni sanitarie, l'inclusione dei percorsi di formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei programmi di educazione continua. Un ulteriore indicatore è costituito dall'aggiornamento dei parametri professionali necessari a rendere applicabile la modulazione dell'equo compenso in relazione alla classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato.
Il valore di riferimento iniziale coincide con la situazione esistente alla data di entrata in vigore del decreto, caratterizzata da iniziative formative non necessariamente omogenee e dall'assenza di una disciplina coordinata sui contenuti minimi, sulla differenziazione dei percorsi, sulla sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio e sul raccordo tra uso dell'intelligenza artificiale e parametri di equo compenso. La misurazione degli indicatori consentirà di verificare il superamento di tale frammentarietà e il grado di effettiva attuazione delle disposizioni.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nella fase istruttoria sono state considerate tre possibili opzioni regolatorie. La prima, di mancato intervento, avrebbe comportato il rinvio alle iniziative formative già eventualmente attivate dai singoli soggetti istituzionali o professionali, senza assicurare uniformità di contenuti, verificabilità degli obblighi e coordinamento con il quadro europeo.
La seconda avrebbe previsto un obbligo formativo uniforme e indifferenziato per tutti i destinatari, idoneo a garantire una base comune ma non adeguatamente proporzionato alla diversità delle funzioni, dei contesti e dei livelli di rischio.
La terza, prescelta, introduce una disciplina differenziata e settoriale, accompagnata dall'adeguamento degli ordinamenti professionali e dalla definizione di criteri per la modulazione dell'equo compenso.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La comparazione delle opzioni è stata condotta tenendo conto della necessità di assicurare effettività agli obblighi di alfabetizzazione e formazione in materia di intelligenza artificiale, proporzionalità degli adempimenti, coerenza con le competenze istituzionali e ordinamentali coinvolte e adeguata considerazione degli effetti dell'impiego di tali sistemi sulla responsabilità professionale e sulla determinazione dell'equo compenso.

L'opzione zero, di mancato intervento regolatorio, non consentirebbe di assicurare un livello minimo omogeneo di competenze e determinerebbe il permanere di iniziative formative frammentarie, non necessariamente aggiornate e non sempre idonee a coprire i profili tecnici, giuridici, deontologici e organizzativi richiesti dal quadro europeo e nazionale. Essa non assicurerebbe, inoltre, un adeguato raccordo tra impiego dell'intelligenza artificiale e disciplina dell'equo compenso.

La seconda opzione, consistente in un obbligo formativo uniforme, presenterebbe il vantaggio di introdurre un nucleo comune di alfabetizzazione, ma risulterebbe non pienamente coerente con il principio di proporzionalità, in quanto non terrebbe adeguatamente conto della diversità delle funzioni esercitate, dei contesti di impiego, della natura dei sistemi utilizzati e del diverso livello di rischio. Tale soluzione potrebbe determinare adempimenti formalmente omogenei ma sostanzialmente non calibrati sulle esigenze operative dei destinatari.

La terza opzione, prescelta, introduce una disciplina differenziata, settoriale e proporzionata, idonea a graduare contenuti, destinatari e modalità formative in relazione alle funzioni esercitate, al contesto di utilizzo, alla natura del sistema e al relativo livello di rischio. Essa consente, inoltre, di valorizzare gli strumenti ordinamentali già esistenti, evitando duplicazioni organizzative, e di introdurre un criterio di coordinamento tra uso professionale dell'intelligenza artificiale e adeguamento dei parametri di equo compenso.

Gli impatti attesi interessano, in via principale, l'amministrazione della giustizia, i magistrati, il personale amministrativo, gli ordini e collegi professionali, gli organismi preposti alla formazione, i professionisti iscritti ad albi o elenchi, le professioni non regolamentate e, per il settore sanitario, i soggetti coinvolti nei programmi di educazione continua in medicina. Per tali categorie, l'intervento determina un rafforzamento delle competenze tecniche e giuridiche, una maggiore capacità di valutazione critica degli strumenti utilizzati e un più elevato presidio dei profili di responsabilità, sicurezza, trasparenza, protezione dei diritti e correttezza della prestazione professionale.

Sotto il profilo economico, il decreto non introduce nuovi o maggiori oneri diretti a carico della finanza pubblica, dovendo l'attuazione avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e mediante l'utilizzo degli strumenti formativi e organizzativi già previsti nei rispettivi ordinamenti. Gli effetti economici indiretti sono riconducibili alla riduzione dei rischi derivanti da impieghi non consapevoli dei sistemi di intelligenza artificiale, alla maggiore qualità delle prestazioni rese e alla più chiara individuazione dei criteri di remunerazione professionale nei casi in cui l'utilizzo di tali sistemi assuma rilievo ai fini dell'equo compenso.

Sotto il profilo sociale, l'intervento contribuisce a rafforzare la fiducia degli utenti nell'impiego dell'intelligenza artificiale nei servizi pubblici e nelle attività professionali, in quanto promuove un utilizzo più consapevole, controllato e conforme al principio antropocentrico. Esso favorisce altresì la prevenzione di utilizzi impropri o meramente automatizzati, valorizzando il ruolo dell'operatore umano e l'esigenza di tutela effettiva dei diritti. Gli impatti ambientali sono sostanzialmente neutri, trattandosi di disciplina formativa, ordinamentale e organizzativa priva di effetti diretti sui fattori ambientali.

4.2 Impatti specifici

A. ***Effetti sulle PMI (Test PMI)***: non si ravvisano effetti diretti e immediati sulle piccole e medie imprese, atteso che il provvedimento disciplina principalmente percorsi formativi e obblighi ordinamentali riferiti all'amministrazione della giustizia, agli ordini e collegi professionali, agli organismi competenti in materia di formazione e ai professionisti. Eventuali ricadute indirette sulle PMI possono derivare da un più

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

consapevole impiego dell'intelligenza artificiale nei rapporti professionali e da una maggiore trasparenza nella determinazione del compenso, senza introduzione di specifici oneri di conformazione o adempimenti amministrativi a loro carico.

B. ***Effetti sulla concorrenza***: non emergono effetti restrittivi o distorsivi della concorrenza. La disciplina non introduce barriere all'accesso al mercato, requisiti selettivi ulteriori o vantaggi competitivi riservati a determinate categorie di operatori, ma persegue l'obiettivo di assicurare un livello minimo e omogeneo di competenze sull'intelligenza artificiale. L'adeguamento dei parametri di equo compenso non incide in senso anticoncorrenziale, essendo volto a garantire criteri trasparenti e proporzionati di remunerazione della prestazione professionale in relazione all'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

C. ***Oneri informativi***: il provvedimento non introduce nuovi oneri informativi generalizzati a carico di cittadini o imprese. Gli adempimenti previsti per ordini, collegi, organismi di regolazione della formazione e associazioni professionali si inseriscono nei sistemi ordinari di formazione iniziale e continua, nonché nelle relative modalità di attestazione, verifica e pubblicità dei percorsi. Per i professionisti, gli obblighi informativi verso il cliente sono riconducibili alla corretta rappresentazione dell'eventuale impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività professionale e alle responsabilità deontologiche connesse.

D. ***Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea***: l'intervento risulta coerente con il regolamento (UE) 2024/1689, in particolare con gli obblighi di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale e con le previsioni relative alla sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio. La disciplina nazionale non introduce livelli di regolazione eccedenti in modo sproporzionato rispetto al quadro europeo, ma ne specifica l'attuazione nei settori della giustizia e delle professioni, tenendo conto delle competenze istituzionali, degli ordinamenti professionali e dell'esigenza di assicurare effettività, verificabilità e aggiornamento periodico dei percorsi formativi.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione preferita è individuata nella disciplina differenziata e settoriale dei percorsi formativi, integrata dall'adeguamento degli ordinamenti professionali e dalla previsione di criteri per la modulazione dell'equo compenso. Tale soluzione è ritenuta maggiormente idonea a contemperare le esigenze di conformità al quadro europeo, effettività degli obblighi, proporzionalità degli adempimenti, valorizzazione delle competenze istituzionali esistenti e tutela dei destinatari finali dei servizi pubblici e professionali.

Per l'amministrazione della giustizia, la soluzione prescelta consente di garantire che i percorsi formativi siano differenziati in relazione alle funzioni esercitate e al contesto di utilizzo dei sistemi, comprendano profili tecnici, giuridici, organizzativi, di cybersicurezza e di impatto sui diritti, e siano aggiornati periodicamente in ragione dell'evoluzione tecnologica e del quadro regolatorio. Essa consente altresì di assicurare, ove vengano in rilievo sistemi ad alto rischio, le competenze necessarie all'effettivo esercizio della sorveglianza umana.

Per le professioni, la previsione dell'inserimento dei percorsi nei sistemi di formazione iniziale e continua consente di valorizzare gli strumenti ordinamentali già esistenti, evitando la creazione di canali paralleli e assicurando il raccordo con le responsabilità deontologiche, gli obblighi informativi verso il cliente, la conoscibilità dei percorsi per le professioni non regolamentate e l'integrazione della formazione sanitaria nei programmi di educazione continua in medicina.

Con riferimento all'equo compenso, l'opzione prescelta consente di introdurre un criterio di adeguamento dei parametri professionali coerente con la classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato. Tale previsione mira a rendere più trasparente e prevedibile la valutazione dell'incidenza dell'uso dell'intelligenza artificiale sulla prestazione professionale, evitando automatismi riduttivi del compenso e assicurando che l'eventuale modulazione avvenga secondo parametri normativamente determinati e proporzionati.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

5.1 Attuazione

L'attuazione della disciplina relativa all'amministrazione della giustizia avviene mediante l'organizzazione dei percorsi formativi destinati ai magistrati da parte della Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia, e mediante la predisposizione dei percorsi destinati al restante personale dell'amministrazione da parte del Ministero della giustizia. È espressamente prevista la possibilità di stipulare convenzioni con la Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione di corsi congiunti, al fine di favorire coerenza dei contenuti, coordinamento operativo e razionalizzazione delle iniziative formative.

Per le professioni, l'attuazione richiede l'adeguamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dei regolamenti e degli atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua da parte dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi ovvero degli organismi cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale. Per le professioni non regolamentate, le forme aggregative delle associazioni, anche per il tramite delle associazioni professionali, sono chiamate a rendere conoscibili i percorsi e le modalità di accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo. Per le professioni sanitarie, l'articolo 45, comma 6, prevede l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per l'inclusione dei percorsi nei programmi di educazione continua in medicina, mentre l'articolo 48 disciplina specificamente la formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito dell'ECM e della formazione manageriale in sanità.

Con riferimento all'equo compenso, l'attuazione è demandata all'integrazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dei decreti recanti i parametri professionali e degli ulteriori atti previsti dalla normativa vigente, mediante la determinazione dei criteri utili alla modulazione del compenso in conformità alla classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato.

Sotto il profilo temporale, l'attuazione dell'intervento è destinata a svilupparsi secondo scansioni coerenti con la diversa natura dei destinatari e con gli assetti organizzativi già previsti dagli ordinamenti di settore.

Con riguardo alla magistratura, la programmazione annuale e pluriennale della Scuola superiore della magistratura, titolare della competenza in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati, consente l'inserimento delle iniziative in materia di intelligenza artificiale nei cicli ordinari di predisposizione dell'offerta formativa, secondo un orizzonte di realizzazione ravvicinato e progressivamente aggiornabile in ragione dell'evoluzione tecnologica e regolatoria.

Per il personale amministrativo dell'amministrazione giudiziaria, il Piano della formazione 2026, nel quadro del PIAO 2026-2028, riconduce gli interventi formativi al sistema ordinario di programmazione annuale e triennale, riferendoli sia all'Amministrazione centrale sia agli uffici giudiziari e collegandoli alle priorità di digitalizzazione dei sistemi di area civile, penale e amministrativa, all'aggiornamento delle competenze informatiche di base e avanzate, allo sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promossa dal PNRR e all'obiettivo delle quaranta ore annue di formazione del personale pubblico. Tale impianto consente di collocare la realizzazione delle attività entro il ciclo annuale della formazione e di valutarne il consolidamento nell'orizzonte triennale del PIAO, avvalendosi della gestione centrale dell'Ufficio II – Formazione e della rete dei referenti distrettuali.

Per gli ordini, i collegi e gli organismi di regolazione della formazione professionale, il termine di sei mesi previsto per l'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi costituisce la prima fase di attuazione, cui seguirà l'integrazione dei contenuti formativi nei successivi cicli di programmazione ed erogazione della formazione iniziale e continua.

Per le professioni sanitarie, l'attuazione è subordinata all'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e si innesta nei cicli ordinari dell'educazione continua in medicina e della formazione manageriale in sanità.

Quanto all'equo compenso, il termine di dodici mesi per l'integrazione dei decreti recanti i parametri professionali e degli ulteriori atti previsti dalla normativa vigente individua il momento di completamento della

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

cornice applicativa, dalla quale potranno successivamente discendere gli effetti sulla determinazione del compenso in relazione alla classificazione di rischio dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati.
Nel complesso, l'attuazione dell'intervento appare riconducibile a strutture, competenze e procedimenti già operanti, con utilizzo degli ordinari cicli di programmazione e senza istituzione di nuovi canali organizzativi, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è finalizzato a verificare l'effettiva attivazione dei percorsi formativi, il grado di copertura delle categorie destinatarie, la completezza dei contenuti minimi, la differenziazione dei percorsi in relazione alle funzioni e ai contesti di utilizzo, l'aggiornamento periodico dei programmi, l'adeguamento dei regolamenti professionali entro i termini previsti, l'adozione dell'accordo per l'educazione continua in medicina e l'integrazione dei parametri rilevanti ai fini della modulazione dell'equo compenso. Tali elementi consentiranno di valutare l'effettività dell'intervento e l'eventuale necessità di successivi adeguamenti in ragione dell'evoluzione tecnologica e normativa.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La disciplina è stata elaborata sulla base di un'istruttoria normativa e tecnico-regolatoria volta a coordinare il quadro europeo sull'intelligenza artificiale con le competenze nazionali in materia di giustizia, formazione professionale ed equo compenso. L'analisi ha tenuto conto della necessità di assicurare un'attuazione coerente degli obblighi di alfabetizzazione, dell'esigenza di presidiare la sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio e della necessità di integrare l'impiego dell'intelligenza artificiale nel sistema dei parametri professionali.
Nella fase attuativa assumono rilievo il raccordo con la Scuola superiore della magistratura, con gli ordini e collegi professionali, con gli organismi competenti in materia di formazione iniziale e continua, con le forme aggregative delle associazioni professionali non regolamentate e, per le professioni sanitarie, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale modello consente di valorizzare competenze e procedure già previste dagli ordinamenti di settore, riducendo il rischio di duplicazioni e favorendo un'attuazione proporzionata e verificabile.
Con specifico riferimento al coinvolgimento dei destinatari dell'intervento, si precisa che, nella fase di predisposizione dello schema, l'istruttoria ha avuto carattere prevalentemente normativo, tecnico-regolatorio e interistituzionale, essendo finalizzata al coordinamento del quadro europeo e nazionale in materia di intelligenza artificiale e alla verifica delle competenze delle amministrazioni e degli organismi istituzionalmente interessati dall'attuazione. Ferma restando l'interlocuzione con le amministrazioni e le autorità coinvolte nel procedimento, non risultano svolte procedure formali di consultazione specificamente rivolte ai destinatari finali dell'intervento o ai loro rappresentanti. Il coinvolgimento di tali soggetti è previsto nella fase attuativa, mediante l'adeguamento dei regolamenti e degli atti organizzativi da parte dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi e degli organismi competenti in materia di formazione, nonché attraverso il raccordo con la Scuola superiore della magistratura, con le forme aggregative delle associazioni professionali non regolamentate e, per le professioni sanitarie, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale impostazione è coerente con la disciplina della legge 23 settembre 2025, n. 132, che demanda alla fase attuativa il coinvolgimento degli organismi titolari delle competenze di settore.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione è stato condotto mediante un'istruttoria normativa e tecnico-regolatoria volta a individuare le modalità più idonee per dare attuazione agli obblighi di alfabetizzazione e formazione in materia di intelligenza artificiale, assicurando il coordinamento tra disciplina europea, principi nazionali, competenze istituzionali e ordinamenti professionali. L'analisi ha preso in considerazione la diversa posizione dei

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

destinatari, la necessità di differenziare i percorsi in base alle funzioni esercitate e al livello di rischio dei sistemi, l'esigenza di garantire la sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio e l'opportunità di raccordare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale con responsabilità professionale, obblighi deontologici, tutela del cliente e criteri di determinazione dell'equo compenso. La soluzione prescelta è stata ritenuta la più idonea in quanto consente di assicurare effettività, proporzionalità, aggiornamento periodico e coerenza sistematica dell'intervento.

Disposizioni in materia di impresa: **Articoli 45, commi 4 e 5, e 46** ***parte di competenza.***

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. Contesto e problemi da affrontare

Lo schema di decreto si inquadra nel più ampio programma di Governo volto ad adeguare la normativa nazionale ai Regolamenti europei in materia di intelligenza artificiale, specificatamente al Regolamento europeo (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 ed alla successiva Legge delega 23 settembre 2025, n. 132.

Il provvedimento in esame, infatti, attua la delega prevista dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che reca, per l'appunto, "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

Tra quest'ultime, l'articolo 24, comma 2, lettera f), della Legge n. 132/2025 indica la necessità di una "previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale".

Tale previsione, recepita negli articoli 45, commi 4 e 5, e 46 parte di competenza, del presente schema di decreto, è coerente con la normativa nazionale vigente. Infatti, da una parte, la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 promuove la formazione permanente dei professionisti, iscritti alle relative Associazioni professionali; dall'altra, la Legge 21 aprile 2023, n. 49, all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede l'emanazione di un decreto ministeriale recante la determinazione dei parametri per la disciplina dell'equo compenso per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, il cui iter è attualmente in fase di avanzato progresso.

L'emergere del fenomeno AI e, conseguentemente, dei rischi sistemici legati al suo uso improprio, alle "allucinazioni" dei suoi modelli e all'impatto sui diritti fondamentali da essi scaturenti ha reso necessaria l'adozione di specifiche norme volte a disciplinare l'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale, tramite la previsione di appositi percorsi di alfabetizzazione, nonché a riconoscere l'impatto che esso può avere sulla determinazione di un equo compenso per i professionisti che facciano ricorso agli strumenti AI.

Ad oggi, è possibile stimare la platea dei professionisti "non ordinistici" nell'ordine del milione abbondante di lavoratori, tenuto conto dei dati dell'INPS sulla Gestione separata[3] e dell'ISTAT[4] sui liberi professionisti relativamente al 2024, per cui se si contano circa 500.000 lavoratori autonomi, è altamente probabile che i lavoratori dipendenti siano almeno altrettanti. Tra di essi, si annoverano anche professionisti che esercitano attività in cui l'influenza dell'IA potrebbe non risultare rilevante (ad esempio, i massaggiatori shiatsu o gli insegnanti di yoga), ma in generale buona parte delle professioni a carattere prevalentemente intellettuale sono già o saranno potenzialmente impattate dallo sviluppo degli strumenti di IA (si pensi ai professionisti del web o dell'ICT, ma anche ai consulenti o agli addetti all'amministrazione e controllo di società private o enti

[3] https://servizi2.inps.it/servizi/osservatoristatistici/9/o/353

[4] https://confprofessioni.eu/wp-content/uploads/2025/12/Rapporto-2025_con-copertina.pdf, pag. 98

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/FN

pubblici); come i professionisti ordinistici, si avverte l'opportunità e l'urgenza di garantire per mezzo di una normativa cogente un'alfabetizzazione ed un aggiornamento che consentano a questi lavoratori di formarsi sull'argomento. Dal momento che le professioni non organizzate sono per costituzione esercitabili liberamente (esse sono disciplinate esclusivamente dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4), ovvero senza che sia necessaria l'iscrizione ad ordini, collegi, albi od elenchi, l'unico modo per diffondere e promuovere la formazione era di utilizzare le associazioni professionali (circa 430, che raggruppano approssimativamente 50.000 professionisti), e tra di esse in particolar modo le forme aggregative, che rappresentano l'interlocutore istituzionale individuato dalla norma. Le associazioni professionali decidono liberamente quali corsi di aggiornamento debbano seguire i propri iscritti, e nonostante alcune possano aver dedicato una particolare attenzione all'IA, non vi erano garanzie sufficienti che la formazione sul tema potesse avere la priorità.

La normativa sull'equo compenso, che per le professioni non ordinistiche non è ancora direttamente applicabile (in quanto il DM attuativo previsto dalla legge n. 49/2023 non è ancora stato adottato), prevede che il compenso sia equo allorquando proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, secondo i parametri definiti da diversi decreti per le varie professioni. Tali parametri non tengono specificamente conto delle peculiarità connesse all'utilizzo di strumenti di IA, e data la *ratio* della norma, ovvero la tutela dei professionisti quali contraenti deboli, il legislatore ha ritenuto opportuno garantire che le responsabilità ed i rischi connesse all'uso di strumenti di IA siano espressamente contemplate come parte variabile del valore della prestazione.

Sia i professionisti ordinistici che coloro che esercitano le professioni non organizzate, così come definite dalla legge n. 4/2013, ed in particolar modo quelli iscritti ad associazioni professionali riunite in forme aggregative (solo su di essi, infatti, grava l'obbligo di aggiornamento formativo, ai sensi del decreto legislativo) sono i destinatari finali dell'intervento regolatorio, introdotto con gli articoli 45, commi 4 e 5, e 46 del presente decreto. Infatti, i professionisti, a seguito dell'introduzione delle citate disposizioni, potranno godere di percorsi formativi ad hoc, organizzati dalle forme aggregative e dalle associazioni professionali, che costituiscono i destinatari diretti della novella legislativa in esame.

Per quanto attiene le forme aggregative ed i professionisti di cui alla L. n. 4/2013, i settori maggiormente interessati dall'intervento sono quelli relativi ai comparti della consulenza tecnica professionale, della didattica, istruzione formazione, dei servizi di prevenzione e protezione (addetti e responsabili), della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) e dei servizi ICT[5].

All'interno di queste macroaree professionali è possibile individuare alcune attività che potrebbero comportare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, così come definiti all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act):

1) Consulenza tecnica professionale:

[5] I professionisti dell'ICT possono essere raggruppati, con valore meramente esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- Categoria A - Professionisti che svolgono attività prevalentemente esecutive, operative, tecniche o di supporto, orientate alla produzione, pubblicazione, gestione e promozione di contenuti o servizi digitali. (non è richiesta la padronanza di linguaggi di programmazione, architetture informatiche complesse o framework di gestione avanzata): Web content specialist, Web designer, Social media manager, Web advertising manager, E-learning specialist, Web community manager, Online store manager, Wikipedian, Operatori data entry e supporto digitale, Collaboratori tecnici ICT junior.
- Categoria B - Profili tecnico-specialistici (media complessità): Web application developer, Mobile application developer, Cloud specialist, Cloud architect, Web server administrator, Web database administrator, Search engine expert, User experience (UX) designer, Web security analyst, Data analyst / Web data scientist, Augmented reality specialist, Information architect, Knowledge manager.
- Categoria C - Profili di alta specializzazione e responsabilità (elevata complessità): ICT project manager, Digital strategic planner, Web business analyst, Web accessibility expert, Cybersecurity specialist, AI / Machine learning engineer, ICT consultant senior, Chief Information Officer (CIO), ICT compliance and audit specialist, ICT service manager.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

- Due diligence e valutazione del rischio: professionisti specializzati in analisi del rischio (ad esempio, consulenti in risk management, periti tecnici) possono utilizzare o supervisionare sistemi di IA per condurre due diligence o valutazioni approfondite in contesti che possono avere impatti significativi (es. valutazione di aziende che utilizzano IA ad alto rischio, analisi di sistemi per infrastrutture critiche).
- Consulenza in selezione del personale e valutazione delle prestazioni: Consulenti HR o specialisti in organizzazione aziendale possono implementare o fornire consulenza sull'uso di sistemi di IA per supportare processi decisionali in ambito lavorativo, come la selezione dei candidati, la valutazione delle prestazioni o la gestione dei percorsi di carriera, qualora tali sistemi influenzino direttamente le opportunità lavorative o i diritti dei lavoratori.

2) Servizi di prevenzione e protezione (addetti e responsabili):

- Supervisione di sistemi di monitoraggio della sicurezza: possono supervisionare l'implementazione di sistemi di IA che monitorano la sicurezza sul lavoro (ad esempio, rilevamento di situazioni pericolose, monitoraggio del rispetto delle procedure), specialmente se questi sistemi portano a decisioni automatizzate o a un monitoraggio continuo che può influenzare direttamente la sicurezza fisica o la salute dei lavoratori.
 - Valutazione e formazione con IA: Possono utilizzare o consigliare l'uso di sistemi di IA per valutare le competenze di sicurezza dei lavoratori o per l'addestramento, qualora tali valutazioni possano limitare l'accesso a determinate mansioni o determinare l'idoneità a ruoli critici per la sicurezza.
 - Supporto alla gestione delle emergenze con IA: consulenti in gestione delle emergenze possono contribuire all'implementazione e all'integrazione di sistemi di IA per la pianificazione, la previsione e la risposta a situazioni di emergenza, inclusa l'allocazione di risorse o la previsione di scenari di rischio, dove errori dell'IA potrebbero avere conseguenze gravi su salute e sicurezza.

3) Didattica, istruzione formazione: i professionisti possono essere deployer di sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di formazione professionale a tutti i livelli; di sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di o formazione professionale a tutti i livelli; i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di formazione professionale a tutti i livelli; i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di formazione professionale a tutti i livelli.

4) Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer):

- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) automatizzata: un DPO può condurre o supervisionare sistemi di IA che assistono o automatizzano la gestione di DPIA, in particolare per trattamenti di dati personali che comportano profilazione su larga scala o decisione automatizzata con effetti giuridici o significativi sugli interessati.
- Consulenza su conformità e governance dei dati per IA ad alto rischio: I DPO o consulenti privacy possono supportare le organizzazioni nella definizione e implementazione di politiche e procedure per garantire la conformità al GDPR e all'AI Act nell'uso di sistemi di IA ad alto rischio, in particolare per mitigare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

- Rilevamento e gestione delle violazioni dei dati: possono gestire e offrire consulenze sulle procedure in caso di violazioni di dati che coinvolgono sistemi di IA ad alto rischio, suggerendo soluzioni volte a minimizzare gli eventuali impatti negativi.

5) Servizi ICT:

- Progettazione, sviluppo e integrazione di sistemi di IA ad alto rischio: Professionisti ICT specializzati possono essere coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e nell'integrazione di componenti IA ad alto rischio per conto di clienti (ad esempio, sistemi di identificazione biometrica, sistemi di sicurezza informatica con capacità predittive per infrastrutture critiche, moduli IA per la selezione del personale).
- Consulenza in cybersecurity per IA ad alto rischio: esperti in cybersecurity possono fornire consulenza per la protezione di sistemi di IA ad alto rischio da attacchi informatici, garantendo l'integrità e la resilienza del sistema per prevenire impatti negativi su salute, sicurezza o diritti fondamentali.
- Audit e valutazione di sistemi IA ad alto rischio: Professionisti ICT indipendenti possono condurre audit tecnici e valutazioni di sistemi IA per verificarne la conformità ai requisiti dell'AI Act, la robustezza, l'accuratezza e la sicurezza.
- Sviluppo e gestione di piattaforme digitali che includono IA ad alto rischio: fornitori di servizi ICT che sviluppano o gestiscono piattaforme che ospitano, mettono in servizio o utilizzano sistemi di IA rientranti nelle categorie ad alto rischio (es. piattaforme per la gestione del personale, sistemi di voto elettronico, sistemi di gestione del traffico).
- Sistemi di gestione delle risorse umane (HRM) basati su IA: Soluzioni software basate su IA offerte come servizio che assistono nelle attività di reclutamento, valutazione delle prestazioni, monitoraggio dei dipendenti o assegnazione dei compiti, se tali sistemi sono determinanti per decisioni significative sulla carriera o sui diritti dei lavoratori.
- Implementazione di soluzioni ICT per la governance e la conformità AI: possono implementare strumenti software e infrastrutture che supportano le organizzazioni nella gestione e nel monitoraggio della conformità dei loro sistemi IA ad alto rischio, inclusi sistemi di logging, trasparenza e sorveglianza umana
- Sistemi di IA per l'assegnazione di punteggi di credito o la valutazione dell'affidabilità: vi sono servizi ICT che supportano istituzioni finanziarie nell'utilizzo di IA per valutare il merito creditizio o l'affidabilità, con un impatto diretto sull'accesso degli individui a servizi finanziari essenziali.

In sintesi, i professionisti rientranti nell'ambito della L. n. 4/2013 giocano un ruolo cruciale come consulenti, sviluppatori e specialisti nell'interazione con sistemi di IA, supportando le organizzazioni (committenti privati, quali imprese, banche, assicurazioni, consumatori, e pubbliche amministrazioni) nell'identificazione, implementazione e gestione conforme di tali tecnologie.

Grazie al Sistema Informativo Professioni[6], un progetto nato dalla collaborazione tra l'INAPP e l'ISTAT che utilizza per l'analisi dei dati la Classificazione delle Professioni (CP2021), una tassonomia basata sugli standard internazionali definiti dall'International Labour Organization, ed a cui hanno aderito anche l'INAIL, l'INPS, UNIONCAMERE, il MIUR, il Ministero del Lavoro, il MEF e il Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché alcuni Enti Locali, è stato possibile reperire alcuni dati numerici, relativi ad alcune delle professioni rappresentative dei comparti citati, che consentono di evidenziare la consistenza quantitativa dei destinatari dell'intervento. I rapporti ed i dati mesi a disposizione da INAPP e ISTAT attestano nell'ultimo triennio (2023-2025) un elevato numero di professionisti esperti nel settore IA, rientranti nell'ambito della L. n. 4/2013 e che, peraltro, possono utilizzare sistemi di IA ad alto rischio, quali, ad esempio, Tecnici

[6] https://www.inapp.gov.it/professioni/sistema-informativo-sulle-professioni/

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

programmatori (n° occupati: 179.000), Tecnici esperti in applicazioni (n° occupati: 131.000), Addetti all'immissione dati (n° occupati: 37.000), Tecnici della sicurezza sul lavoro (n° occupati: 32.000), Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio (n° occupati: 10.000).

Conseguentemente, l'intervento regolatorio avrà impatti anche sui committenti di tali professionisti, imprese, banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni e società da loro partecipate o controllate, in qualità di destinatari indiretti della nuova disciplina.

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Due sono gli obiettivi generali:

1) garantire una maggior tutela dei professionisti e dei consumatori;
2) di adeguare i criteri di determinazione dell'equo compenso ai maggiori oneri e responsabilità derivanti dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.

Tra gli obiettivi specifici del decreto è possibile individuare la promozione di una formazione professionale più qualificata ed attuale, volta a diffondere lo sviluppo di nuove competenze ed un aggiornamento costante di quelle già acquisite dai professionisti di cui alla L. n. 4/2013 che si interfacciano con gli strumenti di intelligenza artificiale.

Un secondo obiettivo specifico è adeguare i parametri dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49 anche alla modulazione dello stesso in funzione dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e della classificazione di rischio dello stesso.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Per quanto riguarda i due obiettivi specifici sopra individuati, si prevedono i seguenti indicatori:

1) si chiederà alle forme aggregative delle associazioni professionali di fornire dati annuali sul numero dei corsi di formazione svolti in materia di intelligenza artificiale, indicando per quali attività ed eventualmente aree professionali sono stati effettivamente organizzati i corsi ed evidenziando il livello di gradimento dei professionisti rispetto ai corsi organizzati, in termini di conoscenze apprese, ed eventuali criticità riscontrate. Gli indicatori saranno pertanto costituiti dal numero di corsi organizzati in un anno e dal livello di gradimento degli stessi, auspicando un aumento costante nell'indicatore nei prossimi cinque anni;
2) a seguito dell'adozione del decreto, si chiederà alle forme aggregative delle associazioni professionali (che riceveranno i dati dai professionisti iscritti alle associazioni) di indicare, per ciascun anno e con specifico riferimento alle professioni considerate, il numero di incarichi i cui compensi sono stati oggetto di modulazione ed il numero di contenziosi registrati relativi all'applicazione della modulazione nella determinazione dei compensi. Gli indicatori saranno dunque il numero degli incarichi i cui compensi sono stati oggetto di modulazione ed il numero di contenzioni relativi a tale modulazione registrati in un anno.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

L'opzione zero non è stata ritenuta percorribile in quanto ormai il fenomeno dell'intelligenza artificiale ha permeato ogni campo del vivere sociale e professionale e necessita di una regolamentazione che promuova la conoscenza della materia e la formazione qualificata dei professionisti, limitando i rischi connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e riconoscendo apposite garanzie a tutela del consumatore e del

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

professionista, tenuto conto delle disposizioni europee in vigore ed in particolare del Regolamento europeo (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, nonché di quanto previsto dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132 e dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49.

Con riferimento alle disposizioni in esame, si sono quindi individuate due opzioni di intervento:

- l'opzione 1, che si sarebbe limitata ad introdurre percorsi di alfabetizzazione solo per le professioni organizzate in ordini e collegi, escludendo dunque le professioni non regolamentate e non organizzate dall'ambito di applicazione del presente decreto. Tale opzione inoltre prevedeva un'ulteriore delega all'emanazione di uno o più decreti ministeriali al fine di disciplinare la previsione da parte degli ordini professionali di percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché la modulazione dell'equo compenso dei professionisti.
- L'opzione 2, che invece avrebbe introdotto disposizioni immediatamente applicabili volte a disciplinare i percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, indicando direttamente nel testo di legge i criteri e le modalità di organizzazione degli stessi, da parte sia degli ordini professionali sia dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché la previsione di un termine per le Amministrazioni che ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49 sono interessate alla determinazione di parametri utili alla modulazione dell'equo compenso.

Entrambe le opzioni sopra esposte erano attuabili e pertanto non sono state prese in considerazione ulteriori opzioni regolatorie oltre alle due illustrate.

L'opzione 1 infatti avrebbe offerto maggiori garanzie di uniformità e applicabilità, dal momento che gli ordini professionali costituiscono enti pubblici soggetti alla vigilanza delle Amministrazioni di appartenenza, a differenza delle forme aggregative di cui alla L. n. 4/2013 che sono soggetti privati e svolgono attività sostanzialmente liberalizzate. D'altro canto, tuttavia, tale impostazione avrebbe sacrificato le funzioni, riconosciute per legge alle forme aggregative, di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni alle associazioni professionali nelle sedi politiche e istituzionali, nonché, su mandato delle singole associazioni, di verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni (art. 3 della L. n. 4/2013).

Si è dunque preferita l'opzione 2, ritenendola più conforme all'attuale sistema nazionale che valorizza la formazione continua e qualificante dei professionisti tutti, ordinistici e non, e consente alle forme aggregative, per il tramite delle proprie associazioni aggregate, di organizzare percorsi di alfabetizzazione in autonomia, rispecchianti le esigenze specifiche delle numerose e variegate professioni da esse rappresentate. L'opzione 2 inoltre risulta meno onerosa, più facilmente attuabile e maggiormente conforme ai principi di buon andamento ed efficienza delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 97 Cost.

La tecnica del rinvio a più decreti ministeriali è utile per la definizione di dettagli tecnici o applicativi, senza i quali le disposizioni normative non potrebbero essere applicabili. Essa, pur avendo il pregio di snellire il testo normativo, può d'altro canto determinare una frammentazione della normativa e creare incertezza giuridica. Ne può derivare eventualmente una paralisi attuativa delle disposizioni, dal momento che l'emanazione di più decreti ministeriali richiede tempi lunghi di concertazione, pareri (es. Consiglio di Stato o Corte dei Conti) e registrazione, con i connessi rischi politici e burocratici, nonché una difficoltà interpretativa del quadro normativo completo.

Inoltre, nella formulazione del criterio per la modulazione dell'equo compenso si è ritenuto di fare riferimento unicamente al criterio della classificazione di rischio del sistema di IA previsto dal regolamento (UE) 2024/1689, in attuazione della delega di cui all'articolo 24, comma 2, lettera f), della Legge n. 132/2025, la quale indica la necessità di prevedere la "*possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale*".

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

L'adozione di tale criterio per la modulazione dell'equo compenso è dunque in linea con il quadro normativo attuale ed armonizzato a livello europeo, limitando il rischio di introdurre criteri nazionali divergenti che potrebbero generare incertezza e ostacolare la libera prestazione di servizi e la concorrenza.
La classificazione di rischio prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689 è progettata per essere obiettiva, basata su impatti potenziali significativi sui diritti fondamentali, la sicurezza e altri interessi pubblici, categorizza un rischio connesso a specifici utilizzi che comportano maggiori obblighi di conformità, sorveglianza e mitigazione per chi impiega il sistema e fornisce dunque una base standardizzata e tecnicamente fondata per la valutazione della responsabilità dei professionisti cui la delega fa riferimento.
Altri criteri (quali ad esempio, costo del sistema, complessità tecnologica intrinseca non legata al rischio, settore di applicazione) sarebbero risultati più soggettivi, difficilmente quantificabili in modo uniforme e potenzialmente forieri di contenzioso.
Nella determinazione dell'equo compenso occorre tener conto della qualità, complessità, responsabilità, valore della prestazione e dei rischi professionali assunti. L'impiego di un sistema di IA classificato a maggior rischio, in quanto tale, incide direttamente su tutti questi fattori.
L'impiego di un sistema di IA, specialmente se ad alto rischio, espone il professionista a una potenziale maggiore responsabilità civile e disciplinare in caso di malfunzionamento, errore o uso improprio dello stesso.
L'adozione del criterio della classificazione del rischio rappresenta dunque un indicatore sintetico ed oggettivo della complessità dei vari strumenti di IA, del loro potenziale impatto negativo, e di conseguenza, del grado di diligenza, di competenze e di responsabilità richieste al professionista. La scelta legislativa di fare riferimento esclusivo alla classificazione introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1689 risponde ad un principio di razionalità, semplificazione e coerenza sistemica, che consente di garantire la modulazione di un equo compenso chiaro, prevedibile e proporzionato ai rischi effettivi assunti dai professionisti.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le opzioni 1 e 2 recano entrambe impatti positivi, ma l'opzione 1 comporta un impatto comunque limitato, poiché la promozione della formazione solo per gli ordinistici esclude una platea di lavoratori esercenti attività in continua evoluzione e rapida espansione (si pensi agli influencer o ai content creator, oppure ai project manager), che maneggiano forse più degli ordinistici gli strumenti di IA.
Per l'opzione 1, essendo la formazione delle professioni regolamentate di competenza del Ministero della Giustizia, ci si rimette alle valutazioni d'impatto di detto dicastero.

Per quanto concerne l'opzione 2, si stima un impatto positivo al livello economico e sociale:

- a livello sociale, si ipotizza una maggior qualificazione dei professionisti iscritti ad associazioni professionali a loro volta associate alle forme aggregative, sia in quanto deployer, sia, talvolta, (come nel caso dei professionisti del web e dell'ICT, e degli informatici in generale) in qualità di fornitori di sistemi di IA, che attraverso la previsione di appositi percorsi di formazione risulterebbero più preparati di fronte all'utilizzo di strumenti di IA; sarà possibile prevedere che i percorsi formativi possano essere liberamente accessibili – dietro pagamento di una quota di compartecipazione – anche ai professionisti non iscritti alle associazioni professionali, fermo restando che l'obbligo di aggiornamento vige soltanto per i soci.
- a livello economico, si prevede un impatto positivo per i professionisti esercenti attività non organizzate ai sensi della legge n. 4/2013 grazie al riconoscimento di una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49 in relazione al livello di rischio dei sistemi di intelligenza artificiale eventualmente utilizzati, che laddove si tratti rischio alto, comporterebbe un aumento dell'onorario pattuito a fronte delle prestazioni eseguite, come nel caso di attività

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

prettamente informatiche ovvero di attività che coinvolgono strumenti legati all'istruzione e formazione professionale, oppure all'occupazione o alla sicurezza dei lavoratori e dei dati (secondo la classificazione del rischio di cui al Regolamento (UE) 2024/1689). Laddove invece il rischio potesse non essere classificato come alto, si prevede che il compenso possa non essere modificato, perché i maggiori rischi e responsabilità derivanti dall'uso di sistemi di IA sarebbero contemperati dal minor aggravio di lavoro dovuto appunto all'implementazione degli "algoritmi". Inoltre, per i professionisti cui si rivolge la norma, già soci di associazioni aggregate ad una forma aggregativa, i corsi di formazione sono generalmente compresi nella quota di iscrizione; pertanto, i medesimi non dovrebbero affrontare maggiori costi.

- Per gli altri destinatari diretti del provvedimento, ovvero le associazioni professionali, sono previsti oneri di adeguamento dovuti all'organizzazione di corsi in materia di intelligenza artificiale, ma se in una prima fase ci potrà essere un aumento dei costi, si ritiene che le stesse potranno integrare i corsi all'interno dell'offerta formativa ordinaria ai soci.

4.2 Impatti specifici

A. **Effetti sulle PMI (Test PMI)**: le PMI nel lungo periodo beneficeranno di impatti riconducibili ad una maggiore efficienza dei professionisti, ma si ricorda che esse sono soltanto un destinatario indiretto del provvedimento in quanto potranno ricorrere alle prestazioni dei professionisti esercenti attività non riservate che implicano l'utilizzo di sistemi di IA. Solo nel caso delle medie imprese, esse saranno anche i committenti che, in caso di convenzioni, dovranno modulare l'equo compenso dei professionisti anche sulla base dei rischi e responsabilità connessi all'uso di sistemi di IA, e quindi potrebbe verificarsi un aumento del costo di alcune prestazioni professionali richieste, nei casi in cui i corrispettivi attualmente praticati risultassero inferiori ai parametri individuati dai decreti di cui alla legge 49/2023 rimodulati anche in funzione del citato rischio relativo all'utilizzo dei sistemi di IA.

B. **Effetti sulla concorrenza**: non si prevede il test concorrenziale né il parere dell'AGCM sul presente decreto, dal momento che le misure regolamentari introdotte non producono nemmeno uno degli effetti previsti dal test per la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'OCSE. L'introduzione di percorsi di alfabetizzazione e la possibilità di modulare il compenso del professionista che utilizza i sistemi di AI avrà effetti positivi sulla concorrenzialità e la competitività dei professionisti, aumentandone quantità e qualità, dunque incrementando gli incentivi a competere, grazie alla maggior qualificazione di taluni di essi che, se iscritti ad associazioni professionali riunite in forme aggregative, avranno l'obbligo di formazione in materia di IA, il che fornirà loro un maggior rating reputazionale.

C. **Oneri informativi:** non sono previsti oneri informativi.

D. **Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**: non ricorrono profili di *gold plating*, non trattandosi di attuazione eccedente di livelli minimi di armonizzazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si è ritenuta preferibile l'opzione 2, in quanto più idonea a perseguire gli obiettivi del provvedimento, attraverso la valorizzazione della formazione continua e qualificante dei professionisti, ordinistici e non, consentendo anche alle forme aggregative di cui alla L. n. 4/2013, per il tramite delle proprie associazioni aggregate ed in autonomia dagli ordini professionali, di organizzare percorsi di alfabetizzazione che rispecchino le esigenze specifiche delle numerose e variegate professioni da esse rappresentate. Inoltre, l'opzione 2 è in grado di

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

generare maggiori impatti positivi, riconducibili ad una maggiore efficienza nello svolgimento dell'attività professionale, che consentirà di valutare i maggiori rischi tanto del professionista di cui alla L. n. 4/2013, quanto di quello ordinistico, contemperandoli col minore carico di lavoro dovuto proprio all'IA, modulando conseguentemente il compenso dei professionisti che utilizzano i sistemi di intelligenza artificiale in modo corretto e consapevole.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

Con riferimento all'articolo 45, commi 4 e 5, e all'articolo 46 *parte di competenza*, il provvedimento necessiterà di condizioni o strumenti attuativi, giacché i suoi effetti non si dispiegano immediatamente con la sua entrata in vigore. Da un lato, quello della formazione dei professionisti di cui alla legge n. 4/2013, i soggetti responsabili dell'attuazione sono tanto le forme aggregative quanto le singole associazioni professionali che le compongono. Le prime avranno la funzione di promuovere, coordinare, veicolare e pubblicizzare i percorsi formativi, mentre le associazioni dovranno occuparsi della loro organizzazione ed erogazione, il tutto tenendo conto delle specificità di centinaia di professioni, che utilizzano i sistemi di IA in modo eterogeneo che richiedono un'offerta formativa diversificata. Dall'altro lato, il MIMIT dovrà provvedere ad inserire nel decreto di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) della L. n. 49/2023, attualmente in fase di adozione, la determinazione di parametri utili alla modulazione dell'equo compenso, e le forme aggregative forniranno i dati in loro possesso, per ciascun anno e con specifico riferimento alle professioni considerate, circa il numero di incarichi i cui compensi sono stati oggetto di modulazione ed il numero di contenziosi registrati relativi all'applicazione della modulazione nella determinazione dei compensi

5.2 Monitoraggio

Le forme aggregative di cui alla L. n. 4/2013 forniranno i dati utili al popolamento degli indicatori e quindi al grado di raggiungimento degli obiettivi posti.

Consultazioni svolte nel corso dell'Air

Il MIMIT non ha svolto consultazioni sul provvedimento e si rimette a quelle effettuate in sede di redazione del decreto legislativo ovvero della legge delega.

Percorso di valutazione

Non vi sono osservazioni specifiche da segnalare.

Disposizioni in materia sanitaria: **Articolo 48.**

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro della salute.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è volto a integrare la disciplina della formazione continua in medicina (ECM) e della formazione manageriale in sanità, introducendo specifici contenuti formativi dedicati all'intelligenza artificiale, in attuazione del regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
L'intervento si rende necessario in considerazione del processo di profonda trasformazione che interessa il Servizio sanitario nazionale, determinato dalla progressiva diffusione delle tecnologie digitali e, in particolare,

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

dei sistemi di intelligenza artificiale, il cui impiego è destinato ad assumere un ruolo sempre più rilevante tanto nell'attività clinica quanto nei processi organizzativi e gestionali delle strutture sanitarie. Tale evoluzione richiede che i professionisti sanitari e i soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e governo del Servizio sanitario nazionale dispongano di competenze adeguate a comprendere, valutare e utilizzare tali tecnologie in modo consapevole, appropriato e conforme ai principi di sicurezza, qualità delle prestazioni, trasparenza e responsabilità professionale.

Tenendo conto dell'esigenza di coordinare il nuovo intervento con gli strumenti formativi già previsti dall'ordinamento, sono state considerate diverse opzioni regolatorie. In particolare, è stata valutata sia l'ipotesi del mantenimento dell'attuale assetto normativo, che non prevede specifici obblighi formativi in materia di intelligenza artificiale, sia l'integrazione dei percorsi di formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito dei programmi di educazione continua in medicina (ECM), di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della formazione manageriale disciplinata dall'articolo 16-quinquies del medesimo decreto legislativo.

La seconda opzione è risultata la soluzione maggiormente idonea a perseguire gli obiettivi dell'intervento, in quanto consente di integrare le nuove competenze nei sistemi formativi già previsti dall'ordinamento, evitando la creazione di percorsi formativi autonomi e assicurando un'offerta omogenea sull'intero territorio nazionale. L'intervento, in tal modo, rafforza il patrimonio di competenze dei professionisti e dei manager sanitari attraverso percorsi formativi specificamente dedicati agli aspetti tecnici, giuridici, etici e deontologici connessi all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendone un utilizzo quale strumento di supporto all'attività sanitaria e ai processi decisionali, nel rispetto dell'autonomia professionale e delle responsabilità proprie degli operatori sanitari.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al contempo, genera effetti significativi sotto il profilo organizzativo e sociale. In particolare, rafforza le competenze dei professionisti sanitari e dei manager del Servizio sanitario nazionale, promuove un utilizzo consapevole, appropriato, sicuro e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale, favorisce la diffusione di una cultura dell'innovazione digitale favorisce la diffusione di una cultura dell'innovazione digitale e migliora la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie, accrescendo la capacità del Servizio sanitario nazionale di governare i processi di trasformazione tecnologica, nel rispetto dell'autonomia decisionale e della responsabilità professionale degli operatori sanitari. La scelta regolatoria è, pertanto, coerente con il quadro normativo nazionale e europeo in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale e di trasformazione digitale, assicurando un equilibrato bilanciamento tra esigenze di innovazione, sicurezza delle cure, tutela dei pazienti e valorizzazione della responsabilità professionale.

L'attuazione dell'intervento è demandata, per i rispettivi ambiti di competenza, alla Commissione nazionale per la formazione continua e ad Agenas, mentre il monitoraggio sarà effettuato attraverso la verifica dell'inserimento dei contenuti dedicati all'intelligenza artificiale nei programmi ECM e nei percorsi di formazione manageriale, nonché del livello di adesione agli obblighi formativi da parte dei destinatari.

SEZIONE 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il Servizio sanitario nazionale vive un momento di rilevante trasformazione dettata, in gran parte, dallo sviluppo tecnologico sempre più rapido. Tale evoluzione necessita di essere gestita da professionisti sanitari formati e dotati di abilità funzionali a raccogliere le sfide dello sviluppo.

In tale solco, la norma relativa alla formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina - ECM - e della formazione manageriale in sanità si colloca nell'ambito di un programma più ampio di formazione rivolto a professionisti afferenti a diversi ambiti. In tale contesto, dunque, si è reso necessario comprendere in quale modalità calibrare la formazione tanto dei manager, quanto dei professionisti sanitari in relazione ai programmi formativi già allo stato previsti per legge.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

Con specifico riferimento al sistema ECM, si rileva che, allo stato attuale, nella banca dati nazionale relativa al triennio formativo 2023–2025 risultano disponibili circa 550 eventi, ai quali hanno partecipato, con conseguente acquisizione dei crediti formativi, circa 168.000 discenti.
Nel triennio 2023–2025 sono stati, pertanto, formati circa 168.000 professionisti sanitari, a fronte di circa 1.500.000 iscritti agli Ordini professionali, con un rapporto pari a circa 10 professionisti formati ogni 100 iscritti. Ne consegue che circa 1,33 milioni di professionisti, pari a quasi 9 su 10, non risultano coinvolti nella formazione considerata nel medesimo triennio.
Tali dati evidenziano la rilevanza dell'introduzione di una previsione normativa che renda obbligatoria una formazione specifica sulla materia oggetto di analisi.
Con riguardo, invece, al corso di formazione manageriale previsto dall'art. 16-quinquies del d.lgs. 502/1992, l'Accordo Stato-Regioni del 16 maggio 2019, Rep. atti n. 79/CSR, non contempla, allo stato, specifici moduli dedicati all'intelligenza artificiale.
L'Accordo Stato-Regioni individua, infatti, un nucleo minimo comune di aree formative obbligatorie:
- Quadro istituzionale
- Gestione degli acquisti e delle risorse economico-finanziarie
- Risorse umane e benessere organizzativo
- Servizi assistenziali, qualità, reti e processi
- Valutazione delle performance
- Innovazione tecnologica e digitalizzazione
- Comunicazione e umanizzazione delle cure
- Assistenza sanitaria UE e fondi comunitari
- Anticorruzione, trasparenza e privacy
- Project management/project work

La sola previsione dell'area relativa all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione non garantisce la presenza di uno o più moduli formativi specificamente dedicati all'intelligenza artificiale.
Quanto ai destinatari, l'intervento si rivolge a due categorie di soggetti. Da un lato, esso interessa i professionisti sanitari sottoposti all'obbligo di formazione continua in medicina, con l'obiettivo di assicurarne un adeguato aggiornamento su tematiche di particolare attualità, tra cui l'intelligenza artificiale, oggi rilevante strumento di supporto all'attività professionale.
Dall'altro lato, l'intervento normativo individua quali specifici destinatari i manager sanitari e, in particolare, i direttori generali del Servizio sanitario nazionale che partecipano al corso di formazione manageriale previsto dall'art. 16-quinquies del d.lgs. 502/1992.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In termini generali, l'obiettivo perseguito dalla norma è quello di accrescere ed aggiornare le competenze dei professionisti sanitari in materia di intelligenza artificiale, assicurando che l'evoluzione tecnologica e la progressiva diffusione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale trovino corrispondenza in un adeguato aggiornamento professionale del personale sanitario e dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e governo delle strutture sanitarie. A tal fine, l'intervento normativo prevede l'introduzione di uno specifico sistema di formazione in materia di intelligenza artificiale rivolto ai professionisti sanitari, sia nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, sia nell'ambito del sistema di formazione manageriale disciplinato dall'articolo 16-quinquies del medesimo decreto legislativo. La disposizione persegue tale finalità mediante l'integrazione dei percorsi formativi già previsti dall'ordinamento con contenuti specificamente dedicati all'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale, favorendone un impiego consapevole, appropriato e coerente con le esigenze di qualità, sicurezza ed efficacia delle prestazioni sanitarie.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

In termini specifici, l'obiettivo perseguito è quello di garantire una conoscenza adeguata delle caratteristiche, delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale, nonché delle responsabilità connesse al loro impiego nell'esercizio dell'attività sanitaria e nell'ambito dei processi organizzativi e decisionali delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Per il conseguimento di tale obiettivo, la disposizione prevede che i professionisti sanitari e i manager sanitari acquisiscano, nell'ambito dei percorsi formativi previsti, competenze specifiche concernenti gli aspetti tecnici, i profili giuridici e quelli deontologici relativi all'alfabetizzazione e all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. In tale prospettiva, l'intervento mira altresì a promuovere una cultura dell'innovazione digitale fondata sul rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza, affidabilità e centralità della valutazione professionale, assicurando che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale si sviluppi quale strumento di supporto all'attività del professionista sanitario e non in sostituzione dell'autonomia decisionale e della responsabilità che caratterizzano l'esercizio delle professioni sanitarie.

2.2 Indicatori

Ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, costituirà profilo di valutazione l'effettivo conseguimento dell'obbligo formativo che sarà definito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in materia di formazione in intelligenza artificiale. L'indicatore di riferimento sarà, pertanto, rappresentato dal numero e dalla percentuale dei professionisti sanitari tenuti all'obbligo formativo che abbiano effettivamente acquisito i crediti ECM afferenti ai percorsi dedicati all'intelligenza artificiale, consentendo di misurare il livello di adesione all'intervento e il grado di diffusione delle competenze oggetto della disposizione. Costituirà, inoltre, elemento di monitoraggio la concreta attivazione dell'offerta formativa da parte dei soggetti accreditati, quale presupposto per l'effettiva fruibilità dei percorsi formativi da parte dei destinatari.
Quanto al corso di formazione manageriale, l'indicatore sarà invece rappresentato dalla concreta predisposizione dei programmi formativi da inserire all'interno dei corsi di formazione manageriali di cui all'art. 16 *quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sotto tale profilo, assumeranno rilievo il numero dei percorsi formativi manageriali che abbiano recepito i contenuti in materia di intelligenza artificiale e la relativa effettiva erogazione ai destinatari, quali indicatori idonei a verificare il grado di attuazione della disposizione. La combinazione dei predetti indicatori consentirà di valutare sia il livello di implementazione delle misure previste dalla norma, sia il progressivo rafforzamento delle competenze del personale sanitario e dei manager del Servizio sanitario nazionale in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dall'intervento regolatorio.

SEZIONE 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nell'ambito delle opzioni di intervento, si profilano diverse opzioni.
Opzione 0: assenza di intervento normativo. Il mancato intervento determina l'assenza di vincoli normativi finalizzati allo sviluppo della formazione in materia di intelligenza artificiale. In altri termini, in assenza di intervento normativo, non si configurerebbero vincoli posti in capo ai professionisti sanitari in tema di formazione sull'intelligenza artificiale, demandando alla libertà del singolo la valutazione circa l'opportunità di formarsi in tale materia;
Opzione 1: intervento normativo: è l'opzione di intervento prescelta. Nel definire il contenuto dell'intervento normativo sono state valutate diverse soluzioni regolatorie con riguardo ai destinatari dell'obbligo formativo, all'ambito di applicazione della disciplina e alle modalità di attuazione dell'intervento.
In particolare, è stata presa in considerazione l'ipotesi di circoscrivere l'obbligo formativo a specifiche categorie di professionisti sanitari maggiormente interessate dall'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Tale soluzione non è stata ritenuta preferibile, in quanto l'intelligenza artificiale è destinata a incidere, seppure

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

con diversa intensità, sull'attività di tutte le professioni sanitarie e richiede pertanto la diffusione di un patrimonio comune di competenze tecniche, organizzative, etiche e giuridiche.
È stata altresì valutata la possibilità di intervenire esclusivamente sulla formazione continua dei professionisti sanitari ovvero sulla sola formazione manageriale. Tale opzione è stata superata in favore di un intervento che interessa entrambi gli ambiti formativi, al fine di assicurare un approccio integrato allo sviluppo delle competenze, coinvolgendo sia i professionisti chiamati a utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale nell'attività assistenziale, sia i dirigenti responsabili della programmazione, dell'organizzazione e della governance dei processi di innovazione tecnologica.
È stata inoltre presa in considerazione l'ipotesi di determinare direttamente nella norma primaria il numero dei crediti formativi da destinare all'intelligenza artificiale. Tale soluzione è stata ritenuta meno idonea rispetto alla scelta di demandare la relativa determinazione alla Commissione nazionale per la formazione continua, in quanto quest'ultima consente di adeguare nel tempo l'entità dell'obbligo formativo all'evoluzione delle tecnologie e delle esigenze del Servizio sanitario nazionale, senza necessità di successivi interventi legislativi.
Alla luce delle valutazioni svolte, è stata prescelta un'opzione regolatoria che introduce specifici obblighi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, articolata lungo due direttrici complementari.
La prima direttrice riguarda la formazione continua dei professionisti sanitari e consiste nell'introduzione, nell'ambito del programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM), di uno specifico obbligo formativo in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua individua la quota dell'obbligo formativo individuale triennale da destinare a tali percorsi. Ne consegue l'obbligo, per tutti i professionisti sanitari soggetti al sistema ECM, di acquisire una quota di crediti formativi riguardanti gli aspetti tecnici, organizzativi, giuridici, etici e deontologici connessi all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.
La seconda direttrice concerne la formazione manageriale. Entro il medesimo termine di sei mesi, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali individua specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da inserire nei corsi di formazione manageriale di cui all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Tali programmi integrano i contenuti già previsti dalla disciplina vigente, rafforzando le competenze dei dirigenti nella gestione dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa del Servizio sanitario nazionale.
L'opzione prescelta è stata ritenuta la più idonea al perseguimento degli obiettivi dell'intervento, poiché assicura un livello uniforme di competenze sull'intero territorio nazionale, garantisce un approccio coordinato tra dimensione professionale e manageriale e consente di mantenere flessibile la definizione dei contenuti quantitativi dell'obbligo formativo, demandandola agli organismi tecnici competenti.

SEZIONE 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Comparando le due opzioni a disposizione, tenuto conto della configurazione tanto del sistema ECM, quanto dei corsi di formazione manageriale, non risultano determinabili gli specifici impatti di natura economica.
Diversa è, invece, la valutazione relativa agli impatti di natura sociale.
L'opzione 0, invero, determinerebbe la mancata garanzia della corretta formazione del personale sanitario in materia di intelligenza artificiale.
Al contrario, perseguendo l'opzione 1, la presenza di una norma vincolante si porrebbe a garanzia di professionisti sanitari e manager formati nella materia oggetto dell'intervento normativo.
In particolare, la previsione di un obbligo formativo specifico, in materia di ECM, che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua dovrà determinare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in materia di formazione in Intelligenza Artificiale, vincola tutti i professionisti sanitari ad acquisire un certo quantum di crediti in tale materia.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

D'altra parte, l'intervento normativo vincola Agenas ad adottare programmi formativi, destinati ai manager sanitari, che andranno ad integrare i programmi già allo stato previsti, rispondendo all'esigenza di garantire la formazione dei manager sanitari in un ambito nevralgico per l'evoluzione del SSN.
In sintesi, l'intervento normativo determina, in astratto, l'incremento di competenze di professionisti e manager sanitari nel settore dell'intelligenza artificiale.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento agli impatti economici, sociali e ambientali dell'intervento, si evidenzia quanto segue.

A. Impatti economici

L'intervento normativo è suscettibile di produrre effetti differenziati sulle principali categorie di destinatari.
Per i professionisti sanitari, l'integrazione di contenuti relativi all'intelligenza artificiale nei percorsi di formazione continua può comportare costi connessi alla partecipazione ai corsi, qualora tali costi non siano integralmente coperti da soggetti terzi, quali aziende sponsor, dai progetti formativi aziendali ovvero qualora non siano disponibili percorsi formativi gratuiti.
Per i provider ECM, tra cui università, enti di ricerca, ordini professionali e imprese attive nel settore, strutture sanitarie pubbliche e private, l'aumento della domanda di competenze in materia di intelligenza artificiale può favorire lo sviluppo di nuovi corsi e servizi formativi. Tale effetto non riguarda esclusivamente le piccole e medie imprese, ma l'intero insieme dei soggetti pubblici e privati abilitati all'erogazione della formazione sanitaria. A titolo indicativo, nel database Agenas, utilizzando la parola chiave "intelligenza artificiale", si rileva un significativo incremento degli eventi ECM, passati da 72 nel triennio 2020-2022 a 542 nel triennio 2023-2025. Tale dato evidenzia una crescita dell'offerta formativa già in atto, rispetto alla quale l'intervento potrebbe produrre un ulteriore effetto di consolidamento, ampliamento e qualificazione. Ciò premesso, l'intervento può determinare costi organizzativi e finanziari connessi alla programmazione delle attività formative, all'individuazione di personale dotato di adeguata competenza ed esperienza nelle materie oggetto di formazione.
Per i pazienti e gli utenti del Servizio sanitario, non sono previsti oneri economici diretti. Potrebbero invece prodursi benefici indiretti qualora la formazione del personale contribuisca a rendere più efficiente l'erogazione delle prestazioni, a ridurre inappropriatezze, errori e duplicazioni e a migliorare la tempestività dei processi diagnostici, terapeutici e assistenziali.
Nel complesso, gli effetti economici dell'intervento dipenderanno dalle concrete modalità di attuazione, dal costo e dalla durata dei percorsi formativi, dal grado di copertura degli oneri e dalla capacità delle strutture sanitarie di valorizzare, nella pratica professionale e organizzativa, le competenze acquisite.

B. Impatti sociali

Gli effetti sociali dell'intervento riguardano principalmente i professionisti sanitari, i pazienti e, più in generale, il funzionamento del sistema sanitario.
Il nesso tra l'incremento della formazione in materia di intelligenza artificiale e il possibile miglioramento della risposta sanitaria può essere ricostruito secondo una sequenza causale. L'introduzione di specifici contenuti formativi accresce le conoscenze e le competenze del personale sanitario; tali competenze favoriscono un utilizzo più consapevole, appropriato e critico degli strumenti di intelligenza artificiale; un impiego più corretto delle tecnologie può migliorare la qualità delle informazioni utilizzate nei processi clinici e organizzativi, ridurre il rischio di affidamento acritico agli output automatizzati e agevolare l'individuazione di errori, distorsioni e limiti dei sistemi.
Ciò può tradursi in una maggiore appropriatezza, tempestività e sicurezza delle decisioni e delle prestazioni sanitarie.
Per i **professionisti sanitari**, la misura può rafforzare la capacità di integrare gli strumenti di intelligenza artificiale nella pratica professionale, preservando l'autonomia decisionale, la responsabilità clinica e la centralità del rapporto con il paziente. La formazione obbligatoria può inoltre contribuire a ridurre il divario

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

di competenze digitali tra operatori, strutture e territori, favorendo una maggiore omogeneità nell'accesso e nell'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

Per i **pazienti**, i potenziali benefici consistono in una maggiore sicurezza e qualità dell'assistenza, in una più tempestiva individuazione dei bisogni clinici e in una migliore personalizzazione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. Una più elevata preparazione del personale può inoltre rafforzare la tutela del paziente rispetto ai rischi connessi a un uso non corretto o non sufficientemente consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale.

Per le **strutture sanitarie e per il sistema sanitario nel suo complesso**, una diffusione più omogenea delle competenze può favorire l'adozione di prassi organizzative coerenti, la condivisione di standard per l'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e una migliore gestione dei rischi connessi all'impiego di tali tecnologie.

Gli effetti descritti hanno carattere potenziale e non automatico. Il loro conseguimento dipende dalla qualità e dal costante aggiornamento dei corsi, dalla coerenza dei contenuti formativi con le effettive mansioni dei destinatari, dalla disponibilità di strumenti adeguatamente validati, dalla presenza di idonee procedure organizzative e di controllo e dalla capacità delle strutture di trasferire nella pratica lavorativa le competenze acquisite.

C. Impatti ambientali

Non si ravvisano impatti ambientali diretti significativi derivanti dal provvedimento.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle piccole e medie imprese (Test PMI)

L'intervento normativo potrebbe determinare, rispetto all'opzione di mancato intervento, un incremento della domanda di corsi di formazione in materia di intelligenza artificiale da parte dei professionisti sanitari. Tale incremento potrebbe favorire un corrispondente ampliamento dell'offerta formativa da parte dei provider pubblici e privati, comprese le piccole e medie imprese attive nel settore.

Gli effetti dell'intervento possono differenziarsi in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative delle imprese erogatrici dei servizi di formazione. Le imprese di maggiori dimensioni possono disporre di una più elevata capacità finanziaria, organizzativa e tecnologica, sostenendo più agevolmente i costi connessi alla promozione e all'erogazione dei corsi.

Tale circostanza non determina, tuttavia, uno svantaggio per le piccole e medie imprese. Al contrario, l'aumento della domanda di formazione in materia di intelligenza artificiale rappresenta per le PMI un'ulteriore opportunità di mercato, consentendo loro di ampliare o diversificare la propria offerta, intercettare nuovi fabbisogni professionali e sviluppare servizi formativi innovativi.

Gli eventuali costi iniziali connessi alla progettazione dei corsi, all'individuazione di personale qualificato, all'aggiornamento dei contenuti e all'eventuale adeguamento delle infrastrutture tecnologiche devono essere valutati alla luce delle nuove opportunità economiche derivanti dall'ampliamento della domanda.

L'intervento non introduce requisiti differenziati in ragione della dimensione dell'impresa né specifici oneri aggiuntivi a carico delle PMI. Esso non limita l'accesso al mercato e non altera le condizioni concorrenziali a svantaggio delle imprese di minori dimensioni, ma amplia il mercato potenziale dei servizi formativi e crea nuove occasioni di sviluppo anche per tali operatori.

B. Effetti sulla concorrenza

Non paiono delinearsi effetti lesivi della concorrenza. L'intervento non introduce riserve di attività, condizioni discriminatorie o vantaggi selettivi in favore di specifiche categorie di operatori. L'eventuale incremento della domanda di formazione potrebbe ampliare le opportunità di mercato per una pluralità di provider, ferma restando l'applicazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

C. Oneri informativi

Non sussistono oneri informativi

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea e si limita alle disposizioni necessarie ad assicurare l'attuazione e il coordinamento nell'ordinamento nazionale con quello unionale.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione preferibile risulta essere la numero 1, finalizzata all'intervento normativo. Tale opzione, del resto, vincolerebbe tanto i professionisti sanitari, quanto i manager in sanità, a frequentare corsi di formazione in una materia ritenuta nevralgica per lo sviluppo del SSN e trasversale ad innumerevoli ambiti sociali, con miglioramento delle prestazioni erogate nei confronti dei cittadini.

SEZIONE 5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento normativo richiede due specifici adempimenti, attribuiti rispettivamente alla Commissione nazionale per la formazione continua e all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS.

In primo luogo, la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) è chiamata a individuare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, la percentuale dell'obbligo formativo ECM che i professionisti sanitari dovranno conseguire in materia di intelligenza artificiale.

La Commissione attualmente in carica, insediatasi il 13 ottobre 2023, giungerà alla scadenza del proprio mandato il 13 ottobre 2026. La Commissione è ricostituita con decreto del Ministro della salute; pertanto, qualora il termine previsto per l'adempimento coincida, in tutto o in parte, con la fase di scadenza e di rinnovo dell'organo, l'individuazione della predetta percentuale potrebbe essere effettuata dalla Commissione di nuova nomina.

La completa attuazione dell'adempimento presuppone che la Commissione sia regolarmente costituita e operativa.

L'effettivo orizzonte temporale di realizzazione di tale attività dipenderà, quindi, oltre che dal termine di sei mesi stabilito dalla norma, anche dalla tempestività del procedimento di ricostituzione e di insediamento della nuova Commissione. L'eventuale fase di avvicendamento potrebbe incidere sui tempi necessari per l'adozione della relativa determinazione.

In secondo luogo, AGENAS dovrà individuare, entro il medesimo termine di sei mesi, specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, da inserire nei corsi di formazione manageriale di cui all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Per tale attività si ritiene che le risorse umane, organizzative e professionali necessarie siano già disponibili. Non si ravvisano, pertanto, particolari criticità organizzative o necessità di acquisire risorse aggiuntive ai fini della predisposizione e dell'inserimento dei nuovi contenuti formativi.

L'adempimento attribuito ad AGENAS può conseguentemente essere realizzato nel termine di sei mesi previsto dalla disposizione, mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5.2 Monitoraggio

Con riferimento al monitoraggio relativo all'attuazione della norma, Agenas e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, valuteranno l'effettiva applicazione della norma, tanto con specifico riferimento alla formazione continua in medicina, quanto con riguardo ai corsi di formazione manageriale.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state realizzate consultazioni tenuto conto che entrambe le materie oggetto dell'intervento rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Agenzia.

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Tenuto conto della rapida diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale e dell'altrettanto pervasività della sanità digitale si è reso necessario un intervento normativo teso a consentire lo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari e dei manager per rispondere alle più recenti sfide del SSN.

****fine*

Camera dei Deputati ARRIVO 31 luglio 2026 Prot: 2026/0001355/TN